

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1131

Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

13/04/2025 - 09:29

Indice

1. DDL S. 1131 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1131	4
1.3. Trattazione in Commissione	14
1.3.1. Sedute	15
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	17
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 118 (pom.) del 18/06/2024	18
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 133 (pom.) del 05/08/2024	28
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138 (pom.) del 18/09/2024	46
1.3.2.1.4. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 74 (pom.) del 30/09/2024	63
1.3.2.1.5. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 140 (pom.) del 01/10/2024	64
1.3.2.1.6. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 75 (pom.) del 01/10/2024	72
1.3.2.1.7. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/10/2024	73
1.3.2.1.8. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 146 (pom.) del 05/11/2024	85
1.3.2.1.9. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 156 (pom.) del 17/12/2024	242
1.3.2.1.10. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 164 (ant.) dell'11/02/2025	272
1.4. Trattazione in consultiva	276
1.4.1. Sedute	277
1.4.2. Resoconti sommari	278
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	279
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/10/2024	280

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 253 (pom.) del 15/10/2024	282
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	287
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 190 (pom.) del 01/10/2024	288
1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 200 (ant.) del 30/10/2024	296
1.4.2.2.3. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 27/11/2024	303
1.4.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	307
1.4.2.3.1. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 208 (ant.) del 06/11/2024 .	308
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	316
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 290 (pom.) dell'08/10/2024	317
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 328 (ant.) del 18/12/2024	329
1.4.2.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	336
1.4.2.5.1. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 155 (pom.) del 24/09/2024	337
1.4.2.5.2. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 165 (pom.) del 29/10/2024	340
1.4.2.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) .	347
1.4.2.6.1. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161 (ant.) del 26/09/2024	348

1. DDL S. 1131 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1131

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1131

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **GELMINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2024

Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

Onorevoli Senatori. - La rigenerazione urbana è ormai una necessità per l'Italia e occorre una politica nazionale unitaria, che ne determini i principi fondamentali.

La rigenerazione urbana non è solo un insieme di principi normativi, ma una vera e propria filosofia contemporanea dello sviluppo sostenibile delle nostre città e dei nostri territori che tende a superare gli approcci della pianificazione urbanistica del Novecento basata su un eccesso di piani vincolistici e burocratici per la costruzione e l'espansione delle città in favore del riuso intelligente e della messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, della riduzione del consumo di suolo ed energetici, della mobilità sostenibile.

Come proposto anche in altri disegni di legge, appare indispensabile che il Paese si dia un piano strategico di rigenerazione urbana che ponga gli obiettivi di qualità urbana e architettonica, di risparmio delle risorse naturali ed energetiche, di efficienza e razionalizzazione della vita urbana, con gli obiettivi di:

messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, vista la condizione degli edifici in larga misura con una vetustà di oltre sessanta anni e ricordando che nelle zone a rischio sismico vivono oltre 24 milioni di persone e circa 2/3 dei comuni italiani sono in zone a rischio idrogeologico;

drastica riduzione dei consumi degli edifici, energetici e idrici, come previsto dalla direttiva europea, ora approvata dall'Ecofin che prevede l'azzeramento delle emissioni degli edifici nuovi entro il 2030 e la neutralità climatica del settore edilizio entro il 2050 così come del consumo del suolo entro lo stesso termine;

riuso del patrimonio edilizio, contenimento del consumo di nuovo suolo e valorizzazione degli spazi pubblici, la salvaguardia dei centri storici, del verde urbano, dei servizi di quartiere per ricondurre la vita quotidiana a un benessere normale e rendere più competitive le città e attrattivi i comuni e i borghi delle aree interne;

razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti per non sprecare inutilmente tempo, denaro e risorse ambientali;

implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane, favorendo, in specie dopo la pandemia da COVID-19, l'uso razionale degli spazi costruiti, *l'home working*, le connessioni digitali, riducendo così spostamenti e sprechi.

Le risorse disponibili « per fare » possono provenire, oltre che da un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, da:

un nuovo programma europeo di investimenti sul modello del *Green New Deal* e del *Next Generation Eu* e la messa a sistema delle risorse dei programmi europei sui quali l'Italia continua spesso a procedere in modo irrazionale, senza la guida di una strategia complessiva e un'adeguata

organizzazione;

il risparmio derivante dalla messa in sicurezza degli edificati da terremoti ed eventi calamitosi derivanti dalla condizione idrogeologica, stimabile in oltre 3 miliardi all'anno (dal 1944 ad oggi oltre 240 miliardi);

la razionalizzazione dei contributi o incentivazioni pubbliche sull'energia già in essere, previsti dalla Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dai programmi pubblici europei e nazionali;

il riordino degli investimenti privati e pubblici per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le ristrutturazioni, sin qui condotte sulla scorta dell'emergenza, dopo l'inevitabile blocco della straripante politica dei *super bonus* nonché la messa a frutto delle dismissioni del patrimonio pubblico per raggiungere gli scopi del PNRR, facendone il volano delle trasformazioni urbane sostenibili; la creazione di strumenti finanziari *ad hoc* che mettano a reddito il risparmio energetico e idrico, sulla manutenzione e *bonus* volumetrici a fronte di un impatto ambientale vicino allo zero e di innovazioni tecnologiche utili all'efficienza delle città.

L'esito sarebbe quello di porre le condizioni per un risparmio complessivo a lungo termine delle risorse energetiche, naturali (acqua, terra) ed economiche degli abitanti delle città, creando così le premesse di sostenibilità del *welfare* abitativo, valorizzando il patrimonio edilizio e risparmiando sui consumi energetici; il rilancio dell'occupazione, aumentando la capacità di spesa dei cittadini, rianimando le casse dei comuni e aumentando l'efficienza delle città, favorendo lo sviluppo anche di altri settori; il miglioramento dell'*habitat* urbano, migliorando la sicurezza dei cittadini, riducendo le malattie connesse all'inquinamento e allo stress, favorendo la socialità e perciò riducendo i fenomeni di delinquenza; la salvaguardia del patrimonio edilizio degli italiani e del patrimonio monumentale delle città, favorendo il turismo colto e l'educazione dei cittadini.

Occorre in sostanza proseguire e rafforzare la strada tracciata negli anni recenti, attuare in pieno i Programmi innovativi per la qualità dell'abitare e le Comunità di energie rinnovabili, previsti dal PNRR, stabilire i principi fondamentali in materia di governo del territorio, previsti dal titolo V della Costituzione, poiché non siamo più nell'epoca dell'« urbanistica di espansione », « delle città da costruire », ma delle città da rigenerare e dei territori da mettere in sicurezza.

L'analisi dei mutamenti della scena e delle funzioni urbane è nota e consolidata.

È ben agevole osservare che la delocalizzazione delle industrie libera grandi contenitori di attività dismesse, a suo tempo collocati ai margini delle città e poi inglobati da esse: complessi industriali, caserme, mattatoi, aree ferroviarie, ospedali, grandi depositi e magazzini costituiscono perciò, da un lato, fattore di degrado per il progressivo abbandono; dall'altro, sono potenzialmente appetibili dal mercato per le condizioni di posizione e accessibilità, assai più delle aree libere periferiche. Nella stessa ottica vanno inquadrati i temi della valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, oltre che la politica che è stata negli anni passati definita di « rottamazione delle periferie ».

Ciò pone il problema del « conferimento di nuove funzioni » - quindi, della « riqualificazione e della rigenerazione » - di interi pezzi di città e non solo delle aree su cui insistono i contenitori dismessi; e per continuare la simmetria con le definizioni in apertura, l'intero organismo urbano ha bisogno di essere aggiornato alle nuove esigenze di una città che non cresce quantitativamente (se non in limitate situazioni), che ha mutato il proprio modo di produrre, di lavorare e di impiegare il tempo libero, soprattutto dopo la pandemia da COVID-19, che vede nuovi attori socio-economici e nuovi motori di trasformazione - proprio come il lavoratore che si sottopone a un corso di aggiornamento per una « nuova e migliore qualificazione professionale ». Sono nati in questa nuova scena le figure dei *developers* e delle società di gestione del risparmio (SGR) legate ai fondi immobiliari, per gli interventi dei privati, ed i piani innovativi per la qualità dell'abitare (P.In.Qu.A.), nell'ambito del PNRR.

Ma la rigenerazione è anche miglioramento della competitività, come ottimizzazione delle risorse e come aumento della produttività. In particolare si sostiene che uno dei grandi temi su cui si sono concentrati in anni recenti attenzione e impegno di amministratori, politici e investitori è stato quello

della globalizzazione, quindi della competizione e della competitività delle città e dei territori, nella convinzione che per fronteggiare con successo avversari agguerriti e senza molti scrupoli, dell'oriente o dell'occidente, alle città non restasse molto da fare, « portarsi a livello », rendersi capaci di attrarre capitali e attività.

La rigenerazione urbana è apparsa come uno degli ingredienti più importanti di questa strategia della concorrenza globale che aveva come similitudine quella delle imprese e delle economie nazionali. *L'up-grading*, allora, cioè il « salire di livello » avviene nello scenario della competizione globale tra le città; l'aumento di competitività va intesa come accresciuta capacità di attrarre turismo, di inserirsi nel circuito internazionale dei convegni, delle mostre, degli eventi sportivi o dello spettacolo, di proporsi come insediamento della nuova impresa ristrutturata, integrata, a rete, virtuale e snella, e delle sue esigenze di rappresentatività e di comunicabilità.

Le città hanno bisogno allora di *marketing*, di promozione dell'immagine, di un continuo rinnovo per reggere al ritmo delle trasformazioni: hanno bisogno di un altro approccio al tema che sottolinei l'aspetto della rigenerazione come « ottimizzazione delle risorse », completando così il quadro del significato semantico della rigenerazione.

In definitiva, non possono essere trascurati gli altri valori, significati e contenuti della rigenerazione urbana ed in particolare: *a)* il risparmio energetico, proprio della transizione ecologica, scolpita nei principali atti dal *Green New Deal*, al *Next Generation EU*, al *Re-power* fino alla recente direttiva sulle « case verdi » oltre che nella Missione 2 del PNRR; *b)* la messa in sicurezza degli edifici, dai rischi sismici, dai fenomeni di dissesto idrogeologico e dai mutamenti climatici (alluvioni violenti, esondazioni) che propongono anche il delicato tema delle delocalizzazioni dalle faglie attive e capaci e dalle zone classificate nei piani di assetto idrogeologico (PAI) delle autorità di bacino ad elevato rischio o semplicemente dalle aree confinanti con fiumi e corsi di acqua, anche tombati; *c)* il tema delle « città intelligenti » che consentono, anche attraverso le acquisizioni dell'intelligenza artificiale il risparmio di energia e l'efficienza nella gestione dei servizi.

L'espressione « rigenerazione urbana », che è sicuramente polisensa oltre che pluridisciplinare, ci obbliga ad andare oltre le più frequentate e note nozioni di « recupero », « riuso » e anche « riqualificazione », con un nuovo orizzonte di azione, pubblica o privata, che determina un accrescimento di valori economici, culturali, sociali nel contesto urbano o territoriale esistente.

La rigenerazione urbana è innanzitutto un processo di rivitalizzazione e conversione dei nuclei urbani in termini socio/economici, riordinandoli e rendendoli efficienti. Intervenire su urbanizzazioni già consolidate consente l'utilizzo degli oneri connessi ai nuovi interventi per modernizzare infrastrutture e servizi esistenti ovvero accrescere la disponibilità di edilizia sociale e perseguire altri obiettivi di interesse pubblico. La rigenerazione urbana è un capitolo principale delle politiche pubbliche anche per impedire forme di discriminazione socio-economica della residenzialità per i redditi medio-bassi. Nel dettaglio, il presente disegno di legge sulla rigenerazione urbana disciplina, in forma unitaria e organica, principi, procedure e istituti nel rispetto della funzione di indirizzo spettante allo Stato e della concorrente competenza regionale, tenendo conto, con spirito unitario, delle proposte di legge in materia provenienti da altri gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, poiché non vi è necessità di distinguersi su proposte e temi condivisi.

Il presente disegno di legge tiene conto altresì delle principali misure legislative contenute nelle recenti leggi regionali in materia di rigenerazione urbana, in quanto intende promuovere una visione nazionale e non meramente statale.

Il disegno di legge introduce numerose novità in tema di programmi di rigenerazione urbana, di semplificazione degli interventi edilizi di riuso edilizio, anche attraverso la precisazione delle funzioni delle sovrintendenze e delle autorità distrettuali di bacino, in tema di riduzione del consumo di nuovo suolo, ponendo un limite preciso, in tema di messa in sicurezza degli edifici e propone inoltre misure circostanziate per il recupero di legalità per le parziali difformità che ostacolano i processi di rigenerazione urbana.

L'articolo 1 è dedicato al Programma nazionale per la rigenerazione urbana, che pone le basi per una politica stabile, non occasionale, degli strumenti e delle dotazioni finanziarie per le azioni di

rigenerazione urbana.

L'articolo 2 stabilisce i principi fondamentali della rigenerazione urbana, che dovranno essere rispettati anche dai legislatori regionali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Tra questi principi va evidenziato l'obbligo di perimetrazione del territorio urbanizzato dei comuni con la relativa previsione di contenere il consumo di nuovo suolo entro la soglia del 4 per cento all'interno del territorio urbanizzato e sempre nella misura del 4 per cento all'esterno di esso a condizione però che si provveda in pari misura alla de-impermeabilizzazione del territorio costruito. Si tratta di un principio di notevole rilievo, già in varia misura previsto da alcune leggi regionali, che deve affermarsi come principio fondamentale della materia se si vuole seriamente perseguire l'obiettivo europeo del consumo di suolo zero entro il 2050 a fronte di un notevole patrimonio edilizio inutilizzato o sotto utilizzato e di una contestuale decrescita della popolazione.

Altro principio fondamentale ai fini della messa in sicurezza del territorio nazionale è quello che obbliga gli studi tecnici relativi alla microzonazione dei terreni, alle faglie attive e capaci, ai piani per i dissesti idrogeologici ad indicare le delocalizzazioni obbligatorie, in specie nelle ricostruzioni conseguenti alle calamità naturali. In Italia si è spesso costruito male, senza la dovuta prevenzione dei rischi naturali e in luoghi poco rispettosi degli effetti dei cambiamenti climatici: non si può continuare a costruire o, peggio, a ricostruire su faglie sismiche attive e capaci, in aree ad elevato rischio di dissesto o lungo le sponde di fiumi e torrenti in un'epoca di repentini e anche violenti mutamenti climatici.

Altro principio fondamentale che può essere evidenziato è quello che, per favorire la rigenerazione urbana, semplifica gli interventi conformi al preesistente ossia che non determinano alcun aumento di volumetrie o superfici, e dunque non possono alterare l'ambiente: in questi casi l'autorizzazione paesaggistica preventiva è illogica e inutile, fermi restando i controlli.

L'articolo 3 si occupa dei rapporti tra pianificazione urbanistica, rigenerazione e riqualificazione urbana, esplicitando i nessi e le relazioni, in una visione più contemporanea delle esigenze di sostenibilità e qualità dei servizi.

L'articolo 4 disciplina gli incrementi volumetrici che possono essere concessi a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, indicando le modalità e i limiti e favorendo l'edilizia sociale e le residenze per gli studenti.

L'articolo 5 è dedicato alla semplificazione normativa degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, di fondamentale rilievo se non si vuole rimanere prigionieri delle logiche burocratiche e inattuali del passato.

L'articolo 6, più in particolare, intervenendo sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, detta importanti prescrizioni in tema di ripristino della legalità nella convinzione che la rigenerazione urbana debba riguardare tutto il patrimonio edilizio e non possa essere frenata o impedita dall'«abusivismo minore ma diffuso» frutto talvolta di interpretazioni contraddittorie di una legislazione poco chiara.

Non si tratta di dar vita a nuovi condoni, che costituiscano un premio per i furbi ed uno schiaffo alla legalità e a coloro che la rispettano, quanto piuttosto di consentire una «rigenerazione sanante» attraverso una ragionevole semplificazione che consenta anche di chiarire casi dubbi, come avviene per le situazioni che riguardano i recenti casi di Milano.

Tra queste, va ricordata la cosiddetta «super scia», disciplinata dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con cui si rende possibile la certificazione di legittimità dell'intervento di «nuova costruzione» da parte del professionista incaricato a condizione che vi sia stata l'approvazione di un piano attuativo di dettaglio che preveda le volumetrie da realizzare, incontra difficoltà, come spesso segnalano le cronache, ove venga a mancare o risulti incerto questo presupposto.

La novella che si propone abroga per il futuro la parte della norma che addossa al professionista la responsabilità di dimostrare la sussistenza di un piano attuativo di dettaglio e consente di legittimare le nuove costruzioni sin qui realizzate o in via di esecuzione, tramite richiesta di rilascio del permesso di

costruire in luogo della « super scia », facendo chiarezza sul pagamento in misura ridotta degli oneri di urbanizzazione e sulla possibilità di accorpamento di volumetrie ubicate in aree di sedime diverse, ripristinando la legalità degli immobili realizzati e risolvendo le incertezze per il futuro con una disciplina più chiara e rigorosa.

Altrettanto importanti sono poi le novelle di cui ai commi 4 e 5, analoghe, che aggiungono la parola « consistente » alla definizione normativa di « variazioni essenziali » con riferimento alle nozioni di mutamento di destinazione d'uso e di caratteristiche degli edifici. Queste variazioni devono infatti essere « consistenti » e non « lievi », così come previsto dalla medesima norma per i mutamenti di cubatura o della superficie, poiché le « variazioni essenziali » costituiscono abusi gravi sanzionati in via penale, amministrativa e civile e non sembra proporzionato che tali sanzioni possano essere irrogate per modeste difformità. Si tratta di una precisazione doverosa e utile ai fini pratici.

La modifica all'articolo 34 del richiamato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 consente invece di ripristinare la legalità violata in caso di parziali difformità dal permesso di costruire ove i responsabili delle opere in difformità, o gli aventi causa, decidono volontariamente di demolire la parte difforme nel corso di un intervento di rigenerazione urbana, o di ricostruzione *post sisma*, eliminando così l'abuso, previo pagamento di una sanzione pecuniaria. In questo caso si determina un meccanismo ragionevole di « rigenerazione sanante » che consente di sbloccare molte situazioni attualmente prigioniere dell'abusivismo minore.

Viene inoltre modificato l'articolo 34-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 con previsione di elevare la soglia delle cosiddette « tolleranze costruttive » per modeste difformità esecutive alla soglia già per legge prevista per le ricostruzioni *post sisma* che è pari al 5 per cento. Anche in questo caso si tratta di riportare alla legalità modeste difformità tecniche nei limiti peraltro già introdotti da una legge vigente.

Si interviene, altresì, sull'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 con una novella che modifica - parzialmente - il principio della cosiddetta « doppia conformità », prevedendo che l'intervento realizzato debba essere in totale difformità dalle previsioni urbanistiche vigenti all'epoca (e non solo in generico contrasto) oltre che conforme alle previsioni vigenti nel momento della presentazione della domanda. La modifica tende a evitare l'insanabilità per i casi di difformità lievi fermo restando l'obbligo di conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.

Non meno importante è poi la revisione del successivo articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 con l'eliminazione del principio di « doppia conformità » e contestuale aumento della sanzione pecuniaria attualmente prevista per gli interventi realizzati in difformità o assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ogni qualvolta si sia in presenza di interventi di riuso edilizio che non comportano aumenti di volumetrie o superfici. Non dunque per gli interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire ma solo per quelli soggetti a SCIA che non determinano consumo di nuovo suolo ed oneri urbanistici.

Da ultimo, è rivisto il testo dell'articolo 38, recependo gli indirizzi della giurisprudenza, con l'applicazione estensiva dei principi generali in tema di autotutela amministrativa - stabiliti dalla legge 241 del 1990, come integrata decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - anche all'ipotesi di annullamento del permesso di costruire.

Il termine per l'esercizio dell'annullamento è ora fissato in dodici mesi a meno che l'amministrazione non sia stata tratta in inganno da false rappresentazioni da parte del privato non riscontrabili in sede di controllo.

La corretta disciplina del potere di annullamento del titolo edilizio assume notevole rilievo ai fini della qualificazione dello stato legittimo dell'immobile, sottraendolo così ad una perenne presunzione di illegittimità.

Infine, corrispondendo ad una diffusa esigenza di semplificazione della rigenerazione ed in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di ricostruzione *post sisma*, viene escluso l'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, purché fedeli agli edifici esistenti e quindi non in grado di alterare lo stato dei luoghi, fermi i poteri di controllo in fase di esecuzione.

Il complesso delle proposte contenute nell'articolo 6 del disegno di legge, in forma di specifiche e mirate novelle ad articoli del cosiddetto testo unico dell'edilizia, costituisce un notevole alleggerimento delle complessità burocratiche che gravano sugli interventi edilizi al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana e di ripristinare in modo ragionevole le difformità che ostacolano tali interventi. L'articolo 7 disciplina il regime transitorio dalla data di approvazione a quella di entrata in vigore del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è definito il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, da realizzare attraverso i progetti e i piani previsti a tale scopo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per la rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui al comma 1 è inserito annualmente nell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF), predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e contiene la definizione degli obiettivi pubblici e dei criteri di definizione delle modalità di intervento, sulla base di indicatori socio-economici obiettivi, per definire le priorità di intervento; nel Piano sono altresì stabilite le tipologie di intervento, le relative fonti di finanziamento e il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.

3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 2.

(Principi fondamentali della rigenerazione urbana)

1. In attuazione dei principi costituzionali di cui articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di governo del territorio finalizzati a garantire la rigenerazione urbana come metodo e finalità strutturale della pianificazione urbanistica, assicurando la limitazione del consumo di nuovo suolo non edificato, la prevalenza degli interventi edilizi nel solo territorio urbanizzato, la priorità degli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente senza aumento di superfici e cubature, la semplificazione amministrativa e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico architettonico e urbano inteso come bene comune nonché l'uguaglianza di diritti all'uso e di godimento del bene stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni legislative di propria competenza, nonché i comuni, le unioni dei comuni, le città metropolitane e le province, nell'ambito delle rispettive funzioni amministrative, promuovono e realizzano la rigenerazione urbana nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) il contenimento del consumo di suolo, inteso come principio e metodologia della pianificazione urbanistica, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che preserva gli ecosistemi, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché del risparmio di consumi energetici e

risorse;

b) la rigenerazione dei territori urbanizzati attraverso interventi di riuso edilizio, di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica e la semplificazione dei piani urbanistici che devono prevedere indici di edificabilità solo nelle aree di sviluppo sostenibile;

c) la perimetrazione da parte dei comuni del territorio urbanizzato, densamente edificato e dotato di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel quale sono ammissibili gli interventi pubblici nonché gli interventi privati di nuova costruzione in misura non superiore al 4 per cento del territorio urbanizzato, che deve essere approvata entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono ammessi solo interventi privati in misura non superiore al 4 per cento a condizione che siano stati preventivamente realizzati interventi di de-impermeabilizzazione di pari estensione nell'ambito del territorio urbanizzato;

d) la priorità degli interventi diretti sugli edifici esistenti, senza aumento di cubature e volumi, realizzati con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatti salvi i lievi incrementi volumetrici necessari per l'efficientamento sismico ed energetico;

e) il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, attraverso interventi volti alla previsione, all'adeguamento e all'implementazione delle dotazioni territoriali, all'efficientamento energetico, alla valutazione degli impatti ambientali dei manufatti e dei materiali, alla salubrità e al benessere all'interno degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità e alla vivibilità degli spazi urbani, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale anche sociale;

f) la riduzione dei fattori di rischio sismici, idrogeologici, alluvionali e valanghivi connessi all'utilizzazione del territorio, al fine di conseguire una maggiore sicurezza urbana, attraverso l'obbligo degli studi sulle faglie attive e capaci, la microzonazione dei terreni, i piani per l'assetto idro-geomorfologico, nonché di indicare le aree ad elevato rischio ove è obbligatoria la delocalizzazione;

g) la tutela, la valorizzazione e la preservazione del territorio nelle sue caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano e alla conservazione della biodiversità;

h) la valorizzazione delle aree interne e montane e di un sistema di città e di insediamenti equilibrato e policentrico;

i) la valorizzazione del verde pubblico e privato nonché delle filiere agricole di qualità anche nei territori urbanizzati e lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, coniugando le diversificate funzioni produttive con il presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;

l) lo sviluppo regionale attraverso la rigenerazione delle aree industriali, l'implementazione della mobilità sostenibile e intermodale, la realizzazione delle infrastrutture digitali;

m) l'implementazione di politiche territoriali mirate all'ottimizzazione e alla funzionalizzazione delle procedure di pianificazione per agevolare e promuovere lo sviluppo delle attività economiche, sociali e turistico-ricettive;

n) qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:

1) la salute ed il benessere degli abitanti e dei lavoratori;

2) maggiore offerta e migliore qualità dei servizi pubblici;

3) la piena accessibilità degli spazi;

4) la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli periurbani ed extraurbani;

5) la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici;

6) il contenimento del consumo idrico;

7) l'organizzazione delle infrastrutture per la mobilità che garantisca lo sviluppo dei trasporti interni e la loro interconnessione con quelli extra-urbani, regionali e nazionali, e l'accessibilità al sistema insediativo e al trasporto intermodale, favorendo quello collettivo ed ecologico;

8) l'effettiva e adeguata connettività della rete di monitoraggio e trasferimento dei dati sulla qualità del territorio, in relazione ad aria, acqua e suolo e della manutenzione delle infrastrutture.

Art. 3.

(Pianificazione urbanistica, rigenerazione e riqualificazione urbana)

1. La pianificazione urbanistica promuove la rigenerazione e la riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti, secondo i criteri della sostenibilità e della qualità della vita.

2. Per realizzare le finalità cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica privilegiano il riuso dei suoli urbani, il riuso edilizio e la sostituzione e la ristrutturazione urbanistica, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge, quali strumenti diretti ad elevare gli *standard* di qualità ambientale e architettonica nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione dei consumi idrici ed energetici in attuazione dei protocolli energetici e ambientali;

b) bonifica di suoli inquinati e riduzione delle aree impermeabili;

c) incremento e funzionalizzazione della presenza del verde all'interno dei tessuti urbani;

d) previsione di aree idonee per incrementare e facilitare i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti;

e) sviluppo di una mobilità sostenibile ad accessibilità universale, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso al trasporto pubblico.

3. Ai fini della presente legge, la rigenerazione e la riqualificazione urbana si realizzano mediante i seguenti interventi che possono riguardare aree ed edifici sia pubblici che privati:

a) interventi di « riuso edilizio » riconducibili alle definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

b) interventi di « ristrutturazione urbanistica » definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

c) interventi di « addensamento o sostituzione urbana », consistenti nei processi di riqualificazione, anche incrementali che, con riferimento ad aree strategiche della città o ad aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione edificatoria, prevedono una loro significativa trasformazione che può comportare:

1) la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, degli spazi aperti e della rete stradale;

2) la delocalizzazione degli immobili collocati in aree soggette a rischio ambientale e industriale;

3) la demolizione senza ricostruzione di edifici collocati in areali caratterizzati da un'eccessiva concentrazione insediativa, con l'eventuale trasferimento delle quantità edificatorie secondo le indicazioni del piano urbanistico comunale (PUC);

4) l'inserimento di nuove funzioni e la realizzazione o l'adeguamento delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici nonché l'attuazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono diretti a rivitalizzare e qualificare il territorio dal punto di vista identitario, sociale ed economico, mirando al conseguimento delle seguenti finalità:

a) risanare e migliorare le reti tecnologiche ed i servizi utili allo svolgimento delle relazioni sociali;

b) sviluppare azioni ed eventi orientati a creare sinergie tra il sistema della cultura e della socialità, il sistema dei borghi, il sistema artigianale e commerciale nonché a favorire l'attrattività e la ricettività turistica;

c) contrastare i fenomeni di desertificazione urbana, sociale, economica e culturale;

d) sviluppare le relazioni di influenza reciproca tra azioni di carattere sociale e di carattere urbano;

e) promuovere la coesione sociale per il contrasto delle vulnerabilità.

5. I comuni perseguono la qualità progettuale degli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana anche attraverso i concorsi di architettura e i processi di progettazione partecipata.

Art. 4.

(Incrementi volumetrici per la rigenerazione urbana)

1. Al fine di promuovere gli interventi di rigenerazione urbana possono essere previsti dai piani urbanistici comunali incrementi fino al 20 per cento delle volumetrie dell'edificio esistente o maggiori limiti e adottati con apposito provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ai fini di promuovere programmi di edilizia residenziale per gli studenti e di edilizia sociale possono essere previsti interventi di sostituzione edilizia e di densificazione con incrementi volumetrici fino al 30 per cento delle volumetrie degli edifici esistenti.

Art. 5.

(Semplificazione normativa degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)

1. Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica della regione, delle province e dei comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti in materia, stabilite:

- a) dalle leggi statali e regionali;
- b) dai regolamenti;
- c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico;
- d) dalle norme tecniche;
- e) dalle prescrizioni e dagli indirizzi stabiliti dalla relativa pianificazione;
- f) da ogni altro provvedimento di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.

2. Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, le norme tecniche di attuazione e la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani territoriali e urbanistici coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal comma 1 attraverso il rinvio alle prescrizioni delle stesse.

Art. 6.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in tema di ripristino della legalità)

1. All'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il responsabile del procedimento provvede personalmente al rispetto del principio di cui al presente comma e nessun addebito può essere mosso al privato in caso di smarrimento della documentazione da parte delle amministrazioni »;
- b) al comma 1-bis, dopo le parole: « riprese fotografiche » sono inserite le seguenti: « o le immagini satellitari ».

2. All'articolo 23, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla lettera b), le parole: « in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate » sono sostituite dalle seguenti: « in difetto, è sempre possibile la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera e di quelli di cui alla lettera c), già realizzati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tramite richiesta di permesso di costruire. In tali casi non si applica l'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, gli oneri di urbanizzazione sono ridotti della metà ed è consentito l'accorpamento di volumetrie ubicate su aree di sedime diverse ».

3. All'articolo 32, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione » è inserita la seguente: « consistente »;

b) alla lettera d), dopo la parola: « mutamento » è inserita la seguente: « consistente ».

4. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. 1. In caso di interventi volontari di demolizione e ricostruzione le opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire possono essere rimosse dal responsabile dell'abuso o suo avente causa, al fine del ripristino dello stato legittimo dell'immobile, previo pagamento della sanzione pecuniaria da 516 euro a 5.164 euro ».

5. All'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1, le parole: « del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo » sono sostituite dalle seguenti: « stabilito dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 ».

6. All'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1, le parole: « risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda » sono sostituite dalle seguenti: « non risulti in totale contrasto con la disciplina urbanistica conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso e risulti conforme a quella vigente al momento della presentazione della domanda ».

7. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 4, le parole: « sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia » sono abrogate e le parole: « non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 10.329 euro e non inferiore a 5.164 euro ».

8. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'annullamento del permesso di costruire si applicano la disciplina e i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Agli interventi edilizi di ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione, diversi da quelli indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera c), che non alterano i volumi e le superfici dell'edificio esistente né lo stato dei luoghi, si applicano le previsioni dell'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano fermi i poteri di controllo in fase di esecuzione da parte delle autorità preposte ».

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 118 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

118ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Bignami.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REDIGENTE

[\(29\)](#) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(42\)](#) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

[\(761\)](#) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

[\(863\)](#) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

[\(903\)](#) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

[\(1028\)](#) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

[\(1122\)](#) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

[\(1131\)](#) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028 e 1122, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1131 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1131, d'iniziativa della senatrice Gelmini, che si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, da realizzare attraverso i progetti e i piani previsti a tale scopo dal PNRR e dal Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 2 individua i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana ai quali si devono conformare l'attività legislativa delle Regioni e l'attività amministrativa dei restanti enti territoriali.

L'articolo 3 prevede che la pianificazione urbanistica debba promuovere la rigenerazione e la riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti e che i comuni debbano perseguire la qualità progettuale degli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana anche attraverso i concorsi di architettura e i processi di progettazione partecipata.

L'articolo 4 dispone che possano essere previsti incrementi volumetrici per interventi di rigenerazione

urbana, nonché ai fini di promuovere programmi di edilizia residenziale per gli studenti e di edilizia sociale.

L'articolo 5 reca disposizioni volte a semplificare il contenuto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

L'articolo 6 reca una serie di novelle al Testo unico dell'edilizia, in materia, tra l'altro, di stato legittimo degli immobili, determinazione delle variazioni essenziali, interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, tolleranze costruttive, alcune delle quali incidono su disposizioni toccate anche dal decreto-legge "casa", attualmente all'esame della Camera dei deputati.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1131 con i disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028 e 1122.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(1136\) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale](#)

[\(1160\) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori](#)

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1136, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1160 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1160, d'iniziativa della senatrice Sironi e altri, che si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche alla legge n. 977 del 1967, che disciplina il lavoro dei bambini e degli adolescenti.

In primo luogo, si prevede che il provvedimento con il quale la direzione provinciale del lavoro può autorizzare l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo sia rilasciato per un periodo non superiore a 6 mesi, sia rinnovabile e possa essere sospeso o revocato in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e dell'integrità psicofisica del minore.

Inoltre, si dispone l'estensione della legge n. 977 all'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali, demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione delle soglie temporali o di introiti il cui superamento configura impiego e sfruttamento commerciale di minore e prevedendo che i redditi che superano la soglia siano versati in un conto corrente gestito da un curatore speciale nominato dal tribunale.

L'articolo 2 vieta la diffusione di notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore stesso e stabilisce che il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero di contenuti multimediali è un atto di straordinaria amministrazione che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il minore che abbia compiuto 14 anni può chiedere in ogni momento la cancellazione dei dati personali, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.

L'articolo 3 reca ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori, volte a far sì che tale tematica sia affrontata dall'AGCOM (che adotterà misure relative ai servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale), nonché nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e di specifiche campagne di prevenzione e sensibilizzazione predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 modifica l'articolo 2-*quinquies* del codice della *privacy*, per innalzare da 14 a 16 anni l'età a partire dalla quale il minore può prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Al di sotto dei 16 anni il consenso

deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio trasmetta alle Camere una relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate in attuazione del provvedimento in esame.

In conclusione, propone la congiunzione del disegno di legge n. 1160 con il disegno di legge n. 1136. La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) segnala di avere presentato un disegno di legge sui medesimi temi trattati dai due disegni di legge all'ordine del giorno e ne chiede l'abbinamento, una volta che esso sarà assegnato alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - al fine di evitare che i tempi di presentazione e assegnazione di nuovi disegni di legge abbiano l'effetto di rallentare l'*iter* dei provvedimenti già in esame - se il disegno di legge segnalato dalla senatrice Floridia non sarà assegnato entro sette giorni, l'esame dei disegni di legge in titolo proseguirà comunque.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a giovedì 20 giugno, alle ore 10, il termine per l'eventuale indicazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi di soggetti da audire, segnalando che le audizioni avranno luogo martedì 25 giugno e che, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, la Presidenza si riserva di effettuare un vaglio rigoroso delle richieste. Invita pertanto i Gruppi a limitare al massimo il numero dei soggetti indicati.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 2 luglio, alle ore 18.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo che reca, in primo luogo, una serie di modifiche alla disciplina della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1º maggio 2023, originariamente contenuta nel decreto-legge n. 88 del 2023, poi trasfuso, nel corso dell'esame parlamentare, all'interno del decreto-legge n. 61 del 2023.

Esso contiene poi una disposizione relativa agli Uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo a seguito del sisma del 2009 e altre misure in materia di protezione civile.

Esso reca infine misure urgenti per lo svolgimento del vertice G7 di Brindisi e dei giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026.

Il decreto-legge si compone di 12 articoli suddivisi in 3 Capi.

Come già ricordato, i primi sei articoli riguardano la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023.

In particolare, l'articolo 1 autorizza il Commissario straordinario a concedere - nel limite di spesa di 210 milioni di euro - contributi per i danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale.

L'articolo 2 prevede che i contributi per la ricostruzione privata di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 61 del 2023 possano essere destinati anche all'acquisto di aree alternative, ove occorra provvedere alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nello stesso luogo, o all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle verifiche a campione effettuate dal Commissario straordinario sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo, in primo luogo, che il Commissario possa avvalersi - oltre che della propria struttura di supporto - anche di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici. In secondo luogo, si prevede che l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica possa avvenire - oltre che mediante sorteggio - anche applicando indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.

L'articolo 4 proroga la durata del mandato del Commissario straordinario alla ricostruzione dal 30 giugno al 31 dicembre 2024.

Esso modifica inoltre la disposizione che ha autorizzato gli enti locali ad assumere personale a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di ricostruzione mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi.

In primo luogo, viene specificato che le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Viene inoltre riconosciuta agli enti locali la facoltà di attingere dalle graduatorie di altre amministrazioni (ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia), disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica.

In secondo luogo, qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali sono autorizzati a procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio.

L'articolo 5 estende il novero dei soggetti che possono essere individuati quali soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, includendovi: le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organismi *in house*; gli enti pubblici economici; le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati; le aziende unità sanitarie locali; le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea).

L'articolo 6 inserisce le infrastrutture ferroviarie all'interno del piano speciale per le infrastrutture stradali che deve essere predisposto dal Commissario straordinario, prevedendo che RFI, in qualità di soggetto attuatore, provveda agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue.

Gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue sono invece ricondotti al novero degli interventi per i quali ANAS è individuata quale soggetto attuatore.

L'articolo 7 reca l'interpretazione autentica di una disposizione della legge di stabilità per il 2015 relativa alle attività di ricostruzione e recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.

In particolare, si prevede che nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il CIPRESS può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata possano rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta della Struttura di missione, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione.

L'articolo 8 consente di ricorrere alle risorse di cui all'articolo 1, comma 448, della legge di bilancio per il 2022 anche per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali non siano stati previsti finanziamenti con norma primaria.

L'articolo 9 estende per un ulteriore quinquennio, a favore dell'Agenzia Italia Meteo, l'efficacia temporale del regime speciale di reclutamento del personale previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del vertice G7 di Brindisi.

In particolare, il comma 1 reca uno stanziamento a favore delle Forze di polizia impegnate nei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo.

Il comma 2 incrementa di 1.500 unità il contingente di personale delle Forze armate impegnato in attività di controllo del territorio.

Il comma 3 reca uno stanziamento volto ad assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea attraverso l'impiego di assetti aeronavali della difesa.

Il comma 4 reca uno stanziamento per il lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 5 rinvia al 1° dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale si potrà procedere alla seconda *tranche* delle assunzioni straordinarie di vigili del fuoco autorizzate dall'articolo 1, comma 877, della legge di bilancio per il 2021.

L'articolo 11 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, in virtù della quale si deve intendere che le attività svolte dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026" non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. La Fondazione, inoltre, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Presidente a concordare con il Presidente della 10ª Commissione una tempistica di esame del disegno di legge in materia di intelligenza artificiale che tenga conto della necessità dell'8ª Commissione di dare priorità al provvedimento d'urgenza in titolo.

Il PRESIDENTE ricorda che le Commissioni riunite 8ª e 10ª hanno già convenuto di svolgere un ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 1146.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (n. 155)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (n. 162)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la legge 28 giugno 2016, n. 132, ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

L'articolo 14 ha demandato all'ISPRA il compito di predisporre, con il contributo delle agenzie regionali, uno schema di regolamento che - nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - stabilisca: le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale; il codice etico; le competenze del personale ispettivo; i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo; le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

La legge del 2016 aveva previsto che il regolamento predisposto dall'ISPRA venisse emanato entro 30 giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

L'approvazione in sede preliminare da parte del Consiglio dei ministri è avvenuta, una prima volta, il 20 maggio 2019. Su tale testo è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-regioni il 1° agosto 2019 ed è stato espresso parere da parte del Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 ottobre 2020.

A seguito del cambiamento del Governo, è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di rinnovare il proprio concerto. Il MEF ha provveduto il 2 novembre 2023. Il testo è stato nuovamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2024 e su di esso è stata nuovamente raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni il 30 maggio 2024.

Il provvedimento si compone di 8 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, prevedendo che esso sia individuato tra il personale dipendente dell'ISPRA e delle agenzie regionali in possesso di adeguata qualificazione comprovata dai titoli di studio di cui all'articolo 2 e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività. L'acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di pubblicazione di un apposito interpello, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata. Il personale così individuato segue un percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio.

L'articolo 1 in esame disciplina anche la cessazione della qualifica di ispettore e la figura del responsabile, dotato di compiti di coordinamento delle attività del personale ispettivo.

L'articolo 2 individua i titoli di studio necessari per poter partecipare agli interPELLI per l'acquisizione della qualifica di ispettore.

L'articolo 3 è dedicato ai percorsi formativi e di aggiornamento per il personale incaricato degli interventi ispettivi.

L'articolo 4 individua le competenze del personale ispettivo. La qualifica di ispettore è articolata in settori, corrispondenti ai percorsi formativi. Gli ispettori ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la formazione e il mandato delle attività ispettive è circoscritto al settore di appartenenza.

L'articolo 5 individua i principi e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva.

Esso prevede, tra l'altro, che per lo svolgimento di ogni attività ispettiva l'ISPRA o le agenzie regionali costituiscano un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessità delle attività da effettuare. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito o impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.

L'articolo 6 prevede che nell'esercizio delle proprie funzioni il personale ispettivo sia tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e il Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi, contenuto nell'Allegato 1 allo schema di regolamento in esame.

L'articolo 7 disciplina le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali. Esso prevede, tra l'altro, che chiunque, in forma singola o associata, possa segnalare illeciti ambientali all'ISPRA o alle agenzie regionali. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fatto obbligo di

avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.

L'articolo 8 reca disposizioni transitorie e finali, tra cui i termini entro i quali devono essere adottati i regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie regionali previsti dal provvedimento in esame e deve essere individuato il personale incaricato degli interventi ispettivi.

Ai sensi del già ricordato articolo 14 della legge n. 132 del 2016, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie regionali potranno individuare e nominare, tra il personale in questione, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente se vi sia l'intenzione di svolgere un ciclo di audizioni in merito all'atto in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere al Governo già la prossima settimana e che pertanto, a suo avviso, non vi sono margini per svolgere audizioni, anche alla luce di quanto già convenuto dalla Commissione in merito all'attività che dovrà essere svolta nelle prossime settimane e del fatto che generalmente sugli atti del Governo la Commissione non svolge questo tipo di attività istruttoria.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ([n. 161](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 12 della legge di delegazione europea 2022-2023, traspone all'interno dell'ordinamento nazionale due direttive europee - la n. 958 e la n. 959 del 2023 - che hanno entrambe modificato la direttiva 2003/87/CE, istituiva del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea (ETS).

Il sistema ETS rappresenta uno dei principali strumenti della politica europea per il contrasto ai cambiamenti climatici, incidendo sul costo di utilizzo delle fonti inquinanti mediante la creazione di diritti di emissione negoziabili su appositi mercati. Esso si basa sulla limitazione e lo scambio delle emissioni: si fissa un tetto massimo (*cap*) alla quantità totale di emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote che possono essere acquistate o vendute dagli operatori. Tali quote possono essere allocate a titolo oneroso, mediante aste pubbliche, o gratuito, mediante assegnazione diretta agli operatori che soddisfino determinati requisiti. L'obiettivo è la riduzione delle emissioni mediante una progressiva riduzione del quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori.

Le direttive nn. 958 e 959 del 2023, che fanno parte del pacchetto "Pronti per il 55", hanno modificato il sistema, estendendone il campo di applicazione e rafforzando il meccanismo, al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento europeo 2021/11 (la cosiddetta legge europea sul clima).

Come riferito dalla relazione illustrativa, in primo luogo, esse hanno previsto la graduale inclusione nell'ambito del sistema ETS delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono incluse le

navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5.000 e 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi *offshore* di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate.

Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni allo Spazio economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, se lo schema internazionale di regolazione delle emissioni derivanti dall'aviazione civile (cosiddetto CORSIA) non avrà prodotto risultati tangibili, la Commissione europea presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE.

È stato reso più stringente l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori inclusi nel sistema ETS, che passa da una riduzione del 43 per cento rispetto al 2005 a una riduzione del 62 per cento entro il 2030.

Dal 2025 è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato, ma parallelo, (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dalla direttiva del 2003 (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un *cap* separato rispetto a quello dell'ETS e una propria traiettoria lineare di riduzione.

È stata prevista la progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite di quote per le emissioni del settore aereo a circa il 60 per cento nel 2024 e al 40 per cento nel 2025, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026. Nel periodo 2024-2030 è tuttavia prevista l'assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili. Inoltre, non sono state previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS 2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendita all'asta.

Sempre nel 2023, il regolamento n. 956 ha introdotto il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (cosiddetto CBAM), con l'obiettivo di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria. Tale meccanismo è volto in particolare ad evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi extra UE - dove non vige il sistema ETS o un sistema analogo - vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'Unione. Esso dunque permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti.

Lo schema di decreto legislativo in esame - che si compone di 13 articoli -apporta le conseguenti modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

L'articolo 1 inserisce nel titolo del decreto legislativo n. 47 del 2020 il riferimento alle due direttive del 2023.

L'articolo 2, oltre ad aggiornare l'elenco delle definizioni, modifica il campo di applicazione del decreto legislativo, ricomprendendovi anche le attività indicate nel nuovo Allegato I-*bis* (introdotto dall'articolo 10 dello schema in esame), ossia le attività che rientrano nel nuovo sistema ETS 2 (edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori).

L'articolo 3 modifica la composizione e i compiti del Comitato ETS e istituisce il Comitato ETS 2. Il Comitato ETS sarà dunque Autorità nazionale competente: per l'attuazione della direttiva 2003/87 (fatta eccezione per quanto rientra nel nuovo sistema ETS 2); per l'attuazione del regolamento CBAM e per lo svolgimento del sistema CORSIA (ad eccezione della funzione di *focal point*, attribuita a ENAC).

Come previsto da uno dei principi di delega - che, in considerazione dell'estensione dei compiti da svolgere, prevedeva il rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente - il numero dei membri del Comitato è aumentato dagli attuali 15 a 22. Il Comitato sarà inoltre suddiviso in due sezioni: la Sezione 1 sarà competente per il sistema ETS e per il sistema CORSIA, mentre la Sezione 2 sarà competente per il sistema CBAM. La relazione illustrativa evidenzia che la creazione di una Sezione separata per le questioni CBAM deriva dalla specificità dei temi legati all'applicazione del relativo regolamento, che esulano dall'ambito tipico di attività del Comitato in materia ETS.

Viene conseguentemente potenziata anche la segreteria tecnica, istituita presso il Ministero dell'ambiente e avente il compito di svolgere la preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato.

Come si è detto, l'articolo 3 in esame istituisce poi il nuovo Comitato ETS 2, composto da 11 membri, che - in attuazione di uno dei principi di delega - viene designato quale Autorità nazionale competente per i settori che rientrano nel sistema separato e parallelo. Anche il Comitato ETS 2 sarà dotato di un'apposita segreteria tecnica istituita presso il MASE.

L'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni relative al settore aereo e introduce la nuova disciplina per il settore marittimo che, come si è detto, la direttiva 2023/959 ha inserito nell'ambito di applicazione del sistema ETS.

Tra l'altro, esso proroga fino al 31 dicembre 2026 la mancata applicazione delle norme in materia di ETS alle emissioni prodotte dai voli da o per gli aeroporti situati in Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, ad eccezione dei voli verso aeroporti situati nel Regno Unito o in Svizzera.

Si prevede poi che gli operatori aerei abbiano diritto all'assegnazione di quote gratuite solo nel 2024 e nel 2025. Tuttavia, come anticipato, per il periodo 2024-2030 gli operatori potranno richiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili.

Viene inoltre inserito nel decreto legislativo n. 47 un nuovo articolo che disciplina le modalità di attuazione in Italia del sistema CORSIA.

Per quanto concerne, infine, il settore marittimo, si prevedono, tra l'altro, quote crescenti di emissioni che devono essere restituite nel 2025, nel 2026 e nel 2027 (rispettivamente il 40 per cento, il 70 per cento e il 100 per cento).

L'articolo 5 apporta modifiche alla disciplina dei settori ricompresi nel sistema ETS diversi dal trasporto aereo e marittimo.

Tra l'altro, esso interviene sulla disciplina degli usi consentiti dei proventi delle aste, prevedendo due ulteriori finalità: la decarbonizzazione del settore marittimo e le misure per contenere il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Esso reca inoltre disposizioni in materia di progressiva riduzione di assegnazioni gratuite nei settori CBAM e di meccanismi di incentivazione alla riduzione delle emissioni (cosiddetta condizionalità) per alcuni tipi di impianti nei settori destinatari di assegnazione gratuita.

L'articolo 6 estende le disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei anche alle società di navigazione, apportandovi alcune modifiche in tema, tra l'altro, di monitoraggio, nonché - in applicazione di un principio di delega - di sanzioni. Viene inoltre introdotto un nuovo articolo in materia di espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni, per quanto concerne le navi poste sotto la responsabilità di società di navigazione che non hanno rispettato gli obblighi di restituzione.

L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 47 la disciplina relativa al funzionamento dell'ETS 2, che trova applicazione con riferimento alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alle restituzioni delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui al nuovo Allegato I-bis.

A decorrere dal 1° giugno 2025, nessun soggetto regolamentato potrà svolgere le attività di cui all'Allegato I-bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2.

A decorrere dal 2027, le quote di emissioni saranno messe all'asta su un mercato diverso da quello del sistema ETS. I proventi delle aste saranno destinati alle medesime finalità previste dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo e a ulteriori finalità legate specificamente al funzionamento e agli effetti dell'ETS 2, come la decarbonizzazione di edifici e dei trasporti.

A partire dal 2027, il MASE potrà estendere le attività di cui all'Allegato I-bis a settori non elencati in tale Allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissione in tali settori, previa approvazione della Commissione.

L'articolo 7 in esame introduce nel decreto legislativo n. 47 anche un nuovo capo recante sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui al regolamento CBAM, in virtù della delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea di cui

all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023.

L'articolo 8 apporta una serie di modifiche al Capo IV del decreto legislativo n. 47, recante le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 9 reca modifiche all'Allegato I del decreto legislativo, che individua le categorie di attività a cui si applica il sistema ETS, tra cui, come si è detto, l'inserimento nel sistema ETS dell'attività di trasporto marittimo.

Ulteriori modifiche riguardano attività quali, a titolo esemplificativo, la combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani; la raffinazione di petrolio; l'essiccazione o calcinazione del gesso e la produzione di ferro e acciaio.

L'articolo 10, come è già stato anticipato, introduce il nuovo Allegato I-*bis*, relativo al sistema ETS 2.

L'articolo 11 modifica l'Allegato III, recante principi in materia di controllo e comunicazione.

L'articolo 12 modifica l'Allegato IV, recante i criteri applicabili alla verifica.

L'articolo 13 reca le abrogazioni.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 133 (pom.) del 05/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2024

133ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[BASSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1206\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º agosto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del provvedimento, si passerà alla votazione del conferimento del mandato alla relatrice.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), riservandosi di intervenire più diffusamente sulle misure contenute nel provvedimento in titolo durante la discussione in Aula, si esprime criticamente sulla ristrettezza del tempo a disposizione della Commissione e sull'impossibilità per il Senato di apportare modifiche al testo.

Tanto premesso, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale ([n. 185](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n.15. Esame e rinvio)

Il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che nel 2003 la

direttiva 2003/25/CE ha individuato un livello uniforme di requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, al fine di migliorare la possibilità di sopravvivenza in caso di avaria in seguito a collisione e garantire un elevato livello di sicurezza ai passeggeri e all'equipaggio.

Tale direttiva nasceva anche dall'esigenza di assicurare che i principi concordati in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) fossero applicati in modo armonizzato all'interno dell'Unione europea, evitando di falsare la concorrenza tra operatori di navi ro/ro da passeggeri operanti in Europa.

La direttiva suddetta è stata recepita in Italia dal decreto legislativo n. 65 del 2005, applicabile a tutte le navi ro/ro da passeggeri che effettuano servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti italiani, indipendentemente dalla bandiera battuta.

Nel 2017, l'IMO ha apportato modifiche alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (la cosiddetta convenzione Solas), dettando requisiti di stabilità riveduti per le navi passeggeri in condizione di avaria.

A livello europeo si è pertanto ritenuto necessario tener conto di tale sviluppo e allineare le norme sui requisiti dell'Unione a quelli stabiliti dalla convenzione Solas per le navi ro/ro da passeggeri impiegate in viaggi internazionali.

Conseguentemente, la direttiva 2023/946 ha apportato le necessarie modifiche alla direttiva del 2003, allineandone le disposizioni ai requisiti stabiliti dall'IMO.

In sintesi, obiettivo primario della nuova direttiva è quello di revisionare i requisiti di stabilità in falla che comporta l'allagamento del locale adibito al trasporto di autoveicoli (locale ro/ro). Pertanto la direttiva del 2023 ha la finalità di assicurare che la nave ro/ro da passeggeri abbia, in caso di falla allo scafo provocata da collisione, una stabilità residua tale da aumentare le sue possibilità di sopravvivenza, evitandone il repentino capovolgimento.

I requisiti di stabilità in questione si aggiungono, quindi, a quelli già stabiliti nella Convenzione Solas, con l'inclusione degli effetti sbandanti dovuti all'acqua accumulata sul ponte ro/ro.

Questi requisiti si applicano anche alle navi da passeggeri (di classe A, B e C) impiegate in viaggi nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2033 (legge n. 15 del 2024) apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 65 del 2005 (che, come si è detto ha recepito la precedente direttiva del 2003) e al suddetto decreto legislativo n. 45 del 2000.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15.10, riprende alle ore 15.15.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha depositato il testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) segnala che è stato affermato che quello attuale rappresenterebbe il

77° tentativo di approvare una legge nazionale in materia di rigenerazione urbana e osserva che, effettivamente, trovare una sintesi tra tanti disegni di legge diversi non è cosa facile.

Il tema della rigenerazione urbana può infatti essere affrontato da più punti di vista, a seconda, ad esempio, del ruolo che venga riconosciuto allo Stato e alle regioni o al fatto che si preveda una riduzione del consumo di suolo oppure il divieto assoluto dello stesso o, ancora, alla luce di quale destinazione si dia alle risorse finanziarie previste.

In qualità di relatore ha ritenuto che non fosse giusto individuare quale testo base uno dei disegni di legge congiunti, preferendolo agli altri, ma che si dovesse fare lo sforzo di produrre un testo unificato. Si dice consapevole del fatto che non è il testo perfetto, perché tutto è sempre perfezionabile e si dice dunque fin d'ora disponibile a valutare tutte le proposte di modifica. Pertanto, ove alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva la Commissione adotti il testo unificato depositato oggi quale testo base per il prosieguo dei lavori, assicura che sarà lui stesso a proporre un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) osserva che il testo è in distribuzione da pochi minuti, ma tutti i senatori hanno già ricevuto un messaggio di posta elettronica da parte del presentatore di uno dei disegni di legge congiunti che esprimeva le sue rimostranze sul testo prodotto dal relatore.

Finalmente la Commissione si trova ad affrontare un disegno di legge ordinario su un tema importante, invece che un decreto-legge, ed è dunque importante che si stabilisca una tempistica condivisa per il prosieguo dell'esame. Chiede pertanto al vice presidente Basso di sottoporre al presidente Fazzone la richiesta di convocare un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmare il seguito dell'esame.

Con riferimento a quanto poc'anzi affermato dal relatore, osserva che la questione potrebbe essere posta in altri termini: non ci sono tanti modi diversi di intendere la rigenerazione urbana, perché da una parte c'è la rigenerazione urbana, che è una cosa, e dall'altra ci sono tutte quelle misure inserite dal Governo nel decreto-legge "salva casa", in materia di distanze, altezze, ecc., che sono un'altra cosa rispetto alla rigenerazione urbana.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) ringrazia il relatore Rosso per la scelta di proporre un testo unificato.

Premesso di non potersi ancora esprimere nel merito della proposta, osserva che il testo proposto dal relatore si presenta più snello rispetto al disegno di legge a sua prima firma, mentre una delle critiche mosse dal senatore a cui faceva riferimento il precedente intervento è, al contrario, che il testo prodotto dal relatore è troppo articolato. Esprime poi qualche riserva preliminare sulle definizioni contenute nel testo unificato e, in particolare, su quella relativa al consumo di suolo.

Si augura che la Commissione possa portare avanti un lavoro condiviso, come sarebbe necessario per un tema di tale rilevanza.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) richiama il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura, poi non approvato dal Senato, e si augura che la XIX legislatura possa vedere l'approvazione definitiva di un testo di legge che, a suo avviso, non è più rinviabile, in quanto stiamo vivendo una fase di deindustrializzazione che richiede un cambio di paradigma.

Afferma di avere letto anche lei con stupore la *mail* già citata, proveniente peraltro da un senatore facente parte dello stesso Gruppo del relatore.

Suggerisce di svolgere qualche audizione mirata e di puntare poi a un testo pragmatico. La già citata proposta della XVII legislatura era infatti un po' sbilanciata e aveva ricevuto molte critiche ed è per questo che si è bloccata. Per tale motivo, sarebbe forse meglio, a suo avviso, approvare un testo snello che rinvii alle regioni le questioni di maggiore dettaglio.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) concorda col fatto che quello della rigenerazione urbana è un tema molto complesso, in cui si intersecano numerosi profili, dal degrado alle infrastrutture, dall'innovazione alla salvaguardia alla copianificazione.

Anche sul solo profilo del recupero edilizio esistono tante visioni divergenti, quindi, a maggior ragione, ve ne sono tante su una questione ancora più ampia come la rigenerazione urbana, della quale appare problematico anche solo individuare il perimetro.

Non si meraviglia, dunque, che su un tema di tale portata si registri una dialettica all'interno degli

stessi Gruppi e immagina che il dibattito sarà vivace anche in Commissione, per cui invita tutti a prepararsi per un lavoro che sarà complesso.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) si associa ai ringraziamenti al relatore Rosso per un lavoro certamente impegnativo, considerata l'ampiezza del tema della rigenerazione urbana che ricomprende molteplici profili, e auspica che i Gruppi possano lavorare in maniera concorde.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente [BASSO](#) assicura che riferirà i termini del dibattito al presidente Fazzone e, in particolare, la richiesta di convocazione di un Ufficio di presidenza per la programmazione del seguito dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*), illustra il provvedimento in esame, volto a definire - nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche - misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche ai sensi del regolamento europeo 2024/1252, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.

L'articolo 1 individua obiettivi generali e principi.

L'articolo 2 prevede che, quando presso la Commissione europea sia presentata una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) si pronunci sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione.

Dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione, i progetti suddetti assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche e disciplina il relativo procedimento amministrativo.

L'articolo 4 istituisce presso il MASE un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio delle materie prime critiche strategiche e disciplina il relativo procedimento amministrativo. Esso prevede inoltre una deroga al limite percentuale per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione del MASE e incrementa di venti unità il personale del medesimo Ministero da dedicare allo svolgimento delle funzioni amministrative previste nel decreto-legge in esame.

L'articolo 5 individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili, quali la conferenza dei servizi.

L'articolo 6 istituisce presso il MIMIT il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, nonché funzioni di coordinamento.

Oltre a predisporre un Piano nazionale delle materie prime critiche, sottoponendolo all'approvazione del CITE, il Comitato tecnico svolge alcune attività finalizzate a detto monitoraggio.

L'articolo 7 esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità ivi dettagliate. Il permesso di ricerca

è comunicato al punto unico di contatto, che ne dà comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi 30 giorni dalla comunicazione. Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Soprintendenza territorialmente competente.

L'articolo 8 impone - per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3 - il versamento, da parte del titolare della concessione, di un'aliquota del prodotto tra il 5 per cento e il 7 per cento. I relativi introiti sono destinati ad essere ripartiti in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della regione interessata per i progetti su terraferma. Le somme confluiscono nel Fondo nazionale del *made in Italy*, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche.

L'articolo 9 è volto ad incrementare il recupero di risorse minerarie da rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. In particolare, le disposizioni del regio decreto n. 1443 del 1927, in quanto compatibili, sono estese anche per il rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate.

L'articolo 9-bis autorizza i Ministeri di riferimento ad avvalersi del GSE per la vigilanza e il controllo sulle attività dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici e proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo, nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione, per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012. Si stabilisce infine che, dal 1° gennaio 2025, il GSE preveda due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni entro le quali i soggetti possono comunicare la scelta di partecipare ad un sistema collettivo.

L'articolo 10 prevede che: entro il 26 luglio 2024, l'ISPRA provveda alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e pubblica una prima mappa accessibile al pubblico; entro il 24 marzo 2025, il CITE approvi il Programma nazionale di esplorazione, elaborato dall'ISPRA-Servizio geologico d'Italia ed entro il 24 maggio 2025, venga pubblicata la Carta mineraria aggiornata.

L'articolo 11 demanda al MIMIT il compito di provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress e, a tal fine, istituisce presso il medesimo Ministero il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche.

L'articolo 12 stabilisce che alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici si applica la norma che regola i giudizi amministrativi aventi ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati con risorse previste dal PNRR.

L'articolo 13 prevede che il Fondo nazionale del *made in Italy* possa essere utilizzato per sostenere anche le attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche e consente a INVIMIT di costituire fondi per investire in asset immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari.

L'articolo 14 amplia l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI delle esportazioni di talune materie prime critiche, estendendola dai rottami ferrosi a tutti i rottami metallici compresi in alcuni codici della nomenclatura tariffaria europea. Esso istituisce inoltre, presso il MAECI, il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.

L'articolo 14-bis detta disposizioni per consentire l'urgente approvvigionamento delle materie prime necessarie alle filiere produttive del *made in Italy* non ricomprese nel regolamento europeo 2024/1252, attraverso l'individuazione di progetti minerari di interesse strategico nazionale.

L'articolo 15 reca alcune modifiche di coordinamento all'articolo 57-bis del codice dell'ambiente, che disciplina il CITE.

L'articolo 16 proroga dal 2023 al 2024 l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, tra cui l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni anche azionarie.

Esso prevede inoltre che alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino né il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica né il tetto ai compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche.

In conclusione, considerato che il decreto-legge in esame, è inserito all'ordine del giorno dell'Aula del Senato già nella seduta di questo pomeriggio, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, oltre che per le considerazioni di merito che verranno espone in maniera più approfondita durante l'esame in Aula, per una questione di metodo, in quanto, in considerazione del contenuto del decreto-legge in titolo, sarebbe stata più corretta un'assegnazione in sede referente alla 8ª Commissione o, perlomeno, un'assegnazione alle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

Si rammarica dunque per il fatto che su una questione così significativa per il suo ambito di competenza, la Commissione sia stata completamente pretermessa, limitandosi a dare un parere in sede consultiva.

Chiede dunque al vice presidente Basso di voler rappresentare questa sua posizione al presidente Fazzone.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) segnala che, ad ogni modo, anche l'esame in sede referente presso la 9ª Commissione ha costituito un passaggio meramente formale, che è durato complessivamente meno di due ore, durante le quali non vi è stata alcuna possibilità di esaminare realmente gli emendamenti presentati.

Ma al di là delle questioni procedurali, il provvedimento non convince nella sostanza.

Osserva che la transizione ecologica non vuol dire necessariamente un ambiente più sano. Essa comporta certamente una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ma richiede la disponibilità di materie che devono essere estratte dalla terra, spesso in miniere che si trovano in Africa. Quindi se si esamina la questione in maniera intellettualmente onesta, o la transizione ecologica è una cosa per ricchi o non vi sono giustificazioni per sostenere che l'estrazione debba avvenire solo nei Paesi in via di sviluppo e non invece sul nostro territorio nazionale.

Ma il decreto-legge adottato dal Governo presenta una serie di profili critici.

In primo luogo, esso determina un accentramento delle decisioni che non è chiaro come la maggioranza possa far convivere con l'impianto dell'autonomia differenziata.

Inoltre, la questione del recupero di risorse minerarie da rifiuti estrattivi, che assume un'importanza centrale per la Commissione ambiente, non è invece affrontata in maniera soddisfacente, così come il tema dello smaltimento dei pannelli solari.

Esprime infine sorpresa per il fatto che il Piano Mattei, sempre presente nella narrativa del Governo, non sia invece mai menzionato in un decreto-legge che si occupa di terre rare.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, osserva che sarebbe stato opportuno assegnare il provvedimento in titolo alle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la votazione del parere sull'atto del Governo n. 181, recante lo schema di atto di proroga del contratto di programma con Poste italiane, avrà luogo nella seduta già convocata per domani, 6 agosto, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 e 1131**

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:
- a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;
 - b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi meteorologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
 - c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;
 - d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;
 - e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;
 - f) elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;
 - g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia

- favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;
- h)* integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;
 - i)* favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;
 - l)* favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;
 - m)* intervenire su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;
 - n)* attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.

3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai principi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.

4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

- a)* «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;
- b)* «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;
- c)* «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;
- d)* «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

- e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;
- g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;
- h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;
- i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dall'edificazione;
- l) «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.

Capo II

GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.

(Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;
 - b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli

interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermi restando le norme regionali in materia coerenti con i principi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico- artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;

2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiaria di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, della presente legge;

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l)*, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

c) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera *a)*, individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

5. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera *a)*, secondo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

Capo III

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 4

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:
 - a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;
 - b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:
 - a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;
 - b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;
 - c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;
 - d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
 - e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.
3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 5

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:
 - a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;
 - b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;
 - c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:
 - a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;
 - b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;
 - c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;
 - d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;
 - e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.

Art. 6

(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-paesaggistica e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) uso sociale dei luoghi;

h) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

l) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali. Qualora in

attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

Art. 7

(Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana)

1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge, operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione comunale in materia.
2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
 - b) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;
 - c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;
 - d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a).
3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.
5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;
 - c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;
 - d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.
6. Nei casi di interventi diretti privati di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti,

anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiari e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

7. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare ai sensi della vigente legislazione regionale. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera *d*), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

a) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;

c) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico;

d) i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.

9. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito.

Art. 8

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

Art. 9

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *d*), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi

valenza storico- testimoniale e a interventi di riuso.

Art. 10

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).
2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:
 - a*) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
 - b*) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;
 - c*) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;
 - d*) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;
 - e*) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;
 - f*) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - g*) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
 - h*) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.
3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 11

(Incentivi economici e fiscali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:
 - a*) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - b*) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:

a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art.12

(Semplificazioni)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'art. 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2

aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 13

(*Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, le parole da: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, le parole da: «e, inoltre, gli interventi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell'edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana»;

d) all'articolo 23-*bis*, il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 23-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».

Art. 14

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138 (pom.) del 18/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024

138ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 13,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [877](#) e [1029](#) (Manufatti e macchine per la pesca tradizionali) e dell'atto del Governo n. [187](#) (Regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1136\)](#) Lavinia MENNUNI e altri. - *Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

[\(1158\)](#) CALENDÀ e altri. - *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi*

[\(1160\)](#) Elena SIRONI e altri. - *Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

[\(1166\)](#) Aurora FLORIDIA e altri. - *Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internete dai motori di ricerca*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1158 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 luglio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) in qualità di relatore, illustra l'articolato del disegno di legge n. 1158.

Nel dettaglio, l'articolo 1 fissa a 15 anni l'età minima per poter esprimere il consenso al trattamento dei

propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Al di sotto dei 15 anni è invece necessario che il consenso sia prestato dai titolari della responsabilità genitoriale o dal tutore.

L'articolo in questione prevede inoltre che sia illecito l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità da parte dei minori di anni 13. L'individuazione di tali servizi è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio di ministri, in esito a una consultazione pubblica. Per i minori di età superiore a 15 anni, l'accesso a tali servizi deve avvenire previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato. Per i minori di età compresa tra 13 e 15 anni è invece necessario il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale o del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati. L'individuazione delle regole e delle modalità operative che i fornitori dei servizi saranno tenuti a rispettare per le verifiche suddette è rimessa ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 2 prevede l'obbligo - per i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità - di garantire la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

L'articolo 3 prevede da ultimo che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvii campagne di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi.

Stante l'analogia di materia, propone infine la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1158 con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1136, adottato come testo base, è già stato fissato per domani, 19 settembre, alle ore 13.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta dello scorso 5 agosto, il relatore Rosso aveva presentato uno schema di testo unificato al fine della sua adozione come testo base, evidenziando l'opportunità di fissare un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.

Propone pertanto di adottare come testo base lo schema di testo unificato del relatore, pubblicato in allegato, e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per martedì 15 ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore **IRTO** (PD-IDP) osserva che il testo unificato predisposto dal relatore è stato oggetto di rilievi critici da parte di numerose associazioni di categoria. Considerato altresì l'ampio margine temporale per la presentazione degli emendamenti, sarebbe a suo avviso opportuno effettuare un nuovo ciclo di audizioni al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a superare le lacune del

testo. Le risultanze delle audizioni precedentemente effettuate, peraltro relative ad una pluralità di testi ormai superati, potrebbero infatti risultare non più utili per un efficace comprensione del nuovo articolato.

Si associa la senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), osservando che per non dilatare eccessivamente i tempi il ciclo di audizioni potrebbe essere circoscritto ai soggetti più significativi.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) domanda se sia possibile la redazione di un documento che evidenzi nello specifico quali parti dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno siano state recepite nel testo unificato del relatore. Ciò al fine di garantire un più efficace svolgimento dei lavori.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), nel precisare di avere già allo studio la predisposizione di un documento analogo a quello ipotizzato dal senatore De Priamo, osserva che l'ampio margine temporale deliberato per la presentazione degli emendamenti può certamente consentire, compatibilmente con il calendario istituzionale della Commissione, l'effettuazione di un ciclo di audizioni circoscritto ai soggetti maggiormente rappresentativi. Ad ulteriori soggetti comunque reputati rilevanti potrà, se del caso, essere richiesto un contributo scritto.

L'oratore ricorda che la scelta di predisporre un testo unificato in luogo dell'assumere uno dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno quale base per il prosieguo dei lavori risponde proprio all'esigenza di favorire il coagularsi di un'ampia convergenza politica.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare sull'opportunità di approfondire eventuali criticità presenti nel testo unificato, si pone problematicamente sull'effettuazione di un nuovo ciclo di audizioni: le risultanze delle audizioni precedentemente effettuate hanno infatti già fornito alla Commissione tutti gli elementi conoscitivi utili per deliberare con cognizione di causa.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, propone l'effettuazione di un ulteriore ciclo di audizioni circoscritto ad un massimo di otto soggetti ritenuti particolarmente rappresentativi. Ad ulteriori soggetti potrà essere invece richiesta la produzione di un contributo scritto.

Invita quindi i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione entro venerdì 20 settembre.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) constata l'assenza di iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) formula quindi una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(1084) FINA. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 948, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1084 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dal 15 maggio.

Introduce l'esame la relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) osservando preliminarmente che, analogamente al disegno di legge n. 948, già all'esame della Commissione, il provvedimento in titolo, d'iniziativa del senatore Fina, apporta numerose modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta "legge parchi".

Sottolinea quindi le principali differenze con il disegno di legge n. 948. L'articolo 2, innanzitutto, demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di predisporre il Piano

d'azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini e di individuare le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede euromediterranea.

L'articolo 3 modifica quindi la classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro affiancando alle aree marine protette i parchi nazionali marini.

L'articolo 4, nel disporre la soppressione del Comitato per le aree naturali protette, rimette alla Conferenza Stato-regioni l'adozione della Carta della natura, predisposta da ISPRA. Alla Conferenza è demandata anche l'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, la cui disciplina è integrata, dall'articolo 5, con una serie di disposizioni di carattere finanziario.

L'articolo 9 modifica poi il procedimento di istituzione delle aree protette nazionali, eliminando il riferimento all'obbligo di sentire le regioni.

L'articolo 10 interviene sulla *governance* degli enti parco, sopprimendo la Giunta esecutiva e sostituendo il Collegio dei revisori dei conti con il revisore unico, ma confermando la presenza del Consiglio direttivo e intervenendo, tra l'altro, sulla procedura di nomina del Presidente.

L'articolo 11 prevede che la Comunità del parco promuova la partecipazione dei cittadini e il partenariato economico e sociale attraverso la Consulta del parco.

L'articolo 12 estende quindi il divieto delle attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, ricomprendendovi: l'attività venatoria; le attività di prospezione, ricerca, estrazione o sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi; l'eliski; il transito fuoristrada con mezzi a motore (fatte salve le esigenze legate alle attività agro-silvo-pastorali, di emergenza pubblica e di sicurezza) e le esercitazioni militari.

L'articolo 15 estende all'area contigua al parco la disciplina del nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni.

L'articolo 16 prevede poi che le aree naturali protette possano istituire l'Albo degli amici del parco.

L'articolo 18 reca quindi numerose modifiche alla disciplina delle entrate degli enti parco, introducendo, tra l'altro, un contributo finalizzato al recupero ambientale a carico di vari soggetti, quali i titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idropotabile, di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ecc.. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di: beni demaniali; beni requisiti alla criminalità organizzata; concessione del marchio e contratti di sponsorizzazione.

L'articolo 20 riscrive la disciplina della gestione delle aree marine protette e dei parchi marini.

Gli articoli 22 e 25 riscrivono, rispettivamente, la disciplina della vigilanza e della sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e quella della sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali.

L'articolo 28 rivede integralmente la disciplina della pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.

L'articolo 29 amplia, da ultimo, l'elenco dei parchi nazionali istituiti ai sensi dell'articolo 34 della legge parchi, inserendovi il fiume Ofanto e il fiume Magra, per i quali è previsto un apposito stanziamento. Esso inoltre estende l'elenco delle aree di reperimento prioritarie, inserendovi le seguenti: Monte Catria, Nerone e Alpe della Luna; penisola Sorrentina e Sirente Velino.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi la congiunzione del disegno di legge n. 1084 con il disegno di legge n. 948, stante l'analogia di materia.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [29](#), [761](#), [863](#), [903](#), [1028](#), [42](#), [1122](#), [1131](#)

NT

Il Relatore

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

«Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi meteorologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;

e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia

prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;

h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

i) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;

l) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

m) intervenire su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;

n) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.

3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai principi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.

4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente.

«Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e

consumo di suolo reversibile;

d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;

g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;

i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dall'edificazione;

l) «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.

Capo II

GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

«Art. 3

(Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:

a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;

b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermi restando le norme regionali in materia coerenti con i principi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;

2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiaria di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), della presente legge;

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

c) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera *a*), individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

5. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano

partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a), secondo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

Capo III

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

«Art. 4

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:

a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;

b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;

b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.

3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

«Art. 5

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:

a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;

c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.

«Art. 6

(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-paesaggistica e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i

relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) uso sociale dei luoghi;

h) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

l) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali. Qualora in attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

«Art. 7

(Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana)

1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge, operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione comunale in materia.

2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario,

anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

b) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;

c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;

d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a).

3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.

5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;

d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.

6. Nei casi di interventi diretti privati di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiaria e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

7. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare ai sensi della vigente legislazione regionale. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera d), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

a) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;

c) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico;

d) i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.

9. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito.

«Art. 8

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

«Art. 9

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico testimoniale e a interventi di riuso.

«Art. 10

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

- e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;
- f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;
- g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

«Art. 11

(Incentivi economici e fiscali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

- a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:

- a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
- b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

«Art. 12

(Semplificazioni)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'art. 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

4. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale

finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

«Art. 13

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole da: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole da: «e, inoltre, gli interventi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell'edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana»;

d) all'articolo 23-*bis*, il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 23-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».

«Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 74 (pom.) del 30/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2024

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: CNAPPC - CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, CONFEDILIZIA, CONFCOMMERCIO E
ASVIS - ALLEANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,
SUL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. [29](#)
E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)*

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 140 (pom.) del 01/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2024

140ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti acquisiti nel corso delle audizioni svolte nonché i contributi pervenuti sul Testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. [29](#) e congiunti (Rigenerazione urbana) saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra i disegni di legge in titolo.

In particolare, il disegno di legge n. 162, d'iniziativa del senatore Gasparri, elimina la figura dell'amministratore delegato - la cui introduzione aveva costituito una delle novità più rilevanti della riforma della RAI attuata nella XVII legislatura con la legge n. 220 del 2015 - e ripristina quella del direttore generale.

La relazione illustrativa sottolinea che con il trasferimento dei poteri di gestione all'amministratore delegato è stata conferita un'autonomia decisionale più ampia di quella precedentemente riconosciuta

al direttore generale e che tale aumento dei poteri, pur giustificato all'epoca della riforma da esigenze di maggiore efficienza nella gestione aziendale, appare oggi eccessivo.

Nel ribadire la centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico e il suo ruolo come editore sostanziale della RAI - in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale - l'articolato procede dunque a novellare il Testo unico per la fornitura dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021, per sostituire la figura dell'amministratore delegato con quella del direttore generale, al quale vengono attribuite le funzioni che aveva prima della legge del 2015. Al direttore generale - nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea - sono pertanto affidati la responsabilità della gestione aziendale per i profili di sua competenza nonché il compito di sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto. Tra gli altri compiti che egli è chiamato a svolgere, la relazione illustrativa sottolinea, in particolare, l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali di importo superiore a 2.582.284,50 euro. In base alla normativa vigente sono invece sottoposti al consiglio i contratti di importo superiore a 10 milioni di euro.

Il disegno di legge n. 199, d'iniziativa del senatore Nicita, propone invece un nuovo modello di *governance*, nel quale il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato - mediante una concessione di 12 anni e rinnovabile - a una Fondazione, (che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate), sulla base di un contratto di servizio.

La Fondazione - alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce le azioni della RAI - ha il compito di garantire l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; di verificare il valore pubblico della programmazione; di assicurare la gestione efficiente della RAI e di tutte le società controllate e di svolgere ogni altro compito o attività prevista dallo statuto ai sensi della legge.

Viene altresì individuato il patrimonio della Fondazione, totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ed è disciplinato nel dettaglio anche il funzionamento del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, al quale sono affidate funzioni di indirizzo strategico nei riguardi della RAI, di individuazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento. L'organo è composto da dieci membri, di cui cinque eletti dalla Commissione di vigilanza RAI a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza Stato-regioni; due nominati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane; uno eletto dai dipendenti della RAI e delle società da questa controllate. Il presidente è scelto, a maggioranza assoluta, tra i componenti del consiglio di amministrazione.

La Commissione di vigilanza RAI, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta, con le medesime procedure, per l'intero consiglio di amministrazione della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.

La RAI è chiamata dunque a realizzare le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione. Sono disciplinati, in maniera analoga a quanto previsto dalla legislazione vigente, i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione della RAI, composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione, nonché le funzioni dell'amministratore delegato, scelto al suo interno dal consiglio di amministrazione della RAI, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone altresì la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della RAI che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto. La revoca è disposta per l'intero consiglio di

amministrazione, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. La revoca acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione di vigilanza RAI.

Viene infine disposta l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, con la quale è disciplinata la procedura di dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI.

Il disegno di legge n. 631, d'iniziativa del senatore Martella, riproduce il contenuto del disegno di legge n. 199, al quale apporta modifiche di carattere prevalentemente formale. Dal punto di vista sostanziale, è prevista però una diversa composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione, che consta di 11 membri, invece di 10, essendo previsto un membro ulteriore nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei. Inoltre, i 5 membri di nomina parlamentare non sono eletti dalla Commissione di vigilanza RAI, come previsto dal disegno di legge n. 199, bensì nominati con determinazione adottata dai Presidenti di Senato e Camera, d'intesa tra loro.

L'oratore passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 611, d'iniziativa dei senatori Bizzotto, Romeo, Bergesio e altri, che introduce nel Testo unico una nuova definizione di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inteso come servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali e individua in maniera dettagliata i programmi di pubblico interesse.

Si prevede inoltre l'inserimento di una specifica dicitura che renda immediatamente riconoscibili per i telespettatori le trasmissioni finanziate dal canone e si dispone che un canale sia interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale e che in esso non possano essere trasmessi spot pubblicitari o televendite di alcun tipo.

Vengono poi integrati i compiti del servizio pubblico, prevedendo: che siano effettuate trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue locali delle regioni; che la società concessionaria sia articolata in una o più sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione; che i centri di produzione decentrati realizzino trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni. La RAI è inoltre tenuta a collaborare con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti di interesse locale.

L'articolato dispone anche che il servizio pubblico debba garantire il rispetto non solo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45 del Testo unico, ma anche degli eventuali ulteriori limiti di affollamento pubblicitario, anche con riferimento a ciascun canale, previsti nel contratto nazionale di servizio.

Ulteriori disposizioni incidono sulla disciplina del finanziamento del servizio pubblico. Tra l'altro, viene introdotto l'obbligo di pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate dal canone e si prevede che il 10 per cento dei proventi del canone venga destinato alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali.

L'importo del canone è poi ridotto del 20 per cento ogni anno rispetto all'ammontare previsto nell'anno 2022, fino al suo totale azzeramento in cinque anni. Con la medesima cadenza annuale, la RAI deve individuare quali canali televisivi trasferire sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda la *governance* della RAI, le modifiche rispetto alla normativa vigente consistono innanzitutto - oltre all'eliminazione della previsione che affida la concessione del servizio pubblico alla RAI fino al 30 aprile 2027 - nell'estensione a dodici anni della durata temporale della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e nel prolungamento a cinque anni del mandato dei membri del consiglio di amministrazione.

In relazione ad essi, un'ulteriore novità riguarda le modalità di nomina: il presidente e l'amministratore delegato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza RAI (espresso a maggioranza dei due terzi per il Presidente). Degli altri cinque membri, quattro sono eletti dalla Commissione di vigilanza RAI a maggioranza dei due terzi, e uno è designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il provvedimento introduce infine il divieto di esternalizzare più del 30 per cento della produzione di programmi, realizzazione di servizi o organizzazione di trasmissioni ed eventi trasmessi sulle reti nazionali.

Da ultimo, il disegno di legge n. 1242, d'iniziativa dei senatori Bevilacqua, Patuanelli e Di Girolamo, apporta in primo luogo una serie di modifiche alla *governance* della RAI, prevedendo che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente - nominato con decreto del Presidente della Repubblica e il cui voto vale doppio in caso di parità - e sei membri, così individuati: l'amministratore delegato è nominato a maggioranza dei due terzi dalla Commissione di vigilanza RAI tra una rosa di cinque candidati predisposta dall'AGCOM a seguito di un invito a presentare candidature; tre membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi nell'ambito di una rosa redatta con sorteggio dall'AGCOM a seguito di un invito a presentare candidature; due membri sono designati dall'assemblea dei dipendenti RAI. Il mandato del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è quindi esteso a 6 anni, ma senza possibilità di rielezione.

Viene anche resa più rigorosa la disciplina delle cause di ineleggibilità o decadenza dei membri del consiglio di amministrazione, estendendola a chi abbia ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici e prevedendo che le cause di ineleggibilità operino per dieci anni invece che per uno, come attualmente previsto.

Il disegno di legge abolisce altresì il canone Rai e prevede che il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate, unitamente all'affidamento della concessione e per tutta la sua durata, sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. In ogni caso, le risorse statali minime da assegnare annualmente non possono risultare inferiori ai 3 miliardi di euro. Viene poi affidato all'AGCOM l'esercizio del monitoraggio sul mercato dei servizi di *media* di cui all'articolo 26 del regolamento europeo che istituisce un quadro comune per i servizi di *media* nell'ambito del mercato interno (*European Media Freedom Act*).

Infine, si prevede che il parere della Commissione di vigilanza RAI sullo schema di contratto di servizio sia adottato con la maggioranza dei due terzi e sia vincolante.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. CCXXXII, n. 1\) Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029](#)

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) osservando preliminarmente che il documento rappresenta il primo Piano strutturale di bilancio di medio termine elaborato ai sensi della disciplina economica dell'Unione europea recentemente entrata in vigore.

Nella premessa del Piano, il Ministro dell'economia e delle finanze ricorda che nel corso della lunga trattativa che ha portato alla definizione della nuova *governance* economica europea, il Governo ha sostenuto l'esigenza di assicurare maggiori spazi di bilancio per gli investimenti e la sicurezza nazionale, ritenendo che la proposta originaria della Commissione fosse più che sufficiente ad assicurare la sostenibilità della finanza pubblica senza dover sovrapporre ad essa ulteriori salvaguardie mutate dal vecchio Patto di stabilità. La soluzione di compromesso raggiunta a ventisette ha prodotto un insieme di regole assai complesso non solo a livello comunicativo, ma anche tecnico. Inoltre, non è stata risolta la questione della postura di politica di bilancio a livello di Unione europea e area euro. Data l'esigenza per gli Stati membri con elevato debito pubblico di seguire politiche di riduzione dei rispettivi deficit, la postura della politica di bilancio dell'insieme dei Paesi europei potrebbe risultare restrittiva a fronte di sfide tecnologiche e ambientali a cui le altre potenze economiche continuano a rispondere con un ampio utilizzo di risorse pubbliche. Cionondimeno, le nuove regole europee segnano un miglioramento rispetto al vecchio patto di stabilità in termini di gradualità dell'aggiustamento di bilancio, di anti-ciclicità, di orizzonte di programmazione e di integrazione tra le varie componenti della politica economica.

Nel dettaglio, la traiettoria di spesa netta del Piano è caratterizzata da un tasso di crescita più basso rispetto a quello della Commissione nel 2025 (1,3 contro 1,6 per cento) e lievemente più elevato nel quadriennio successivo (1,7 per cento in media contro 1,5 per cento per la Commissione). Nelle proiezioni del Governo, tuttavia, il saldo primario strutturale è molto migliore già nel 2024 (-0,5 per

cento del PIL contro -1,1 per cento della Commissione) e raggiunge, come detto, il 2,2 per cento nel 2029, contro il 2,1 per cento stimato dalla Commissione.

I corrispondenti saldi nominali (indebitamento netto della PA) dello scenario programmatico migliorano dal -3,8 per cento del PIL di quest'anno al -3,3 per cento nel 2025, al -2,8 per cento nel 2026, al -2,6 per cento nel 2027 e poi fino al -1,8 per cento nel 2029. I deficit nominali previsti per gli anni 2024-2026 sono inferiori a quelli dello scenario a legislazione vigente del DEF di aprile.

Lo spazio fiscale risultante tra andamenti del saldo nominale primario e quello a legislazione vigente è finalizzato al finanziamento delle politiche invariate e delle nuove misure che il Governo intende adottare. Altri interventi saranno finanziati con risorse derivanti dall'adempimento collaborativo e da altre misure di contrasto dell'evasione fiscale, nonché da misure di contenimento delle uscite.

Il Governo conferma e rende strutturale gli effetti del cuneo fiscale sui redditi da lavoro dipendente fino a 35 mila euro e l'accorpamento delle aliquote IRPEF su tre scaglioni già in vigore quest'anno. Gli effetti del cuneo assumeranno una nuova fisionomia al fine di raggiungere il medesimo obiettivo senza ulteriori tensioni sul piano della spesa pluriennale. Le politiche invariate comprendono anche le risorse necessarie al rinnovo dei contratti pubblici, al finanziamento di misure per favorire la natalità e al rifinanziamento delle missioni di pace.

L'Esecutivo si impegna altresì a salvaguardare il livello della spesa sanitaria assicurandone una crescita superiore a quella dell'aggregato di spesa netta. Per gli anni successivi al 2026, verranno anche stanziati le risorse necessarie a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR. Viene confermato, inoltre, l'obiettivo di sostenere la spesa sanitaria. Per gli anni successivi al 2026, saranno anche stanziati le risorse necessarie a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR.

Inoltre, tenendo conto della revisione del PIL nominale operata dall'Istat, nonché di nuovi dati di debito di fonte Banca d'Italia, il rapporto debito/PIL a fine 2023 scende al 134,8 per cento, dal 137,3 per cento precedentemente stimato.

Gli introiti da dismissioni, i proventi ETS nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e altre sopravvenienze contribuiranno alla riduzione del debito pubblico quest'anno e nel corso del prossimo triennio. Tuttavia, la discesa del rapporto tra debito pubblico e PIL nei prossimi anni, soprattutto nel periodo 2024-2026, sarà frenata dall'impatto sul fabbisogno di cassa dello Stato delle compensazioni d'imposta legate ai superbonus edilizi introdotti a partire dal 2020. Le previsioni del Piano scontano, pertanto, un moderato aumento del rapporto debito/PIL fino al 2026, che negli anni successivi sarà seguito da una discesa in linea con le nuove regole.

Il documento segnala poi che la sfida più grande per il Paese è rappresentata dall'elevato stock di debito pubblico e dal relativo onere per interessi. Questi fattori hanno infatti spiazzato ogni margine per disegnare politiche pubbliche di sostegno alla crescita negli ultimi decenni. Gli spazi, sia pur limitati, per gli investimenti pubblici concessi dal Piano dal 2027 e una politica di bilancio prudente e credibile sono due elementi cruciali per aggredire il fardello del debito e della spesa per interessi, alleggerendolo in modo strutturale.

Viene sottolineata anche la necessità di affrontare le altre sfide sul campo delle transizioni ambientale, energetica e tecnologica, che richiederanno ingenti risorse che in parte saranno di origine pubblica, in parte saranno invece reperite grazie a un'azione strutturale finalizzata a rimuovere gli ostacoli alla mobilitazione dei capitali privati. A tal fine, particolare attenzione rivestiranno le riforme e gli investimenti volti al miglioramento della qualità delle istituzioni e dell'ambiente imprenditoriale, quali condizioni necessarie per attrarre investimenti e migliorare il benessere economico e sociale di imprese e individui. Tali misure saranno fondamentali, inoltre, per accelerare le altre politiche, di carattere settoriale, che andranno a perseguire le priorità strategiche nazionali ed europee.

Stante quanto precede, la prima parte del programma di riforma si sofferma, in maniera particolare, sulle azioni che verranno intraprese in materia di giustizia, pubblica amministrazione, digitalizzazione, concorrenza, ambiente imprenditoriale e fisco.

L'oratore procede quindi alla disamina dei profili di interesse per l'8ª Commissione. Sotto questo

aspetto si prevede, innanzitutto, di utilizzare il riordino delle spese fiscali (*tax expenditures*) in determinati ambiti di tassazione, come l'allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica, come leva strategica per conseguire simultaneamente gli obiettivi di incremento dell'efficienza del sistema fiscale italiano e sostegno al pieno raggiungimento della strategia di transizione energetica e ambientale a livello europeo e nazionale.

Per quanto concerne la concorrenza, mentre la legge annuale per la concorrenza del 2026 si concentrerà sulla riduzione dei limiti orari per il commercio al dettaglio e dei vincoli alle promozioni di vendita, nel periodo 2027-2029, le leggi annuali prevedranno, tra l'altro, interventi nei trasporti ferroviari in particolare regionali, nel servizio postale e nell'energia idroelettrica.

Il Governo afferma infine di voler estendere e rafforzare i programmi di supporto alle tecnologie emergenti, nel solco delle misure PNRR già attivate e in coerenza con il documento '*Made in Italy 2030*'. Tra questi programmi rientra, ad esempio, il Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, istituito dalla legge di bilancio per il 2019.

Nell'ambito della seconda parte del programma di riforma, due ampi capitoli sono quindi dedicati, rispettivamente alla transizione verde, sicurezza energetica e protezione ambientale, da un lato, e alle strategie del Paese per la transizione digitale, dall'altro.

A completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo conferma inoltre, quali collegati alla decisione di bilancio, i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico e indica altresì, quali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2025, vari provvedimenti aventi ad oggetto materie di interesse della 8ª Commissione, quali: i diritti audiovisivi; l'economia del mare; la cattura e lo stoccaggio della CO₂; l'idrogeno; l'energia nucleare; il mercato del gas naturale e la riduzione delle emissioni di metano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 201](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato in favore degli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla tabella A allegata alla medesima legge sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto di tali stanziamenti è quindi effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Il riparto deve essere altresì disposto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale e internazionale nonché degli enti per la gestione dei parchi.

Procede quindi alla disamina dell'atto del governo iscritto all'ordine del giorno, che provvede a ripartire lo stanziamento di cui al capitolo 1551, piano gestionale 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'esercizio finanziario 2024, risultante pari a 3.897.293 euro con una riduzione, operata dalla legge di bilancio per il 2024, di 205.120 euro rispetto a quanto previsto negli anni precedenti.

Nel dettaglio, agli enti parco nazionali sono destinati complessivamente euro 1.770.800 (in diminuzione di 117.200 euro rispetto allo scorso anno). La relazione di accompagnamento dà conto della procedura di riparto tra i vari enti, sottolineando che essa è stata elaborata sulla base di tre parametri: superficie occupata da ciascun parco; superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1); numero dei Comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun parco.

Sulla base di tale procedura, gli enti risultano suddivisi in tre fasce, i cui componenti beneficiano ciascuno, rispettivamente, di 96.900 euro, di 79.800 euro o di 60.800 euro. Le risorse in esame dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'azione di monitoraggio degli impollinatori selvatici, in linea con quanto prescritto dalla Direttiva ministeriale per la conservazione della biodiversità rivolta ai parchi naturali e alle aree marine protette, adottata il 5 settembre 2024.

Alle aree marine protette sono invece destinati complessivamente 856.100 euro (64.900 in meno rispetto allo scorso anno). In particolare, alle aree marine protette che costituiscono altresì aree specialmente protette di importanza mediterranea ai sensi della Convenzione di Barcellona del 1978 sono assegnati 47.800 euro ciascuna. Alle aree marine protette che invece non rientrano nella Lista ASPIM sono assegnati 18.350 euro ciascuna.

Le somme in questione dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'attività di monitoraggio dell'habitat coralligeno e di stima del disvalore economico generato su tale habitat dall'impatto dell'attività di pesca, nonché all'avvio di attività finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al fine di elaborare strategie e piani di adattamento, a disposizione delle aree marine protette, per avviare misure di gestione che possono essere funzionali alla mitigazione degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici.

Al Fondo di premialità sono quindi riservati 9.393 euro (a fronte dei 44.413 euro previsti lo scorso anno). Secondo la relazione di accompagnamento, tale somma è da destinare agli enti parco che avranno rispettato termini e modalità previsti e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti (con riferimento all'attuazione di modalità compatibili con la valorizzazione degli ecosistemi di interesse agricolo attraverso l'esercizio di attività condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale) ovvero per la compensazione di eventuali accantonamenti operati sul capitolo 1551, piano gestionale 2, ovvero per ogni maggior onere o risparmio di spesa dovuto al calcolo in valuta dei trasferimenti obbligatori destinati alle Convenzioni internazionali.

Aumentano invece le risorse destinate agli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alla Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie e alla Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES), che passano dai 429.000 euro dell'anno scorso ai 441.000 euro di quest'anno.

La somma restante - invariata rispetto agli anni precedenti - è ripartita tra tre parchi minerari: il Parco delle colline metallifere grossetane (300.000 euro); il Parco delle miniere dell'Amiata (300.000 euro) e il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna (220.000 euro). La relazione di accompagnamento riferisce che per tali soggetti si è ritenuto di non procedere ad un taglio delle risorse, in quanto le somme risultano non aggiornate dal 2010. La relazione evidenzia inoltre che tali parchi - istituiti con decreto ministeriale, per effetto di apposite disposizioni normative - non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati, al fine di garantire la continuità della loro azione, a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli enti parco nazionali e alle aree marine protette, sono state individuate le quote finanziabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del dottor Lorenzo Viviani a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre ([n. 53](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), gli Enti parco nazionali hanno personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 9, la rappresentanza legale dell'Ente parco è esercitata dal Presidente, che coordina l'attività dell'Ente, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio

direttivo nella seduta successiva.

Il Presidente è quindi nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.

La lettera di trasmissione della proposta di nomina precisa quindi che, nell'ambito della terna proposta dal Ministro dell'ambiente è stata espressa la formale intesa, da parte del Presidente della Regione Liguria, sulla persona del dottor Lorenzo Viviani, di cui viene allegato il *curriculum* professionale. Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), osservando che evidenti ragioni di opportunità politica imporrebbero di attendere l'esito delle imminenti elezioni regionali (che avranno luogo il 27 ed il 28 di ottobre), prima di procedere alla nomina in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 75 (pom.) del 01/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2024

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ANCE, DELLA PROFESSORESSA MARIA AGOSTINA CABIDDU E DI RAPPRESENTANTI DI ANCI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. [29](#) E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2024

142ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) chiede un breve posticipo del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione quale testo base per i disegni di legge nn. [29 e congiunti](#) in materia di rigenerazione urbana, al fine di poter usufruire di un lasso di tempo maggiore per approfondire quanto emerso durante il nuovo ciclo di audizioni.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) si associa alla richiesta del senatore De Priamo.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore per i disegni di legge in questione, ritiene la richiesta condivisibile e propone di posticipare il termine suddetto a mercoledì 30 ottobre, alle ore 18.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede se il termine proposto sia sufficiente ad acquisire le informazioni relative allo stato dei lavori della Camera dei deputati sul così detto disegno di legge Salva Milano, come segnalato dalla senatrice Sironi nella seduta di ieri, e ad assumere eventuali conseguenti decisioni.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) ritiene il termine proposto congruo.

Il [PRESIDENTE](#) propone dunque di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione quale testo base per i disegni di legge nn. 29 e congiunti in materia di rigenerazione urbana a mercoledì 30 ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati - e petizioni nn. [6](#), [103](#), [108](#), [172](#), [217](#), [263](#), [264](#), [265](#), [266](#), [267](#), [268](#), [269](#), [270](#), [271](#), [296](#), [368](#), [382](#), [433](#), [492](#), [649](#), [712](#), [720](#), [754](#), [773](#), [792](#), [876](#), [890](#) e [906](#) ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.5, 4.7, 8.7, 28.0.2, 29.5, 35.0.1 e

35.0.2, mentre gli emendamenti 10.10, 7.1, 5.1, 22.1, 23.0.1, 35.16, 35.27, 10.32, 14.14, 15.66, 15.22, 21.0.1, 35.88, 4.19, 4.20, 35.25, 35.87, 23.17, 15.0.1, 14.6, 34.0.9, 35.23, 2.2, 11.0.1, 35.40, 35.9 e 4.5 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/1086/14/8 (già em 10.10), G/1086/15/8 (già em 7.1), G/1086/16/8 (già em 5.1), G/1086/17/8 (già em 22.1 e 23.0.1), G/1086/18/8 (già em 35.16 e 35.27), G/1086/19/8 (già em 10.32), G/1086/20/8 (già em 14.14), G/1086/21/8 (già em 15.66 e 15.22), G/1086/22/8 (già em 21.0.1), G/1086/23/8 (già em 35.88), G/1086/24/8 (già em 4.19), G/1086/25/8 (già em 4.20), G/1086/26/8 (già em 35.25), G/1086/27/8 (già em 35.87), G/1086/28/8 (già em. 23.17), G/1086/29/8 (già em 15.0.1), G/1086/30/8 (già em 14.6), G/1086/31/8 (già em 34.0.9), G/1086/32/8 (già em 35.23), G/1086/33/8 (già em 2.2), G/1086/34/8 (già em 11.0.1), G/1086/35/8 (già em 35.40), G/1086/36/8 (già em 35.9) e G/1086/37 (già em 4.5), pubblicati in allegato.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) ricorda preliminarmente che nella seduta di ieri si era convenuto che i Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, avrebbero valutato con i relatori e il Governo se vi fossero emendamenti che, ritirati e trasformati in ordini del giorno, potessero essere accolti. Nel ringraziare la presidenza della Commissione, i relatori e il sottosegretario Ferrante per la disponibilità mostrata nel corso delle interloquazioni suddette, annuncia che il suo Gruppo ha ritenuto, fatte salve alcune eccezioni, di non procedere al ritiro degli emendamenti, che dovranno dunque essere posti in votazione. Annuncia che egli pertanto interverrà in sede di illustrazione e di dichiarazione di voto nei casi in cui lo ritenga opportuno, senza però alcun intento ostruzionistico.

Procede dunque ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.4, che apportano miglioramenti al testo dell'articolo 1, la cui finalità di modificare in senso più restrittivo la disciplina sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza e per quella successiva all'assunzione di stupefacenti appare comunque condivisibile.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.3, volto a conservare nella formulazione dell'articolo 187 del codice della strada il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, in quanto la sua soppressione potrebbe risultare ingiustamente afflittiva, ad esempio, nei confronti di chi non abbia assunto sostanze stupefacenti ma si sia trovato esposto al fumo passivo.

In conclusione, dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.5.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Il rappresentante del GOVERNO e i RELATORI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 viene posto in votazione e risulta respinto. Con distinte votazioni, la Commissione procede poi a respingere gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.0.1, che inasprisce le sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni risultanti dal provvedimento che autorizza una competizione sportiva su strada con animali.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra gli emendamenti 2.3 e 2.4 che, in aggiunta a quanto previsto dall'emendamento del senatore Basso, introducono circostanze aggravanti relative a reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo per la sicurezza stradale.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.1, volto a eliminare i problemi interpretativi che l'approvazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 determinerebbero con riferimento alla disciplina dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali.

Il rappresentante del GOVERNO e i RELATORI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione procede a respingere l'emendamento 2.1.

Gli emendamenti 2.3 e 2.4, sostanzialmente identici, vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Gli identici emendamenti 2.0.1 e 4.18, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.2, che vieta la

circolazione di veicoli a trazione animale, inclusi i servizi di piazza a trazione animale, prevedendo nel contempo misure di salvaguardia dell'occupazione.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) aggiunge la firma all'emendamento 2.0.2., che viene posto in votazione e risulta respinto.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2 volti, rispettivamente, a prevedere che i veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione siano dotati di *alcolock* e a introdurre un cronoprogramma per l'installazione di *alcolock* per tutti i mezzi del trasporto pubblico su gomma, i veicoli adibiti a trasporto collettivo di persone e gli scuolabus.

Illustra inoltre l'emendamento 3.0.2 che apporta modifiche ai limiti di velocità, segnalando che si tratta di una misura di civiltà, volta a responsabilizzare l'automobilista in quanto utente forte della strada, richiesta dalle associazioni delle vittime della strada e dei loro familiari.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 3.4. Dichiaro inoltre di ritirare tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia a tutti i restanti articoli del provvedimento che non siano già stati trasformati in ordini del giorno.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la firma all'emendamento 3.0.1.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), nel valutare positivamente quanto previsto dal provvedimento in esame in materia di *alcolock*, illustra l'emendamento 3.6, volto a prevedere un'eccezione per i veicoli di tipo N utilizzati da più guidatori in modo promiscuo, che apparirebbe una soluzione ragionevole, come confermato dal fatto che anche il Gruppo di Fratelli d'Italia aveva presentato un emendamento identico, successivamente ritirato.

Illustra poi l'emendamento 3.3, che rimette la disciplina dell'*alcolock* ad un decreto ministeriale

Il rappresentante del GOVERNO, al quale si associano i relatori, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 e, con riferimento agli emendamenti 3.1 e 3.2, chiarisce che per quanto riguarda il circolante più vecchio potrebbero esserci problemi tecnici oggettivi che impediscono l'installazione del dispositivo, mentre per quanto concerne il parco circolante di nuova immatricolazione l'obbligo è già previsto da norma comunitaria armonizzata.

Per quanto concerne l'emendamento 3.3, il sottosegretario FERRANTE rileva che rinviare ad un decreto ministeriale la definizione della disciplina dell'*alcolock* confliggerebbe con le finalità di sicurezza stradale a cui si ispira il provvedimento in esame, in quanto il rinvio ad un decreto sterilizzerebbe la modifica e, inoltre, lo strumento amministrativo non è idoneo a recepire una disciplina che incide comunque su diritti soggettivi e che presuppone un bilanciamento di interessi che solo il legislatore può fare.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 3.6, chiede chiarimenti in merito al parere negativo reso da relatori e Governo.

Il sottosegretario FERRANTE osserva che una deroga per i veicoli utilizzati per il trasporto di merci non sarebbe comprensibile. Inoltre, il fatto che il veicolo sia guidato in modo promiscuo non appare una circostanza idonea a giustificare una simile deroga, posto che, al contrario, un utilizzo promiscuo del veicolo potrebbe indurre a una maggiore deresponsabilizzazione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.6, 3.0.1 e 3.0.2.

In considerazione dell'imminente ripresa dei lavori d'Aula, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1086](#)

G/1086/14/8 (già em 10.10)

[De Priamo](#), relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e

delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 10 del disegno di legge in discussione apporta modifiche alla regolamentazione dell'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico;

mediante modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sia in tema di violazioni su un unico tratto stradale, sia per le violazioni commesse nelle zone a traffico limitato sono introdotti principi di cumulo giuridico delle sanzioni,

impegna il Governo:

in sede di revisione del codice, a disciplinare in modo organico la disciplina del cosiddetto "cumulo giuridico" in caso di violazioni reiterate nella stessa giornata, al fine di escludere l'applicazione del medesimo istituto nell'ipotesi di violazioni concernenti l'accesso nelle aree pedonali, previa valutazione da parte degli enti competenti in merito al tasso di incidentalità e alle specifiche caratteristiche dell'area interessata.

G/1086/15/8 (già em 7.1)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

il criterio di delega di cui all'articolo 35, comma 3, lettera aa) del disegno di legge in esame impone la "razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli ..., garantendo la tutela degli interessi coinvolti e in particolare della sicurezza individuale e collettiva, anche assicurando un'adeguata attività formativa, anche con l'ausilio di simulatori di guida...",

impegna il Governo:

a rivedere, in sede di revisione del codice e, nello specifico, in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera aa), la disciplina speciale relativa ai neopatentati, intervenendo sulle ipotesi di limitazioni alla guida in rapporto ad un determinato periodo di tempo e in relazione ai limiti di potenza.

G/1086/16/8 (già em 5.1)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge reca disposizioni in materia di promozione dell'attività nelle scuole,

impegna il Governo:

a fornire indicazioni precise, sia con appositi decreti che con circolari esplicative, in merito alla necessità di assicurare concreta attuazione a quanto previsto in relazione ai contenuti della prova teorica riferiti alle fattispecie che generano maggiore incidentalità. Ciò peraltro in perfetta aderenza a quanto già previsto dalla vigente disciplina dell'allegato II del decreto legislativo n. 53 del 2011 (cfr. punti 2.1.2 per alcol e droga; 2.1.5 e 4.1.4 per primo soccorso; punto 2.1.3 per "fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte"; punto 2.1.4 per "fattori di rischio specificamente

legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta; rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente").

G/1086/17/8 (già em 22.1 e 23.0.1)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 22 del disegno di legge in esame reca misure per contrastare il rischio della circolazione contromano;

l'articolo 12 del decreto legislativo 285 del 1992 - Nuovo codice della strada - reca misure per l'espletamento dei servizi di polizia stradale, prevedendo che quest'ultimo spetta in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia dello Stato; alla Polizia di Stato; all'Arma dei carabinieri; al Corpo della guardia di finanza; ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale e al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto,

impegna il Governo:

a rivedere e chiarire, in sede di riscrittura del codice, sia il novero dei soggetti abilitati all'espletamento delle funzioni di polizia stradale sia i relativi ambiti di competenza. Ciò in attuazione dello specifico criterio di delega di cui al comma 3, lettera n), che impone il riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni.

G/1086/18/8 (già em 35.16 e 35.27)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

la normativa vigente prevede l'obbligo per gli enti locali di comunicare al Governo i proventi delle sanzioni stradali e la rendicontazione degli stessi, per le finalità previste,

impegna il Governo:

a rivedere la materia della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per le violazioni al codice della strada, chiarendo, in particolare, da quali soggetti (Stato, Comuni, Regioni o Provincie) saranno "incassate" le medesime sanzioni e quale dovrà essere la destinazione dei relativi proventi, precisando, al riguardo, la necessità di assicurarne la destinazione prioritaria ad interventi di riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale oltre che alla manutenzione delle strade e al costante aggiornamento della segnaletica;

ai fini del punto che precede, monitorare le rendicontazioni effettuate dagli enti locali, intervenendo in caso di inadempienza con apposite sanzioni in capo ai soggetti responsabili;

a prevedere adeguati strumenti anche per assicurare che alle rendicontazioni degli enti locali sia data pubblicità sui pertinenti siti istituzionali.

G/1086/19/8 (già em 10.32)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 10 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico,

impegna il Governo:

a monitorare ed assicurare, anche con apposite circolari agli enti competenti, che l'utilizzo delle telecamere avvenga nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza e che il relativo uso sia debitamente segnalato agli automobilisti.

G/1086/20/8 (già em 14.14)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di monopattini e altri dispositivi, inserendo l'obbligo dell'assicurazione per i monopattini,

impegna il Governo:

a dare tempestivamente attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera rrr) del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (CAP) come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 che rimanda ad apposito decreto MIT-MIMIT la disciplina in deroga dell'obbligo assicurativo per i veicoli elettrici leggeri, ivi compresi i monopattini;

a tener conto, in fase di adozione del predetto decreto, delle diverse esigenze che ricorrono in materia di assicurazione dei monopattini al fine di assicurare che la stessa risulti proporzionata, in termini di onerosità, ai potenziali effetti lesivi del dispositivo che sono inferiori rispetto a quelli conseguenti da veicoli di potenza e cilindrata superiore.

G/1086/21/8 (già em 15.66 e 15.22)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 15 del disegno di legge in esame reca modifiche alla disciplina della ciclabilità;

l'articolo 35 del disegno di legge, al comma 3, lettera i) prevede tra i principi della delega la revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della delega e, specificamente, al criterio di cui al comma 3, lettera i), ad introdurre disposizioni uniformi per perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, con particolare riguardo all'uso di sistemi di protezione personale, da valutare in relazione alle caratteristiche tecniche e all'utilizzo dei velocipedi, nell'ottica di una disciplina organica che possa confluire nel codice con regole certe e proporzionate; ciò in perfetta aderenza al citato criterio di delega che espressamente prevede che la categoria di velocipede debba ricomprendere anche tutti i dispositivi di micromobilità individuale, ora disciplinati extra codice;

ad adottare regole chiare in merito alle modalità di circolazione dei velocipedi, nonché misure per la tutela dei ciclisti e dei conducenti di velocipedi, tenuto conto delle relative caratteristiche tecniche.

G/1086/22/8 (già em 21.0.1)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 23 del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 285 del 1992 reca misure in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli,

impegna il Governo:

a prevedere adeguati stanziamenti nella legge di bilancio per il 2025, finalizzati al potenziamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali, a messaggio variabili e con tecnologie tridimensionali, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

G/1086/23/8 (già em 35.88)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 35 del disegno di legge in esame, al comma 3, lettera u) reca un criterio che impone, nell'ottica della semplificazione e di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti,

impegna il Governo:

ad adottare misure per la installazione di dispositivi di segnalazione della sagoma anche in capo ai veicoli di vecchia immatricolazione e, in particolare, ai mezzi pesanti adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3, nei casi di percorrenza di strade extraurbane ed autostrade, tenuto conto dei requisiti tecnici di settore, compatibilmente con la tipologia del veicolo e la relativa data di immatricolazione.

G/1086/24/8 (già em 4.19)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame, al comma 3, lettera a), modifica l'articolo 142, comma 8, del CDS che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità, aggiungendo, in fine, un nuovo periodo ai sensi del quale, se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria è innalzata ad euro fra 220 e 880 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30

giorni,

impegna il Governo:

a rivedere in modo organico la disciplina sui limiti di velocità, rivalutando, eventualmente, l'inasprimento delle sanzioni introdotte dal disegno di legge alla luce di una attività di monitoraggio posta in essere dal competente Ministero, che tenga conto dell'entità delle infrazioni rilevate e dell'impatto delle stesse sotto il profilo dell'effettiva riduzione dell'incidentalità.

G/1086/25/8 (già em 4.20)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 142 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 285 del 1992, nel disciplinare i limiti di velocità prevede le sanzioni in misura proporzionale al superamento dei predetti limiti,

impegna il Governo:

a rivedere il complessivo apparato sanzionatorio del Codice anche in aderenza al criterio di delega che riconduce la dissuasività delle sanzioni anche alla potenza e al tipo di veicolo guidato, riparametrando la disciplina dei limiti di velocità in considerazione della potenziale pericolosità del veicolo condotto.

G/1086/26/8 (già em 35.25)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 35 del disegno di legge al comma 3, lettera f), punto 3), collega la dissuasività della sanzione anche alla situazione reddituale del soggetto,

impegna il Governo:

a dare attuazione al criterio di delega citato, da interpretare, nei limiti di finanza pubblica, come criterio finalizzato a prevedere per le fasce di reddito più basse eventuali riduzioni della sanzione o forme di pagamento agevolate.

G/1086/27/8 (già em 35.87)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 35 del disegno di legge in esame reca la delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale,

impegna il Governo:

a promuovere, in via amministrativa, a seguito del completamento della sperimentazione in atto del progetto IT_WALLET e della patente digitale, previsti dall'articolo 64-*quater* del CAD, inserito

dall'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 19 del 2024, meccanismi di avviso digitale finalizzati a segnalare la scadenza della patente di guida con modalità semplificate per l'utente.

G/1086/28/8 (già em 23.17)

[Paroli](#), [Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 7 del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 reca la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, prevedendo la delimitazione delle aree pedonali e delle ZTL da parte dei comuni,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente apposito decreto che, in ossequio ai principi di uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale e dell'esigenza di assicurare un quadro di regole certe e armonizzate a livello nazionale, preveda un importo massimo da corrispondere, determinato in misura proporzionale sulla base della categoria del veicolo, del tipo di emissione e della classe.

G/1086/29/8 (già em 15.0.1)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche nei limiti e alle condizioni previste dalla legge - adesso in vigore "Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione,

impegna il Governo:

a considerare favorevolmente la proposta.

G/1086/30/8 (già em 14.6)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 14, comma 1, lettera e), del disegno di legge in esame, che modifica l'articolo 1, comma 75-*novies*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), estende l'obbligo del casco protettivo per la guida dei monopattini già previsto per i minorenni a tutti conducenti;

impegna il Governo:

alla luce dei primi dati sull'applicazione della normativa, a valutare l'impatto della misura sui posti di lavoro dei dipendenti delle aziende di *sharing*, immaginando soluzioni volte a conciliare la tutela della sicurezza stradale e l'uso del casco con le specifiche caratteristiche ed esigenze del comparto *sharing*.

G/1086/31/8 (già em 34.0.9)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 204-*bis* del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede la possibilità per il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, di proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, mediante il pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte ad individuare una soglia della sanzione pecuniaria al di sotto della quale non è dovuto il versamento del contributo di cui in premessa e la restituzione dello stesso in caso di accoglimento dell'opposizione.

G/1086/32/8 (già em 35.23)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

l'articolo 35 del disegno di legge in esame reca la delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale,

impegna il Governo:

ad individuare meccanismi effettivamente premiali che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti decorrenti dalla ricezione della notifica del verbale, anche prevedendo una riduzione più alta, rispetto all'attuale, dell'importo della sanzione prevista.

G/1086/33/8 (già em 2.2)

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285",

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge in titolo, modifica gli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale che disciplinano, rispettivamente, le fattispecie dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime;

in particolare, la novella all'articolo 589-*bis* prevede un'estensione dell'applicabilità del reato nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un incidente stradale che cagiona la morte,

impegna il Governo:

a specificare che la morte cagionata sia riferita all'uomo e non all'animale.

G/1086/34/8 (già em 11.0.1)

[Iannone](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

la finalità del codice della strada è quella di tutelare la sicurezza e la vita delle persone nella circolazione stradale;

l'articolo 23 del codice della strada disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli vietando la collocazione di insegne, cartelli, manifesti che per la loro ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ridurre la visibilità compromettendo, pertanto, la sicurezza degli utenti durante la circolazione,

impegna il Governo:

a rivedere in modo organico la disciplina in materia di pubblicità con particolare riferimento:

- al contenuto dei messaggi pubblicitari, alle caratteristiche dei mezzi utilizzati e alle modalità di collocazione della relativa cartellonistica, previo contemperamento delle esigenze degli operatori e della sicurezza della circolazione stradale;

- alle relative autorizzazioni, chiarendo i soggetti competenti al rilascio delle medesime, semplificandone le modalità di rilascio, la riduzione dei relativi termini procedurali, nell'ottica dello snellimento degli adempimenti a carico degli operatori, precisando che devono prevedersi congrui tempi di durata delle medesime;

- a una disciplina chiara in ordine all'ambito della collocazione dei messaggi pubblicitari, precisando che la stessa deve avere ad oggetto anche l'individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta;

- alla possibilità di prevedere deroghe in capo agli enti proprietari, aventi ad oggetto condizioni più favorevoli per il loro posizionamento, che possono riguardare anche gli impianti pubblicitari digitali.

G/1086/35/8 (già em 35.40)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

la percentuale di incidenti, in alcuni casi mortali, che coinvolgono conducenti di velocipedi o di monopattini elettrici è in costante crescita. La visibilità, di quest'ultimi, è essenziale nella prevenzione degli incidenti stradali;

nel disegno di legge in discussione si delega al governo la revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e degli altri dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale, tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita;

al fine di adottare misure per la tutela dell'utenza debole della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica,

impegna il Governo:

a prevedere l'obbligo di indossare il giubbotto riflettente salvavita solo nel caso in cui il conducente di velocipedi o di dispositivi di micromobilità individuale guidi durante le ore notturne su strade extraurbane o su strade urbane non illuminate.

G/1086/36/8 (già em 35.9)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

al fine di disciplinare gli accertamenti in materia di corresponsabilità della filiera del trasporto e della logistica nel suo intero percorso, nel caso delle violazioni gravi al Codice della Strada ed evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l'adozione di soluzioni differenziate,

impegna il Governo:

a definire una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative territoriali concernenti la sicurezza nelle interferenze tra utenti della strada.

G/1086/37/8 (già em 4.5)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

premessi che:

gli autisti professionisti dispongono di un punteggio sulla patente di guida e di uno specifico sulla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);

la CQC funge da documento abilitativo, in aggiunta alla patente di guida, ed è obbligatoria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli

ai fini dell'applicazione della sospensione breve della patente correlata al punteggio, per la categoria degli autotrasportatori il punteggio della patente si cumula a quello della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC),

impegna il Governo:

a dare chiara indicazione, in fase attuativa delle nuove disposizioni in materia di sospensione breve della patente di guida, in merito al fatto che - ai fini dei controlli su strada e dell'applicazione della nuova sanzione della sospensione breve - la decurtazione dei punti in caso di violazioni commesse alla guida di un veicolo che richieda anche il possesso della CQC avvenga su uno solo dei titoli abilitati.

1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 146 (pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024

146ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti acquisiti nel corso delle audizioni svolte e i contributi pervenuti sul disegno di legge n. [1272](#) (d-l 153/2024 - Tutela ambientale), saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1272\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi senatori iscritti a parlare, propone di considerare esaurita tale fase procedurale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1258\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

[\(Doc. LXXXVI n. 2\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 1258, segnalando che, per quanto attiene ai profili di interesse per l'8ª Commissione, l'articolo 6 individua i principi e i criteri direttivi specifici da

rispettare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il Governo dovrà, tra l'altro: riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva in questione; adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei RAEE diversi dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva, nonché prevedere l'obbligo, nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione sulle modalità di raccolta dei RAEE, originati dai nuclei domestici, al fine di garantire che i costi di gestione non siano trasferiti in misura sproporzionata sui consumatori o sui cittadini.

L'articolo 13 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1115, che mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici.

In particolare, il Governo dovrà: prevedere che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) sia designato quale autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento; definire le modalità di cooperazione con le autorità doganali per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione; definire i servizi di assistenza tecnica agli operatori e le modalità di affidamento degli stessi anche a soggetti privati; prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive; prevedere misure provvisorie e azioni correttive per i casi di non conformità; individuare le opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare ai fini dell'attuazione del regolamento; prevedere l'adeguamento della struttura organizzativa del MASAF; prevedere che, in presenza di casi di non conformità, l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività; individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini.

L'articolo 14 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA).

Il Governo dovrà, tra l'altro: semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo; istituire un sistema di banca dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo; determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli; ridefinire il sistema sanzionatorio, destinando i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.

L'articolo 16 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2023/1542, in materia di batterie e rifiuti di batterie.

Il Governo dovrà, tra l'altro: ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie; adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi; prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti; regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti; prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta; prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale

minimo durante il loro ciclo di vita.

Sempre con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, sono presenti le seguenti direttive: direttiva 2023/1791, sull'efficienza energetica; direttiva 2023/2413, in materia di promozione dell'energia da fonti rinnovabili; direttiva 2024/825, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione; direttiva 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente.

La relatrice passa dunque ad esaminare la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia per l'anno 2024, che, in linea con l'impostazione seguita negli ultimi anni, si suddivide in quattro Parti, dedicate, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea (Parte prima); alle politiche strategiche (Parte seconda); alla partecipazione italiana alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea (Parte terza) e alle attività per il coordinamento nazionale delle politiche europee (Parte quarta).

Con riferimento alle tematiche di più diretto interesse per l'8ª Commissione, nella parte della relazione in cui vengono esposte le politiche strategiche, la sezione di apertura è dedicata all'attuazione del *Green Deal* europeo e offre un'ampia panoramica delle iniziative settoriali, che spaziano dall'aggiornamento degli obiettivi climatici per il 2040, come previsto dalla Legge europea sul clima, al regolamento sulla produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

Vengono inoltre esaminate, nell'ambito della strategia europea sulla biodiversità per il 2030, iniziative quali il regolamento europeo sul ripristino della natura e il Piano d'azione "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo".

Vengono inoltre approfondite le tematiche legate alla mobilità sostenibile. In tale ambito rileva la strategia condotta dall'Italia e l'impegno assunto dal Governo per il 2024 nel continuare a promuovere progetti e iniziative, co-finanziati con fondi dell'Unione europea come il Meccanismo per collegare l'Europa, miranti alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e a facilitare la transizione verso tecnologie alternative e sostenibili.

Viene infine sottolineata l'importanza dell'attività statistica come fondamentale strumento di supporto per i decisori politici nell'ambito del *Green Deal* europeo.

La seconda sezione mette invece in luce il percorso di digitalizzazione intrapreso dall'Unione europea a partire dal 2021 attraverso una serie di proposte legislative volte alla realizzazione della "Strategia Digitale 2030", fondata su quattro pilastri principali: l'acquisizione delle competenze digitali; lo sviluppo delle infrastrutture digitali; la trasformazione digitale delle imprese e la digitalizzazione dei servizi pubblici.

Un elemento centrale della Strategia è il regolamento sull'intelligenza artificiale, che introduce regole armonizzate per lo sviluppo, la commercializzazione, l'implementazione e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale all'interno dell'Unione europea, mirando a renderne l'applicazione sicura, affidabile ed etica.

In via prospettica, parimenti strategica sarà la futura proposta di regolamento sulle reti digitali, volta a creare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche, promuovendo l'utilizzo di Sim europee e la libera fruizione dei contenuti digitali in tutta l'Unione europea.

La relazione affronta poi il tema della cybersicurezza, soffermandosi in particolare sulla proposta di regolamento sulla cibersolidarietà, avente l'obiettivo di rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione europea nella rilevazione, preparazione e risposta alle minacce cibernetiche, attraverso la realizzazione di azioni comuni in grado di assicurare sicurezza, affidabilità e resilienza cibernetica. Sempre nell'ambito degli strumenti volti a rafforzare la resilienza dell'Unione in situazioni di crisi e a garantire un approvvigionamento sicuro, diversificato, accessibile e sostenibile di materie prime essenziali alla transizione verde e digitale, si colloca il regolamento sulle materie prime critiche, diretto a rafforzare la catena dell'approvvigionamento dell'Unione, riducendo le dipendenze strategiche e promuovendo la sostenibilità.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Conferenza unificata dovrebbe esaminare il provvedimento nella seduta di giovedì 7 novembre e che, pertanto, il seguito dell'esame dovrà essere ulteriormente rinviato alla prossima settimana, rilevando che ciò comporterà una compressione dei tempi a disposizione della Commissione, la quale, una volta pervenuta l'intesa, dovrà esprimersi il prima possibile, stante l'approssimarsi della scadenza della delega.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 571 emendamenti, pubblicati in allegato, e che gli emendamenti 11.3 e 12.0.3 sono stati ritirati.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1003) Tilde MINASI. - Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 8 emendamenti, pubblicati in allegato, e che, in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo, si procederà all'audizione di alcuni soggetti che ne hanno fatto richiesta.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) chiede che si proceda anche all'audizione di ANCI.

Il [PRESIDENTE](#) invita i senatori interessati a far pervenire i nominativi che intendono proporre, tenendo presente che le audizioni riguarderanno un numero estremamente circoscritto di soggetti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [29](#), [761](#), [863](#), [903](#), [1028](#), [42](#), [1122](#), [1131 NT](#)

G/29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 NT/1/8

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Salvitti](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di rigenerazione urbana"

premesso che:

l'articolo 1 individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica;

nel 2050 a livello europeo si dovrà arrivare ad un azzeramento del consumo di suolo netto, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di utilizzare materiali naturali per la costruzione, il rifacimento e l'ammodernamento delle strutture dell'arredo urbano, dei parchi pubblici e di tutte le aree di pertinenza degli istituti scolastici destinate allo svolgimento di attività ludico-sportive.

G/29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 NT/2/8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 29 in tema di rigenerazione urbana,

premesso che:

il decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese la norma relativa agli *standard* urbanistici, uno strumento indispensabile per la pianificazione e il controllo dello sviluppo urbano in un periodo caratterizzato da una rapida urbanizzazione e da un notevole incremento demografico;

tale norma, ancora vigente, ha costituito nel tempo un cospicuo patrimonio pubblico di aree ed immobili destinate alla collettività, garantendo un adeguato equilibrio tra le esigenze di espansione edilizia e qualità della vita; tuttavia, risulta inadeguata ed insufficiente rispetto alle esigenze contemporanee, in particolare, in relazione a temi quali l'accessibilità, la sostenibilità ambientale e la sicurezza;

il provvedimento in esame, nonostante nella premessa introduttiva faccia riferimento ad un generico soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, non indica in modo chiaro né il rispetto della normativa vigente, né il dimensionamento che la qualificazione specifica di spazi destinati alla fruizione pubblica nell'ambito del Piano di rigenerazione urbana, e anzi propone una deroga alla strumentazione urbanistica comunale e alle altre norme settoriali, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di garantire uno sviluppo urbano equo e sostenibile;

la previsione di costituire e ridefinire gli spazi pubblici dovrebbe essere condivisa in modo interdisciplinare tra l'Amministrazione Pubblica e i cittadini, attraverso l'attivazione dei processi di partecipazione. Le risorse umane sono, infatti, indispensabili per l'attuazione del Piano di rigenerazione urbana, ma soprattutto per la sostenibilità e la durata a lungo termine e per la creazione di un'alleanza proficua e vincente tra comunità, amministrazione e territorio; è essenziale che i cittadini si sentano parte attiva nel processo di rigenerazione, affinché le soluzioni proposte siano rappresentative delle loro esigenze e aspirazioni;

la dotazione degli *standard*, sia esistenti, sia di nuova individuazione con il Piano di rigenerazione, attraverso un'accorta regia pubblica, dovrebbe essere ripensata per avviare una riorganizzazione, una ricucitura dei tessuti urbani e il riuso di aree ed immobili spesso sottoutilizzati, anche attraverso il ricorso agli usi temporanei, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001;

è assolutamente necessario, inoltre, sperimentare forme nuove e rinnovate di trasformazione e gestione del patrimonio pubblico, integrate, multidisciplinari e sostenibili, definendo strumenti e procedure che affiancano la norma vigente con l'obiettivo di individuare servizi e attività collettive adeguate alla pluralità di domande sociali e soluzioni progettuali adeguate alle realtà urbane dei territori. Gli ambiti che andrebbero sviluppati e integrati sono la salute pubblica, la sicurezza dei luoghi, i servizi sociali, la casa, l'istruzione e la cultura, la connessione digitale, e la mobilità diffusa adottando un approccio olistico e coordinato, capace di affrontare le sfide contemporanee in modo

efficace;

altra questione non trascurabile è il finanziamento per la realizzazione, ma soprattutto per la gestione e manutenzione del patrimonio pubblico che deve essere a carico sia dell'Amministrazione, sia dei soggetti privati che beneficiano dell'incremento volumetrico degli immobili, per tale motivo non è possibile esonerare il pagamento dei costi di costruzione e di urbanizzazione derivante dagli interventi di demolizione e ricostruzione, come prevede la normativa vigente. Tali oneri devono finanziare le opere pubbliche, garantendo così la sostenibilità economica dei progetti di rigenerazione urbana;

lo spazio pubblico deve garantire la fruizione e l'accessibilità in sicurezza delle persone di tutte le età e di quelle diversamente abili e fragili, integrando le soluzioni progettuali architettoniche con la tutela e la valorizzazione del paesaggio urbano e naturale;

la progettazione inclusiva non solo risponde a un'esigenza etica, ma è un pilastro per il progresso di una società coesa e solidale;

la fase preliminare della progettazione del Piano di rigenerazione urbana dovrebbe includere l'analisi, lo studio e la valutazione delle necessità di chi dovrà utilizzare sia gli immobili, sia gli spazi pubblici, individuandone le priorità. Tali necessità dovranno emergere dal confronto pubblico, dalle interviste dei cittadini e dai *focus group*, laboratori, *workshop* con i residenti e i portatori di interesse, e l'esito finale del percorso partecipativo dovrà essere integrato nel documento di indirizzo per la progettazione del Piano e delle opere pubbliche;

lo spazio pubblico, oltre alla presenza di attrezzature, arredi e aree verdi, dovrebbe prevedere luoghi di aggregazione, sistemi digitali e nuove tecnologie per garantire la sicurezza (videosorveglianza, sensori luminosi, sistemi di controllo collegati con le forze dell'ordine), reti infrastrutturali di illuminazione pubblica a risparmio energetico ed offrire servizi e prodotti innovativi, gestiti e controllati attraverso le piattaforme digitali della città *smart* per migliorare la qualità della vita;

è necessario che le aree pubbliche siano servite da mezzi di trasporto e collegate con parcheggi di scambio ubicati lontano dal centro della città, in modo da favorire la fruizione pedonale e la mobilità dolce (Bici e dispositivi elettrici in *sharing*) al fine di contribuire a ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico, migliorando la qualità dell'aria e la salute pubblica;

ove possibile nelle aree verdi si dovrebbero realizzare orti sociali come spazi di relazioni sociali e cura dei beni comuni del territorio, interventi di *greening* e di forestazione urbana per la riappropriazione identitaria degli spazi da parte della comunità, con la finalità di favorire il benessere psico-fisico e la produzione agricola come economia circolare;

inoltre, è necessario realizzare interventi per l'efficienza energetica, finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e alle emissioni di gas a effetto serra correlate all'illuminazione pubblica stradale, adottare misure di contrasto ai cambiamenti climatici, funzionali alla dotazione ecologica urbana e periurbana, oltre che a promuovere la biodiversità, realizzando aree e infrastrutture verdi nel contesto urbano edificato;

considerato che:

gli ultimi decenni sono stati segnati da cambiamenti determinati da diversi fattori, tra cui quelli socioeconomici, la flessibilità del lavoro, il precariato, la denatalità e l'invecchiamento della popolazione, l'aumento dell'immigrazione, la speculazione edilizia crescente, e l'emergenza climatica e ambientale. Tali fattori hanno causato varie problematiche e hanno posto interrogativi sulle attuali prassi economiche, sui processi decisionali politici e sull'assetto del *welfare*;

la rigenerazione urbana, se correttamente interpretata e valorizzata su scala urbana, potrebbe attivare il riassetto di parti di città e dei sistemi urbani, promuovendo il miglioramento delle componenti urbanistiche, abitative, socioeconomiche, ambientali e culturali, senza tralasciare il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati dalla trasformazione della città degradata e disomogenea;

una tra le proposte innovative, sia dal punto di vista urbano che edilizio, è la realizzazione di unità immobiliari, strutturate in modo integrato tra residenza, servizi e spazi comuni (aperti e chiusi);

il *cohousing* non è solo una tipologia abitativa articolata, ma una risposta adeguata all'innovazione sociale attraverso l'inclusione della popolazione che invecchia, il supporto alle carenze nel *welfare*, un'opportunità di lavoro per i *caregiver*, una casa per le giovani coppie e per gli studenti. La coabitazione e la gestione condivisa degli spazi, può essere considerata una delle soluzioni più adeguate e contemporanee, in quanto coinvolge fasce di età differenti, permette di vivere insieme mantenendo la propria autonomia e *privacy*, consentendo un interscambio generazionale;

nei piani di rigenerazione urbana, è possibile trasformare e rifunzionalizzare immobili residenziali o spazi multifunzionali dismessi, realizzando nuove tipologie con spazi collettivi, rispettando la cessione di *standard* e garantendo prioritariamente l'accessibilità e l'abbattimento dei consumi. Nel caso di nuove costruzioni si possono prevedere spazi polivalenti con forme di autofinanziamento attraverso l'uso degli spazi per *coworking*, attività espositive e collettive. In entrambi i casi è possibile favorire, grazie alla tecnologia, sistemi organizzativi dei servizi assistenziali, adottando prestazioni sanitarie di telemedicina e nel contempo promuovendo agevolazioni fiscali;

La sperimentazione potrebbe essere estesa a nuove formule abitative sia a lungo termine e sia temporanee, ma soprattutto favorire soluzioni flessibili per tutte le fasce di età e generi;

la rigenerazione urbana, come indicato nel provvedimento in esame, mira, fra l'altro, alla "diffusione capillare dell'infrastruttura digitale", ma ciò comporta rischi e costi per i cittadini e l'ente pubblico, quali: elettrosensibilità, riconosciuta disabilità funzionale in Svezia, malattie neurodegenerative, svalutazione e mancanza di copertura assicurativa di aree ed immobili ove è installata un'antenna telefonica, depotenziamento del ruolo dei comuni nella pianificazione e regolamentazione dell'inquinamento elettromagnetico, incremento delle cause giudiziarie amministrative. Altri rischi si scopriranno col tempo, purtroppo a scapito della salute di persone fragili;

in tale settore, in continua evoluzione, il Legislatore dovrebbe applicare "il principio di precauzione" (articolo 174 del Trattato UE), recepito nel nostro ordinamento, all'articolo 1 della Legge Quadro sulla tutela dai campi elettromagnetici, n. 36 del 2001, riportando i valori limite - recentemente innalzati con la legge n. 214 del 23- a quelli precedenti, ovvero da 15 V/m a 6 V/m, ed anzi assicurando un "obiettivo di qualità" di 0,2 V/m, come suggerito dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1815 del 2011;

è evidente, dunque che, nei Piani di rigenerazione urbana, vada tutelata la popolazione da una sovraesposizione all'inquinamento elettromagnetico, sia in luoghi aperti, sia chiusi: quelli in cui si soggiorna più di 4 ore, quelli frequentati da bambini, adolescenti, donne in gravidanza, anziani, malati cronici, malati di tumore, portatori di *pacemaker* o apparecchiature elettromedicali, elettrosensibili, comprendendo le pertinenze esterne con dimensioni abitabili (decreto del Ministero dell'ambiente 7/12/2016);

l'inquinamento elettromagnetico in Italia dal 2012 si misura con un valore medio sulle 24 ore, non sui 6 minuti come nel resto d'Europa, ignorando i picchi diurni più alti e dannosi; occorre pertanto, eliminare o armonizzare i fattori di deroga del Decreto Crescita e successivi provvedimenti, con le soglie elettromagnetiche previgenti e il rialzo avvenuto con la legge n. 214 del 23;

si rende, altresì, necessario che gli enti locali, si dotino di un Regolamento e di un Piano contro l'inquinamento elettromagnetico (articolo 8, comma 6, legge n. 36 del 2001), contenenti una mappa aggiornata e aggiornabile della localizzazione degli impianti sul territorio, condivisa con enti pubblici, privati cittadini, associazioni di medici esperti di medicina ambientale e di malati di elettrosensibilità;

la riqualificazione degli spazi pubblici deve tenere conto delle varie dimensioni ed aspetti complessi molto diversi tra loro e variamente distribuiti all'interno della comunità. È possibile interpretare tale complessità in linee guida tradotte in elementi di riorganizzazione policentrica del

centro urbano:

- a) eterogeneità sociale ;
 - b) varietà architettonica-urbanistica e la polifunzionalità;
 - c) l'organizzazione dei servizi e organizzazione degli spazi collettivi;
 - d) luoghi di aggregazione per la socialità e spazi aperti adeguati alle donne, ai bambini, agli anziani e ai diversamente abili,
- tutto ciò considerato,

impegna il Governo:

ad intervenire con precise disposizioni tese a introdurre ed attuare i principi riportati in premessa, al fine di garantire la concreta attuazione della rigenerazione urbana, adottando un approccio condiviso, che includa:

1) l'integrazione e il coordinamento dei piani di sviluppo locale, promuovendo sinergie e il coinvolgimento delle comunità locali, rendendole protagoniste nei processi di co-progettazione e co-programmazione, affinché diventino attori attivi nelle decisioni;

2) l'attuazione di misure specifiche per garantire accessibilità e inclusione, assicurando che i soggetti più vulnerabili non vengano esclusi dalle opportunità di rigenerazione, attraverso la promozione di un approccio che favorisca la co-produzione dei servizi, rispondendo in modo più efficace alle loro necessità;

3) la promozione delle competenze locali e il coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione degli spazi pubblici, creando opportunità di partecipazione, co-gestione e co-programmazione, sviluppando un modello che rafforzi il senso di responsabilità collettiva;

4) la creazione di un tavolo permanente di monitoraggio, composto da rappresentanti delle istituzioni, delle comunità locali e da esperti per garantire una revisione continua e un adattamento flessibile dei piani alle esigenze emergenti;

5) il rafforzamento degli investimenti in formazione e sensibilizzazione sui temi della rigenerazione urbana e dell'innovazione sociale e ambientale, promuovendo una cultura di responsabilità condivisa;

6) la promozione di politiche fiscali sociali e ambientali volte ad incentivare gli investimenti nella rigenerazione urbana e nel miglioramento degli spazi pubblici, garantendo la sostenibilità economica, sociale e ambientale del processo, e incoraggiando modelli di sviluppo basati su una co-programmazione inclusiva;

7) l'istituzione di un tavolo di esperti in urbanistica, salute pubblica, ambiente e tecnologia, per definire le linee guida necessarie a garantire la sicurezza e il benessere nelle nuove infrastrutture, proteggendo la salute delle comunità locali e integrando processi di co-progettazione orientati a migliorare la qualità della vita, tutelare i contesti urbani e naturali e il patrimonio culturale dei territori.

Art. 1

1.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità,

l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.».

Conseguentemente:

- *sostituire il comma 2, alinea, con il seguente:* «2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:»;

- *al comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole:* «, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità».

1.2

Versace

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.».

Conseguentemente:

- *sostituire il comma 2, alinea, con il seguente:* «2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:»;

- *al comma 2, lettera f), sopprimere le parole:* «, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità».

1.3

Nave

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la

dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.»;

b) sostituire il comma 2, alinea, con il seguente: «2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:»;

c) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità».

1.4

[Irto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La presente legge in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma della Costituzione, degli articoli 11e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana, per favorire la ricomposizione in forma unitaria dei diversi contesti urbani, superando il modello dello *zoning* funzionale, per assicurare a tutti i cittadini un agevole accesso ai servizi e alle strutture urbane, le reti migliorare le reti di trasporto pubblico e di mobilità attiva, costruire comunità resilienti al clima, promuovere gli spazi verdi e pubblici, il benessere, la coesione sociale, l'equità e il miglioramento delle condizioni spaziali e morfologiche che influiscono anche sulla salute umana, nonché per migliorare la qualità, l'efficienza energetica ed idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica del patrimonio costruito.»;*

2) *al comma 2:*

- *alla lettera a) sostituire le parole: «sia di aree già urbanizzate che di aree produttive» con le seguenti: «di aree già urbanizzate, comprese quelle produttive»;*

- *alla lettera a) sostituire le parole: «la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati» con le seguenti: «la sostituzione dei complessi edilizi pubblici o privati»;*

- *alla lettera a) sostituire le parole: «da almeno 10 anni e anche parzialmente o prevalentemente in stato di degrado e di» con le seguenti: «, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado»;*

- *alla lettera a) dopo le parole: «e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale» inserire le seguenti: «superando il modello dello *zoning* funzionale, che tecnologica, favorendo il potenziamento dell'economia circolare come modello di sviluppo ambientale sostenibile, il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti e ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati»;*

- *alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: «anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi di interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility*»;*

- *alla lettera i) aggiungere, in fine le seguenti parole: «anche al fine di soddisfare il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile»;*

- *alla lettera m) dopo le parole: «riqualificazione energetica e sismica» inserire le seguenti: «e statica, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione di bonifica delle aree dismesse»;*

- *alla lettera n) aggiungere, in fine le seguenti parole: «promuovendo nuove forme*

di finanziamento con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche ai fini di garanzia e permettendo ai soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati.».

1.5

[Fazzone, Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorare la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica, del patrimonio costruito, nonché promuovere politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.»;

2) al comma 2:

- *alla lettera a) sostituire le parole:* «da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di» *con le seguenti:* «, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado,»;

- *alla lettera a) dopo le parole:* «e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale» *inserire le seguenti:* «superando il modello dello zoning funzionale, che tecnologica, favorendo il potenziamento dell'economia circolare come modello di sviluppo ambientale sostenibile, il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti e ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati»;

- *alla lettera b), dopo le parole:* «principio del riuso» *inserire le seguenti:* «, del miglioramento dell'assorbimento idrico»;

- *alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:* a) *dopo le parole:* «elevare la qualità della vita,» *inserire la seguente:* «primariamente»; b) *sostituire le parole:* «con disabilità» *con le seguenti:* «con ridotte abilità, con disabilità e in generale delle categorie deboli»;

- *alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility*»;

- *alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche al fine di soddisfare il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile»;

- *alla lettera m) dopo le parole:* «, riqualificazione energetica e sismica» *inserire le seguenti:* «e statica, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse»;

- *alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, promuovendo nuove forme di finanziamento, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia, e permettendo ai soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati.».

1.6

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorare la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica, del patrimonio costruito, nonché promuovere politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.»;

b) al comma 2 alla lettera a) sostituire le parole: «da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di» con le seguenti: «, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado,»;

*c) alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility*».*

1.7

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, definisce i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana e individua i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali nonché le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzare negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico.».

1.8

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo il numero 9, inserire il seguente: «32».

1.9

[Rosa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire la parola: «fatta» con la seguente: «firmata»;

2) sostituire le parole: «individua nella» con le seguenti: «promuove la»;

3) sostituire le parole da: «lo strumento finalizzato» fino a: «funzioni ecosistemiche del suolo» con le seguenti: «del patrimonio costruito al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, le condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali delle aree urbane in condizioni di degrado»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Costituiscono finalità generali della rigenerazione urbana:

a) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso l'attuazione di interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, del tempo libero, del lavoro e dello sviluppo;

b) l'interesse pubblico alla riqualificazione o alla rifunzionalizzazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici in aree

degradate;

c) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero di urbanizzazioni, la realizzazione di servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;

d) il raggiungimento del consumo di suolo netto entro il 2050;

e) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu, finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, di percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, nonché attraverso l'efficienza energetica e idrogeologica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica.»;

c) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «2. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, la presente legge individua i seguenti obiettivi:»;*

d) *al comma 2, lettera i), dopo le parole: «edilizia residenziale sociale» inserire le seguenti: «, a un costo sostenibile,».*

1.10

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «9 gennaio 2006, n. 14» inserire le seguenti: «e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,»;*

b) *dopo le parole: «migliorarne la qualità,» inserire le seguenti: «l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi».*

1.11

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 14» inserire le seguenti: «nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,».

1.12

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14,» inserire le seguenti: «e della legge 14 gennaio 2013, n. 10,».

1.13

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio,» inserire le seguenti: «anche in coerenza con il perseguimento degli obiettivi previsti dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 25 settembre 2015, dalla Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM 2020/380 del 20 maggio 2020 dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione del suolo (2021/ 2548 RSP) del 28 aprile 2021 dalla Nature Restoration Law, (UE) 2024/1991 ed entrata in vigore il 18 agosto 2024,».

1.14

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «lo strumento finalizzato» a: «funzioni ecosistemiche del suolo» con le seguenti: «ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e*

architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorare la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica, del patrimonio costruito, nonché promuovere politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.»;

b) al comma 2:

1. alla lettera a) sostituire le parole: «da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di» con le seguenti: «, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado,»;

*2. alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility*»;*

3. alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di soddisfare il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile»;

4. alla lettera m) dopo le parole: «, riqualificazione energetica e sismica» inserire le seguenti: «e statica, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse»;

5. alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, promuovendo nuove forme di finanziamento, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia, e permettendo ai soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati».

1.15

[Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «lo strumento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, tenendo conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale, capitale naturale e risorsa non rinnovabile che produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, di resilienza ai cambiamenti climatici nonché della promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, finalizzate a perseguire la coesione sociale».

1.16

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «lo strumento» con le seguenti: «il processo».

1.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «lo strumento» con le seguenti: «l'obiettivo».

1.18

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la coesione sociale,» inserire le seguenti: «lo sviluppo economico,»;

b) al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia» con le seguenti: «valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e»;

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale»;

1.19

[Zanettin](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la coesione sociale,» *inserire le seguenti:* «lo sviluppo economico,»;

b) al comma 2:

1) *alla lettera g), sostituire le parole:* «sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia» *con le seguenti:* «valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e»;

2) *dopo la lettera g) inserire la seguente:* «g-bis) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale;».

1.20

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la coesione sociale,» *inserire le seguenti:* «lo sviluppo economico,»;

b) al comma 2:

1) *alla lettera g), sostituire le parole:* «sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia» *con le seguenti:* «valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e»;

2) *dopo la lettera g) inserire la seguente:* «g-bis) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale;».

1.21

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la coesione sociale,» *inserire le seguenti:* «lo sviluppo economico,»;

b) al comma 2:

1) *alla lettera g), sostituire le parole:* «sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia» *con le seguenti:* «valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e»;

2) *dopo la lettera g) inserire la seguente:* «g-bis) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale;».

1.22

[Sigismondi](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole:* «di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica»;

b) *all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f);*

c) *all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «, con il recupero dei

servizi ecosistemici persi,» *nonché le seguenti parole:* «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

d) all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»;

e) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);

f) all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);

g) all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: «previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico» *fino alla fine della lettera.*

1.23

[Minasi, Potenti, Germanà](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica»;

b) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f);

c) all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, con il recupero dei servizi ecosistemici persi,» *nonché le seguenti parole:* «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

d) all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»;

e) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);

f) all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);

g) all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: «previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico» *fino alla fine della lettera.*

1.24

[Irto](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo»;

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica»;

b) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

c) all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, con il recupero dei servizi ecosistemici persi,» *nonché le seguenti parole:* «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

d) all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»;

e) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);

f) all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);

g) all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: «previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico» *fino alla fine della lettera.*

1.25

[Fazzone, Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo»;

b) al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica».

1.26

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «del suolo» aggiungere le seguenti: «e la mitigazione degli effetti legati ai cambiamenti climatici nelle aree urbane.»;*

2) *al comma 2:*

a) alla lettera b), dopo la parola: «idraulica» inserire le seguenti: «e idrogeologica»;

b) alla lettera e), dopo la parola: «idraulica» inserire le seguenti: «, e di invarianza idrogeologica»;

c) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) promuovere interventi integrati di rilocalizzazione, rigenerazione e rinaturalizzazione degli ambienti urbani presenti nelle aree a rischio geologico elevato e molto elevato, derivato da frane, alluvioni, eventi vulcanici e sismici;»;

d) dopo la lettera i) inserire le seguenti:

«i-bis) favorire la mitigazione e la gestione dei rischi geologici, tra cui quelli derivanti da frane, alluvioni, eventi vulcanici ed eventi sismici, nelle aree interessate, promuovendo interventi integrati di rilocalizzazione, rigenerazione e rinaturalizzazione degli ambienti urbani;

*i-ter) favorire la regolamentazione edilizia e delle attività compatibili tramite interventi funzionali, adattamenti trasformativi e misure di difesa passiva (*flood proofing*), volte alla riduzione della vulnerabilità;*

i-quater) favorire il recupero delle aree urbane contaminate e degradate attraverso la rigenerazione, riconversione e il riuso ecosostenibile del suolo;».

1.27

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «funzioni ecosistemiche del suolo.» aggiungere, in fine, le seguenti: «tenendo conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale e risorsa non rinnovabile, la rigenerazione urbana progetta il nuovo assetto del territorio evitando il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo o comunque, ove necessario, rispettando la gerarchia del consumo di suolo».

1.28

[Sironi](#)

Al comma 1 dopo le parole: «funzioni ecosistemiche del suolo.» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché l'invarianza idraulica/idrologica al fine di contribuire alla prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico.».

1.29

[Sironi](#)

Al comma 2 e ovunque ricorrono, dopo la parola: «consumo» inserire le seguenti: «e impermeabilizzazione».

1.30

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la

riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo, nonché favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;».

1.31

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado, di abbandono, dismessi, inutilizzati, in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;».

1.32

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;».

1.33

[Sironi](#)

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) incentivare e implementare il recupero, il riutilizzo e la riqualifica del patrimonio edilizio esistente e rigenerare il suolo consumato, impermeabilizzato e degradato in modo reversibile;».

1.34

[Sironi](#)

Al comma 2, alla lettera a) e ovunque ricorrano, premettere alle parole: «il riuso» le seguenti: «il recupero.».

1.35

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «sostituzione» inserire le seguenti: «alla condizione che vi sia una parità di consumo del suolo».

1.36

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sia di aree già urbanizzate che di aree produttive» con le seguenti: «di aree urbanizzate anche a destinazione produttiva».

1.37

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «emissioni inquinanti» inserire le seguenti: «con particolare riferimento all'ambito della tutela dai campi elettromagnetici, ove va perseguito l'obiettivo di qualità di 0,2 V/m, suggerito dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1815 del 2011, anche attraverso l'utilizzo di sistemi alternativi al wireless in ambito indoor, nonché di criteri localizzativi indicati dall'articolo 8, comma 6, della legge 36 del 2001.».

1.38

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «tali risultati» con le seguenti: «l'azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2030, in coerenza con l'obiettivo fissato nel Piano per la transizione ecologica, previsto ai sensi dell'articolo 57-bis, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

1.39

[Sironi](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) disincentivare sino ad arrestare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo, interrompere il degrado ecosistemico del territorio;

a-ter) incentivare e implementare il recupero, il riutilizzo e la riqualifica del patrimonio edilizio esistente e rigenerare il suolo consumato, impermeabilizzato e degradato in modo reversibile;».

1.40

[Sironi](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) disincentivare sino ad arrestare il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo, interrompere il degrado ecosistemico del territorio, aumentare e favorire il ripristino naturale delle aree più compromesse urbane».

1.41

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) favorire, secondo una visione strategica di insieme, interventi durevoli e positivi nel tempo, che includano la manutenzione urbana, la ristrutturazione urbanistica, il risanamento di edifici, gli interventi di demolizione e ricostruzione, l'arredo urbano, le opere di urbanizzazione, le sistemazioni ambientali impiegando le migliori tecnologie necessarie alla protezione, valorizzando le potenzialità e peculiarità delle singole aree urbane secondo le rispettive esigenze di riqualificazione ed implementando l'offerta di servizi pubblici e privati ai fini del miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone e della vivibilità del territorio;».

1.42

[Sironi](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «la presenza di aree verdi» con le seguenti: «la presenza di aree a verde profondo».

1.43

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «sicurezza sismica» inserire le seguenti: «e statica»;

b) alla lettera f), sostituire le parole: «delle esigenze delle persone con disabilità» con le seguenti: «dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) rispetto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;».

1.44

[Sironi](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) tutelare le aree naturali e ri-naturalizzate esistenti contribuendo a salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;

b-ter) garantire il diritto al verde urbano e l'accesso universale agli spazi verdi pubblici, per migliorare le condizioni di vita nelle città, assicurando la disponibilità di una quota minima *pro capite* di verde (in misura non inferiore alla media europea) in prossimità delle abitazioni e adeguata alla salvaguardia della salubrità del suolo, dell'acqua e dell'aria e alla tutela della salute delle persone;».

1.45

[Sironi](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) tutelare le aree naturali e ri-naturalizzate esistenti contribuendo a salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;

b-ter) promuovere strategie e implementare piani volti al contenimento del riscaldamento globale, alla mitigazione e all'adattamento agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, oltre che alla prevenzione e alla gestione del dissesto idrogeologico e dell'inquinamento».

1.46

[Fregolent](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) migliorare la qualità dei suoli nel tessuto urbano anche attraverso l'utilizzo dei fertilizzanti provenienti da attività di compostaggio dei rifiuti organici in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 in una ottica di economia circolare».

1.47

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità».

1.48

[Sironi](#)

Al comma 2, lettera c), premettere alla parola: «realizzare», le seguenti: «recuperare e, ove necessario, realizzare le».

1.49

[Sironi](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) promuovere strategie e implementare piani volti al contenimento del riscaldamento globale, alla mitigazione e all'adattamento agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, oltre che alla prevenzione e alla gestione del dissesto idrogeologico e dell'inquinamento».

1.50

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1.51

[Fregolent](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1.52

[Sironi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1.53

[Sironi](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e di compensazione urbanistica».

1.54

[Sironi](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «vegetato anche allo scopo di rispettare la gerarchia del consumo di suolo;».

1.55

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o delle emissioni climalteranti»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «applicare il criterio del "saldo zero" del consumo di suolo» con le seguenti: «promuovere il criterio del "saldo zero" del consumo di suolo o delle emissioni climalteranti, anche».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: «non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale,» e dopo le parole: «di consumo di suolo» inserire le seguenti: «o delle emissioni climalteranti»;

b) dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) "impronta ecologica": confronto tra le risorse naturali consumate dalle azioni e dalle attività svolte in un determinato contesto urbano da rigenerare unitamente alla quantità di diossido di carbonio (CO2) emessa e la quantità di terreno da destinare a verde necessaria per assorbirla.».

1.56

[Sironi](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere che negli strumenti urbanistici di livello comunale debba essere integrata la «gerarchia del consumo di suolo» definita dalla nuova strategia europea per il suolo per il 2030 e dare assoluta priorità, quindi, al riutilizzo di aree già costruite e impermeabilizzate, evitando nuove costruzioni e impermeabilizzazioni su suoli vegetati o permeabili;».

1.57

[Sironi](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «o di bonifica»; alla medesima lettera, sopprimere le parole: «e contaminato».

1.58

[Sironi](#)

Al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: «già consumato» con le seguenti: «in modo reversibile;».

1.59

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) favorire la diffusione delle nuove tecnologie per il conseguimento di risparmi energetici e di riqualificazione ambientale volti alla forte riduzione dei consumi e di utilizzo di nuovo suolo, con particolare attenzione per i territori

caratterizzati dalla presenza di condizioni di degrado sociale e ambientale;».

1.60

[Sironi](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) contribuire a ripristinare gli ecosistemi urbani degradati e a conseguire gli obiettivi generali dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e a rafforzare la sicurezza alimentare secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024;».

1.61

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera f) con la seguente: «f) migliorare la qualità della vita negli spazi urbani e nelle aree cittadine favorendo processi di partecipazione e di coesione sociale e imprenditoriale, promuovendo attività sociali, culturali ed economiche con particolare attenzione agli aspetti di tutela ambientale, anche attraverso il recupero di spazi e di aree urbane;»;

b) dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) promuovere la riduzione delle disuguaglianze sociali anche attraverso il potenziamento dei servizi pubblici erogati alla persona e di una semplificazione delle modalità di accesso e di fruizione dei medesimi;»;

c) dopo la lettera l) inserire la seguente: «l-bis) favorire l'occupazione, il superamento delle condizioni di emarginazione, di degrado e di fragilità sociale in ambito urbano, anche attraverso interventi integrati funzionali ad assicurare la tutela della sicurezza e della salute pubblica;».

1.62

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «nei centri storici e nelle periferie» con le seguenti: «nelle città».

1.63

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «con l'integrazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «e favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;».

1.64

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «disabilità» aggiungere le seguenti: «in particolare, anche promuovendo processi e azioni per realizzare, nell'ambito dei piani di rigenerazione comunali, nuove tipologie di residenze che favoriscono la coabitazione, al fine di incentivare le relazioni sociali e garantire supporto al welfare delle famiglie e delle persone disagiate».

1.65

[Irto](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: «, e attraverso processi e azioni per realizzare nuove tipologie di residenze che favoriscano la coabitazione per incentivare le relazioni sociali e garantire supporto al welfare delle famiglie e delle persone disagiate;».

1.66

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2 sostituire la lettera g) con le seguenti:

«g) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione

dei residenti;

g-bis) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;».

1.67

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 2, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «paesaggistiche» inserire le seguenti: «dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dai fenomeni dell'abbandono»;

b) dopo le parole: «sia prevedendo» inserire le seguenti: «, quando opportuno,»;

c) sopprimere la parola: «sostenibile».

1.68

[Fregolent](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia» e le parole: «equilibrata e sostenibile».

1.69

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «sia prevedendo» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «sia favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni direzionali e di ospitalità, ed incentivando gli interventi che dimostrano di aver perseguito processi energetico-ambientali certificati di terza parte.».

1.70

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «prevedendo» con la seguente: «favorendo».

1.71

[Nave](#)

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «, sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private,» inserire le seguenti: «senza consumo e impermeabilizzazione di suolo;».

1.72

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «pubbliche e private» inserire le seguenti: «, nonché degli esercizi commerciali con grandi superfici di vendita».

1.73

[Sironi](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «all'ospitalità;» con le seguenti: «all'housing sociale e all'edilizia residenziale pubblica;».

1.74

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «ospitalità» inserire le seguenti: «, nonché la riqualificazione e valorizzazione culturale, sociale, economica e architettonica dei centri storici e dei borghi, al fine di garantire il permanere della popolazione residente, migliorare le condizioni di vivibilità fondamentali per prevenire la chiusura di esercizi commerciali di prossimità e promuovere, in tal modo, l'apertura di laboratori artigianali e piccoli centri culturali e sociali».

1.75

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) promuovere e favorire la qualità architettonica degli edifici o complessi di edifici quale strumento per il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle comunità e che include sia la qualità degli spazi edificati in termini di espressione artistica e di identità culturale, prevenzione del rischio sismico, del miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità energetico-ambientale e dell'accessibilità sia la relazione tra arte del costruire e la comunità stessa;».

1.76

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «integrare» con le seguenti: «garantire, quale condizione vincolante per l'approvazione degli interventi, l'integrazione di».

1.77

[Sironi](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «collettivi» con la seguente: «pubblici».

1.78

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «pedonali» inserire le seguenti: «, coerentemente ai vigenti Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS)».

1.79

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis) migliorare lo standard di efficienza energetica degli edifici e il loro consolidamento, qualora insistano in aree soggette ad attività sismica, il livello di isolamento acustico e l'abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni degli stessi;».

1.80

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastruttura digitale;».

1.81

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «residenziale sociale» inserire le seguenti: «, in un contesto integrato di mix sociale ed economico di quartiere, per prevenire il fenomeno diffuso della ghettizzazione».

1.82

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «residenziale sociale» inserire le seguenti: «ed edilizia residenziale pubblica».

1.83

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche mediante la promozione dei «patti territoriali» e dei «contratti di quartiere» secondo processi partecipativi allo scopo di far emergere i bisogni e le priorità in ambito locale, di prevenire il disagio sociale e di contrastare ogni forma di criminalità;»;

b) dopo la lettera m) inserire la seguente: «m-bis) la rigenerazione urbana delle strutture sportive per potenziare l'associazionismo e costruire un modello di sviluppo sociale inclusivo e

partecipativo;».

1.84

[Paroli](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: «valorizzando l'attività svolta dalle aziende, comunque denominate, a cui è assegnata la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, potenziandone le risorse economiche in modo da renderle totalmente autonome nella gestione ed in grado di offrire tutti i servizi necessari ad una vera e propria inclusione sociale;».

1.85

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «degli abitanti» con le seguenti: «dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «dei cittadini» inserire le seguenti: «e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

1.86

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «degli abitanti» con le seguenti: «dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «dei cittadini» inserire le seguenti: «e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

1.87

[Fregolent](#)

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «degli abitanti» con le seguenti: «dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «dei cittadini» inserire le seguenti: «e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

1.88

[Zanettin](#)

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «degli abitanti» con le seguenti: «dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «dei cittadini» inserire le seguenti: «e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative,».

1.89

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: «assicurando una piena e corretta informazione, nonché la preventiva messa a disposizione e accessibilità di tutti i materiali prodotti».

1.90

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «urbana» aggiungere le seguenti: «, in particolare considerando le necessità ed i bisogni dei cittadini residenti, degli stakeholders e dei turisti».

1.91

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «energetica e sismica» inserire le seguenti: «anche attraverso l'utilizzo del legno,».

1.92

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, incentivando gli interventi che dimostrano di aver perseguito processi energetico-ambientali certificati di terza parte».

1.93

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, agli abitanti insediati deve essere garantito che non subiranno processi forzati di espulsione».

1.94

[Sironi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera n).

1.95

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, mediante processi di pianificazione, progettazione e realizzazione che perseguono processi energetico-ambientali certificati di terza parte».

1.96

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a partire dalla qualificazione degli spazi e dei servizi pubblici esistenti».

1.97

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: «n-bis) garantire una capacità di resilienza, sostenibilità e salubrità progressivamente crescente agli insediamenti edilizi ed urbani, promuovendo adeguati processi di rendicontazione e certificazione terza mediante l'adozione dei protocolli energetico-ambientali (*rating system*) nazionali o internazionali, anche mediante norme premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare, tramite i processi di certificazione, il rispetto di *standard* minimi di *performance* «energetico-ambientale», come peraltro già previsto dai CAM Edilizia;».*

1.98

[Zanettin](#)

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: «n-bis) promuovere, in considerazione della necessità di limitare il consumo del suolo, di valorizzare le risorse pubbliche già spese, di contrastare forme di degrado del territorio e del paesaggio, la risoluzione delle opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5».

1.99

[Paroli](#)

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: «n-bis) prevedere adeguate misure forme di incentivazione ed agevolazioni finanziarie che favoriscano interventi di rigenerazione urbana sia attraverso il rilancio di bonus specifici, che attraverso una programmazione pluriennale sorretta da finanziamenti strutturali.».

1.100

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le finalità e gli obiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urbanistica concordata, della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) la perequazione urbanistica consiste nell'attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio

comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltretché indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) la compensazione urbanistica consiste nell'attribuzione ai privati - proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali - di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) le misure incentivanti di premialità edilizia consistono nell'attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti.».

1.101

Zanettin

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le finalità e gli obiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urbanistica concordata, della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) la perequazione urbanistica consiste nell'attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltretché indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) la compensazione urbanistica consiste nell'attribuzione ai privati - proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali - di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) le misure incentivanti di premialità edilizia consistono nell'attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e/o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti.».

1.102

Fregolent

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le finalità e gli obiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urbanistica concordata della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) «perequazione urbanistica» consiste nell'attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltretché indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) «compensazione urbanistica» consiste nell'attribuzione ai privati - proprietari delle aree

destinate a dotazioni territoriali - di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) «misure incentivanti di premialità edilizia» consistono nell'attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e di pubblico interesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti.».

1.103

[Potenti](#), [Germanà](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini della presente legge, le finalità e gli obiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana si basano sugli strumenti dell'urbanistica concordata, di cui:

a) perequazione urbanistica: attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltretutto indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) compensazione urbanistica: attribuzione ai privati - proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali - di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) misure incentivanti di premialità edilizia: attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e/o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti.».

1.104

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio a quanto stabilito dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I principi fondamentali di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «normativa vigente» *con le seguenti:* «presente legge».

1.105

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni al fine di adeguare la propria legislazione in materia di rigenerazione urbana ai principi e agli obiettivi della presente legge».

1.106

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «dei principi» *con le seguenti:* «degli obiettivi e delle finalità»;

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «i principi» con le seguenti: «gli obiettivi».

1.107

[Fazzone](#), [Paroli](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «dei principi» con le seguenti: «degli obiettivi e delle finalità»;

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: «i principi» con le seguenti: «gli obiettivi».

1.108

[Fina](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «dei principi» con le seguenti: «degli obiettivi e delle finalità»;

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: «i principi» con le seguenti: «gli obiettivi».

1.109

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «dei principi» con le seguenti: «degli obiettivi e delle finalità»;

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della

presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.».

All'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: «i principi» con le seguenti: «gli obiettivi».

1.110

[Irto](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «dei principi» con le seguenti: «degli obiettivi e delle finalità»;

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: «i principi» con le seguenti: «gli obiettivi».

1.111

[Sironi](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della legislazione vigente in materia urbanistica e ambientale».

1.112

[Paroli](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le Regioni non provvedano a tale adeguamento nel termine sopra indicato, le previsioni contenute nella presente legge troveranno diretta applicazione nella misura più favorevole per gli operatori».

1.113

[Fregolent](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le Regioni non provvedano a tale adeguamento nel termine sopra indicato, le previsioni contenute nella presente legge troveranno diretta applicazione nella misura più favorevole per gli operatori.».

1.114

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) all'articolo 4, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) all'articolo 8, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di

Bolzano»;

d) all'articolo 10, commi 3 e 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

f) all'articolo 11, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome».

1.115

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.116

[Fazzone](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. Sono fatte salve le normative regionali e delle Province autonome già vigenti in materia di contenimento del consumo di suolo.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «non determinino consumo di suolo o, comunque»;

2) sopprimere le lettere c) e d).

1.117

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. Sono fatte salve le normative regionali e delle Province autonome già vigenti in materia di contenimento del consumo di suolo.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «non determinino consumo di suolo o, comunque»;

b) sopprimere le lettere c) e d).

1.118

[Irto](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. Sono fatte salve le normative regionali e delle Province autonome già vigenti in materia di contenimento del consumo di suolo.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «non determinino consumo di suolo o, comunque»;

2) *sopprimere le lettere c) e d).*

1.119

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «non determinino consumo di suolo o, comunque»;*

2) *sopprimere le lettere c) e d).*

1.120

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6, 7, 11 e 12.».

1.121

[Fazzone](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6, 7, 11 e 12.».

1.122

[Irto](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 11.».

Art. 2

2.1

[Rosa](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento, caratterizzate da situazioni di marginalità economica, sociale, degrado edilizio e carenza di servizi anche infrastrutturali e di mobilità sostenibile, da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico;»;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: «in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente» con le seguenti: «recupero e di rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie, anche private qualora inserite nei piani di cui all'articolo 5,»;*

c) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato» dovuta a copertura del terreno con manufatti o costruzioni di tipo permanente (edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, pavimentazioni stabili, altre coperture impermeabili del*

suolo non connesse alle attività agricole) o di tipo reversibile (aree non pavimentate ma con rimozione della vegetazione e asportazione o compattazione del terreno dovute alla presenza di infrastrutture, cantieri, piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi o depositi permanenti di materiale; aree estrattive non rinaturalizzate; altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo);»;

d) sostituire la lettera f) con la seguente: «f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua e comunque assicurando la non riduzione, all'interno dell'area dell'intervento, dell'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea rispetto a quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. A partire dal 1° gennaio 2031, all'interno dell'area dell'intervento, l'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea, dovrà essere maggiore di quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024;»;

e) alla lettera h), dopo le parole: «un'area» inserire le seguenti: «, contigua o prossima agli ambiti urbani,»;

f) alla lettera l), sostituire le parole da: «le seguenti» fino a: «cumulative» con le seguenti: «ai fini della rigenerazione urbana, concorrono a creare situazioni di degrado le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:»;

g) dopo la lettera l, aggiungere le seguenti:

«l-bis) «spazi verdi urbani»: superficie totale di alberi, di boscaglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale;

l-ter) «copertura della volta arborea urbana»: superficie totale di copertura arborea, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale.».

2.2

[Fazzone](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) «ambiti urbani di rigenerazione urbana»: gli ambiti diversi dalle zone di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 nei quali possono essere previsti ed eseguiti gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla successiva lettera b) del presente articolo. Sono ricomprese in tali ambiti: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, anche se non caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi. Oltre a quelli sopra indicati per "ambiti di rigenerazione urbana" si intendono anche borghi, centri storici. Centri di media e piccola grandezza, aree funzionali come corridoi verdi, parchi, spazi aperti pubblici all'interno del tessuto urbano quali ad esempio piazza, infrastrutture di mobilità che interconnettono i quartieri, aree portuali, aree umide in ambiti urbani;».

2.3

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti

negli ambiti di urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regionale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, nonché le parti di quartieri urbani interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;».

2.4

[Fazzone, Paroli](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regionale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, nonché le parti di quartieri urbani interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;».

2.5

[Irto](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regionale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, nonché le parti di quartieri urbani interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;».

2.6

[Sironi](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) «ambiti urbani»: aree densamente popolate e con soglie di densità delle superfici a copertura artificiale superiore al 50 per cento, dove sussiste l'unitarietà morfologica dei diversi tessuti e il consolidato rapporto tra spazi privati e pubblici, suscettibili, in determinate circostanze, di interventi di trasformazione delle aree edificate;».

2.7

[Patuanelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ambiti urbani» con le seguenti: «ambiti urbani e produttivi di rigenerazione»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed edilizia in ambiti urbani» inserire le seguenti: «e produttivi»;

c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «variazione» a: «depauperamento.» con le seguenti: «diminuzione complessiva, a fronte dell'intervento edilizio, di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;».

2.8

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ambiti urbani» con le seguenti: «ambiti urbani e industriali di rigenerazione»;

b) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si ha consumo di suolo in presenza di una diminuzione complessiva, a fronte dell'intervento edilizio, di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici».

Conseguentemente, sostituire le parole: «ambiti urbani», ovunque ricorrano, con le seguenti: «ambiti urbani e industriali di rigenerazione».

2.9

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ambiti urbani» inserire la seguente: «degradati».

2.10

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di urbanizzazione» sopprimere la seguente: «consolidata».

2.11

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «urbanistico».

2.12

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico» inserire le seguenti: «ovvero dalla presenza di opere pubbliche incompiute».

2.13

[Paroli](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «quartieri urbani» inserire le seguenti: «e di aree industriali, anche extra urbane»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «urbana ed edilizia in ambiti urbani» inserire le seguenti: «e industriali, anche extra-urbani»;

c) alla lettera c), dopo la parola: «depauperamento» inserire le seguenti: «o trasformazione antropica» e dopo le parole: «consumo di suolo reversibile.» aggiungere il seguente periodo: «Si ha consumo di suolo in presenza di una diminuzione complessiva di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici»;

d) alla lettera h), dopo le parole: «un'area» inserire le seguenti: «di suolo non consumato».

2.14

[Fregolent](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «quartieri urbani» inserire le seguenti: «e di aree industriali, anche extra urbane»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «urbana ed edilizia in ambiti urbani» inserire le seguenti: «e industriali, anche extra-urbani»;

c) alla lettera c):

1) dopo la parola: «depauperamento» inserire le seguenti: «o trasformazione antropica»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si ha consumo di suolo in presenza di una diminuzione complessiva di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici»;

d) alla lettera h), dopo le parole: «un'area» inserire le seguenti: «di suolo non consumato».

2.15

[Fregolent](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) "rigenerazione urbana": il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento:

a) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività;

b) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo

reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.»;

b) alla lettera f):

1) *sopprimere le parole*: «persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo,»;

2) *sopprimere le parole*: «con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua».

2.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera b) con la seguente*: «b) "rigenerazione urbana": il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento:

1) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività;

2) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

3) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.»;

2) *alla lettera f) sopprimere le parole*: «persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo,» *e le parole*: «con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua».

2.17

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico;».

2.18

[Sironi](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) rigenerazione urbana: "Azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo o impermeabilizzazione di suolo, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica determinino almeno un «saldo zero» di consumo e impermeabilizzazione di suolo anche mediante azioni di de-

pavimentazione e di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero e il ribilanciamento dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.».

2.19

[Sironi](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo o impermeabilizzazione di suolo, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica determinino almeno un «saldo zero» di consumo e impermeabilizzazione di suolo anche mediante azioni di de-pavimentazione e di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero e il ribilanciamento dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.».

2.20

[Zanettin](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alle parole: «azioni di trasformazione urbana» premettere le seguenti: «un processo multidimensionale e integrato teso a migliorare la vivibilità e la sostenibilità urbana attraverso iniziative in campo sociale, culturale, economico e»;

b) alla lettera g), dopo le parole: «per i servizi» inserire le seguenti: «pubblici e privati di prossimità».

2.21

[Fregolent](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alle parole: «azioni di trasformazione urbana» premettere le seguenti: «un processo multidimensionale e integrato teso a migliorare la vivibilità e la sostenibilità urbana attraverso iniziative in campo sociale, culturale, economico e»;

b) alla lettera g), dopo le parole: «per i servizi» inserire le seguenti: «pubblici e privati di prossimità».

2.22

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alle parole: «azioni di trasformazione urbana» premettere le seguenti: «un processo multidimensionale e integrato teso a migliorare la vivibilità e la sostenibilità urbana attraverso iniziative in campo sociale, culturale, economico e»;

b) alla lettera g), dopo le parole: «per i servizi» inserire le seguenti: «pubblici e privati di prossimità».

2.23

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «prioritariamente su quelli».

2.24

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «che non determinino» inserire la seguente: «ulteriore»;

b) sopprimere le parole: «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico ambientale e della

biodiversità urbana».

2.25

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «consumo» e ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «impermeabilizzazione di suolo».

2.26

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, che non determinino consumo» inserire le seguenti: «impermeabilizzazione».

2.27

[Fazzone, Paroli](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, con il recupero dei servizi ecosistemici persi,» nonché le seguenti parole: «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana».

2.28

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. La rigenerazione urbana contribuisce a rendere le città più sostenibili e resilienti, migliorando la capacità di fornire servizi ecosistemici e riducendo il degrado ambientale, sociale e territoriale».

2.29

[Mirabelli, Irto, Basso, Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio»: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;

b-ter) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

b-quater) «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore;».

Conseguentemente, sopprimere la lettera l).

2.30

[Sironi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato» dovuta a copertura del terreno con manufatti o costruzioni di tipo permanente (edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, pavimentazioni stabili, altre coperture impermeabili del suolo non connesse alle attività agricole) o di

tipo reversibile (aree non pavimentate ma con rimozione della vegetazione e asportazione o compattazione del terreno dovute alla presenza di infrastrutture, cantieri, piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi o depositi permanenti di materiale; aree estrattive non rinaturalizzate; altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo);».

2.31

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «depauperamento» inserire le seguenti: «con conseguente diminuzione complessiva di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici.».

2.32

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: «consumo di suolo reversibile» con le seguenti: «uso reversibile del suolo.».

2.33

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) «suolo»: ecosistema essenziale e complesso, costituito dallo spessore vitale e variabile della crosta terrestre, sede di servizi ecosistemici, cruciale per la buona regolazione climatica e custode di biodiversità che costituisce una risorsa non rinnovabile. Il suolo è lo strato superiore della crosta terrestre, uno spessore costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi e rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua, ospitando gran parte della biosfera. Il suolo è un ecosistema con tempi estremamente lunghi per la sua formazione e costituisce una risorsa non rinnovabile e limitata;

c-ter) «suolo consumato»: quantità complessiva di suolo a copertura artificiale esistente in un dato momento, misurabile in valori percentuali rispetto alla superficie territoriale (grado di artificializzazione);

c-quater) «compensazione ecologica»: intervento di recupero, ripristino o miglioramento, in maniera proporzionale ai servizi ecosistemici sacrificati, delle funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e rinaturazione;

c-quinquies) «consumo di suolo netto»: incremento della copertura artificiale del suolo valutato attraverso il bilancio tra il consumo e l'impermeabilizzazione di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e semi-naturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altre azioni in grado di riportare il suolo consumato in un suolo in grado di assicurare i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali;

c-sexies) «azzeramento del consumo di suolo netto» evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte, anche in ambito urbano, e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali (Commissione Europea, 2016)⁷. Tenuto conto che il suolo è una risorsa unica, rara e non riproducibile, il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo netto zero deve essere accompagnato con misure atte ad impedire consumi inutili e limitarli alla componente non evitabile;

c-septies) «gerarchia del consumo di suolo» definita dalla nuova strategia europea per il suolo per il 2030 come criterio da adottare negli strumenti urbanistici per dare assoluta priorità al riutilizzo di aree già costruite e impermeabilizzate, evitando nuove costruzioni e impermeabilizzazioni su suoli vegetati o permeabili;

c-octies) «misure di mitigazione»: misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione. Queste

dovrebbero essere scelte sulla base della gerarchia di opzioni preferenziali di evitare o ridurre impatti alla fonte, minimizzare gli impatti sul sito e infine minimizzare gli impatti su chi li subisce;

c-novies) «misure di compensazione»: misure che non riducono gli impatti residui attribuibili al progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Tra gli interventi di compensazione si possono annoverare: il ripristino ambientale tramite la risistemazione ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee), il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a verde profondo, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume, la costruzione di viabilità alternativa, nonché tutti gli interventi di attenuazione dell'impatto socio ambientale;

c-decies) «permeabilità del suolo»: proprietà che viene identificata con la misura della conducibilità idrica satura (K_{sat} , mm/h) e che esprime la capacità del suolo in condizioni di saturazione di essere attraversato da un flusso d'acqua in direzione verticale;

c-undecies) «invarianza idraulica e idrologica»: principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;

c-dodecies) «dissesto idrogeologico»: insieme dei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo e, di conseguenza, l'instabilità o la distruzione delle costruzioni che sono localmente presenti; esso comprende tutti i processi naturali che corrompono un territorio, a partire dall'erosione superficiale o sotterranea, fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni;».

2.34

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) «permeabilità del suolo»: proprietà che viene identificata con la misura della conducibilità idrica satura (K_{sat} , mm/h) e che esprime la capacità del suolo in condizioni di saturazione di essere attraversato da un flusso d'acqua in direzione verticale;

d-ter) «invarianza idraulica e idrologica»: principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;

d-quater) «dissesto idrogeologico»: insieme dei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo e, di conseguenza, l'instabilità o la distruzione delle costruzioni che sono localmente presenti; esso comprende tutti i processi naturali che corrompono un territorio, a partire dall'erosione superficiale o sotterranea, fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni;».

2.35

[Fazzone, Paroli](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere e) ed f).

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»;

b) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);

c) all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);

d) all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da : «previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico» fino alla fine della lettera.

2.36

[Sironi](#)

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente: «e) servizi ecosistemici»: benefici (o contributi) che l'uomo ottiene, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari, biomassa, materie prime), servizi di regolazione e

mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità) e servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale)";».

2.37

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «benefici forniti» fino alla parola: «(ISPRA)» con le seguenti: «contributi che i sistemi viventi forniscono al benessere umano e che rappresentano gli output/i risultati degli ecosistemi naturali, semi-naturali o altamente modificati che influenzano direttamente il benessere delle persone.».

2.38

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «benefici» inserire la seguente: «e contributi».

2.39

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «genere umano» inserire le seguenti: «, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari, biomassa, materie prime), servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità) e servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale)».

2.40

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) «ambiti urbani soggetti a rischi naturali»: le aree e i complessi edilizi ricadenti in aree interessate da rischi geo-idrologici, sismici e vulcanici;»;*
- 2) alla lettera h), dopo la parola: «raccolta» inserire le seguenti: «e filtrazione»;*
- 3) alla lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «naturale (geo-idrologico, sismico, vulcanico);».*

2.41

[Sironi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua e comunque assicurando la non riduzione, all'interno dell'area dell'intervento, dell'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea rispetto a quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. A partire dal 1° gennaio 2031, all'interno dell'area dell'intervento, l'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea, dovrà essere maggiore di quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024;».

2.42

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo,» e le parole: «con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua».

2.43

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «un'altra porzione di suolo o» con le seguenti: «un'altra porzione di suolo limitrofa o comunque vicina e di dimensioni analoghe o maggiori».

2.44

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) «impronta ecologica»: indicatore complesso che valuta il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle; misura in ettari le aree biologiche produttive del pianeta Terra, compresi i mari, necessarie per rigenerare le risorse consumate dall'uomo e assorbire i rifiuti e le emissioni che produce;

f-ter) «impronta di carbonio»: indicatore che esprime il quantitativo di CO2 equivalente dovuto al totale delle emissioni di gas a effetto serra associate direttamente o indirettamente a un prodotto, un'organizzazione o un servizio;

f-quater) «impronta idrica»: indicatore che esprime il consumo d'acqua dolce da parte di un gruppo definito di consumatori, di produttori, per un singolo processo o per ogni prodotto o servizio. È una misura volumetrica del consumo e dell'inquinamento dell'acqua e fornisce un'indicazione sulla sostenibilità spazio-temporale della risorsa acqua utilizzata per fini antropici;

f-quinques) «biodiversità»: ricchezza di vita sulla Terra ed esprime il numero, la varietà e la variabilità degli organismi viventi e come questi varino da un ambiente all'altro nel corso del tempo;

f-sexies) «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici»: strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo a una gestione durevole del capitale naturale;».

2.45

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici»: strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo a una gestione durevole del capitale naturale;».

2.46

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «valore storico:» inserire le seguenti: «parte del territorio comunale di più antica formazione sottoposta a particolare tutela per assicurare la conservazione di testimonianze storiche, artistiche, ambientali. Nella zonizzazione del piano regolatore esso è indicato come «zona A» ai sensi del decreto ministeriale 1444/1968, anche individuabili come».

2.47

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «quale risulta dal» con le seguenti: «quali risultano dalle mappe urbane di impianto del».

2.48

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249,» aggiungere le seguenti: «dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,».

2.49

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: «Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico».

2.50

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico».

2.51

[Fazzone](#), [Paroli](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: «Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico».

2.52

[Irto](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: «Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico».

2.53

[Fazzone](#), [Paroli](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h)».

2.54

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) «spazi verdi urbani»: superficie totale di alberi, di boscaglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua presente nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;

h-ter) «boschi di neoformazione»: giovani formazioni di specie arboree e arbustive originate da processi naturali a seguito dell'abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo;

h-quater) «forestazione urbana»: progettazione e sviluppo di nuove aree verdi urbane e periurbane;

h-quinques) «area a verde profondo»: area di terreno storicamente non smosso, non di risulta e non compattato, naturalmente permeabile e non sovrapposto a manufatti edilizi, impiantistici o cimiteriali, a qualunque profondità essi siano, o area di terreno antropizzato superficialmente (parchi, bonifiche) con potenzialità ecosistemiche;

h-sexies) «verde pensile»: spazio verde, creato con tecnologia artificiale, privo di contatto con il terreno naturale e di continuità con il suolo, inteso come ecosistema;».

2.55

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente: «i) isola di calore urbana: il fenomeno che determina un microclima caratterizzato da temperature più alte nelle aree urbane rispetto alle aree di campagna o alle zone rurali circostanti;».

2.56

[Fazzone](#), [Zanettin](#)

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente: «l) «degrado»: ai fini della previsione ed esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge per degrado si intendono tutte quelle situazioni nelle quali le aree e gli edifici sono caratterizzati da condizioni di abbandono e di pericolosità sociale o da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici generate anche dalla sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque da impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o dalla presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento o inadeguate dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale.».

2.57

[Zanettin](#)

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici, le opere e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, le opere, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici, le opere, e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli habitat o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.».

2.58

[Sironi](#)

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente: «l) «degrado del suolo»: fenomeno di alterazione delle condizioni del suolo dovuto alla riduzione o alla perdita di produttività biologica o economica, di biodiversità, delle funzioni e della capacità di fornire servizi ecosistemici a causa principalmente dell'attività dell'uomo;».

2.59

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;».

2.60

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;».

2.61

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;» *con le seguenti:* «le situazioni in cui si è in presenza edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versano in tale stato da oltre dieci anni».

2.62

[Nave](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;» *con le seguenti:* «le situazioni in cui si è in presenza edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versano in tale stato da oltre dieci anni».

2.63

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;» *con le seguenti:* «le situazioni in cui si è in presenza edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versano in tale stato da oltre dieci anni».

2.64

[Minasi, Germanà, Potenti](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-bis) «qualità della vita»: benessere percepito da un individuo in relazione alle condizioni di vita, al livello di soddisfazione delle proprie esigenze e aspirazioni, e al contesto sociale, economico e ambientale in cui vive;

l-ter) «qualità dell'abitare»: livello di benessere, comfort e funzionalità che le condizioni abitative offrono agli individui o alle comunità, valutato attraverso una serie di fattori che spaziano dalle caratteristiche fisiche degli edifici e degli spazi abitativi alle dimensioni sociali e ambientali del contesto in cui si vive;

l-quater) «paesaggio»: una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni", come da Convenzione Europea del Paesaggio, conosciuta anche come Convenzione di Firenze adottata nel 2000.».

2.65

[Zanettin](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-bis) «opere pubbliche incompiute»: le opere di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011;

l-ter) «risoluzione delle opere pubbliche incompiute»: attuazione di una delle ipotesi contemplate dall'articolo 4, comma 1, dell'Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

2.66

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti:

«l-bis) «spazi verdi urbani»: superficie totale di alberi, di boscaglie, di arbusti, di vegetazione

erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale;

l-ter) «copertura della volta arborea urbana»: superficie totale di copertura arborea, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale».

2.67

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «l-bis) «protocolli energetico-ambientali (rating system) nazionali e internazionali»: rappresentano gli strumenti per misurare tutte le prestazioni di un "sistema edificio" o su più ampia scala di intere aree urbane, considerandoli nel complesso, tramite l'analisi di parametri prestazionali standardizzati. Tali strumenti tengono in considerazione la sostenibilità degli asset (siano questi di nuova costruzione o storici) e prendono in esame un set ampio di parametri prestazionali, non solo dunque l'efficienza energetica (misurata in kWh), ma anche l'efficienza idrica (misurata in litri), il comfort e la salubrità ambientale interna (misurati in °C, UR%, lux, m2/m3, micro grammi/m3, ecc.), l'impatto generato dalle attività di costruzione sull'ambiente naturale rispettando gli equilibri dell'ecosistema, i processi di economia circolare compresi il riutilizzo e riciclaggio dei materiali e un adeguato smaltimento e avvio a riuso dei rifiuti, compresi quelli da demolizione, la connessione con le infrastrutture di mobilità collettiva e leggera. I principali protocolli energetico ambientali (rating system) nazionali e internazionali prevedono un robusto processo di certificazione terza sia in fase progettuale che di realizzazione delle opere, permettendo di ottimizzare i tempi di esecuzione, aumentare la trasparenza dei processi di appalto e diminuire i fenomeni di corruzione, fornire basi metodologiche per formare efficacemente tutti gli attori coinvolti nei processi di rigenerazione urbana e territoriale;».

Art. 3

3.1

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e di coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

- a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;
- b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;
- c) coordina e incentiva l'utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 10;
- d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9;
- e) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani

di rigenerazione urbana in tutte le fasi;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.».

3.2

[De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, con il compito di collaborare in modo sinergico con i Ministeri, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni.»;

b) *al comma 2 sostituire le parole da:* «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *a:* «le seguenti funzioni» *con le seguenti:* «La Cabina di regia per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, istituita ai sensi del comma 1, esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:».

3.3

[Irto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «si compone» *inserire le seguenti:* «del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU),»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Il CIPU, istituito dall'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2021, definisce gli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire i settori di intervento prioritario ai fini della allocazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10.»;

c) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

- *dopo la lettera a) inserire la seguente:* «a-bis) predispone, sulla base degli obiettivi indicati dal CIPU, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;»;

- *alla lettera c), sostituire le parole:* «politiche di mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali» *con le seguenti:* «le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana»;

- *sopprimere la lettera d);*

d) *al comma 3, lettera a), sostituire la parola:* «PinQua» *con le seguenti:* «Piano nazionale per la rigenerazione urbana» e aggiungere infine le seguenti parole: "con riferimento sia a progetti di intervento, sia a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato»;

e) *al comma 3, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3) e 4);*

f) *al comma 3, lettera d), dopo le parole:* «agevolare gli interventi privati» *sopprimere le parole:* «di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia»;

g) *al comma 3, lettera d), dopo le parole:* «al fine di agevolare gli interventi privati» *sopprimere le seguenti:* «di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia» *e dopo le parole:* «calcolato in base all'imponibile catastale» *aggiungere le seguenti:* «e la maggioranza assoluta dell'area medesima»;

h) *al comma 5, lettera a), dopo le parole:* «l'Amministrazione procedente comunica» *inserire le seguenti:* «entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio, o dal

ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte»;

i) al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «previa stipula della Convenzione urbanistica accompagnata dalla relativa polizza fidejussoria a garanzia degli impegni assunti.».

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, a valenza quinquennale e contenente la definizione dei criteri attuativi delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

- al comma 2, sopprimere le lettere a) e b);

- alla rubrica sostituire la parola: «Programma» con la seguente: «Piano».

3.4

Fazzone, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «si compone» inserire le seguenti: «del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU),»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il CIPU, istituito dall'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2021 definisce gli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire i settori di intervento prioritario ai fini della allocazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10.»;

c) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) predisporre, sulla base degli obiettivi indicati dal CIPU, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche di housing sociale, le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana;»;

3) sopprimere la lettera d);

4) alla lettera f), sostituire le parole: «e valutazione» con le seguenti: «, di valutazione e coordinamento»;

5) sostituire la lettera g) con la seguente: «g): favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori privati nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per tutti i processi di progettazione, coprogettazione e realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana»;

d) al comma 3, lettera a) sostituire la parola: «PinQua» con le seguenti: «Piano nazionale per la rigenerazione urbana» e aggiungere infine le seguenti parole: «con riferimento sia a progetti di intervento, sia a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato»;

e) al comma 5 lettera a), dopo le parole: «l'amministrazione precedente comunica» inserire le seguenti: «entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio, o dal ricevimento della

domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte».

3.5

[Sigismondi](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «si compone» inserire le seguenti: «del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU),»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il CIPU, istituito dall'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2021, definisce gli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire i settori di intervento prioritario ai fini della allocazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10.»;*

c) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) predispone, sulla base degli obiettivi indicati dal CIPU, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;»;*

2. *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche di housing sociale, le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana;»;*

3. *sopprimere la lettera d);*

4. *alla lettera f), dopo le parole: «svolge attività di monitoraggio e valutazione» inserire le seguenti: «e coordinamento»;*

5. *sostituire la lettera g) con la seguente: «g): favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori privati nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per tutti i processi di progettazione, coprogettazione e realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana»;*

d) *al comma 3, lettera a) sostituire la parola: «PinQua» con le seguenti: «Piano nazionale per la rigenerazione urbana» e aggiungere infine le seguenti parole: «con riferimento sia a progetti di intervento, sia a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato»;*

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, a valenza quinquennale e contenente la definizione dei criteri attuativi delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;*

b) *al comma 2, sopprimere la lettera a);*

c) *alla rubrica sostituire la parola: «Programma» con la seguente: «Piano».*

3.6

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali» con le seguenti: «Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana».

3.7

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «e dei comuni.» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore edilizio e di sviluppo immobiliare»;*

b) *al comma 3, numero 3), sostituire le parole: «necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera» con le seguenti: «necessarie per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera o di altre premialità previste dalla legge;»;*

c) *al comma 3, numero 4), dopo le parole: «cambio di destinazione d'uso» aggiungere le seguenti: «in deroga»;*

d) *al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono procedere all'individuazione degli ambiti urbani e industriali di rigenerazione»;*

e) *sopprimere il comma 5.*

3.8

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e dei comuni» aggiungere le seguenti: «, che provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi ordinamenti.».

3.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dei comuni» aggiungere le seguenti: «nonché il Ministero della cultura».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero della cultura individua le linee di indirizzo per realizzare gli interventi di recupero dei centri storici e valorizzare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei contesti urbani e dei monumenti inseriti nei piani di rigenerazione.».

3.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole da: «Il Ministero» fino alla parola: «speciali» con le seguenti: «Il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU)».

3.11

[Fazzone](#), [Zanettin](#)

Al comma 2, dopo le parole: «esercita l'indirizzo e,» inserire le seguenti: «eventualmente avvalendosi della cabina di regia di cui al comma 6,».

3.12

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole dopo: «scambio tra le varie realtà regionali anche» con le seguenti: «al fine di migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, favorendo l'armonizzazione con le pertinenti normative regionali esistenti.»;*

b) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;».

3.13

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), dopo le parole: «le politiche scolastiche e sociali,» inserire le seguenti: «le politiche di sviluppo economico urbano,»;*

b) *al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) promuovono politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti;»;*

c) *al comma 4, lettera a), dopo le parole: «interventi di rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «, nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità».*

3.14

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), dopo le parole: «le politiche scolastiche e sociali,» inserire le seguenti: «le politiche di sviluppo economico urbano,»;*

b) *al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) promuovono politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti;»;*

c) *al comma 4, lettera a), dopo le parole: «interventi di rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «, nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità».*

3.15

[Zanettin](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), dopo le parole: «le politiche scolastiche e sociali,» inserire le seguenti: «le politiche di sviluppo economico urbano,»;*

b) *al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) promuove politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti;»;*

c) *al comma 4, lettera a), dopo le parole: «interventi di rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «, nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità».*

3.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), dopo le parole: «le politiche scolastiche e sociali,» inserire le seguenti: «le politiche di sviluppo economico urbano,»;*

b) *al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) promuovono politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti;»;*

c) *al comma 4, lettera a), dopo le parole: «interventi di rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «, nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità».*

3.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2:*

a) *alla lettera c), dopo le parole: «sicurezza urbana» inserire le seguenti: «, le politiche di tutela e valorizzazione dei centri storici e del paesaggio»;*

b) *alla lettera g), dopo le parole: «Terzo settore» inserire le seguenti: «nonché delle associazioni no profit»;*

2) *al comma 3, lettera b):*

al numero 1), dopo le parole: «regionali e comunali» inserire le seguenti: «previo necessario parere preventivo delle Soprintendenze, al fine di tutelare il patrimonio architettonico e l'integrità delle caratteristiche identitarie del contesto urbano»;

b) *al numero 4), dopo le parole: «strumento urbanistico» inserire le seguenti: «previo necessario parere preventivo delle Soprintendenze, al fine di tutelare il patrimonio architettonico e l'integrità delle caratteristiche identitarie del contesto urbano»;*

3) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Prima delle delle modifiche di destinazione d'uso, delle varianti agli strumenti urbanistici, nonché degli interventi dei privati per la ristrutturazione urbanistica, deve essere promosso un processo di partecipazione pubblico che coinvolga la comunità residente, le associazioni e gli stakeholders».

3.18

[Irto](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «, e le politiche di tutela e valorizzazione dei centri storici e del paesaggio.».

3.19

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «impronta ecologica» inserire le seguenti: «, quale indicatore per la misurazione del consumo, da parte degli esseri umani, delle risorse naturali che produce la Terra, adottando la metodologia dell'analisi del ciclo di vita.».

3.20

[Irto](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «, anche del Terzo settore,».

3.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «anche del Terzo settore» con le seguenti: «in coordinamento con il Codice del Terzo Settore, come previsto dagli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

3.22

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

«g-bis) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana;

g-ter) istituisce e mantiene aggiornata una banca dati nazionale integrata geo riferita, sulla base dei dati raccolti dall'Agenzia delle entrate, dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e degli enti coinvolti nella definizione degli indicatori di cui alla lettera a).».

3.23

[Irto](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-bis) individua le linee di indirizzo per realizzare gli interventi di recupero dei centri storici e valorizzare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei contesti urbani».

3.24

[Sironi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il monitoraggio degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed e-bis), è assicurato da ISPRA e dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente che predispongono apposite linee guida entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che rendono disponibili pubblicamente i dati, aggiornandoli su base annuale. Le linee guida possono essere aggiornate su base annuale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano la disponibilità dei dati relativi ai singoli interventi di rigenerazione secondo le modalità individuate dalle linee guida».

3.25

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, che nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, prevedano:

- a) il recupero del volume esistente dell'immobile inteso quale somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;*
- b) il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella esistente come misura premiale, non superiore al 20 per cento di quella originaria, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;*
- c) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;*
- d) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;*
- e) la riduzione del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;*

- f) la rottamazione edilizia, intesa come la riconducibilità degli interventi di rigenerazione urbana, comportanti demolizione e ricostruzione, alla ristrutturazione edilizia;
- g) l'esonero, in caso di variante urbanistica, dal contributo straordinario di urbanizzazione;
- h) la possibilità per i comuni, con apposita deliberazione, di consentire negli immobili, su proposta dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, in attesa dell'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, in deroga agli articoli 27 e 79, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali, usi temporanei per un periodo non superiore a tre anni;
- i) l'attuazione di interventi derogatori di maggiore dimensione o portata urbanistica esclusivamente attraverso gli istituti degli accordi di partenariato pubblico privato o dei crediti edilizi, in cui il beneficio pubblico derivante sia finalizzato alla rigenerazione urbana;
- l) la destinazione a edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici realizzate, trasformate o riusate nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana;
- m) il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

3-bis. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 4-bis, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.».

Consequentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Bandi regionali e provinciali per la rigenerazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

- a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;
- b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;
- c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione e provincia autonoma predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

4. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.».

3.26

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge».

3.27

[Fregolent](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa.».

3.28

[Paroli](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa.».

3.29

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa.».

3.30

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

3.31

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3, sopprimere la lettera a);
- 2) al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «e tra essi:» e sopprimere i numeri da 1) a 5);
- 3) al comma 4, sopprimere le lettere a), b) e c).

3.32

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3:
 - 1) sopprimere la lettera a);
 - 2) alla lettera b), sopprimere le parole: «tra essi»;
- b) al comma 4, sopprimere le lettere a), b) e c).

3.33

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «sulla base degli» con le seguenti: «in coerenza con gli».

3.34

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «PinQua» inserire le seguenti: «e di specifici indicatori,».

3.35

[Sironi](#)

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

3.36

[Sironi](#)

Al comma 3 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) le regioni e le province autonome tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo;

b-bis) adottano o adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi della presente legge e orientano l'iniziativa dei comuni. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

b-ter) in caso di impossibilità di far fronte alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione;».

3.37

[Rosa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera b), la parola «individuano» è sostituita con «possono individuare»;

2) alla lettera b, capoverso n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

A) le parole «Fatte salve» sono sostituite dalle seguenti «Fatti salvi»

B) dopo le parole «e comunali» sono aggiunte le seguenti «, il criterio dell'azzeramento del consumo netto di suolo e il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»;

C) dopo la parola «riconoscimento» sono aggiunte le seguenti «, quale misura premiale,»;

D) le parole da «come misura» fino a «aggiuntive»: sono sostituite dalle seguenti «rispetto a quelle preesistenti in misura non superiore al 30 per cento»;

E) le parole «tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico» sono soppresse;

F) le parole da «abbattimento di barriere» a «coperture a verde» sono soppresse;

G) dopo le parole «suoli contaminati» sono aggiunte le seguenti «ad esclusione degli immobili e delle aree urbane tutelate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;»;

3) alla lettera b), il capoverso n. 2 è sostituito dal seguente: «2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area diversa, individuata dal Piano comune di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5bis o area diversa che sia contigua o omogenea, fatti salvi il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e dell'azzeramento del consumo netto di suolo;»

4) alla lettera b), il capoverso n. 3 è sostituito dal seguente: «3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle altezze massime di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera.»;

5) alla lettera c), dopo le parole «destinazione d'uso,» sono aggiunte le seguenti «per le sole aree oggetto di rigenerazione urbana inserite nel Piano comunale di cui all'articolo 5 bis,»;

6) alla lettera d), la parola «assoluta» è sostituita dalle seguenti «tre quarti».

b) al comma 4, dopo le parole «I comuni» sono aggiunte le seguenti «con popolazione superiore ai diecimila abitanti»;

3.38

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «individuano» con le seguenti: «possono individuare, in coerenza con gli equilibri di bilancio.».

3.39

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

3.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

3.41

[Zanettin](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale, da concedersi in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a volumetrie e superfici preesistenti, oltreché con premialità aggiuntive per i casi di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;».

3.42

[Fregolent](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale, da concedersi in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a volumetrie e superfici preesistenti, oltreché con premialità aggiuntive per i casi di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;».

3.43

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntiva rispetto a quelle preesistenti come misura premiale oltretutto con premialità aggiuntive per i casi di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;».

3.44

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole da: «fatte salve» a: «obblighi di legge,» con le seguenti: «fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento come misura premiale di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive in misura non superiore al 25 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in misura non superiore al 5 per cento rispetto a quelle preesistenti in caso di:»;

b) sopprimere i numeri 3) e 4).

Conseguentemente

a) all'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli interventi di cui al comma 3, lettera b), non possono riferirsi a edifici abusivi o siti in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.»;

b) all'articolo 3, comma 4:

1) all'alinnea, sopprimere le parole: «, fermo restando quanto previsto all'articolo 7,» e dopo le parole: «attività di» inserire le seguenti: «pianificazione e»;

2) alla lettera a), sostituire le parole: «dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana» con le seguenti: «degli ambiti urbani come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e delle aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado»;

3) alla lettera c), sostituire le parole: «di cui alla lettera a)» con le seguenti: «di cui alle lettere a) e b)»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e dopo le parole: «superficie lorda esistenti» inserire le seguenti: «, in coerenza con quanto disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 1),»;

2) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque formalmente determinati con atti deliberativi comunali».

3.45

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «in caso di» inserire le seguenti: «applicazione di processi di pianificazione, progettazione e realizzazione che perseguono processi energetico-ambientali

certificati di terza parte ai fini di);

2) *sopprimere le seguenti parole: «costruzione di opere di architettura contemporanea.».*

3.46

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: «superiori agli obblighi di legge» inserire le seguenti: «delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali.».

Conseguentemente,

all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) gli eventuali interventi di delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali;».

all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) gli interventi di delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali;».

3.47

[Zanettin](#)

Al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;» aggiungere le seguenti: «risoluzione di opere pubbliche incompiute;».

3.48

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.49

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.50

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-bis) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde declassando aree a molto elevato e elevato rischio idrogeologico, prevedendo anche premialità volumetriche rispetto a quanto previsto dalla normativa urbanistica;».

3.51

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).

3.52

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 4).

3.53

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 4).

3.54

[Zanettin](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente: «4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico.».

3.55

[Fregolent](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente: «4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico.»

3.56

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente: «l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico.»

3.57

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga allo strumento urbanistico.»

3.58

[Zanettin](#)

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: «anche in deroga allo strumento urbanistico,» inserire le seguenti: «nel rispetto delle normative di settore, fermo restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni e».

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati,»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) i cambi di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, indipendentemente dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle normative regionali e di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici generali di fissare specifiche condizioni. Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;»;

b) all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera e).

3.59

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: «anche in deroga allo strumento urbanistico,» inserire le seguenti: «nel rispetto delle normative di settore, fermo restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni e».

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati,»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) i cambi di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, indipendentemente dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle normative regionali e di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici generali di fissare specifiche condizioni. Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;»;

b) all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera e).

3.60

Fregolent

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: «anche in deroga allo strumento urbanistico,» inserire le seguenti: «nel rispetto delle normative di settore, fermo restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni e».

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati,»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) i cambi di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, indipendentemente dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle normative regionali e di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici generali di fissare specifiche condizioni. Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;»;

b) all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera e).

3.61

Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «atto comunale» inserire le seguenti: «e relative ulteriori autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente»;

2) dopo le parole: «n. 652» inserire le seguenti: «, individuati nella zonizzazione «zona A» del piano regolatore ai sensi del decreto ministeriale 1444/1968».

3.62

Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere i seguenti:

«5-bis) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

5-ter) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;

5-quater) la commisurazione degli standard urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria;

5-quinquies) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.».

3.63

[Fazzone, Paroli](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere i seguenti:

«5-bis) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

5-ter) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;

5-quater) la commisurazione degli *standard* urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria;

5-quinquies) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.».

3.64

[Irto](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5 inserire i seguenti:

«5-bis) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

5-ter) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;

5-quater) la commisurazione degli *standard* urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti una maggior dotazione di aree a *standard* si provvede alla loro integrazione o monetizzazione;

5-quinquies) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 1444 del 1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.».

3.65

[Fazzone, Zanettin](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente: «5-bis) la costituzione di un gruppo tecnico di supporto costituito da dipendenti interni e da professionisti esterni in possesso delle idonee competenze diretto a prestare in favore delle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta, assistenza tecnica per la predisposizione, realizzazione e gestione dei programmi e degli interventi di rigenerazione urbana;».

3.66

[Paroli](#)

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elaborazione di tali nuovi programmi deve essere effettuata con il coinvolgimento delle aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio».

3.67

[Irto, Basso, Fina](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

3.68

[Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti](#)

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni.».

3.69

[Nave](#)

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni;».

3.70

[Fregolent](#)

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni.».

3.71

[Minasi, Potenti, Germanà](#)

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni.».

3.72

[Zanettin](#)

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni.».

3.73

[Sigismondi, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti, Salvitti](#)

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) al fine di promuovere la bonifica o la

messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.».

3.74

[Fazzone](#), [Paroli](#)

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "d-bis) al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.».

3.75

[Irto](#)

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.».

3.76

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce altresì l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso;
- b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;
- c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;
- d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

5. Le proposte di Piano prevedono altresì:

- a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;
- b) la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;
- c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.

6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvata in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.».

3.77

[Sironi](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I comuni provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati sulle previsioni urbanistiche non attuate che comportano consumo e impermeabilizzazione di suolo, contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale;

b) individuano negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale gli ambiti urbanistici, comprensivi di isolati, aree o singoli immobili che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali dati sono aggiornati ogni due anni e pubblicati nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessi all'ISPRA e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni della presente legge, delle ulteriori disposizioni regionali, sovranazionali e del prevalente interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente e della salute, del benessere e della qualità della vita dei cittadini, motivando la quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa, con la rappresentazione puntuale e specifica della necessità di consumare e di impermeabilizzare nuovo suolo non impermeabilizzato in compensazione in relazione all'eventuale insostenibilità tecnica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse, tenuto conto della gerarchia del consumo di suolo e del criterio della prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente rispetto all'interesse economico, a cui viene attribuita valenza meramente residuale e secondaria in relazione alle scelte già adottate sulla base del primo criterio;

d) al fine di ridurre l'utilizzo di superfici naturali, semi-naturali o spontaneamente ri-naturalizzate libere e classificate come edificabili, i comuni proprietari di tali aree modificano le previsioni nel piano di governo del territorio (PGT) riclassificandole come aree verdi o agricole;

e) informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo;

f) censiscono gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonate esistenti sul proprio territorio, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati semestralmente, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti *internet* istituzionali;

g) le previsioni urbanistiche che comportano consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione negli strumenti urbanistici formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono.»

3.78

[Fina](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12;

b) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

c) esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.»

3.79

[Fazzone, Paroli](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alinea con il seguente:* «Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni:»;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni

regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico.»;

c) sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

a) all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1.»;

2) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente.»;

3) al comma 3 alinea sopprimere le seguenti parole: «è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed» *e dopo la parola:* «elenca» *inserire le seguenti:* «tra l'altro»;

4) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate»;

b) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole: «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e» *con la seguente:* «pubblici»;

2) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e ambientale» *con le seguenti:* «, ambientale e architettonica»;

3) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-ter. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire

l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento.»;

4) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio».

3.80

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire l'alinea con il seguente:* «Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni:»;

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico.»;

3) *sopprimere le lettere b) e c).*

Conseguentemente:

1) *all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1.»;

- *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi

dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente.»;

- *al comma 3 alinea sopprimere le seguenti parole:* «è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed» *e dopo la parola:* «elenca» *inserire le seguenti:* «tra l'altro»;

- *al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate»;

2) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 sostituire le parole:* «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e» *con la seguente:* «pubblici»;

- *al comma 2, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* «ed architettonica»;

- *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

"3-bis. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-ter. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento.»;

- *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

- d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;
- e) ripерmeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;
- f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;
- g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;
- h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio».

3.81

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alinea con il seguente: «Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 3, comma 3, lettera b) e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni:»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico.»;

c) sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

a) all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1.»;

2) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente.»;

3) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed» *e dopo*

la parola: «elenca» inserire le seguenti: «tra l'altro»;

4) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate»;

b) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole: «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e» con la seguente: «pubblici»;

2) al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «ed architettonica»;

3) dopo il comma 3 inserire i seguenti: «3-bis. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-ter. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento.»;

4) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

*a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;*

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.».

3.82

[Irto](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire l'alinea con il seguente: «Nelle more dell'adeguamento della legislazione

regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni:»;

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico.»;

3) *sopprimere le lettere b) e c).*

Conseguentemente:

1) *all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1.»;

- *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente.»;

- *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed» *e dopo la parola:* «elenca» *inserire le seguenti:* «tra l'altro»;

- *al comma 3, lettera b) sopprimere le seguenti parole:* «, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate»;

2) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 2, lettera a) sostituire le parole:* «ingegneristica, strutturale e urbanistico-paesaggistica» *con le seguenti:* «urbanistica, paesaggistica, ambientale, architettonica e ingegneristica»;

- *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati possono essere attuati mediante permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 oppure mediante piano urbanistico attuativo.

3-ter. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme

coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento.»;

- *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili;

b) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

c) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

d) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

e) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

f) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

g) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

h) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio».

3.83

[Zanettin](#)

Al comma 4 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di individuare, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana, (i comuni) provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di interesse, e, nel corso della predisposizione del programma o piano comunale di rigenerazione urbana, possono stipulare accordi con i proprietari che abbiano avanzato

istanza di partecipazione. I proprietari possono manifestare il proprio interesse anche dopo l'approvazione del programma o del piano comunale di rigenerazione urbana e provvedere alla stipula della convenzione entro il termine stabilito dal programma o dal piano stesso;

b) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera a) che precede, i comuni, sulla base degli esiti delle manifestazioni di interesse di cui alla medesima lettera a), individuano, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove realizzare gli interventi di rigenerazione urbana, nonché individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; inoltre individuano i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge.»

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: «sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a)» con le seguenti: «sulla base della perimetrazione di cui alla lettera b)».

3.84

Fregolent

Al comma 4 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di individuare, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana, i comuni provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di interesse, e, nel corso della predisposizione del programma o piano comunale di rigenerazione urbana, possono stipulare accordi con i proprietari che abbiano avanzato istanza di partecipazione. I proprietari possono manifestare il proprio interesse anche dopo l'approvazione del programma o del piano comunale di rigenerazione urbana e provvedere alla stipula della convenzione entro il termine stabilito dal programma o dal piano stesso;

b) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera a) che precede, i comuni, sulla base degli esiti delle manifestazioni di interesse di cui alla medesima lettera a), individuano, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove realizzare gli interventi di rigenerazione urbana, nonché individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; inoltre individuano i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge.»

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: «sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a)» con le seguenti: «sulla base della perimetrazione di cui alla lettera b)».

3.85

Patuanelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono procedere all'individuazione degli ambiti urbani e produttivi di rigenerazione;»;

b) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «individuano gli ambiti urbani» inserire le seguenti: «e produttivi»;

c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti istituzionali della rigenerazione urbana acquisiscono, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, il parere anche di investitori istituzionali in ambito immobiliare, delle associazioni immobiliari e di quelle dei costruttori edili maggiormente rappresentative. I predetti soggetti sono titolari di compiti di iniziativa e consultivi in tutti i processi e procedimenti di rigenerazione urbana.».

3.86

[Paroli](#)

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono procedere all'individuazione degli ambiti urbani e industriali di rigenerazione;».

3.87

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «il perimetro dei centri storici identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g)».

3.88

[Zanettin](#)

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana;» inserire le seguenti: «contestualmente individuano le opere pubbliche incompiute ricomprese all'interno delle aree in cui realizzare gli interventi di rigenerazione urbana specificando, d'intesa con stazioni appaltanti ed enti concedenti competenti, la soluzione da adottare per la loro risoluzione;».

3.89

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 4, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta»;*

- *sostituire le parole: «la riduzione» con le seguenti: «l'eventuale riduzione»;*

- *aggiungere infine il seguente periodo: «le compensazioni della perdita di gettito derivante dalla riduzione è a carico del Fondo di cui all'articolo 10;».*

3.90

[Fregolent](#)

Al comma 4, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni»;*

b) *sostituire le parole: «la riduzione» con le seguenti: «l'eventuale riduzione»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le compensazioni della perdita di gettito derivante dalla riduzione è a carico del Fondo di cui all'articolo 10».*

3.91

[Sironi](#)

Sopprimere il comma 5.

3.92

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 5.

3.93

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

3.94

[Sironi](#)

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «, comprese quelle acquisite per silenzio assenso» inserire le seguenti: «ad esclusione dei provvedimenti di interesse ambientale.».

3.95

[Fazzone, Zanettin](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di Regia per il coordinamento nell'attuazione della Legge sulla Rigenerazione Urbana, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori pratiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità per la nomina dei componenti della Cabina e per lo svolgimento della sua attività.».

3.0.1

[Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente

«Art. 3-bis.

(Disposizioni generali per la rigenerazione urbana)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. Le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte tramite la rigenerazione, il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, garantendo la fruibilità di aree verdi in misura non inferiore a 35 metri quadrati per abitante e a distanza non superiore a 500 metri dalle abitazioni, nonché la conformità alle linee guida di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, e comunque il rispetto dei limiti inderogabili e dei rapporti massimi di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

2. In caso di impossibilità a rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali in base alle disposizioni del comma precedente, ogni deroga è corredata da una formale informativa che ne specifica e motiva puntualmente le ragioni.

3. Gli interventi comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo libero, compreso quello coperto e utilizzato per tutte le nuove infrastrutture e tutti i servizi necessari alla realizzazione e alla gestione degli interventi stessi seguono la gerarchia del consumo di suolo e sono accompagnati dalla contemporanea compensazione del suolo consumato e impermeabilizzato con il ripristino, l'eventuale de-pavimentazione e la rinaturalizzazione di altro suolo equivalente già impermeabilizzato in modo reversibile, in misura tale da produrre almeno un « saldo zero » sia del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo, sia del bilancio dei servizi ecosistemici.

4. Il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre non sono considerati strumento di compensazione ecologica sufficiente a impedire le alterazioni del regime idrologico (alluvioni e scarsità idrica, cosiddetta water stress) e a prevenire il dissesto idrogeologico, ma sono da considerarsi arredo urbano e meri strumenti di mitigazione dell'impatto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo.

5. I terreni de-pavimentati e rinaturalizzati utilizzati in compensazione vengono inseriti negli strumenti urbanistici come area verde non edificabile e possono entrare a far parte del patrimonio dell'ente locale.

6. La qualità dei terreni compensati è calcolata e certificata con il sistema di caratterizzazioni previsto dalle norme vigenti. Il criterio di equivalenza tra superficie territoriale concessa al sedime

delle edificazioni (servizi e infrastrutture compresi) e la dotazione di superficie di terreno recuperato richiesta per la compensazione si articola, a seconda della qualità dei terreni consumati con impermeabilizzazione e di quelli depavimentati o bonificati, in base a classi di conteggio percentuale e a coefficienti aggiuntivi che riflettono il valore d'opzione e il valore marginale dei terreni consumati con la formula riportata nella seguente tabella:

Formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato.

$$StC = (Srec \times Qr) / (Co \times Cp)$$

dove:

StC è la superficie territoriale concessa al sedime delle nuove edificazioni e ai relativi servizi e infrastrutture che consumano suolo.

Srec è l'estensione territoriale dei terreni recuperati.

Qr è la percentuale ammessa per la classe qualitativa dei terreni recuperati (media nel caso di più terreni).

Co è il coefficiente del valore di opzione, di valore da 0 a 1, inversamente proporzionale all'importanza attribuita dall'operatore pubblico alla possibilità di poter fare scelte future sul destino dell'area interessata dal consumo di suolo. I consigli comunali fissano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle pubblicazioni.

Cm è il coefficiente di valore marginale, di valore da 0 a 1, proporzionale alla disponibilità di terreni simili a quelli che vengono consumati nel territorio comunale in grado di garantire simili contributi eco- sistemici, idrogeologici, sociosanitari e ambientali agli stessi bacini di utenza non solo umani con un criterio di prossimità. I consigli comunali approvano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle pubblicazioni.

Le classi qualitative dei terreni e il loro apporto percentuale sono definite come segue:

a) i terreni compatibili con l'uso verde pubblico, privato e residenziale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifiche di siti inquinati, saranno computati al 100 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: $Qr=1$;

b) i terreni compatibili con gli usi per aree agricole e per l'allevamento di cui all'allegato 2, articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, saranno computati al 75 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie ad infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: $Qr=0.75$.

I terreni compatibili con l'uso industriale e commerciale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifiche di siti inquinati saranno computati al 50 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: $Qr=0,5$

7. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, in ragione dell'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e del contrasto al consumo e alla impermeabilizzazione di nuovo suolo, si provvede alla valutazione d'impatto ambientale sulla base delle linee guida ISPRA, comprendendo la valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinino consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, oltre alle misure di mitigazione o di compensazione ambientale ed ecologica delle nuove opere e il ripristino di cui al presente capo, pena la nullità dei provvedimenti e degli atti connessi e conseguenti approvati in violazione dell'obbligo stabilito dal presente comma.

8. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di

valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione di cui al comma 1 deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e il risultato del bilancio ecologico economico dei servizi eco- sistemici.».

Art. 4

4.1

[Minasi, Potenti, Germanà](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:

a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;

b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), elaborato sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dagli enti locali secondo le modalità e i termini individuati ai sensi del comma 4, evidenzia, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.

3. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è attuato sulla base di programmazioni biennali che tengono conto dell'ordine di priorità di finanziamento degli interventi e della disponibilità di risorse economiche, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali modifiche, rese necessarie nel corso dell'attuazione delle programmazioni medesime, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le modalità e i criteri per la definizione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 1, lettera b), nonché per la sua attuazione, con particolare riferimento:

a) alle modalità e ai termini con cui gli enti locali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni e i documenti necessari alla definizione e all'aggiornamento del Piano;

b) alla definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e ai criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento e di assegnazione delle risorse;

c) alle tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) alle risorse disponibili e alle relative fonti di finanziamento;

e) al sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione.».

4.2

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le parole:* «Il Programma nazionale per»;

2) *sostituire le parole:* «si compone dei» *con le seguenti:* «è finanziata attraverso»;

3) *sostituire la lettera b) con la seguente*: «b) a regime, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che finanzia specifici interventi di Comuni e Città metropolitane nonché quelli di cui all'articolo 5. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*:

«2. Il decreto di cui al comma precedente contiene le seguenti indicazioni:

a) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

b) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

c) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

d) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.»;

d) *dopo il comma 3, inserire i seguenti*:

«3-bis. I comuni o le loro forme associative, approvano un Piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e definiscono gli interventi ammissibili. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, specchi d'acqua calma, gruppi di edifici isolati o aree comprendenti più isolati.

3-ter. Nelle more dell'approvazione del Piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche con singoli progetti di rigenerazione urbana.

3-quater. Sono fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai Comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale già esistente. Restano ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

3-quinques. Le opere di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi definiti ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, di nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3-sexties. Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti, ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero sui quali intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile. Gli interventi negli ambiti denominati «acque calme» sono definiti in funzione del numero di abitanti o di residenti temporanei previsti e comunque secondo criteri di bassa densità abitativa. Fatto salvo il potere delle regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi nelle acque calme definiti nei piani o che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

3-septies. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni

energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali. L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 febbraio 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rispetto alle tabelle parametriche regionali;

g) commisurazione dei contributi dovuti per *standard* urbanistici al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

3-octies. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale.

3-nonies. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-decies Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.»

4.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Apporta r e le seguenti modificazioni :

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Strumenti di finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* «Il Programma nazionale per» *e sostituire le parole:* «si compone dei» *con le seguenti:* «è finanziata attraverso»;

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:* «b) a regime, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che finanzia specifici interventi di Comuni e Città metropolitane nonché quelli di cui all'articolo

5. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

d) *sostituire il comma 2, alinea, con il seguente: «2. Il decreto di cui al comma precedente contiene le seguenti indicazioni:»;*

e) *al comma 2, sopprimere la lettera a);*

f) *dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:*

«4. I comuni o le loro forme associative, approvano un Piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e definiscono gli interventi ammissibili. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, specchi d'acqua calma, gruppi di edifici isolati o aree comprendenti più isolati.

5. Nelle more dell'approvazione del Piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche con singoli progetti di rigenerazione urbana.

6. Sono fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai Comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale già esistente. Restano ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

7. Le opere di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi definiti ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, di nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

8. Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti, ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero sui quali intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile. Gli interventi negli ambiti denominati «acque calme» sono definiti in funzione del numero di abitanti o di residenti temporanei previsti e comunque secondo criteri di bassa densità abitativa.

Fatto salvo il potere delle regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi nelle acque calme definiti nei piani o che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

9. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismi che e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatte salve la previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali.

L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 febbraio 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rispetto alle tabelle parametriche regionali;

g) commisurazione dei contributi dovuti per *standard* urbanistici al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.

10. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale.

11. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

12. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.».

4.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola: «(PNRR)» inserire le seguenti: «e/o previsti dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare PINQUA»;*

2) *sostituire le parole: «quest'ultimo» con le seguenti: «da questi».*

4.5

[Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che raggiunge una intesa tenendo presente le linee guida dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), i criteri e i parametri unitari nella valutazione, anche economica, degli usi del suolo e della produzione di servizi ecosistemici e al raggiungimento degli obiettivi di suolo zero entro il 2030;

b-bis) le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari e orientando l'iniziativa dei comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

b) qualora dimostrino dell'impossibilità di rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione.»;

2) *al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:*

"*e-bis*) gli interventi comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo libero in compensazione, compreso quello coperto e utilizzato per tutte le nuove infrastrutture e tutti i servizi necessari alla realizzazione e alla gestione degli interventi stessi, sono accompagnati dal contemporaneo ripristino, eventuale de-pavimentazione e dalla rinaturalizzazione di altro suolo equivalente già impermeabilizzato in modo reversibile, in misura tale da produrre almeno un «saldo zero» sia del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo, sia del bilancio dei servizi ecosistemici con un'integrale compensazione ecologica cui può ricorrersi in via residuale qualora sia esclusa la possibilità di evitare l'intervento ancorché sottoposto a mitigazione;

e-ter) i terreni de-pavimentati utilizzati in compensazione per il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo vengono inseriti negli strumenti urbanistici come area verde non edificabile e possono entrare a far parte del patrimonio dell'ente locale;

e-quater) il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre non sono considerati strumento di compensazione ecologica sufficiente a impedire le alterazioni del regime idrologico (alluvioni e scarsità idrica, cosiddetta *water stress*) e a prevenire il dissesto idrogeologico, ma sono da considerarsi arredo urbano e meri strumenti di mitigazione dell'impatto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo;

e-quinquies) la qualità dei terreni compensati è calcolata e certificata con il sistema di caratterizzazioni previsto dalle norme vigenti. Il criterio di equivalenza tra superficie territoriale concessa al sedime delle edificazioni (servizi e infrastrutture compresi) e la dotazione di superficie di terreno recuperato richiesta per la compensazione si articola, a seconda della qualità dei terreni consumati con impermeabilizzazione e di quelli de-pavimentati o bonificati, in base a classi di conteggio percentuale e a coefficienti aggiuntivi che riflettono il valore d'opzione e il valore marginale dei terreni consumati con la formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato che si riportata di seguito:

$$StC = (Srec \times Qr) / (Co \times Cp)$$

dove:

StC è la superficie territoriale concessa al sedime delle nuove edificazioni e ai relativi servizi e infrastrutture che consumano suolo.

Srec è l'estensione territoriale dei terreni recuperati.

Qr è la percentuale ammessa per la classe qualitativa dei terreni recuperati (media nel caso di più terreni).

Co è il coefficiente del valore di opzione, di valore da 0 a 1, inversamente proporzionale all'importanza attribuita dall'operatore pubblico alla possibilità di poter fare scelte future sul destino dell'area interessata dal consumo di suolo. I consigli comunali fissano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle previste pubblicazioni.

Cm è il coefficiente di valore marginale, di valore da 0 a 1, proporzionale alla disponibilità di terreni simili a quelli che vengono consumati nel territorio comunale in grado di garantire simili contributi ecosistemici, idrogeologici, sociosanitari e ambientali agli stessi bacini di utenza non solo umani con un criterio di prossimità. I consigli comunali approvano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle previste pubblicazioni.

Le classi qualitative dei terreni e il loro apporto percentuale sono definite come segue:

a) i terreni compatibili con l'uso verde pubblico, privato e residenziale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifiche di siti inquinati, saranno computati al 100 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: $Q_r=1$;

b) i terreni compatibili con gli usi per aree agricole e per l'allevamento di cui all'allegato 2, articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, saranno computati al 75 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie ad infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: $Q_r=0.75$.

I terreni compatibili con l'uso industriale e commerciale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifiche di siti inquinati saranno computati al 50 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: $Q_r=0,5$;

e-*sexies*) nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, in ragione dell'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e del contrasto al consumo e alla impermeabilizzazione di nuovo suolo, si provvede alla valutazione d'impatto ambientale sulla base delle linee guida ISPRA, comprendendo la valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinino consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, oltre alle misure di mitigazione o di compensazione ambientale ed ecologica delle nuove opere e il ripristino di cui al presente capo, pena la nullità dei provvedimenti e degli atti connessi e conseguenti approvati in violazione dell'obbligo stabilito dal presente comma;

e-*septies*) per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione di cui al comma 1 deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e il risultato del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici.».

4.6

[Sironi](#)

Sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che raggiunge una intesa tenendo presente le linee guida dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA), i criteri e i parametri unitari nella valutazione, anche economica, degli usi del suolo e della produzione di servizi ecosistemici e al raggiungimento degli obiettivi di suolo zero entro il 2030;

b-bis) le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari e orientando l'iniziativa dei comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

b) qualora dimostrino dell'impossibilità di rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione.».

4.7

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

4.8

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «Piano» con la seguente: «Programma»;

b) al comma 2, sostituire la parola: «Piano» con la seguente: «Programma», dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) i costi stimati per ciascun intervento;

e-ter) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi strutturali precedentemente approvati.»;

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Programma prevede l'elaborazione e l'attuazione di un'agenda urbana nazionale, quale riferimento delle regioni e dei comuni definita da programmi strutturali e piani operativi finalizzati a promuovere le politiche della rigenerazione urbana e a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 comma 3.

3-ter. Il Programma può essere aggiornato annualmente con decreto del presidente del consiglio dei ministri, al fine di adeguare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

3-quater. I comuni individuano gli ambiti urbani per i quali si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana, e definiscono gli interventi ammissibili, sono fatti salvi i Programmi di rigenerazione urbana già previsti o in corso.».

4.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da adottare con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)».

4.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

4.11

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente :

«1-bis. Gli obiettivi del Piano di cui al comma 1 sono:

- a) la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;
- b) la riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;
- c) la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
- d) la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione;
- e) la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere;
- f) la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti;
- g) l'implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane.».

4.12

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza e contiene le seguenti indicazioni:

- a) la descrizione degli obiettivi del Piano stesso;
- b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali e provinciali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
- c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;
- d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;
- e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
- f) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
- g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.».

4.13

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente: «0a) la mappatura ed il monitoraggio delle aree e dei territori oggetto del Piano che, a partire dal registro degli enti locali, includa il censimento degli edifici e dei processi di edificazione, la registrazione degli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione realizzati, la mappatura delle aree dismesse e la loro classificazione, la mappatura per ciascun territorio delle situazioni esistenti non conformi alla disciplina edilizia».

4.14

[Fregolent](#)

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente: «0a) la mappatura ed il monitoraggio delle aree e dei territori oggetto del Piano che, a partire dal registro degli enti locali, includa il censimento degli edifici e dei processi di edificazione, la registrazione degli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione realizzati, la mappatura delle aree dismesse e la loro classificazione, la mappatura per ciascun territorio delle situazioni esistenti non conformi alla disciplina edilizia».

4.15

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali e provinciali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;».

4.16

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

c-ter) i costi stimati per ciascuno degli interventi;

c-quater) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;».

4.17

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «le risorse disponibili e» con le seguenti: «il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi, nonché».

4.18

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) i costi stimati per ciascun intervento;

e-ter) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi strutturali precedentemente approvati.».

4.19

[Zanettin](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nella scelta dei criteri di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, è attribuito carattere prioritario agli interventi che ricadono nei Comuni interferiti dalle opere di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

4.20

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.21

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Il Programma prevede l'elaborazione e l'attuazione di un'Agenda urbana nazionale, quale riferimento delle regioni e dei comuni, definita da programmi strutturali e piani operativi finalizzati a promuovere le politiche della rigenerazione urbana e a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3.».

4.22

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di

rigenerazione urbana.».

4.0.1

[Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Monitoraggio del consumo del suolo)

1. Il monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo è affidato all'ISPRA che, in attuazione della presente legge, opera in collaborazione con l'ISTAT. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, che si avvale della collaborazione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), definisce i metodi e i criteri uniformi per la formazione delle banche di dati e per la determinazione dei dati stessi, ai quali le regioni devono adeguarsi.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valutano l'efficacia degli strumenti di programmazione vigenti in relazione alla limitazione del consumo e della impermeabilizzazione del suolo e ne pubblicano gli esiti con delibera annuale. Entro il termine di trenta giorni dall'adozione della delibera rendono disponibili i dati da acquisire secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica e aggiorna annualmente i dati sul consumo e sull'impermeabilizzazione di nuovo suolo e la relativa cartografia sul proprio sito *internet* istituzionale.

Art. 4-ter.

(Monitoraggio degli edifici e delle aree inutilizzati)

1. I comuni, singoli o associati, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'ISTAT, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici sia privati, sfitti, non utilizzati, abbandonati o in degrado, specificandone le caratteristiche e le dimensioni. Il censimento rileva altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate, delle infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per l'aggiornamento dello stato del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo. Tali dati sono aggiornati ogni due anni.

2. Sulla base delle risultanze dell'analisi dei dati, i comuni, singoli o in forma associata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano le varianti necessarie agli strumenti di pianificazione urbanistica al fine di eliminare le previsioni di edificazione di qualsiasi destinazione comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo in aree naturali, seminaturali o spontaneamente rinaturalizzate a seguito di abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo e aventi diversa destinazione urbanistica o comunque libere.».

Art. 5

5.1

[Rosa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

A) sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle

entrate ed elenca:

a) gli obiettivi generali di riqualificazione urbana, di miglioramento della qualità della vita, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) per ciascun ambito urbano di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2, gli aspetti naturalistico-ambientali, insediativi, sociali, culturali, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accesso agli spazi pubblici, alle aree verdi, la qualità del decoro urbano, lo stato degli ecosistemi;

c) le destinazioni d'uso ammesse in ciascun ambito;

d) i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanze tra le costruzioni da osservare negli interventi di nuova costruzione, in relazione al perseguimento degli obiettivi generali strategici di cui alla lettera a).

2. Nei casi previsti dalla legge, la programmazione comunale di rigenerazione urbana può essere approvata anche tramite accordo di programma.».

B) Dopo l' articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Piano comunale di rigenerazione urbana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, i Comuni con popolazione al di sopra dei diecimila abitanti, anche su proposta di altri soggetti pubblici o privati, approvano il Piano comunale di rigenerazione urbana che individua:

a) gli interventi, da realizzarsi sugli ambiti urbani, come definiti dalla lettera a) comma 1 dell'articolo 2 e individuati ai sensi della lettera c), comma 4 dell'articolo 3;

b) per ogni intervento, gli obiettivi strategici e l'interesse pubblico che si intende perseguire in termini di messa in sicurezza, miglioramento della qualità del decoro urbano, manutenzione, riuso e rifunionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale e culturale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale,

f) la stima dei relativi costi;

g) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (smart grid);

h) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

i) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione;

j) gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana;

k) sulla base della legislazione regionale, le deroghe di cui al n. 3, lettera b), comma 3 dell'articolo 3.».

Art. 5-ter.

(Approvazione della Programmazione di rigenerazione urbana e del Piano comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione di rigenerazione urbana è approvata, nella modalità semplificata prevista

dalle leggi regionali.

2. Il Piano comunale di rigenerazione urbana è approvato con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale.

3. Il Piano comunale di rigenerazione urbana difforme dallo strumento urbanistico generale, è approvato tramite i procedimenti amministrativi semplificati previsti dalla legislazione regionale per l'approvazione dei piani attuativi in variante, anche ricorrendo all'accordo di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nell'approvazione dei piani di cui ai comma 1 e 2, trova applicazione l'articolo 8.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica ai sensi della presente legge, sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale. Dopo l'approvazione degli strumenti di cui ai comma 1 e 2, gli interventi di rigenerazione assentiti ma non realizzati decadono se non inseriti nei predetti strumenti.».

5.2

Ambrogio

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. Il programma comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione urbana e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, attraverso specifici indicatori territoriali di degrado edilizio e socio-economico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 4.

2. Nel rispetto dei principi e delle finalità, della presente legge, gli enti locali, nella definizione dei programmi di rigenerazione urbana, sono tenuti a:

a) individuare, in coerenza con gli strumenti vigenti, l'ambito territoriale dove attuare la rigenerazione urbana analizzando lo specifico contesto urbano di riferimento e valorizzando le finalità e gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1;

b) indicare l'obiettivo finale atteso, evidenziando per gli specifici ambiti di intervento le componenti di miglioramento attese e le relative tempistiche;

c) provvedere alla formazione del sistema dei soggetti territoriali coinvolti attivamente nella redazione del Programma di rigenerazione urbana;

d) definire l'itinerario concertativo intrapreso con i soggetti attivi preliminare al Patto territoriale;

e) istituire un tavolo di concertazione con i soggetti attivi, definendo gli impegni da assumere collettivamente e individualmente;

f) prevedere, all'esito del tavolo di concertazione di cui alla lettera e), la sottoscrizione di un protocollo d'intesa delle proposte condivise, e la successiva predisposizione di un piano di fattibilità tecnico-economica delle stesse nel rispetto degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, comma 3;

g) dedicare particolare attenzione alle problematiche relative alle diversità sociali e culturali intergenerazionali e di integrazione tra soggetti che differiscono per genere, cultura e religione;

h) perfezionare la sottoscrizione del Patto territoriale e il suo continuo aggiornamento;

i) redigere il Programma di rigenerazione urbana e il Programma comunale di

rigenerazione urbana dei centri storici nel rispetto del principio costi-benefici e delle normative vigenti;

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:

- a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata, con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;
- b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;
- c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulle zone dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) relativo alla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate denominato "SIT", Sistema Informativo Territoriale ed elenca:

- a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;
- b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;
- c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere il tutto finalizzato al raggiungimento del miglioramento socio-economico e della qualità della vita della cittadinanza;
- d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;
- e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;
- f) la stima dei relativi costi.

5. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

- a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (smart grid);
- b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;
- c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.».

5.3

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo,

effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce altresì l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso;
- b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;
- c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;
- d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

5. Le proposte di Piano prevedono altresì:

- a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;
- b) la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;
- c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;
- d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.

6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

- a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;
- b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvata in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata

di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.».

5.4

[Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Programma comunale di rigenerazione urbana)

1. I comuni, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, fatte salve le previsioni di maggior tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, nazionale o sovranazionale, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati circa le previsioni urbanistiche non attuate che comportano consumo e impermeabilizzazione di suolo, contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale e, entro i centottanta giorni successivi alla deliberazione regionale o, in mancanza, al decreto del Presidente del Consiglio:

a) individuano negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale gli ambiti urbanistici, comprensivi di isolati, aree o singoli immobili che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali dati sono aggiornati ogni due anni e pubblicati nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessi all'ISPRA e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni della presente legge, delle ulteriori disposizioni regionali e del prevalente interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente e della salute, del benessere e della qualità della vita dei cittadini, motivando la quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa, con la rappresentazione puntuale e specifica della necessità di consumare e di impermeabilizzare nuovo suolo non impermeabilizzato in compensazione in relazione all'eventuale insostenibilità tecnica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse, tenuto conto del criterio della prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente rispetto all'interesse economico, a cui viene attribuita valenza meramente residuale e secondaria in relazione alle scelte già adottate sulla base del primo criterio;

c) al fine di ridurre l'utilizzo di superfici naturali, semi-naturali o spontaneamente ri-naturalizzate libere e classificate come edificabili, i comuni proprietari di tali aree modificano le previsioni nel piano di governo del territorio (PGT) riclassificandole come aree verdi o agricole;

d) informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo;

e) censiscono gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti sul proprio territorio, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati semestralmente, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti *internet* istituzionali;

f) le previsioni urbanistiche che comportano consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione negli strumenti urbanistici formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici del proprio territorio di competenza, sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica). e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto 288/2018 dell'ISPRA e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni comune devono evidenziare il controvalore economico anche: *a)* dell'impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità o *deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; *b)* dell'impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse a ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti, redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; *c)* dell'impronta ecologica complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto 288/2018 dell'ISPRA e suoi aggiornamenti.

3. Nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana o comunque di nuovi interventi edilizi non è consentito compensare le loro conseguenti eventuali emissioni di CO₂ con l'acquisto di certificati di credito di carbonio sul mercato nazionale, sovranazionale o internazionale; ogni compensazione che si rendesse eventualmente necessaria avverrà invece localmente, onde non vanificarne gli obiettivi.

4. I comuni aggiornano annualmente i dati del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base delle modifiche *medio tempore* apportate dalla pianificazione urbanistica in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche nell'ottica di raggiungere un bilancio positivo sempre crescente nel corso degli anni, annotandone le voci relative al rispettivo controvalore economico. 6. Il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici è pubblicato annualmente come allegato al bilancio annuale comunale e il suo saldo attivo o passivo concorre a formare un indice di vulnerabilità nella fornitura di servizi ecosistemici, che rileva anche ai fini dell'attribuzione al comune da parte della regione di riferimento delle quote di eventuale ulteriore consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione ripartibili sul territorio regionale, nonché ai fini dell'assegnazione di premi, fondi o finanziamenti regionali, nazionali, europei, sovranazionali e internazionali per il sostegno alla realizzazione di progetti di rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo e all'impermeabilizzazione di nuovo suolo, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

5. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici comunali vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province.

6. In caso di bilancio negativo che non mostri miglioramenti da un anno a quello successivo, il comune sarà oggetto di controlli e verifiche della propria pianificazione territoriale da parte della regione di riferimento che potrà altresì affiancarsi o sostituirsi allo stesso nell'attività di pianificazione.».

5.5

Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in termini, tra l'altro, di messa in sicurezza e resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di efficientamento energetico e idrico, di valorizzazione e manutenzione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità

sostenibile, di sviluppo di politiche abitative, di accessibilità;»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*: «2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro degli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana elenca, tra gli altri:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

e) la stima dei relativi costi.».

5.6

De Priamo

Al comma 1, dopo le parole: «di sviluppo sociale, ambientale ed economico,» *inserire le seguenti*: «di contrasto alla solitudine e all'emarginazione di anziani e fragili».

5.7

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «, di valorizzazione degli spazi pubblici» *inserire le seguenti*: «di incremento»;

b) *al comma 3, lettera a), dopo le parole*: «sostenibilità ambientale,» *aggiungere le seguenti*: «ecosistemica,»;

c) *alle lettere b) c) ed e) aggiungere in fine, le seguenti parole*: «, senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore»;

d) *al comma 4, dopo le parole*: «interventi di rigenerazione urbana» *inserire le seguenti*: «, tenuto conto dell'impronta di carbonio, idrica ed ecologica di ciascuno,»;

e) *al comma 5 sopprimere la parola*: «assentibili».

5.8

Minasi, Potenti, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «delle aree verdi e dei servizi di quartiere,» *inserire le seguenti*: «di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità,»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente*: «3-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo

che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

5.9

Zanettin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «delle aree verdi e dei servizi di quartiere,» inserire le seguenti: «di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità,»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:*

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

5.10

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «delle aree verdi e dei servizi di quartiere,» inserire le seguenti: «di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità,»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:*

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

5.11

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «delle aree verdi e dei servizi di quartiere,» *inserire le seguenti:* «di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità,»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:* «3-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

5.12

Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «della comunicazione» *inserire le seguenti:* «nonchè di tutela della salute pubblica e di tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico»;

2) *dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana deve, in ogni caso essere fondata sulla partecipazione dei cittadini che devono essere coinvolti sin dall'inizio nella progettazione del piano di rigenerazione. Tale piano è elaborato sulla base delle linee guida desunte dal percorso di condivisione tra Amministrazione e cittadini.

4-ter. La progettazione urbanistica deve prevedere la cessione degli *standard* urbanistici a garanzia di spazi e servizi pubblici per i cittadini e la qualità di tali spazi deve soddisfare requisiti elevati di accessibilità, sicurezza e salute pubblica.».

5.13

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 2*

b) *al comma 3:*

1) *all'alinea sopprimere le parole da:* «è formulata» *fino a:* «entrate ed»;

2) *alla lettera a), sopprimere le parole:* «e privato».

5.14

Irto, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere il comma 2;*
- 2) *al comma 3, sopprimere le parole da: «è formulata» fino alle parole: «entrate ed»;*
- 3) *al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «e privato».*

5.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere la seguente parola: «semplificati».

5.16

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 3 sostituire le parole da: «La programmazione comunale» a: «ed elenca» con le seguenti: «La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulle zone dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) relativo alla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate denominato "SIT", Sistema Informativo Territoriale ed elenca:».

5.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni inserite nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), come previsto ai sensi del Regolamento UE 2018/1999 e nel Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC), stabilito dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.».

5.18

[Zanettin](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi da concedersi in misura non inferiore al 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti.».

5.19

[Fregolent](#)

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi da concedersi in misura non inferiore al 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti.».

5.20

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «con incrementi» fino alla fine della lettera.

5.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «35» con la seguente: «30».

5.22

[Fazzone](#), [Zanettin](#)

Al comma 3, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «applicabile agli interventi pubblici e privati».

5.23

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere per il

raggiungimento del miglioramento socio-economico e della qualità della vita della cittadinanza;».

5.24

[De Priamo](#)

Al comma 3, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «di valorizzazione degli spazi pubblici» inserire le seguenti: «e di comunità»;*
- b) *dopo le parole: «delle aree verdi,» inserire le seguenti: «degli spazi commerciali».*

5.25

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: «idrico» inserire le seguenti: «e idrogeologico».

5.26

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da attuarsi anche mediante il recupero degli immobili fatiscenti appartenenti a soggetti non censiti o irreperibili all'anagrafe tributaria;».

5.27

[Zanettin](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) gli interventi per la risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente ricadenti nel perimetro delle aree interessate dalla rigenerazione urbana;».

5.28

[Paroli](#)

Al comma 4 dopo la lettera c) inserire la seguente: «d) gli interventi che, in funzione dei recenti cambiamenti delle modalità di sepoltura, si rendano necessari a modifica del piano regolatore cimiteriale e per l'utilizzo della zona di rispetto cimiteriale, da destinarsi ove possibile a verde di servizio pubblico».

5.29

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) adottare i criteri CAM, attraverso l'uso di tecnologie alternative al wireless in ambienti outdoor, nonché il regolamento e il piano di localizzazione, di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge Quadro n. 36 del 2001, quali strumenti per la corretta gestione delle sorgenti di emissione elettromagnetica nel territorio urbano.».

5.0.1

[Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Boschi di neo-formazione)

1. I terreni coperti da boschi, compresi i cosiddetti «boschi di neoformazione », sono tutelati in sede di pianificazione paesaggistica e urbanistica con specifiche disposizioni di salvaguardia e di conservazione, con previsioni di interventi di ri- naturalizzazione in caso di degrado, considerato l'effettivo stato di destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente al tempo dell'abbandono o successivamente allo stesso.

2. I comuni censiscono le aree protette e vincolate per la tutela paesaggistica esistenti sul proprio territorio, le aree boschive, comprese quelle di spontanea ri-naturalizzazione, le aree umide, quelle in prossimità dei corpi idrici, quelle a pericolosità idraulica, da frana e sismica, nonché le fasce costiere suddivise per distanze dalla linea di costa e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati trimestralmente, con indicazione dei dati dell'eventuale consumo e impermeabilizzazione di suolo prodotto all'interno delle predette aree, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti internet

istituzionali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano uniformano la rispettiva normativa in materia di boschi e foreste entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso infruttuosamente il quale cessano di applicarsi le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

Art. 5-ter.

(Piano del verde e delle superfici libere urbane)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le parole: «i comuni possono:» sono sostituite dalle parole: «i comuni devono».

2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del piano nazionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane e della riforestazione urbana, che deve essere adottato da ciascun comune entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni hanno l'obbligo di dotarsi e di approvare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano del verde come strumento di pianificazione propedeutico alla stesura del Piano regolatore generale, che dovrà essere aggiornato sulla base del primo entro la prima scadenza utile e dovrà contenere una visione strategica delle infrastrutture verdi e un programma organico di sviluppo del sistema del verde urbano e peri-urbano nel medio-lungo periodo, che preveda una pianificazione basata su caratteri ecosistemici, strutturali, morfologici, estetici e ambientali di ogni tipologia verde, sul suo rapporto con l'edificato, nonché sulla domanda sociale da parte della collettività.

4. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

5. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, danno effettiva attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, assicurando tra l'altro che il Piano del verde e delle superfici libere urbane e della riforestazione urbana, coordinato con i regolamenti del verde pubblico e privato, preveda:

a) la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area su cui insistono gli edifici di nuova edificazione e quelli oggetto di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) la conservazione, la tutela e l'incremento del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza degli edifici esistenti;

c) la realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

d) l'attribuzione a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale di una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

e) la piantumazione di piante e masse arboree nelle aree sia di proprietà privata, sia pubbliche, ivi comprese le strade, le piazze e i parcheggi;

f) la tutela e la valorizzazione delle aree naturali, degli ecosistemi, delle aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio in ragione di presenze vegetali e per morfologia;

g) la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

h) l'individuazione di una cintura verde quale parte integrante del Piano stesso;

i) la creazione di fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

l) i capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

m) il censimento dei soggetti vegetali significativi esistenti e in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

n) la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, nonché la sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.».

5.0.2

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Utilizzo del patrimonio esistente per il conseguimento di obiettivi di rigenerazione urbana)

1. Le aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera c), possono proporre la permuta o la cessione, anche parziale, di immobili ad uso prevalentemente abitativo con altri immobili ad uso prevalentemente abitativo di proprietà di soggetti pubblici o privati o come corrispettivo della riqualificazione di immobili ad uso abitativo facenti parte del patrimonio edilizio da loro gestito.

2. Le operazioni di permuta o di cessione sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 11 *quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 6

6.1

[Sironi](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

6.3

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana può essere affidata mediante le procedure di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

Conseguentemente, al comma 2:

a) *all'alinea sostituire le parole: «dell'idea progettuale e del progetto» con le seguenti: «del progetto o di piani con livello di approfondimento al progetto»;*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) di natura tecnica, ivi inclusi i profili di carattere geotecnico, geologico, impiantistico, strutturale, idraulico, architettonico, urbanistico-paesaggistico e ambientale;».

6.4

[Irto](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La progettazione degli interventi ricompresi nella

programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata è affidata mediante concorso di progettazione in due fasi di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.».

6.5

[Fazzone](#), [Paroli](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e» con la seguente: «pubblici» e le parole: «è affidata mediante concorso di progettazione» con le seguenti: «può essere affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee, previa adeguata motivazione, nei casi di interventi caratterizzati da particolare rilevanza storico-artistica, architettonica, sociale e di sostenibilità energetica e ambientale».

6.6

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e» con la seguente: «pubblici»;

b) sostituire le parole: «è affidata mediante concorso di progettazione» con le seguenti: «può essere affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee, previa adeguata motivazione, nei casi di interventi caratterizzati da particolare rilevanza storico-artistica, architettonica, sociale e di sostenibilità energetica e ambientale».

6.7

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e» con la seguente: «pubblici» e le parole: «è affidata mediante concorso di progettazione» con le seguenti: «può essere affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee, previa adeguata motivazione, nei casi di interventi caratterizzati da particolare rilevanza storico-artistica, architettonica, sociale e di sostenibilità energetica e ambientale».

6.8

[Rosa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. sostituire la parola: «programmazione» con la seguente: «pianificazione»;

2. dopo le parole: «concorso di progettazione» inserire le seguenti: «o del concorso di idee di cui agli articoli da 41 a 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità»;

b) al comma 4, sostituire la parola: «programmazione» con la seguente: «pianificazione».

6.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora non possa essere realizzata dall'» con le seguenti: «su indicazione dell'».

6.10

[Fregolent](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora non possa essere realizzata» con le seguenti:

«su indicazione».

6.11

[Rossomando](#), [Irto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, dopo le parole: «concorso di progettazione» inserire le seguenti: «a due gradi ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;*

- *al comma 1, dopo le parole: «un'idea progettuale» inserire le seguenti: «nel primo grado»;*

- *al comma 2, alinea, dopo le parole: «multidisciplinari necessarie» inserire le seguenti: «su indicazione anche dei rispettivi Ordini professionali»;*

- *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di natura» inserire la seguente: «architettonica,»;*

- *al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:*

«l-bis) incentivare il recupero di immobili abbandonati o dismessi, consentendo l'assegnazione a usi non strettamente agricoli ma compatibili con l'agricoltura;

l-ter) incentivato l'uso temporaneo di aree ed edifici dismessi, favorendo la riqualificazione delle aree urbane.»;

- *dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Ai fini di cui alla presente legge la progettazione degli interventi ricompresi nel Programma di rigenerazione urbana, qualora non redatta internamente dall'amministrazione competente, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

4-ter. I concorsi di cui al comma 4 sono preferibilmente a due gradi ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4-quater. I comuni, in relazione alla progettazione del Programma di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 4-bis del presente articolo, possono essere destinatari, a titolo di anticipazione delle spese, di quote parte del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

4-quinquies. I fondi di cui al comma 4-quater sono utilizzabili per la predisposizione dei concorsi di progettazione, di progetti di fattibilità tecnico economica, di progetti esecutivi e per la loro realizzazione, per le finalità e gli obiettivi previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 4, anche in partenariato pubblico privato.».

6.12

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «è affidata mediante concorso di progettazione» inserire le seguenti: «o del concorso di idee di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I concorsi di cui al presente comma sono organizzati su due livelli successivi, di cui il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il livello successivo di progettazione; il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.».

6.13

[Fazzone](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «o altra procedura idonea prevista dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

6.14

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il concorso di progettazione del piano di rigenerazione urbana deve essere anticipato dal concorso di idee, al fine di garantire una maggiore partecipazione di professionisti, soprattutto giovani che non possiedono i requisiti tecnici e finanziari per la partecipazione alle procedure dei concorsi di progettazione per affidamento dell'incarico. Successivamente, con la progettazione esecutiva, si può bandire il concorso di progettazione.»;

b) al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) di natura storica ed architettonica, trattandosi di interventi di riqualificazione urbana di tessuti edilizi sia storici, sia contemporanei;»;

c) al comma 4, dopo la lettera g) inserire le seguenti:

«g-bis) cessione degli standard urbanistici;

g-ter) sicurezza e accessibilità degli spazi pubblici di relazione, realizzazione di locali per la socialità destinati alla fruizione pubblica;

g-quater) finanziamento di azioni di animazione per i cittadini, nella forma di co-progettazione».

6.15

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.» inserire il seguente periodo: «Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.».

6.16

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso.».

6.17

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, dopo le parole: «competenze multidisciplinari necessarie» inserire le seguenti: «scelti anche su indicazione degli ordini professionali».

6.18

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di natura ingegneristica» con le seguenti: «di natura architettonica, ingegneristica.».

6.19

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di natura» inserire le seguenti: «architettonica.».

6.20

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «urbanistico- paesaggistica» inserire la seguente: «geologica»;

2) *al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) mitigazione o non aumento delle condizioni di rischio idrogeologico;».*

6.21

[Paroli](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In ognuna di tali commissioni è prevista la partecipazione di un rappresentante delle aziende che gestiscono il patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica.»

6.22

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo le parole: «risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.» inserire le seguenti: «e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.».

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«3-bis. I Fondi di cui al comma 3 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.»

6.23

[Fina](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, assicurano le seguenti condizioni:

- a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;
- b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;
- c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;
- d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici, anche su superfici non naturali;
- e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;
- f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;
- g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;
- h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.»

6.24

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 4, all'alinea, sopprimere le parole: «destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge.».

Conseguentemente:

- a) all'articolo 3, comma 4, sopprimere la lettera d);*
- b) sopprimere gli articoli 9, 10 e 11;*
- c) sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

«Art. 14

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.25

[Fazzone](#), [Zanettin](#)

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «assicurano le» con le seguenti: «, rispettano almeno una delle».

6.26

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, dopo la parola: «condizioni» inserire le seguenti: «, che devono essere dimostrate attraverso l' applicazione di processi di pianificazione, progettazione e realizzazione che perseguono processi energetico-ambientali certificati di terza parte».

6.27

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

*Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili;».*

6.28

[Fazzone](#), [Paroli](#)

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello standard di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili;».

6.29

[Trevisi](#)

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante l'impiego di tecnologie alimentate da fonti energetiche rinnovabili».

6.30

[Fazzone](#), [Zanettin](#)

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «adeguamento» con la seguente: «miglioramento».

6.31

[De Priamo](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), dopo le parole: «realizzazione di aree verdi"» inserire le seguenti: «,*

parcheggi»;

b) alla lettera h), dopo la parola: «recupero» inserire le seguenti: «e sviluppo».

6.32

[Sironi](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore;»;

b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo;»;

c) alla lettera l), dopo le parole: «nella scelta di localizzazione delle opere,» inserire le seguenti: «tenuto conto della gerarchia del consumo di suolo,».

6.33

[Zanettin](#)

Al comma 4, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente ricadenti nell'area interessata dall'intervento;».

6.34

[Fazzone](#), [Zanettin](#)

Al comma 4, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: «ed adeguamento dei progetti ai P.e.b.a. (progetti di abbattimento delle barriere architettoniche) anche agli ambiti urbani».

6.35

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: «comprese le opere infrastrutturali» con le seguenti: «escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento».

6.36

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: «comprese le opere infrastrutturali» con le seguenti: «escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento».

6.37

[Fazzone](#), [Paroli](#)

Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: «comprese le opere infrastrutturali» con le seguenti: «escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento».

6.38

[Irto](#)

Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: «comprese le opere infrastrutturali» con le seguenti: «escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento».

6.39

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: «Qualora in attuazione» fino alla fine della lettera.

6.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: «Qualora in attuazione"» fino alla fine della lettera.

6.41

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-bis) promozione del recupero di immobili abbandonati o dismessi, anche favorendo l'assegnazione a usi non strettamente agricoli ma compatibili con l'agricoltura;"

l-ter) promozione, laddove tecnicamente possibile, dell'uso temporaneo di aree ed edifici dismessi, favorendo la riqualificazione delle aree urbane».

6.42

[Irto](#)

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-bis) sicurezza e accessibilità degli spazi pubblici di relazione;

l-ter) realizzazione di locali per la socialità destinati alla fruizione pubblica.».

6.43

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «l-bis) incentivazione al recupero di immobili abbandonati o dismessi.».

6.44

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La progettazione degli interventi ricompresi nel Programma di rigenerazione urbana, qualora non sia stata preliminarmente predisposta dall'amministrazione competente, è svolta mediante il ricorso alla procedura del concorso di progettazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4-ter. I comuni, in relazione alla progettazione del Programma di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 5 del presente articolo, possono essere destinatari, a titolo di anticipazione delle spese, di quote parte del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

4-quater. I fondi di cui al comma 6 possono essere impiegati per la predisposizione dei concorsi di progettazione, per i progetti di fattibilità tecnica ed economica e per i progetti esecutivi.».

Art. 7

7.1

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12 e 13.

7.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Sironi](#)

Sopprimere l'articolo.

7.4

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nei piani comunali di rigenerazione urbana, sono ammessi:

a) interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica se inferiore alla classe C;

b) salvo quanto previsto all'articolo 11, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

1) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;

2) con modifiche delle destinazioni d'uso;

3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14.

4. Per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di demolizione e di ricostruzione si applicano le disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

7.5

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «nella presente legge,» con la seguente: «e»;

2) sostituire le parole: «e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali,» fino alla fine del comma con le seguenti: «. Per le regioni già dotate di specifiche normative regionali in materia, le presenti disposizioni si applicano se di maggiore semplificazione e incentivazione rispetto a quelle regionali vigenti.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «idoneo titolo abilitativo» con le seguenti: «titolo abilitativo ordinario»;

c) al comma 2, lettera c) dopo le parole: «nei limiti della preesistente legittima consistenza» inserire le seguenti: «a prescindere dalla preesistente destinazione d'uso»;

d) al comma 4 sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «35 per cento»;

e) al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole: «e all'articolo 41-quinquies, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150»;

f) dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il contributo di costruzione per gli interventi previsti dal presente articolo è ridotto del 35 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della Scia. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. Si applica l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.»;

g) *al comma 7 sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti:* «All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come individuati dalla Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa approvazione, d'intesa con la Soprintendenza competente, di piani urbanistici di livello attuativo comunque denominati dalla normativa regionale ovvero mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del Decreto del presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380. Per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Nelle more dell'intesa di cui al primo periodo sono sempre consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso nel rispetto di quelle previste dallo strumento urbanistico vigente nonché quelli con demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 se consentiti dallo stesso.»;

h) *al comma 8 sopprimere la lettera d);*

i) *al comma 9 inserire infine le seguenti parole:* «nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4».

7.6

[Fazzone, Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «nella presente legge,» *inserire la seguente:* «e» *e sostituire le parole:* «e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali,» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «. Per le regioni già dotate di specifiche normative regionali in materia, le presenti disposizioni si applicano se di maggiore semplificazione e incentivazione rispetto a quelle regionali vigenti.»;

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «idoneo titolo abilitativo» *con le seguenti:* «titolo abilitativo ordinario»;

c) *al comma 2, lettera c) dopo le parole:* «nei limiti della preesistente legittima consistenza» *inserire le seguenti:* «a prescindere dalla preesistente destinazione d'uso»;

d) *al comma 4 sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «35 per cento»;

e) *al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole:* «e all'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge n. 1150 del 1942»;

f) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il contributo di costruzione per gli interventi previsti dal presente articolo è ridotto del 35 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della Scia. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. Si applica l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.»;

g) *al comma 7 sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti:* «All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come individuati dalla Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa approvazione, d'intesa con la Soprintendenza competente, di piani urbanistici di livello attuativo comunque denominati dalla normativa regionale ovvero mediante permesso di costruire convenzionato

ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Nelle more dell'intesa di cui al primo periodo sono sempre consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso nel rispetto di quelle previste dallo strumento urbanistico vigente nonché quelli con demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 se consentiti dallo stesso.»;

h) al comma 8 sopprimere la lettera d);

i) al comma 9 inserire infine le seguenti parole: «nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4».

7.7

[Irto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nella Rubrica, sostituire le parole: «interventi diretti privati di rigenerazione urbana» con le seguenti: «interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia»;

b) al comma 1 sostituire le parole: «interventi diretti privati di rigenerazione» con le seguenti: «interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia»;

c) al comma 1 sostituire le parole: «nella presente legge,» con la seguente: «e» e sostituire le parole: «e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali,» fino alla fine del comma con le seguenti: «. Per le regioni già dotate di specifiche normative regionali in materia, le presenti disposizioni si applicano se di maggiore semplificazione e incentivazione rispetto a quelle regionali vigenti.»;

d) al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione" sono aggiunte le parole "anche parziale";

2) dopo le parole "caratteristiche planivolumetriche, tipologiche" sono aggiunte le parole "e funzionali dell'edificio originario anche con eventuale delocalizzazione in aree idonee";

e) al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «all'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è consentito sempre e incondizionatamente."»;

f) sostituire i commi da 3 a 9 con il seguente:

«3. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le varianti ai titoli edilizi di assenso anche esplicito degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23. Gli interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati che perseguono i seguenti obiettivi: migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a); favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici; migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici; abbattere le barriere architettoniche degli edifici; beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione. Nei casi di interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di

sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiari e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dell'articolo 41-*quinques*, comma 6 della legge n. 1150 del 1942."».

7.8

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «diretti privati»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-bis Gli interventi di cui al presente articolo per i quali non sia previsto il titolo edilizio diretto vengono attuati di norma a mezzo di permesso di costruire convenzionato. Nel caso di piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici o di permessi di costruire convenzionati è competente all'approvazione rispettivamente del piano o dello schema di convenzione la giunta comunale con unica deliberazione, entro i termini all'uopo previsti dalla normativa regionale, decorsi inutilmente i quali si forma il silenzio assenso sulle relative istanze, purché la relativa documentazione risulti completa»;

c) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), dopo le parole:* «distribuzione volumetrica» *inserire le seguenti:* «eventuali interventi volumetrici»;

2) *alla lettera a), dopo le parole:* «in aree diverse» *inserire le seguenti:* «e anche nel caso in cui non vi sia alcun elemento di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito»;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, anche con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, con eventuale delocalizzazione in aree diverse e anche nel caso in cui non vi sia alcun elemento di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito, sulla base della preesistente legittima consistenza»;

4) *sostituire la lettera d) con la seguente:* «d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani e delle aree industriali di rigenerazione, individuati dalla programmazione comunale o, in assenza, dai soggetti privati mediante perizia asseverata che evidenzia la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)»;

d) *al comma 3, dopo le parole:* «Le varianti» *inserire le seguenti:* «anche essenziali»;

e) *al comma 4:*

1) *sostituire le parole:* «al 10 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento»;

2) *dopo le parole:* «soggette a demolizione,» *inserire le seguenti:* «se volti al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), beneficiano del medesimo incremento, da computarsi sulla base della volumetria o della superficie lorda legittimamente preesistenti, sempre se volti al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.»;

f) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Nei casi di interventi di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita a distanze pari o superiori a quelle legittimamente preesistenti, eventualmente minori di quelle vigenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, in deroga alle densità fondiari e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

sempre a distanze pari o superiori a quelle legittimamente preesistenti, eventualmente minori di quelle vigenti. Le deroghe previste dal periodo che precede si applicano anche alle modifiche di sagoma conseguenti all'applicazione di incentivi volumetrici e di superficie riconosciuti per interventi di rigenerazione che non comportino la demolizione e ricostruzione degli edifici o che prevedano la ricostruzione di edifici crollati o demoliti.»;

g) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le previsioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, nonché l'articolo 17, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

h) sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: «diretti».

7.9

Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la parola: «diretti»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo per i quali non sia previsto il titolo edilizio diretto vengono attuati di norma a mezzo di permesso di costruire convenzionato. Nel caso di piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici o di permessi di costruire convenzionati, è competente all'approvazione rispettivamente del piano o dello schema di convenzione la giunta comunale con unica deliberazione, entro i termini all'uopo previsti dalla normativa regionale, decorsi inutilmente i quali si forma il silenzio assenso sulle relative istanze, purché la relativa documentazione risulti completa»;

c) al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e anche nel caso in cui non vi sia alcun elemento di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito»;

d) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) gli interventi di rigenerazione di cui alla presente legge possono prevedere anche l'insediamento di destinazioni d'uso non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili esclusivamente per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico»;

e) al comma 4 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento» ed aggiungere, infine, le seguenti parole: «avuto particolare riguardo al miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla riqualificazione ambientale, paesaggistica, alla rinaturalizzazione delle aree non più utilizzate, alla realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile»;

f) al comma 5, alinea, sopprimere la parola: «diretti»;

g) al comma 6, sopprimere la parola: «diretti»;

h) sopprimere il comma 7;

i) al comma 8:

1) all'alinea sopprimere la parola: «diretti»;

2) sopprimere la lettera d);

l) sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: «diretti».

7.10

Paroli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; si applicano altresì a tutti i procedimenti amministrativi in corso e ai procedimenti giudiziari non ancora definiti con decisione passata in giudicato, aventi ad oggetto i titoli e gli interventi di cui ai commi seguenti».

7.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 2.

7.12

[Paroli](#)

Al comma 2 sostituire l'alinella con la seguente: «I seguenti interventi di rigenerazione urbana su singoli edifici, complessi edilizi, e ambiti urbani sono sempre consentiti anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, in via diretta, in assenza di piano attuativo, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui agli articoli 20, 22, 23 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:».

7.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «Sono sempre consentiti» alle parole: «idoneo titolo abilitativo:» con le seguenti: «2. Sono consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo, su complessi edilizi e ambiti urbani, previa approvazione di idonea strumentazione attuativa:».

7.14

[Rosa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1. sostituire le parole: «Sono sempre» con le seguenti: «Nelle more dell'adozione del Piano comunale di rigenerazione urbana, possono essere»;

2. sostituire le parole da: «ambiti urbani» alla fine del periodo con le seguenti: «se funzionali alla soddisfazione, in misura proporzionale agli incentivi ricevuti, delle esigenze di rigenerazione dell'intero ambito urbano di rigenerazione urbana nel quale sono inseriti e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:»;

3. alla lettera a), sopprimere le parole: «del sedime»;

4. alla lettera a), sostituire le parole: «, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse» con le seguenti: «anche con eventuale delocalizzazione in area diversa che sia contigua o omogenea:»;

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 4:

1. sopprimere le parole da: «non inferiore al 10 per cento e»;

2. sostituire la parola: «30» con la seguente: «20».

d) al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché alle altezze massime di cui agli strumenti urbanistici»;

e) al comma 7, sostituire la parola: «5» con la seguente: «5 bis»;

f) al comma 9, dopo le parole: «all'intero ambito» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge».

7.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole da: «con diversa distribuzione» fino alla fine della lettera.

7.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

7.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «anche in deroga» fino alle parole: «e elaborati» con le seguenti: «, previo assenso o il parere tecnico e amministrativo dell'Amministrazione Comunale».

7.18

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

7.19

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

7.20

[Fazzone](#), [Zanettin](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «I cambi di destinazione d'uso sono consentiti nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sempre e incondizionatamente».

7.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

7.22

[Paroli](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non si applica l'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.».

7.23

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 3.

7.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 3.

7.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 4.

7.26

[Fazzone](#), [Zanettin](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli interventi, pubblici e privati di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera 0a) ed a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo di un incremento non inferiore al 10 per cento e

fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.».

7.27

[Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore»;

b) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) garantire almeno il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore;»;

c) *al comma 6, aggiungere in fine, le seguenti parole:* «senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore»;

d) *al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) I costi per garantire il "saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo" mediante compensazione con la de-pavimentazione e rinaturalizzazione di suoli equivalenti al nuovo suolo consumato comprensivo dei servizi e infrastrutture, tenuto conto del diverso valore ecosistemico dei suoli consumati e di quelli depavimentati in compensazione.».

7.28

[Zanettin](#)

Al comma 4, dopo le parole: «soggette a demolizione» *aggiungere le seguenti:* «ricostruzioni di superfici crollate o demolite nei limiti della preesistente legittima consistenza».

7.29

[Paroli](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali interventi è sempre ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati in numero inferiore, pari o superiore al numero preesistente.».

7.30

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Salvitti](#), [Tubetti](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) migliorare la qualità architettonica degli edifici o complessi di edifici;».

7.31

[Trevisi](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, favorire il ricorso a tecnologie alimentate da fonti energetiche rinnovabili.».

7.32

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 6.

7.33

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 6.

7.34

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

7.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

7.36

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 7.

7.37

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire i commi da 7 a 9 con i seguenti:

«7. I piani comunali di rigenerazione urbana e i relativi interventi di attuazione sono ammessi sugli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando l'applicazione delle misure di protezione e conservazione previste dal citato decreto.

8. I piani comunali di rigenerazione urbana che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico sono approvati dal comune e, ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, devono prevedere:

a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;

c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.

9. All'articolo 53, comma 1, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della legislazione regionale sulla disciplina del turismo".

10. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 754 è inserito il seguente:

"754-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, censiscono e mappano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, inutilizzati da più di dodici mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano

causato da tale inutilizzo, possono modificare in aumento l'aliquota di base, definita ai sensi del comma 754, sino a tre volte. Tale aumento è sospeso a fronte di un riutilizzo, anche temporaneo, dell'immobile e cessa a fronte della definizione di un contratto di locazione o di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni."».

7.38

[Paroli](#)

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

«7. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti, alternativamente:

a) nell'ambito della pianificazione comunale di cui al precedente articolo 5 o comunque previa approvazione dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione di competenza comunale nel caso in cui comportino la demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti o il ripristino di edifici crollati o demoliti con modifiche della sagoma, del sedime e delle caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti o siano consentiti incrementi di volumetria o della superficie lorda. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con le competenti Sovrintendenze;

b) ovvero in via diretta, ma senza applicazione degli incentivi volumetrici o di superficie lorda esistente di cui al presente articolo.

7-bis. Nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie utile o alla modifica della destinazione d'uso, e ricadano:

a) nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi va computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 dello stesso decreto, e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) nelle altre zone omogenee di cui al citato decreto n. 1444 del 1968 diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* deve essere assicurata integralmente, e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune. Nei casi di cui alle suindicate lettere a) e b), i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento, e in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe OMI o in assenza con perizia giurata di tecnico iscritto all'albo. I comuni possono deliberare la percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi fino ad un massimo del 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.».

7.39

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

7.40

[Fregolent](#)

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

7.41

[Rossomando](#), [Irto](#)

Al comma 7, dopo le parole: «previa intesa» inserire le seguenti: «preliminare e programmatoria» e sostituire le parole: «non è richiesta l'autorizzazione» con le seguenti: «vale come richiesta di autorizzazione».

7.42

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 7 sopprimere le parole: «e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica».

7.43

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 7, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica».

7.44

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 7 sostituire le parole da: «Sono esclusi» fino alle parole: «del codice» con le seguenti: «Agli immobili ricadenti nei predetti centri storici si applicano sempre le norme del codice».

7.45

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «n. 42» aggiungere le seguenti: «, nonché gli immobili classificati come di valore storico-culturale, testimoniale e/o documentario dai piani comunali, che debbono essere sottoposti ai soli interventi di restauro e risanamento conservativo».

7.46

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. In caso di attività di demolizione su edifici in stato di degrado, non costituiscono rifiuti i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorità, che e individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.».

7.47

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 8.

7.48

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e la monetizzazione degli standard urbanistici derivanti dall'intervento»;

dopo la lettera d) inserire il seguente periodo: «Va garantita, in ogni caso, la cessione degli standard al fine di assicurare una dotazione e un patrimonio comune per i cittadini con la formula della co-progettazione e co-gestione, quali beni comuni.».

7.49

[Irto](#)

Al comma 8, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e la monetizzazione degli standard urbanistici derivanti dall'intervento e,».

7.50

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 9.

7.0.1

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per il contrasto al consumo del suolo)

1. A decorrere dall'anno 2025 per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, a seguito di interventi di recupero del patrimonio edilizio che non prevedano il consumo di suolo, effettuati in zone periferiche urbane, aventi ad oggetto la realizzazione di edifici aventi i requisiti delle nuove costruzioni, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del predetto fondo sono ripartite tra i comuni a compensazione del minor gettito derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata sulla base delle attestazioni trasmesse dai comuni interessati entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata.

3. Agli oneri derivati dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.2

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo ai comuni per riqualificazione urbana delle periferie tramite la costruzione di edifici eco-compatibili)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per costruzione edifici eco-compatibili, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Le risorse del predetto fondo sono ripartite tra i comuni sulla base dei progetti di interventi di recupero del patrimonio edilizio che non prevedano il consumo di suolo, realizzati in zone periferiche urbane, aventi ad oggetto la realizzazione di edifici aventi i requisiti delle nuove costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata.

3. Agli oneri derivati dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.3

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incentivi fiscali per la riqualificazioni di periferie urbane con costruzioni eco-compatibili)

1. Le persone fisiche e giuridiche che effettuano interventi di recupero del patrimonio immobiliare in zone periferiche urbane e in zone industriali, realizzando edifici aventi i requisiti delle nuove costruzioni sono esentati dal pagamento del contributo di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono definite le modalità e criteri di attuazione degli incentivi fiscali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un Fondo per la costruzione di edifici eco-compatibili nelle periferie urbane pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

3. Agli oneri derivati dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.4

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incentivi fiscali per la ristrutturazione di edifici abbandonati)

1. Le persone fisiche e giuridiche che ristrutturano edifici industriali e abitazioni deteriorati e in stato di abbandono sono esentati dal pagamento del contributo di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un Fondo per gli incentivi fiscali per il contrasto al consumo del suolo con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e criteri di attuazione del predetto fondo.

3. Agli oneri derivati dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.2

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «disciplinano le forme e i modi per assicurare» con la seguente: «promuovono».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

8.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la parola: «assicurare» inserire la seguente: «obbligatoriamente».

8.4

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «a livello locale, dei cittadini» con le seguenti: «e strutturata, a tutti i livelli amministrativi coinvolti, dei cittadini e delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

8.5

[Paroli](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «a livello locale, dei cittadini» con le seguenti: «e strutturata, a tutti i livelli amministrativi coinvolti, dei cittadini e delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

8.6

[Fregolent](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «a livello locale, dei cittadini» con le seguenti: «e strutturata, a tutti i livelli amministrativi coinvolti, dei cittadini e delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

8.7

[Fazzone](#), [Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la piena informazione sui contenuti dei» inserire la seguente: «relativi»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. La partecipazione deve rispondere a principi quali il diritto di accesso alle informazioni e il più ampio coinvolgimento della comunità. In particolare, nelle politiche di rigenerazione urbana la partecipazione deve essere favorita attraverso l'attivazione di progetti strutturati, in cui i diversi soggetti coinvolti individuano e definiscono insieme soluzioni a problemi che interessano il loro ambiente di vita.».

8.8

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «la piena informazione sui contenuti dei» inserire la seguente: «relativi»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. La partecipazione deve rispondere a principi quali il diritto di accesso alle informazioni e il più ampio coinvolgimento della comunità. In particolare, nelle politiche di rigenerazione urbana la partecipazione deve essere favorita attraverso l'attivazione di progetti strutturati, in cui i diversi soggetti coinvolti individuano e definiscono insieme soluzioni a problemi che interessano il loro ambiente di vita.».

8.9

[Irto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «la piena informazione sui contenuti dei» aggiungere la seguente: «relativi»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. La partecipazione deve rispondere a principi quali il diritto di accesso alle informazioni e il più ampio coinvolgimento della comunità. In particolare, nelle politiche di rigenerazione urbana la partecipazione deve essere favorita attraverso l'attivazione di progetti strutturati, in cui i diversi soggetti coinvolti individuano e definiscono insieme soluzioni a problemi che interessano il loro ambiente di vita.».

8.10

[Fazzone](#), [Paroli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la piena informazione sui contenuti dei progetti» inserire le seguenti: «pubblici e di rilevante interesse pubblico».

8.11

[Irto](#)

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «A tal fine, preliminarmente all'adozione del Piano di rigenerazione urbana, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati promuovono dibattiti pubblici per individuare i bisogni delle comunità locali e definire le linee guida per la progettazione urbanistica ed edilizia con particolare attenzione alle opere pubbliche. Il documento di orientamento e sviluppo strategico emerso nel percorso partecipativo è adottato contestualmente allo studio di fattibilità degli interventi pubblici e privati negli ambiti individuati per la rigenerazione.».

8.12

[Rosa](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «dei programmi» con le seguenti: «degli strumenti comunali di rigenerazione urbana».

8.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Preliminarmente all'avvio del Piano di rigenerazione urbana, sono organizzati organizzare dibattiti pubblici per individuare i bisogni dei cittadini e definire le linee guida per la progettazione urbanistica ed edilizia con particolare attenzione alle opere pubbliche. Il documento di orientamento e sviluppo strategico del Piano emerso nel percorso partecipativo è adottato contestualmente allo studio di fattibilità degli interventi pubblici e privati negli ambiti individuati per la rigenerazione e le indicazioni progettuali devono essere verificate sia per gli aspetti tecnici, sia punto di vista economico, sociale e culturale.».

Art. 9

9.1

[Fregolent](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» fino alle parole: «comma 4, lettera d)».

9.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la parola: «realizzazione» inserire le seguenti: «di opere di rigenerazione urbana sostenibile, di interventi di efficienza energetica e di adattamento al cambiamento climatico».

9.5

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «non comportano nuovo consumo» aggiungere le seguenti: «e impermeabilizzazione».

9.6

[Fregolent](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'attuazione di politiche a sostegno delle attività economiche di prossimità».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) spese per iniziative in campo sociale, culturale ed economico;».

9.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'attuazione di politiche a sostegno delle attività economiche di prossimità».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) spese per iniziative in campo sociale, culturale ed economico;».

9.8

[Zanettin](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'attuazione di politiche a sostegno delle attività economiche di prossimità».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) spese per iniziative in campo sociale, culturale ed economico;».

9.9

[Zanettin](#)

Al comma 1, dopo le parole: «risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso» *aggiungere le seguenti:* «nonché alla risoluzione delle opere pubbliche incompiute di competenza comunale. Sono fatte salve le destinazioni dei predetti proventi già previste dalla normativa vigente.».

9.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di riuso» *aggiungere le seguenti:* «, nonchè, quanto al 10 per cento, all'attivazione di azioni di animazione culturale, sociale e ludica sul territorio del Piano di Rigenerazione urbana per incentivare le relazioni sociali negli spazi pubblici con la prospettiva di migliorare la città e far fronte alle diverse fragilità del territorio».

Art. 10

10.1

[Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo, dell'impermeabilizzazione di suolo, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro così ripartiti: 50 milioni di euro per l'anno 2024, e 100 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome.

3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui al «fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti» di cui all'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, comprensivo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre al «fondo per il contrasto del consumo di suolo» di cui all'articolo 1, commi 695 e 696, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

5. Le risorse del fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana e sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali che senza consumo o impermeabilizzazione di suolo intendono: *a)* realizzare interventi di riuso e rigenerazione urbana, in particolare attraverso il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente, la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, il ripristino del territorio naturale, seminaturale o spontaneamente rinaturalizzato a seguito di abbandono di suoli aventi diversa destinazione urbanistica, nonché l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno di aree urbanizzate; *b)* migliorare la sostenibilità del modello di sviluppo urbano, assicurando l'accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri e inclusivi; *c)* integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali; *d)* consentire con appositi sistemi, agli amministratori, ai pianificatori e ai cittadini, di valutare l'impatto delle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica previste.

6. Al fine di usufruire delle risorse economico finanziarie di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, preservino la tutela delle aree verdi esistenti, dell'efficienza energetica, dell'invarianza idraulica, nonché la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti.».

10.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi delle misure di per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e articolo 5»;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana» *con le seguenti:* «di cui al comma 1»;

3) *al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:* «h-bis) compensazione della perdita di gettito dei Comuni»;

4) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e» *e dopo le parole:* «e tra i comuni capoluogo» *inserire le seguenti:* «ed i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane»;

b) *sostituire le parole:* «coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.» *con le seguenti:* «indicati nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b).».

10.3

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi delle misure di per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b) e articolo 5»;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole:* «ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana» *con le seguenti:* «di cui al comma precedente»;

2) *dopo la lettera h), inserire la seguente:* «h-bis.) Compensazione perdita di gettito dei Comuni»;

c) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e»;

2) *al primo periodo, dopo le parole:* «e tra i comuni capoluogo» *inserire le seguenti:* «ed i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane»;

3) *sostituire le parole:* «coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.» *con le seguenti:* «indicati nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b).».

10.4

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «Ministero dell'economia e delle finanze».

10.5

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037» *con le seguenti:* «con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole da «50 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 300 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2024 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.».

10.6

[Irto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «gli anni 2025 e 2025» *con le seguenti:* «gli anni 2025 e 2026»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:* «h-bis) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare»;

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

10.7

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «gli anni 2025 e 2025» con le seguenti: «gli anni 2025 e 2026»;*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «h-bis) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare»;*

10.8

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «gli anni 2025 e 2025» con le seguenti: «gli anni 2025 e 2026»;*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «h-bis) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare»;*

10.9

[Fazzone](#), [Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «gli anni 2025 e 2025» con le seguenti: «gli anni 2025 e 2026»;*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «h-bis) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare».*

10.10

[Rossomando](#), [Irto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, sostituire la parola: «Piano» con la seguente: «Programma»;*

- *al comma 2, lettera a), dopo la parola: «spese» inserire le seguenti: «per i concorsi di progettazione di cui all'articolo 6,» e dopo le parole: «economico-finanziaria» inserire le seguenti: «e progetti esecutivi»;*

- *al comma 3, dopo le parole: «sono ripartite» inserire le seguenti: «con apposito bando».*

10.11

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) *al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana;*

b) *al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;*

c) *al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;*

d) *al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;*

e) *alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.».*

10.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «in modo vincolato».

10.13

[Rosa](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «nella programmazione comunale» con le seguenti «negli strumenti comunali».

10.14

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) spese per i concorsi di progettazione, di cui all'articolo 6, per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;».

10.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) finanziamento di azioni immateriali per incentivare la realizzazione di attività e relazioni nella comunità di supporto alle azioni di welfare, quali, in particolare, la cura dei bambini e anziani, nonché l'integrazione multietnica, per aiutare le donne a recuperare il *gap* di genere con la prospettiva di migliorare la città e far fronte alle diverse fragilità del territorio, garantendo una conciliazione equilibrata tra miglioramento del contesto urbano, sviluppo economico, qualità della vita e benessere delle persone;».

10.16

[Sironi](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, seguenti le parole: «, nonché di compensazione con depavimentazione e ri-naturalizzazione di suoli già consumati, ai fini del raggiungimento del saldo zero di consumo e di impermeabilizzazione del suolo impermeabilizzato.».

10.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) spese per la realizzazione di infrastrutture verdi, quali reti di aree naturali e seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici;».

10.18

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire le seguenti:

«g-bis) spese per la formazione di nuove centralità urbane per favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale anche mediante l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati nonché per spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

g-ter) spese finalizzate a favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

g-quater) spese per migliorare l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;».

10.19

[Zanettin](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) le spese per gli interventi volti alla risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente presenti nelle aree interessate da interventi di rigenerazione urbana;».

10.20

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) spese per i processi di certificazione dell'edilizia sostenibile, e degli oneri di rendicontazione energetico-ambientale in fase di progettazione e in fase di realizzazione delle opere;».

10.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «determinato» con la seguente: «indeterminato».

10.22

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Entro due mesi dalla data di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

3-bis. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

10.23

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*
- b) *al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

10.24

[Fazzone](#), [Zanettin](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare i progetti con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa e dei fondi immobiliari privati, o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, gli enti locali in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti Spa. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi.».

10.0.1

[Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di rifinanziamento fondo per la mappa dell'abbandono)

1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo e impermeabilizzazione e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.2

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa e dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti Spa in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del bando di cui all'articolo 9. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9 è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche, costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

Art. 11

11.1

[Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni, in forma singola o associata, è riconosciuta una priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per gli

interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, nel rispetto della disciplina di settore e del principio «chi inquina paga», nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno dell'area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonate o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli, a esclusione delle aree coperte da boschi e da foreste, come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché delle aree coperte dai cosiddetti «boschi di neoformazione», di cui al articolo 6, comma 2, della presente legge. Con riferimento ai terreni incolti o abbandonati, la concessione dei finanziamenti è valutata in riferimento alla suscettibilità d'uso attraverso un piano agricolo di zona o un piano di sviluppo aziendale.

2. La priorità di cui al comma 1 è riconosciuta, altresì, ai soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture nei territori rurali nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, anche mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico.

3. Per le finalità di cui alla presente legge nonché al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da fenomeni di abbandono e l'attività di selvicoltura, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle rispettive competenze, possono adottare misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le agevolazioni in materia di formazione e di supporto tecnico e amministrativo, gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative a favore degli imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o che ampliano la superficie agricola da essi utilizzata, mediante il recupero di aree interessate da degrado ambientale.

5. Per favorire gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana, i comuni possono prevedere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI). Per gli interventi da realizzare ai sensi del primo periodo, i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.».

11.2

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Incentivi fiscali)

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti

per l'occupazione del suolo pubblico.

3. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

9. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali finalizzate alla realizzazione di schermature solari o serre solari anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

11.3

[Patuanelli](#)

Sopprimere il comma 1.

11.4

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*
- b) *al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome».*

11.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 2.

11.6

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con i seguenti: «2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, ivi inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dalla destinazione funzionale degli interventi stessi, rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo. In particolare dovranno essere previste riduzioni degli oneri di urbanizzazione nel caso di interventi che prevedano:*

a) *caratterizzazione ambientale, bonifica e/omessa in sicurezza (provvisoria e/o permanente), sia per il suolo che per la falda;*

b) *rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) e fibre vetrose (FAV) dagli edifici, strutture, attrezzature e manufatti eventualmente presenti; in alternativa a tale riduzione, gli operatori possono sempre optare per la realizzazione degli interventi in questione a scemuto degli oneri di urbanizzazione, nonché portare i relativi costi in compensazione di quanto dovuto a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione oppure di monetizzazione delle dotazioni a *standard* eventualmente richieste.*

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. Tali tabelle hanno efficacia diretta nelle Regioni a statuto ordinario che non abbiano provveduto all'aggiornamento delle proprie tabelle entro il termine di cui al comma 1, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, e costituiscono parametro di riferimento per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul costo di costruzione.»;

b) *al comma 3 dopo le parole: «rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: «o attivati ai sensi dell'articolo 7»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «200 ciascuna» aggiungere le seguenti: «a condizione che i titoli edilizi per la realizzazione degli interventi vengano presentati o richiesti entro il termine di un anno dal trasferimento.»;*

d) *al comma 8:*

1) *sopprimere le parole: «lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)»;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli aumenti delle aliquote previste dalla*

presente disposizione non si applicano nei confronti di unità immobiliari o edifici realizzati da imprese immobiliari per la vendita e rimasti inutilizzati o incompiuti a causa di condizioni di mercato sfavorevoli o della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.»;

*e) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Qualora l'area oggetto dell'intervento di rigenerazione urbana fosse contaminata, i costi degli interventi di bonifica effettuati direttamente dal soggetto privato a norma della Parte quarta del Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono scomputati dalle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria ed eventualmente portati in compensazione di quanto dovuto a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione oppure di monetizzazione delle dotazioni a *standard* eventualmente richieste.».*

11.7

Paroli

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In particolare dovranno essere previste riduzioni degli oneri di urbanizzazione nel caso di interventi (i) di caratterizzazione ambientale, bonifica o messa in sicurezza (provvisoria o permanente), sia per il suolo che per la falda e (ii) di rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) e fibre vetrose (FAV) dagli edifici, strutture, attrezzature e manufatti eventualmente presenti; in alternativa a tale riduzione, gli operatori possono sempre optare per la realizzazione degli interventi in questione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché portare i relativi costi in compensazione di quanto dovuto a titolo di monetizzazione delle dotazioni aggiuntive a *standard* eventualmente richieste. Gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e rimozione di materiali contenenti amianto e fibre vetrose possono essere realizzati secondo tempistiche differenti nelle diverse zone dell'area oggetto di intervento. In questa ipotesi è possibile realizzare gli interventi edilizi soltanto sulle aree in cui siano già stati effettuati i necessari interventi di bonifica, messa in sicurezza e rimozione dei materiali contenenti amianto e fibre vetrose.».*

11.8

Irto, Basso, Fina

Al comma 3, sostituire l'alinea con la seguente: «3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:».

11.9

Fregolent

Al comma 3, sostituire l'alinea con la seguente: «3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:».

11.10

Rosa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «nella programmazione comunale» con le seguenti: «negli strumenti comunali»;

b) al comma 8, sopprimere le parole: «inutilizzati o».

11.11

Mirabelli, Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3-ter. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.».

11.12

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-bis. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-ter. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali finalizzate alla realizzazione di schermature solari o serre solari anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

11.13

[Fazzone](#), [Zanettin](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «di cui agli articoli 14 e 16» fino alla fine, con le seguenti: «specificatamente individuate con decreto del Ministro dell'economia da emanarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

11.14

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, dopo le parole: «n. 77» inserire le seguenti: «, a condizione che gli interventi non prevedano un nuovo consumo di suolo libero permeabile.».

11.15

[De Priamo](#)

Al comma 6, dopo le parole: «le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione» inserire le seguenti: «anche parziale».

11.16

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 7, dopo le parole: «unità immobiliari a destinazione residenziale» inserire le seguenti: «di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente» e sostituire le parole: «cedute da persone giuridiche» con le seguenti: «cedute dalle imprese».

11.17

[Fregolent](#)

Sopprimere il comma 8.

11.18

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «le aliquote dell'IMU previste» inserire le seguenti: «, relativamente alla quota di competenza comunale,».

Art. 12

12.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[Sironi](#)

Sopprimere l'articolo.

12.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

12.4

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire gli articoli 12 e 13 con il seguente:

«Art. 12

(Semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa)

1. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

3. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a)quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati

il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile".

5. All'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati"».

12.5

[Zanettin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

1. I programmi e i piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, si attuano attraverso il ricorso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi da 2-bis a 2-undecies del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, con possibilità di inclusione nell'accordo, previo consenso dei proprietari stessi, anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. I detti accordi possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicitando le finalità e gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dello specifico programma o piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un programma o piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

4. Gli accordi attuativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

5. I proprietari interessati, eventualmente anche assieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

- a) proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;
- b) relazione economica - finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;
- c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo e/o compensativo da applicare alle aree e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli incrementi di volumetria previsti, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione e dell'eventuale monetizzazione della stessa, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale per consentire a chiunque di prenderne visione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta

d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e, in caso di proposta in variante, la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione. Detto termine può, in ogni caso, essere prorogato, previo motivato provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

7. Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque, non superiore a trenta giorni, il Comune, positivamente valutata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana o in caso di proposta in variante la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

8. La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante allo strumento urbanistico generale o al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

9. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

10. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito *web* del comune ed è depositata presso la sede dello stesso comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul Bollettino ufficiale regionale è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

11. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell' articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione comunale.

12. L'accordo disciplinato dal presente articolo può avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il Comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

13. I comuni possono prevedere che l'approvazione dei Piani o Programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti dichiarazione pubblica utilità degli interventi previsti nel Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con esclusivo riferimento a determinati edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versino in tale stato da oltre dieci anni, da cui derivi documentato pericolo per la pubblica incolumità e rispetto ai quali risultino andati deserti, a distanza di almeno un anno, almeno due avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi.

14. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori

pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

15. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

16. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.».

12.6

Fregolent

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12 *(Semplificazioni)*

1. I programmi e i piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, si attuano attraverso il ricorso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi da 2-*bis* a 2-*undecies* del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, con possibilità di inclusione nell'accordo, previo consenso dei proprietari stessi, anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. I detti accordi possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicitando le finalità e gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dello specifico programma o piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un programma o piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

4. Gli accordi attuativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

5. I proprietari interessati, eventualmente anche assieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

- a) proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;
- b) relazione economica - finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;
- c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo e/o compensativo da applicare alle aree e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli

incrementi di volumetria previsti, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione e dell'eventuale monetizzazione della stessa, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale per consentire a chiunque di prenderne visione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e, in caso di proposta in variante, la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione. Detto termine può, in ogni caso, essere prorogato, previo motivato provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

7. Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque, non superiore a trenta giorni, il Comune, positivamente valutata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana o in caso di proposta in variante la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

8. La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante allo strumento urbanistico generale o al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

9. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

10. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito *web* del comune ed è depositata presso la sede dello stesso comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul Bollettino ufficiale regionale è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

11. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell' articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell'amministrazione comunale.

12. L'accordo disciplinato dal presente articolo può avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il Comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

13. I comuni possono prevedere che l'approvazione dei Piani o Programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti dichiarazione pubblica utilità degli interventi previsti nel Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con esclusivo riferimento a determinati edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versino in tale stato da oltre dieci anni, da cui derivi documentato pericolo per la pubblica incolumità e rispetto ai quali risultino andati deserti, a distanza di almeno un anno, almeno due avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi.

14. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti

disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

15. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

16. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

12.7

[Rosa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Accordi di programma)

1. I programmi e i piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, possono attuarsi attraverso il ricorso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, con possibilità di inclusione nell'accordo, previo consenso dei proprietari stessi, anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. Gli accordi di programma possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicitando le finalità e gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dello specifico programma o piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un programma o piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

4. Gli accordi attuativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

5. I proprietari interessati, anche insieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

a) la proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli

ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;

b) la relazione economica - finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;

c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo, anche compensativo da applicare alle aree e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli eventuali incrementi di volumetria, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

6. La copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito *web* del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale per consentire a chiunque di prenderne visione.

7. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale. Il termine può essere prorogato, previo motivato provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

8. Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, il Comune, qualora si accertata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente e sul sito *web* del Comune. Il termine non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

9. La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

10. Nel caso in cui gli Accordi attuativi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali, la stessa può essere approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale. L'adozione del piano attuativo potrà avvenire contestualmente o successivamente alla variante degli strumenti urbanistici generali.

11. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

12. La copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito *web* del comune ed è depositata presso la sede dello stesso comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul Bollettino ufficiale regionale è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

13. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione comunale.».

12.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere i commi da 1 a 5.

12.9

[Fregolent](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

12.10

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *al comma 2, sopprimere la parola: «sostenibile»;*
- c) *al comma 3:*

1) *alla lettera a), sopprimere le parole: «e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune.»;*

2) *alla lettera b), sopprimere le parole: «e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.»;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In ogni caso la dotazione di *standard* dovuta può essere monetizzata ovvero, in luogo della cessione delle relative aree, si può procedere alla realizzazione di interventi di *standard* qualitativo o alla gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico generale, secondo le modalità concordate con il Comune.»;*

e) *sostituire il comma 5 con il seguente: «5. La dotazione obbligatoria di parcheggi può essere ridotta fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Per le destinazioni diverse dalla funzione residenziale, il calcolo della dotazione di parcheggi pertinenziali deve essere effettuato in relazione al numero presunto o effettivo di addetti.».*

12.11

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «, anche tramite accordo di programma,» con le seguenti: «, tramite accordo di programma con i privati interessati,».

12.12

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «tramite accordo di programma» inserire le seguenti: «o accordi tra soggetti pubblici e privati»;*
- b) *al comma 3, sopprimere le parole: «ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7»;*
- c) *al comma 3 sopprimere le lettere a) e b);*
- d) *sopprimere il comma 5.*

12.13

[Irto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «tramite accordo di programma» inserire le seguenti: «o accordi tra soggetti pubblici e privati»;*
- b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7»;*
- c) *al comma 3 sopprimere le lettere a) e b);*
- d) *sopprimere il comma 5.*

12.14

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

12.15

[Fregolent](#)

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

12.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere i commi da 2 a 5.

12.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 3.

12.18

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente.

In ogni caso la dotazione di *standard* dovuta può essere monetizzata ovvero, in luogo della cessione delle relative aree, si può procedere alla realizzazione di interventi di *standard* qualitativo o alla gestione di servizi pubblici e di interesse generale, secondo le modalità concordate con il Comune»;

b) sopprimere il comma 4;

c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. La dotazione obbligatoria di parcheggi può essere ridotta fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Per le destinazioni diverse dalla funzione residenziale, il calcolo della dotazione di parcheggi pertinentziali deve essere effettuato in relazione al numero presunto o effettivo di addetti».

12.19

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

12.20

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «se essi ricadono nella zona omogenea A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;»;*

*b) sostituire la lettera b) con la seguente: «se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A, C e E, la dotazione incrementale di *standard* può essere monetizzata fino a un massimo del 50 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.»*

12.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma è subordinata alla pubblicazione delle informazioni ambientali da parte delle amministrazioni interessate, come previsto all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti per l'azzeramento netto delle emissioni di gas a effetto serra da centrare entro il 2050.».

12.22

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

12.23

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, all'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";
- b) alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi";
- c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori."».

12.24

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati"».

12.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 4.

12.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 5.

12.27

[Paroli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Laddove il Comune identifichi interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge all'articolo 5 comma 4, lettera d), e sempreché il piano regolatore cimiteriale non preveda ampliamenti cimiteriali per non meno di 20 anni utilizzando parte delle zone di rispetto cimiteriali, è possibile ridurre queste ultime, alle seguenti condizioni:

- a) si possa destinare a verde di servizio pubblico almeno il 75 per cento della originaria superficie della zona di rispetto cimiteriale, secondo i limiti vigenti alla data di entrata in vigore della presente;
- b) sia possibile ridurre significativamente i muri di cinta cimiteriali e si prevedano percorsi privi di barriere architettoniche tra il verde di servizio pubblico esterno e quello interno al cimitero.

7. All'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al quinto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, la parola "riduzione" è sostituita dalla seguente: "riqualificazione" e le parole: "autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici" sono sostituite dalle seguenti: "garantendo il rispetto di quanto previsto al sesto comma";

b) al secondo periodo, la parola "riduzione" è sostituita dalla seguente: "riqualificazione"

8. Le costruzioni abusivamente realizzate all'interno delle zone di rispetto entro la data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", purché non determinino vincoli all'espansione cimiteriale, e sia consentito l'intervento di rigenerazione urbana di cui al comma 6, possono essere soggette a procedura di sanatoria da parte del Comune, in deroga a norme vigenti e in particolare al comma 6 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni.».

12.0.1

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, favoriscono la continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente.».

12.0.2

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#), [Salvitti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente.».

12.0.3

[Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente.».

12.0.4

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente.».

12.0.5

[Zanettin](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del

sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente.».

12.0.6

[Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Obblighi di trasparenza)

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, le amministrazioni pubbliche osservano i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e partecipazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applica l'articolo 141, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

12.0.7

[Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Premio della Città ecologicamente sostenibile)

1. È istituito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il premio della Città ecologicamente sostenibile.

2. Il premio può essere assegnato agli enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della propria politica urbanistica e ambientale, abbiano attuato una gestione o una pianificazione urbanistica ecologicamente sostenibile o preso provvedimenti volti alla salvaguardia degli ecosistemi con efficacia durevole, che abbiano raggiunto un bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici positivo e che possano in tal modo servire da modello per gli altri enti territoriali. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato ai privati e associazioni di privati che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione ecologicamente sostenibile del territorio.

3. Le candidature per l'assegnazione del premio della Città ecologicamente sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica saranno trasmesse ai Comitati di esperti di cui al comma 6. Possono essere candidati enti locali e regionali, nonché raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il territorio in questione.

4. Su proposta dei Comitati di esperti di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del premio, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.

5. L'assegnazione del premio stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i territori vengano salvaguardati, gestiti e pianificati in modo ecologicamente sostenibile.

6. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Comitato di esperti dallo stesso incaricato di vigilare sul rispetto e sull'attuazione della presente legge; il Comitato di esperti propone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio della Città ecologicamente sostenibile.».

12.0.8

[Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sanzioni)

1. In caso di ritardo da parte dei comuni nella pubblicazione dei dati e dei censimenti di cui alla presente legge, superiore a quindici giorni, la regione diffida il comune a provvedere entro i successivi

sessanta giorni, decorsi i quali senza che il comune abbia ottemperato, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.

2. Qualora il comune non fornisca i dati alla regione nei tempi imposti dalla presente legge e non adempia agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 9, decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini e nel caso in cui il comune non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), ovvero in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, abbia un saldo del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici negativo o non lo abbia pubblicato, decadrà di diritto dalla possibilità di avvalersi degli incentivi e finanziamenti regionali, nazionali e sovranazionali previsti per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e non potrà procedere a interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo e impermeabilizzazione di suolo, neppure con compensazione; sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo in compensazione.

3. Nei casi di accertata e ripetuta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), si applica l'articolo 141, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Art. 13

13.1

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere l'articolo.

13.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

13.4

[Fregolent](#)

Sopprimere l'articolo.

13.5

[Patuanelli](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le lettere a), b), c) ed e);*

b) *dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«d-bis) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "impianti destinati ad attività industriali" aggiungere la seguente: ", logistiche";

d-ter) all'articolo 23-ter, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) direzionale, produttiva e logistica."».

13.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

13.7

[Fazzone](#), [Paroli](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente: «all'articolo 2-bis, comma 1-ter, sopprimere il terzo periodo»;*

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire il sesto periodo con il seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lettera c) soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»;

c) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «nelle medesime zone omogenee A, ovvero»;

d) sopprimere la lettera e).

13.8

[Irto](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è soppresso»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lettera c) soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»;

c) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «nelle medesime zone omogenee A, ovvero»;

d) sopprimere la lettera e).

13.9

[Fregolent](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è abrogato»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria» *con le seguenti:* «anche ove siano modificati sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e siano previsti incrementi di volumetria»;

c) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole "impianti destinati ad attività industriali" è aggiunta la seguente: "logistiche"»;

d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 23-bis, il comma 4 è abrogato»;

e) dopo la lettera e) aggiungere le seguenti: «e-bis) all'articolo 23-ter, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) direzionale, produttiva e logistica»;

e-ter) all'articolo 23-ter, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito".».

13.10

[Paroli](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fatte salve le» inserire le seguenti: «diverse».

13.11

[Irto, Basso, Fina](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

13.21

[Paroli](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente;

"d) interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi sono sempre realizzabili in via diretta mediante i titoli edilizi di cui ai successivi articoli 22, 20, 23 e 28-bis, e comprendono, il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle stesse aree di edifici legittimamente esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e numero di nuovi fabbricati, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. Gli interventi possono prevedere altresì, nei casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere progetti di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino integrale di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione nei limiti della preesistente consistenza, anche con diversa sedime, sagoma, prospetti, destinazione d'uso e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché fatte salve le previsioni legislative e in particolare dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente decreto e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia realizzabili in via diretta e in assenza di piano attuativo soltanto ove siano mantenuti sagoma, sedime e caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti e non siano previsti incrementi di volumetria o della superficie lorda."»;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera e), il capoverso "e.1)" è sostituito con il seguente: "e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati su aree non impegnate da precedenti costruzioni, e non asservite ad altri interventi, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma superiore al 30 per cento della volumetria o della superficie lorda legittimamente esistenti."».

13.12

[Sironi](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) All'articolo 3, comma 1, alla lettera d), ter con la seguente d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "efficientamento energetico" sono aggiunte le seguenti: "purché presentino elementi di continuità con l'edificio oggetto di demolizione e non comportino variazioni significative del carico urbanistico"».

13.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

13.14

[Sironi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

13.15

[Paroli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria o della superficie lorda o della sagoma o dei prospetti degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, comportino mutamenti della destinazione d'uso; nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, o della volumetria o della superficie, o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004; e inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti o il ripristino di edifici crollati o demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi previa approvazione dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione di competenza comunale nel caso in cui siano previste modifiche della sagoma, del sedime e delle caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti o siano consentiti incrementi di volumetria o della superficie lorda anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana".».

13.16

[Paroli](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 15, comma 2, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Tale ultimo termine inizia a decorrere a seguito della formale comunicazione di inizio lavori da parte del committente, da effettuarsi entro un anno dal rilascio del titolo concessorio. La stessa comunicazione costituisce presupposto sufficiente a determinare concretamente l'inizio dei lavori ai fini della validità del titolo concessorio.».

13.17

[Sironi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13.18

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13.19

[Sironi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

13.20

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

13.0.1

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato"».

13.0.2

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.».

13.0.3

[Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di disagio abitativo)

1. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, il fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si intende incrementato di 100 milioni di euro, per ciascun anno dal 2025, 2026, 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede per ciascun anno 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.4

[Rosa](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Deroghe per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato nei centri storici)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

"2-ter. Al fine di favorire la rigenerazione urbana e il riuso degli immobili vetusti, rivitalizzare i centri storici e aumentare la qualità della vita, in deroga alla legislazione vigente in materia e, in particolare, con riferimento alle barriere architettoniche, in deroga alle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, con riferimento agli immobili costruiti anteriormente al 1975 e situati nei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per le quali non è possibile effettuare modifiche strutturali e la destinazione d'uso di tali locali sia compatibile per l'attività esercitata:

a) l'altezza minima interna utile dei locali è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i comuni siti in zone montane;

b) per ciascun locale, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare

un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) i locali inferiori a 40 metri quadrati devono essere dotati di almeno un servizio igienico di superficie non inferiore a 1,50 metri quadrati;

d) ove non sia possibile adottare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, le attività di cui al presente comma sono consentite in deroga al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

e) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.

2-quater. Il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere esenzioni per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato presenti o di nuovo insediamento nella perimetrazione dei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti"».

13.0.5

Fazzone

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 168, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I comuni possono istituire Fondazioni per l'amministrazione e la gestione di proprietà collettive e dei beni gravati da diritti di uso civico ubicati nei propri territori."»

13.0.6

Fazzone

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "8-quinquies. È altresì consentito il trasferimento di diritti di uso civico e permutate aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione anche quando le opere realizzate siano oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non ancora rilasciato purché l'immobile sia comunque esistente alla data dell'85 e previa acquisizione del relativo parere paesaggistico non sussistendo elementi ostativi al rilascio ad eccezione del condono relativo al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326."».

13.0.7

Fazzone

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-bis.

(Accertamento dei demani collettivi)

1. I soggetti gestori dei domini collettivi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, provvedono all'accertamento dei beni collettivi e di quelli gravati da diritti di uso civico mediante Istruttorie Demaniali che contengono documentazioni storiche e giuridiche ovvero, mediante Verifiche Demaniali ricognitive dei beni collettivi. A tali atti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 30 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

2. Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni, la Giunta regionale, procede a dare esecutività agli atti istruttori pubblicati.

3. Ad avvenuta esecutività degli atti istruttori, i soggetti gestori o le regioni per ottenere una corretta pianificazione e gestione del patrimonio civico all'interno di una visione paesaggistica del dominio collettivo, indice una conferenza di servizi, al fine di acquisire il parere del Ministero della cultura.

4. A conclusione delle conferenze di servizi, le regioni, disciplinano con proprie disposizioni legislative le condizioni per poter autorizzare una destinazione diversa da quelle agro-silvo-pastorali sui quali applicare l'istituto della concessione amministrativa.

5. Restano comunque salvi i provvedimenti di sdemanializzazione e di alienazione già adottati in forza di altre disposizioni legislative anche successivamente annullate.

Art. 3-ter.

(Concessioni amministrative dei demani collettivi)

1. Accanto all'esercizio delle forme tradizionali di uso del demanio civico previste dalla presente legge e dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono essere ammesse anche forme non tradizionali di uso di quest'ultimo attraverso l'istituto della concessione amministrativa o concessione in utenza temporanea di terre civiche. Tale concessione non tradizionale è consentita, previa determinazione del relativo canone e stipula di idoneo atto concessorio, in tutti i casi in cui, a seguito di utilizzazioni consolidate effettuate in violazione della presente legge, ma conformi alle prescrizioni urbanistiche o in base alle norme sui condoni edilizi, porzioni di terre gravate da diritti di uso civico abbiano perduto irreversibilmente la destinazione agro-silvo-pastorale da almeno dieci anni.

2. In tali casi i comuni, di concerto con le Regioni ed acquisito il parere del Ministero della cultura, disciplinano le modalità e le tipologie di concessioni in utenza temporanea nelle more della determinazione di provvedimenti di trasferimenti di diritti di uso civico e permutate.

3. I proventi delle ascritte concessioni rappresentano entrate vincolate il cui utilizzo può avvenire solo con autorizzazione regionale ed esclusivamente per le seguenti finalità:

a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva;

b) lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva;

c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;

d) la realizzazione ed il finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale;

e) il rimboschimento di aree degradate e oggetto di incendi boschivi.

4. I corrispettivi di cui al comma 1, sono versati, dagli enti interessati, presso uno specifico fondo fruttifero a specifica destinazione, della propria tesoreria.

5. L'utilizzo dei corrispettivi di cui al comma 3, per gli scopi di cui al medesimo comma 3, è disposto dall'organo competente degli enti titolari dei diritti civici."».

13.0.8

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.».

Art. 14

14.1

[Mirabelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 800 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2024 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.».

14.2

[Fregolent](#)

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036» con le seguenti: «pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036».

14.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036» con le seguenti: «pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1003

Art. 1

1.1

[Di Girolamo](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

1.4

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, le parole: "I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni con popolazione fino a 3000 abitanti".

2. All'articolo 142, comma 2, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei comuni non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, così come modificato dal comma 1 della presente legge, le aree inserite negli strumenti urbanistici sono escluse dal vincolo paesaggistico."».

1.5

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, le parole: "I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni con popolazione fino a 1500 abitanti".

2. All'articolo 142, comma 2, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei comuni non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, così come modificato dal comma 1 della presente legge, le aree inserite negli strumenti urbanistici sono escluse dal vincolo paesaggistico."».

1.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sono escluse dal vincolo paesistico» con le seguenti: «sono sottoposte alle disposizioni di cui al comma 1».

1.7

[Sironi](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove la suddetta esclusione sia coerente con i piani paesistici (o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali) di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431».

Art. 2

2.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.» con le seguenti: «il 1° gennaio 2070».

1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 156 (pom.) del 17/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024

156ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i relatori hanno presentato uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, e che i senatori Basso, Irto e Fina hanno presentato uno schema di parere alternativo, anch'esso pubblicato in allegato, che va ad aggiungersi a quello già presentato la scorsa settimana dai senatori De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia e Magni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 dicembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, per le motivazioni esposte nello schema di parere alternativo testé annunciato.

Premette innanzitutto di avere apprezzato il lavoro fatto dalla maggioranza, tradottosi nell'inserimento, nello schema di parere proposto dai relatori, sia di osservazioni che di condizioni, alcune delle quali condivisibili anche nel merito.

Il motivo politico per cui il Gruppo del Partito democratico non può votare favorevolmente sullo schema proposto dai relatori consiste nel fatto che il loro parere, nonostante le numerose condizioni e osservazioni, è comunque favorevole, mentre il suo Gruppo ritiene che su un testo come quello che è stato trasmesso alle Camere non possa essere espresso che un parere contrario.

In primo luogo per una questione di metodo, ossia per la tempistica impressa dal Governo all'esame dello schema e, in particolare, per il ritardo con il quale sono giunti alle Camere i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Il parere dovrebbe poi essere contrario per le numerose criticità che affliggono il nuovo codice dei contratti pubblici, a partire dal contenuto del nuovo Allegato I.01 sui contratti collettivi e, in

particolare, dalla presunzione di equivalenza, che può determinare effetti di *dumping* contrattuale e di indebolimento delle tutele dei lavoratori.

Si esprime poi criticamente sulle modifiche apportate dallo schema in esame alla disciplina delle clausole sociali e a quella della revisione prezzi e del *rating* d'impresa e lamenta una mancanza di attenzione per il tema fondamentale della trasparenza, nonché per il ruolo dell'ANAC.

Osserva, in sintesi, che il provvedimento in esame, invece che correggere il contenuto del codice dei contratti pubblici, lo ha peggiorato, e ribadisce dunque il voto contrario.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) si complimenta con i relatori per il metodo seguito nell'esame dell'atto e, in particolare, per la decisione di inserire all'interno dello schema di parere proposto alla Commissione non solo osservazioni, ma anche condizioni. Ritenuto che alcune di tali condizioni siano condivisibili nel merito, mentre altre non lo siano, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni dei relatori, che risulta approvato, con conseguente preclusione degli schemi di pareri alternativi presentati, rispettivamente, dai senatori De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia e Magni e dai senatori Basso, Irto e Fina.

IN SEDE REFERENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito della richiesta avanzata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo prosegue in sede referente e propone di dare per acquisite le precedenti fasi di esame svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Si passa dunque all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato, adottato come testo base.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra il complesso degli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 1, evidenziando che essi sono volti a promuovere e rafforzare la sostenibilità ambientale, garantendo un uso responsabile del territorio e delle risorse ambientali, attraverso l'azzeramento del consumo netto di suolo entro il 2030, contrastando i rischi legati all'esposizione ai campi elettromagnetici e prevedendo l'adozione di protocolli energetico-ambientali per assicurare la sostenibilità degli interventi.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1, sottolinea che qualsiasi discorso sulla rigenerazione urbana deve necessariamente partire dal divieto di consumo di nuovo suolo, che è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile, essendo necessari tempi lunghissimi per ricostituirla.

Una volta vietato il consumo di nuovo suolo, la rigenerazione urbana diventa l'unica modalità per intervenire. Per tale motivo ritiene non condivisibile il principio di premialità, specie con riferimento all'ampliamento delle superfici, in quanto esso comporta inevitabilmente il consumo di nuovo suolo. Si esprime inoltre in maniera assai critica sul modo in cui il Parlamento sta affrontando il tema della gestione del territorio, con una molteplicità di provvedimenti privi di visione e non coordinati tra di loro, come accade tra il testo unificato in esame e il cosiddetto disegno di legge "salva Milano", già

approvato dalla Camera dei deputati e giunto ora all'esame dell'8ª Commissione del Senato, che, a suo avviso, presentano profili di sovrapposizione.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) dichiara di non essere soddisfatto dal testo unificato adottato dalla Commissione come testo base, in quanto esso non rispecchia il contenuto degli otto disegni di legge abbinati, e, in particolare, dei due disegni di legge presentati dal suo Gruppo, e non risolve le criticità segnalate dagli auditi nel corso delle audizioni che, infatti, sono state riproposte anche nel supplemento di audizioni disposto dal Presidente a seguito dell'adozione del testo.

Per tale motivo, il Partito democratico ha deciso di presentare un numero significativo di emendamenti.

Quelli riferiti all'articolo 1 sono innanzitutto volti ad ampliare l'orizzonte di ciò che si intende per rigenerazione urbana, anche alla luce di quello che avviene negli altri Paesi europei.

Si sofferma sull'emendamento 1.1 che, oltre a integrare l'articolo 1 con il riferimento a tutte le disposizioni costituzionali che attengono al benessere del cittadino, introduce un irrinunciabile riferimento alla ratifica della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, perché non si può ragionare di spazi pubblici senza tenere conto dell'esigenza di garantire la mobilità e l'accessibilità per tutti.

Segnala poi l'emendamento 1.7, evidenziando la necessità di definire i principi fondamentali della materia e di individuare i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali e le risorse, in quanto, in una materia di legislazione concorrente, è necessario individuare il quadro nazionale, onde evitare che, come già sta accadendo, le leggi regionali vadano tutte in direzioni diverse.

Ricorda infine le proposte emendative volte a dare risposte a quelle zone, in particolare le periferie delle grandi aree urbane, che soffrono a causa della rarefazione dei processi economici e del degrado che ne deriva.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) afferma che gli emendamenti del suo Gruppo sono volti a rafforzare le finalità di cui all'articolo 1 del testo unificato, riprendendo alcuni contenuti del disegno di legge n. 1122, a sua prima firma.

Si sofferma, in primo luogo, sull'emendamento 1.11, che introduce il riferimento alla legge di ratifica della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, per poi passare all'emendamento 1.59, che introduce tra gli obiettivi del disegno di legge quello di favorire la diffusione di nuove tecnologie per il conseguimento di risparmi energetici e di riqualificazione ambientale volti alla forte riduzione dei consumi e di utilizzo del suolo, ritenendo, al contrario di quanto sostenuto dalla senatrice Sironi, che meccanismi di premialità possano invece trovare una giusta collocazione nel contesto della rigenerazione urbana.

Dopo avere illustrato l'emendamento 1.61, che affronta i temi della riduzione delle disuguaglianze sociali e del superamento delle condizioni di emarginazione, degrado e fragilità sociale, conclude con la proposta 1.83, in materia di promozione dei patti territoriali e dei contratti di quartiere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1309) Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, l'esame del provvedimento in titolo prosegue in sede referente e propone di dare per acquisita la precedente fase svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 8 gennaio, alle ore 12, il termine entro il quale i

Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (n. 226), premesso che

- l'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

- in attuazione della delega suddetta è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito il "Codice");

- l'articolo 1, comma 4, settimo periodo, della citata legge delega n. 78 del 2022 stabilisce che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo; visto il parere del Consiglio di Stato, che invita ad una revisione strutturata del testo;

visto il parere della Conferenza unificata,

rilevato che

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge delega, gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega stessa sono trasmessi in un primo momento alla Conferenza unificata e al Consiglio di Stato, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, e, solo successivamente, essi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che hanno a loro volta trenta giorni di tempo. Tale scansione temporale è volta a far sì che le Commissioni parlamentari dispongano di un congruo lasso di tempo per esaminare lo schema e tutta la documentazione ad esso connessa. Quando, come nel caso di specie, i pareri delle altre istituzioni vengono trasmessi dal Governo a ridosso della scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare, risulta conseguentemente ridotto il tempo a disposizione delle Commissioni per poterli esaminare e valutare. Si auspica dunque, per il futuro, che, in situazioni analoghe, i prescritti pareri siano trasmessi alle Camere contestualmente agli schemi degli atti,

esprime parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

a) inserire nel Codice un nuovo articolo 36-bis recante norme procedurali e processuali in tema di accesso per gli appalti dei settori speciali, volto a prevedere che: "*Agli appalti dei settori speciali, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 36, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241*". La disciplina contenuta nel Codice non appare infatti adeguata alle specificità degli appalti nei settori speciali. Le previsioni attuali, in assenza di parametri prestabiliti, rendono arduo il bilanciamento tra principio della riservatezza, del segreto industriale/commerciale e della trasparenza in mercati notoriamente chiusi e caratterizzati da acquisti ripetitivi, con elevato rischio di contenzioso e compressione della concorrenza; si renderebbe pertanto opportuno mitigare il rischio di partecipazioni pretestuose alle gare d'appalto, stabilendo la non applicabilità dell'accesso civico o generalizzato alle società quotate e la necessità dell'accesso

- motivato, in linea con le previsioni del Testo unico delle società a partecipazione pubblica;
- b) con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 60 del Codice, modificare il comma 1, lettera b), chiarendo che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta;
- c) modificare inoltre l'articolo 60 del Codice, disciplinando per gli appalti di lavori nei settori speciali una alternativa a quella dell'utilizzo degli indici ISTAT e di quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni dell'Allegato II 2-bis. In particolare, contemplare l'alternativa di utilizzare i prezziari settoriali o quelli elaborati dalle stazioni appaltanti, già proficuamente applicati con la normativa emergenziale degli anni 2021-2022. Pertanto, all'articolo 16, comma 1, lettera c), dello schema in esame, al punto 1) dopo le parole: "*individuati ai sensi del comma 4*" aggiungere le seguenti: "*in alternativa agli indici dei costi di produzione le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del presente codice e che dispongono, in base alla disciplina e alla prassi settoriale, di specifici prezziari o indici settoriali di determinazione della variazione del prezzo, possono utilizzare ai fini della revisione dei prezzi i predetti prezziari o indici settoriali.*";
- d) attualmente nessun testo normativo o regolamentare disciplina esplicitamente le modalità di attestazione "in proprio" dei consorzi stabili. Ed allora s'impone la necessità di specificare meglio quanto già previsto dall'articolo 67 del Codice e dall'Allegato II.12, ovvero che i consorzi stabili possono qualificarsi alle medesime condizioni dei consorzi di cooperative e dei consorzi tra imprese artigiane, essendo l'equiparazione dei consorzi stabili a tali similari forme di aggregazione, quanto a loro natura, da sempre condivisa, ragionevole e giusta. Inoltre, al fine di non determinare bruschi e repentini cambiamenti, i quali inciderebbero pesantemente sulla stessa sopravvivenza della più parte di tali aggregazioni, si propone l'introduzione di un periodo transitorio di cinque anni, nel corso dei quali sopravvive (in alternativa alla qualificazione in proprio) l'attuale regime di qualificazione del cumulo dei requisiti, per poi passarsi definitivamente al solo sistema della qualificazione in proprio. Trattasi di soluzione (i.e. regime transitorio), già adottata dalla Legge Merloni e riproposta dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nella sua originaria formulazione), che si reputa necessaria al fine di gestire in maniera ordinata e non eccessivamente penalizzante per i consorzi la transizione da un regime qualificatorio all'altro. È da escludere la modalità di qualificazione mediante contratto di avvalimento, che sarebbe altrimenti destinata a diventare la modalità operativa prevalente, se non esclusiva, di partecipazione dei consorzi stabili alle pubbliche gare. Difatti, in tal caso, il consorzio si troverebbe nella situazione di dover mediare accordi direttamente possibili tra le singole consorziate, a prescindere dalla comune partecipazione all'ente collettivo e tale modalità di partecipazione alla gara di fatto espellerebbe i consorzi stabili dal mercato degli appalti pubblici, per la loro inutilità. Pertanto si riformuli come segue l'articolo 20, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera b): (i) al punto 1), dopo le parole: "*sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio*" aggiungere le seguenti: "*ai sensi del successivo comma 5*"; (ii) al punto 2), inserire le parole: "*nonché, per i primi cinque anni dalla costituzione, ovvero per i cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente norma per quelli già costituiti*" prima delle parole: "*sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate*"; sopprimere le parole: "*designate per l'esecuzione delle prestazioni*" ed aggiungere, infine, le parole: "*ai sensi del successivo comma 8*"; (iii) sopprimere il punto 3);
- e) in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, espungere la modifica apportata dall'articolo 23 dello schema in esame all'articolo 98, comma 3, lettera c), del Codice, che recita "*compresa l'applicazione delle penali di cui all'articolo 126, comma 1, in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale*", lasciando immutato il testo originario, nonché far valere, in generale, come mezzo di prova, un accertamento giudiziale di carattere, se non definitivo, almeno di primo grado, accompagnato da un obbligo di motivazione robusto e puntuale;
- f) l'articolo 32 dello schema in esame modifica l'articolo 116 del Codice in materia di collaudo, proprio

dei settori ordinari, estendendolo anche ai settori speciali. La relazione illustrativa giustifica la previsione in quanto da un lato farebbe salve eventuali ulteriori discipline amministrative di dettaglio, ma soprattutto garantirebbe uniforme accertamento delle caratteristiche tecniche e qualitative delle opere prima della loro messa in esercizio, secondo controlli e verifiche minime standard. Inoltre, data la natura fortemente specialistica delle attività svolte in molti settori speciali, risulta difficile prefigurare la disponibilità di profili professionali idonei - qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto - nell'ambito della pubblica amministrazione con l'effetto sostanziale per cui la norma resterebbe priva di certezza giuridica applicativa. Inoltre, stanti le notevoli difficoltà applicative della disciplina prevista dal Codice agli articoli 41 (Livelli e contenuti della progettazione), 42 (Verifica della progettazione), 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), 44 (Appalto integrato), 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) e 46 (Concorsi di progettazione) in materia di progettazione rispetto alle stringenti tempistiche di esecuzione dei lavori di connessione della clientela al pubblico servizio elettrico dettate da ARERA, si propone di fornire una norma interpretativa che chiarisca la disciplina applicabile agli accordi quadro e agli accordi esecutivi, tenuto conto che la prevalenza dei singoli interventi eseguiti per le attività di realizzazione o di manutenzione di nuove linee elettriche ha valore sensibilmente inferiore alla soglia comunitaria. Sempre con la finalità di efficientamento evitando impatti sulla tempistica di gestione/esecuzione dei contratti di appalto, è necessario prevedere per le imprese operanti nei settori speciali la facoltà e non l'obbligo di costituire il collegio consultivo tecnico anche nel caso di lavori diversi dalle opere pubbliche come, ad esempio, quelli tipici del mercato elettrico che consistono in interventi di realizzazione o di manutenzione anche straordinaria di nuove linee elettriche. All'articolo 32 apportare pertanto le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), che modifica il comma 4, lettera b), dopo le parole: "*151 e 152 del presente codice nominano da uno a tre collaudatori*" sopprimere le seguenti: "*di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche*". Inoltre, all'articolo 116 del Codice, apportare le seguenti modificazioni: (i) al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi: "*Per le imprese operanti nei settori speciali, il collaudo finale di nuove opere o la verifica di conformità di servizi andrà effettuato per i contratti il cui valore, avuto riguardo al singolo contratto attuativo e non all'accordo quadro, sia superiore alla soglia comunitaria. Il collaudo o la verifica di conformità che sarà effettuato a campione, deve essere completato non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità individuati dalla stazione appaltante, per i quali il termine può essere elevato sino a diciotto mesi. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Per tutte le altre tipologie di contratto è facoltà della stazione appaltante prevedere nel bando di gara il collaudo o la verifica di conformità*"; (ii) al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: "*Nelle imprese operanti nei settori esclusi, la nomina del o dei collaudatori verrà effettuata dalla stazione appaltante individuando proprio personale dipendente o soggetto terzo incaricato dallo stesso, iscritto ad un albo professionale*"; (iii) al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: "*Per le imprese operanti nei settori esclusi, con riferimento ai contratti di servizi e forniture, la verifica di conformità è effettuata a campione dal RUP oppure può essere sostituita dai controlli di qualità previsti dalla stazione appaltante*";

g) con riferimento all'articolo 33 dello schema in esame, sopprimere le modifiche apportate dalla lettera e) al comma 20 dell'articolo 119 del Codice, confermando la possibilità per l'appaltatore di utilizzare, ai fini della qualificazione, le lavorazioni affidate in subappalto; conseguentemente, sopprimere le modifiche previste dall'articolo 81, comma 1, lettera e), dello schema in esame, confermando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2, dell'Allegato II.12 del Codice;

h) con riferimento all'articolo 39 dello schema in esame, considerato che gli appalti dei settori speciali si caratterizzano per un minore livello di contenzioso ed una notevole numerosità di appalti, sarebbe importante considerare queste caratteristiche al fine di rendere il meccanismo gestibile e applicato agli

appalti maggiormente rilevanti, rivedendo l'estensione anche ai settori speciali della disciplina del collegio consultivo tecnico, rendendo l'applicazione dell'istituto facoltativa, alla luce della notevole complessità applicativa e operativa che tale applicazione comporta e della necessità di garantire tempistiche di mercato coerenti con la piena apertura concorrenziale dei settori in cui molte imprese pubbliche operano, o, in subordine al comma 1, lettera a), del suddetto articolo 39, dopo le parole: "*gli articoli da 215 a 219.*" aggiungere le seguenti: "*Per le imprese pubbliche e gli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi le soglie per l'applicazione della disciplina del collegio consultivo tecnico sono fissate in 25 milioni di euro per i contratti di appalto di lavori e in 15 milioni di euro per i contratti di appalto di forniture e servizi.*";

i) le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 39, comma 1, dello schema in esame prevedono l'estensione ai settori speciali della disciplina delle garanzie (provvisoria e definitiva) valida per i settori ordinari di cui agli articoli 106 e 117 con applicazione dei relativi schemi tipo (articolo 117, comma 2). Tale nuova previsione introduce l'obbligo da parte delle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali di utilizzare gli schemi di garanzia di cui al D.M. MISE 193/2022. Il riferimento a questi ultimi introduce vincoli alla libertà negoziale e alla tutela dell'effettività delle ragioni di credito delle stazioni appaltanti. Inoltre, la normativa prevista per i settori ordinari (e che vorrebbe estendersi anche ai settori speciali), prevede che l'eleggibilità dei garanti non sia collegata a requisiti di *rating* e ciò espone le stazioni appaltanti dei settori speciali a rischi connessi all'onorabilità dei garanti aumentando i rischi di esecuzione. Pertanto, all'articolo 39, comma 1, dello schema in esame apportare seguenti modificazioni: al punto 1), dopo le parole: "*l'articolo 106*" aggiungere le seguenti: "*con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi*"; al punto 2), dopo le parole: "*116, 117*" aggiungere le seguenti: "*con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi*", inoltre, dopo la parola: "*125*" aggiungere le seguenti: "*con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi*". In subordine, qualora si dovesse ritenere necessario il richiamo dell'articolo 116 anche ai settori speciali si propone una modifica dello stesso per i suddetti settori, ciò al fine di introdurre una semplificazione della fase di collaudo e di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di disciplinare tale fase per le opere e per i servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, consentendo al concessionario maggiore libertà ed efficienza nell'organizzazione del lavoro anche di collaudo;

l) modificare l'articolo 170, comma 2, del Codice, introducendo una clausola di esclusione che possa essere utilizzata dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti e prevedendo che, qualora non si applichi la restrizione relativa ai prodotti originari di Paesi terzi, la stazione appaltante sia tenuta a fornire una giustificazione dettagliata. Tale giustificazione deve comprendere: (a) la dimostrazione dell'impossibilità di approvvigionarsi da produttori dell'Unione europea; (b) la conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi previsti dalla documentazione di gara; (c) il rispetto degli standard internazionali nei processi produttivi e organizzativi, comprovato da adeguate certificazioni, quali ISO 9001 o altre equivalenti; (d) la corrispondenza tra il prezzo offerto e quelli usualmente praticati nel mercato degli appalti comunitari; (e) la verifica che i costi relativi ai fattori produttivi siano omogenei rispetto a quelli sostenuti dalle imprese operanti nell'Unione Europea, tenendo conto di elementi quali la sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale e il rispetto degli standard occupazionali e retributivi;

m) il disposto del comma 4 del nuovo articolo 193, come modificato dall'articolo 48 dello schema in esame, potrebbe comportare un indiscusso vantaggio per i proponenti potenziali, che, vedendosi già pubblicata sul sito della PA una proposta di progetto, potrebbero avere a disposizione numerose informazioni (talvolta anche sensibili e/o progettualmente ed economicamente rilevanti) al fine di poter presentare una loro proposta anche migliorativa. Pertanto, sarebbe opportuno che la norma chiarisse che sul portale Amministrazione trasparente della PA siano pubblicate informazioni minime delle proposte come oggetto e/o i fabbisogni della PA a cui le stesse rispondono. Diversamente da quanto previsto dal nuovo comma 12, attribuire il diritto di prelazione al solo promotore e non anche al proponente, in modo che di tale beneficio possa giovare unicamente il soggetto che, direttamente e per primo, si fa carico dell'idea progettuale e dei connessi rilevanti costi; inoltre, il comma 6 prevede la

facoltà per la PA di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge n. 241 del 1990 per valutare la fattibilità della proposta. Tale circostanza, ad oggi non prevista, andrebbe ad appesantire enormemente il processo attuale applicabile alle proposte di PF, pertanto, sarebbe necessario circoscrivere l'applicabilità di tale facoltà ai progetti di particolare complessità. Per quanto sopra si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 48, comma 1, là dove modifica l'articolo 193, comma 4, sostituendo le parole: "*Le proposte di cui al comma 3*" con le seguenti: "*Con riferimento alle proposte di cui al comma 3, l'oggetto delle stesse e/o i fabbisogni cui rispondono*" e al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "*Resta ferma la facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*", aggiungere le seguenti: "*in caso di progetti di particolare complessità*";

n) nell'allegato I.01, introdotto dagli articoli 1 e 63 dello schema in esame, sopprimere gli articoli 4 e 5 e modificare l'articolo 3 prevedendo che i contratti siano quelli sottoscritti "*congiuntamente*" dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse ed eliminando l'inciso "*a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa*". Infine, all'articolo 2 dell'allegato I.01, sopprimere il secondo periodo del comma 4 e il comma 5, che individuano parametri per la verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

o) con riferimento all'articolo 76 dello schema in esame, relativamente all'Allegato II.2-*bis*, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 5, prevedere che il momento di riferimento per il calcolo della revisione sia individuato nel mese del termine finale di presentazione delle offerte, e non in quello del mese relativo al provvedimento di aggiudicazione; all'articolo 8, modificare il comma 1, prevedendo che siano le parti a regolare la modalità di revisione dei prezzi da applicare ai contratti di subappalto;

p) l'articolo 81 dello schema in esame reca modifiche all'Allegato II.12, articolo 18, comma 15, in seno al quale dovrebbe chiarirsi che per requisiti maturati in proprio, sul piano della capacità tecnico-professionale occorrente ai fini della qualificazione, si intendono anche quelli derivanti da appalti aggiudicati al consorzio stabile ed eseguiti per il tramite delle proprie consorziate (così come per i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane), avendo svolto il consorzio, per tali contratti, il ruolo d'appaltatore e contraente, presiedendo alla conduzione tecnica ed alla gestione dell'appalto. Infine, onde dar corso ad una transizione ordinata al nuovo regime e non penalizzare eccessivamente i consorzi, sarebbe opportuno poi prevedere che ai fini della qualificazione in proprio i consorzi stabili possano utilizzare anche i certificati di esecuzione lavori dagli stessi acquisiti per lavori affidati al consorzio nei precedenti 15 anni (termine valevole ai fini SOA per tutti i certificati), ancorché i relativi requisiti siano stati assegnati in precedenza alle singole consorziate. Integrare pertanto la modifica all'articolo 18 di cui all'articolo 81, comma 1, lettera d), dello schema in esame, aggiungendo alla integrazione del comma 15 la integrazione del comma 17 con l'aggiunta delle seguenti parole: "*I consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alla capacità tecnico professionale documentando l'esecuzione di lavori agli stessi aggiudicati, anche se eseguiti per il tramite delle proprie consorziate; tale possibilità opera anche per i lavori eseguiti negli ultimi 15 anni*", e le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo di modificare l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del Codice - ai sensi del quale "*non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti*" - sopprimendo la parola "*prevalenti*", che ha destato problemi interpretativi, al fine di contrastare "paura della firma" e "burocrazia difensiva" e di rassicurare gli organi decisionali sul fatto che l'adesione ad un orientamento giurisprudenziale, a prescindere dalla sua "prevalenza" (peraltro difficilmente misurabile a fronte di un panorama ancora alquanto ridotto di pronunce), non costituisce colpa grave;

2) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Codice, in materia di affidamenti *in house* e auto organizzazione amministrativa, di chiarire l'esclusione del rilascio dei CIG da parte dell'ANAC per gli affidamenti *in house*;

3) valuti il Governo l'opportunità di introdurre all'articolo 8 del Codice la facoltà di ripartizione dei

contratti per fasce al fine di garantire l'accesso dei giovani professionisti e prevedere per l'aggiudicazione prove teoriche e pratiche;

4) valuti il Governo di rivedere ulteriormente il contenuto dell'articolo 1 dello schema in esame in tema di equivalenza tra contratti collettivi nazionali, anche alla luce del fatto che l'applicazione dell'Allegato I.01, ispirandosi a parametri e criteri formulati sia dall'ANAC sia dall'INAIL, richiede competenze giuslavoristiche estremamente specialistiche, generalmente non presenti in una stazione appaltante e la cui carenza potrebbe riflettersi in minori tutele nei confronti degli operatori. Consideri il Governo la fattispecie relativa alla partecipazione a gare da parte di operatori economici in cui il parametro di riferimento è, ad esempio, il contratto bancario, con gli operatori partecipanti che applicano un diverso contratto ma svolgono anche attività riferibili al contratto principale. Valuti pertanto il Governo di includere nello schema in esame una formulazione che, in relazione alla verifica dell'equivalenza tra contratti, faccia riferimento alla presenza di tutele complessivamente non meno efficaci, tenendo conto del settore produttivo in cui è attivo l'operatore economico, della sua affidabilità in termini di garanzie sociali, della libertà d'impresa, disciplinando il caso specifico in cui gli operatori in questione sono vigilati da autorità di settore;

5) valuti inoltre il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato I.01, Contratti collettivi, introdotto dall'articolo 63 dello schema in esame;

6) in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del Codice, valuti inoltre il Governo di chiarire in via normativa che il contratto collettivo individuato nei documenti di gara, non si applica ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, in ragione della diversa natura delle predette attività rispetto all'oggetto prevalente dell'appalto e del riferimento testuale di cui al comma 1 dell'articolo 11 alle prestazioni "il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente";

7) valuti il Governo di modificare l'articolo 14, comma 11, del Codice in materia di affidamenti per lotti, per chiarire che le aggiudicazioni al di sotto delle soglie ivi indicate sono comunque disciplinate dalla normativa generale applicabile agli affidamenti sotto la soglia europea;

8) valuti il Governo di introdurre, dopo l'articolo 1 dello schema in esame, un nuovo articolo 1-*bis*, che dia la possibilità alle stazioni appaltanti degli enti più piccoli, in caso di assenza all'interno della stazione appaltante di personale qualificato, di individuare un RUP esterno, inserendo, all'articolo 15 del Codice, dopo il comma 2, un nuovo comma 2-*bis*, ai sensi del quale: "*La stazione appaltante individua all'interno dell'amministrazione il RUP dotato di adeguata professionalità rispetto all'incarico da svolgere e, in caso di personale carente dei requisiti previsti per il ruolo di RUP, può gestire tali servizi nominando un dipendente di altra P.A.*";

9) all'articolo 5 dello schema in esame - che modifica l'articolo 23 del Codice sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici - valuti il Governo di inserire, dopo la lettera a), una nuova lettera a-*bis*) volta a introdurre, dopo il comma 5, del suddetto articolo 23 del Codice, un nuovo comma 5-*bis*, che preveda che: "*Con proprio provvedimento, l'ANAC definisce le modalità di acquisizione dei CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000*", mettendo a regime e dando idonea copertura normativa a una facoltà attualmente riconosciuta dall'ANAC fino al 31 dicembre 2024, in quanto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2025, di acquisire i CIG solo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale imporrebbe di ricorrere alle piattaforme di *e-procurement* anche per micro-affidamenti di importo inferiore a euro 5.000 oltre IVA, con rilevanti difficoltà e rischio di blocco di tali affidamenti;

10) valuti il Governo di modificare l'articolo 7 dello schema in esame in relazione all'articolo 26 del Codice per precisare che l'AgID è chiamata a stabilire le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento sulla base della sussistenza dei criteri fissati al comma 2 nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del Codice, individuando quindi i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale per dimostrare l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché la

sicurezza delle informazioni; sia conseguentemente allineato il termine per l'adozione dei relativi atti attuativi, al fine di allinearne la decorrenza alla cessazione dell'attuale schema operativo, fissato al 31 dicembre 2025 ai sensi del comma 16-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024, con conseguente operatività delle nuove modalità di certificazione a partire dal 01.01.2026;

11) valuti il Governo che l'articolo 28, comma 2, collocato nel Libro I, parte II del Codice prevede il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della stazione appaltante e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. Poiché le società quotate risultano espressamente sottratte agli obblighi in materia di amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, si ritiene necessario chiarire che le stesse non risultano parimenti soggette a quanto stabilito dalla previsione di cui all'articolo 28, comma 2, citata. Valuti pertanto il Governo di inserire, dopo l'articolo 7 dello schema in esame un nuovo articolo che modifichi l'articolo 28, comma 2, del Codice, aggiungendo dopo le parole: "*decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*" le seguenti: ", *nel rispetto delle esclusioni ivi previste*";

12) in relazione a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i limiti al diritto di accesso riguardano anche la documentazione avente contenuti altamente tecnologici;

13) valuti il Governo in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 dello schema in esame che modifica l'articolo 41, comma 13, del Codice, di chiarire che le stazioni appaltanti possono ricorrere - in ragione dell'oggetto dell'appalto - ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, a prezziari speciali, diversi da quelli regionali, purché tale deroga sia autorizzata dal MIT;

14) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 9 dello schema in esame sopprimendo, all'articolo 41 del Codice, l'ultimo periodo del comma 14, che, con riferimento ai costi della manodopera (che sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso), prevede la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Ciò in quanto trattasi di valutazione ampiamente discrezionale e di difficile verifica, che rischia di vanificare il principio della non ribassabilità di tali costi;

15) in materia di equo compenso, la soluzione individuata nello schema in esame, ovvero la possibilità di effettuare da parte dell'operatore economico il ribasso solo sul 35 per cento del corrispettivo per le procedure di gara e sul 20 per cento in caso di affidamenti diretti, rischia di fatto di azzerare la rilevanza dell'offerta economica. Per le procedure sopra soglia potrebbe inoltre paventarsi un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, posto che tale procedura non è prevista negli altri Stati membri dell'UE e potrebbe essere considerata pregiudizievole della concorrenza, tenuto conto anche dei principi già espressi con la sentenza del 25 gennaio 2024 (C-438/22) che ha sancito l'illegittimità di regolamenti che fissano importi minimi inderogabili per i professionisti. Per tale motivo, valuti il Governo, all'articolo 9, comma 1, lettera i), dello schema in esame, di sopprimere le parole da: "*nel rispetto dei seguenti criteri*" fino alla fine;

16) valuti il Governo l'opportunità di enfatizzare nel corrispondente allegato (Allegato I.8, articolo 1, comma 1), che la verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41, comma 4, del Codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in due fasi: verifica di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (prima fase) e verifica preventiva dell'interesse archeologico (seconda fase);

17) valuti il Governo di modificare l'articolo 1, comma 2, dello stesso allegato I.8 coordinando la disposizione con il DM 244/2019, allegato 2, che regola la professione di archeologo, stabilendo in particolare come requisito per svolgere la professione di archeologo in Italia, oltre alla formazione universitaria, anche l'esperienza professionale a garanzia della qualità del professionista stesso;

18) valuti il Governo di modificare il comma 7 dell'Allegato I.8, sopprimendo la parola: "*eventuale*". Tale termine appare inappropriato: i criteri per non attivare la seconda fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico sono chiaramente enunciati al precedente comma 5 dello stesso Allegato e quindi l'esito dell'assoggettabilità non è soggetta ad una decisione discrezionale del Soprintendente che anzi rischierebbe di creare pericolose incertezze per un agile *iter* della progettazione e dei successivi

lavori di realizzazione dell'opera;

19) valuti il Governo di modificare l'articolo 42 del Codice, al fine di specificare che solo la verifica del progetto esecutivo strutturale è atta ad assolvere agli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. Una sola non conformità progettuale in un livello precedente o in altra disciplina comporterebbe un esito negativo della verifica. Si valuti pertanto di sostituire il comma 3 del suddetto articolo 42 con il seguente: *"La verifica del progetto esecutivo accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti Esecutivi, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica strutturale, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"*;

20) all'articolo 10 valuti il Governo di innalzare ulteriormente - da 2 a 4 milioni di euro - la soglia degli appalti che dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti all'obbligo del BIM, in quanto l'innalzamento attualmente previsto da 1 a 2 milioni di euro non influisce sostanzialmente sull'impatto economico ed organizzativo che le stazioni appaltanti hanno per adeguare le loro strutture all'utilizzo del BIM;

21) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 45 del Codice, l'opportunità di consentire alle amministrazioni di poter valutare, anche in base alle disponibilità finanziarie relative ai pertinenti quadri economici di ciascun affidamento programmato e di ciascun progetto presentato in valutazione ambientale, la possibilità di erogare al personale, anche di qualifica dirigenziale, gli incentivi per funzioni tecniche in analogia a quanto già previsto per gli interventi PNRR;

22) valuti il Governo di modificare l'articolo 50, comma 1, del Codice, riducendo a 3 milioni la soglia per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando, e prevedere, per i lavori di importo superiore a tale importo e fino alla soglia di rilevanza europea, l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare un avviso di indagine di mercato e di invitare tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse;

23) valuti il Governo di introdurre un nuovo articolo 13-bis con riferimento a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, nel quale sono indicati gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del Codice, inserendo in tale disposizione, anche gli appalti pubblici finalizzati ad attuare la obbligatoria prova delle armi da fuoco, anche con riferimento ai correlati servizi di manutenzione;

24) valuti il Governo di modificare l'articolo 15 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 59 del Codice, in tema di accordi quadro, assicurando, anzitutto, all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché chiarendo che i certificati di esecuzione lavori debbano essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;

25) valuti il Governo che l'articolo 15 dello schema in esame modifica l'articolo 59 del Codice disponendo che nel caso di un accordo quadro concluso con più operatori economici, senza riaprire il confronto competitivo, "la decisione di contrarre deve indicare anche le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici". L'obiettivo sarebbe tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro, garantire le legittime aspettative riguardo alla stipula dei contratti attuativi e rispettare il principio dell'equilibrio contrattuale. Sebbene la norma dia maggiore certezza agli operatori economici nell'ambito dei contratti quadro, consentendo loro di formulare offerte più consapevoli, l'applicazione nell'ambito dei dispositivi medici e in particolare per quelli delle classi IIB e III (es. dispositivi impiantabili) potrebbe limitare la possibilità da parte del medico di utilizzare il dispositivo più appropriato per il singolo paziente. La libertà prescrittiva e la libertà di scelta terapeutica, infatti, sono principi che in ultima analisi sono posti a tutela del paziente e del suo diritto a disporre di cure adeguate alla propria patologia. L'applicazione della norma potrebbe anche creare iniquità tra i pazienti a seconda della disponibilità dei diversi dispositivi aggiudicati nei diversi momenti di durata della fornitura. Sebbene la regola prevista dallo schema in esame sia ispirata da logiche di tutela degli investimenti e dell'equilibrio contrattuale, il sistema per quote introdotto potrebbe limitare la libertà prescrittiva del medico, ponendo così un potenziale conflitto tra il

Correttivo e il principio di carattere generale da ultimo espresso dalla sentenza del TAR Lombardia 833/2020. In assenza di interventi chiarificatori, le amministrazioni potrebbero adeguarsi alla regola del Correttivo e/o essere obbligate a reintrodurre un sistema per quote anche nel caso di forniture di dispositivi medici. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di prevedere un'eccezione alla regola introdotta dallo schema in esame dando facoltà alle stazioni appaltanti di non applicarla per gli acquisti di dispositivi medici, in particolare di classe IIB e III (es. impiantabili salvavita);

26) al suddetto articolo 60 del Codice, si valuti inoltre l'opportunità di aggiungere, alla fine del comma 2, le seguenti parole: ", con indice base quello della data di presentazione dell'offerta", nonché di inserire, dopo il comma 4, il seguente: "*4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa la revisione viene operata anche annualmente sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi applicando ai corrispettivi gli indici di cui ai commi 3 e 4. A partire dal primo giorno del secondo anno e, di anno in anno, per tutta la durata del contratto, il corrispettivo offerto è aumentato o diminuito applicando i relativi indici di cui al comma 3 e 4, con indice base quello della data di presentazione dell'offerta*";

27) sempre con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti inoltre il Governo di dare attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'inserimento di clausole revisionali nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti, in modo tale da tenere conto delle specifiche prestazioni affidate in sub-appalto o mediante sub-contratto, al fine di garantire al sub-appaltatore o sub-contraente condizioni di revisione pienamente coerenti con la natura dell'attività concretamente svolta; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare la responsabilità dell'appaltatore in merito all'attuazione di tale obbligo giuridico;

28) con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti infine il Governo di garantire all'appaltatore effettive condizioni di equilibrio economico-finanziario, fermi restando i limiti di spesa previsti a legislazione vigente per la copertura delle clausole revisionali a valere sull'apposito accantonamento del quadro economico-finanziario;

29) all'articolo 17, comma 1, lettera a), capoverso *2-bis*), dello schema in esame si valuti l'opportunità di sostituire la parola: "*possono*", ovunque ricorra, con la seguente: "*devono*";

30) valuti il Governo di introdurre nel Codice e nell'allegato sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza un sistema di incentivi che consenta di rafforzare la capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate per far fronte alle richieste di gestione degli appalti delle numerose stazioni appaltanti che non si sono qualificate e che preferiscono gestire gli appalti in convenzione con strutture qualificate, come avviene per gli oltre 2300 comuni convenzionati con le stazioni uniche appaltanti di tutte le 86 province che si sono qualificate a regime, sostituendo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 dello schema in esame con la seguente: «a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "requisiti premianti" sono inserite le parole "e gli incentivi per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate"*»;

31) preso atto della modifica apportata dallo schema in esame al comma 17 dell'articolo 62 del Codice, ferma restando la corretta esclusione dal sistema di qualificazione dei settori speciali, si ritiene necessario un ulteriore intervento chiarificatore allo scopo di evitare interpretazioni restrittive in contrasto con il *favor* della normativa europea per le aggregazioni delle stazioni appaltanti, utili ad ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transizioni più bassi nonché un miglioramento e una maggiore professionalità nella gestione degli appalti, e con la flessibilità riconosciuta ai soggetti operanti nei settori speciali. Si ritiene, pertanto, opportuno esplicitare che due o più stazioni appaltanti operanti nei settori speciali possano comunque decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture oppure decidere di aggregarsi in un soggetto terzo dotato di rilevanza esterna, il quale può operare quale centrale di committenza, pur se non qualificato come tale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), dell'Allegato I.1. Infine, nell'ottica di garantire e salvaguardare il potere di autorganizzazione dei soggetti operanti nei settori speciali, si ritiene debba essere eliminata la previsione secondo la quale sarà possibile definire, con successivi interventi

- sull'Allegato II.4, criteri di qualificazione "alternativi". Invero, l'organizzazione di tali soggetti, che nella totalità dei casi sono società gerenti servizi pubblici locali, già risponde indubbiamente alle esigenze perseguite del legislatore, a cui si aggiunge la difficoltà di individuare univocamente parametri per la qualificazione di tali soggetti tra loro differenti. Valuti il Governo pertanto di apportare all'articolo 18, comma 1, le seguenti modifiche: (1) sostituire la lettera e) con la seguente: «*e) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: "dagli articoli da 146 a 152" sono inserite le seguenti: ", nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Due o più stazioni appaltanti di cui al primo periodo possono decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, nonché aggregarsi in un soggetto anche non qualificato, purché dotato di rilevanza esterna. Tale soggetto opera quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) dell'Allegato I.1."*»; (2) dopo la lettera e) inserire la seguente: «*e-bis) al comma 17, il secondo periodo è soppresso*»;
- 32) per gli stessi motivi di cui all'osservazione n. 30, valuti il Governo di modificare l'articolo 19, comma 1, lettera c), dello schema in esame, aggiungendo dopo le parole: "*leale collaborazione*" le seguenti: "*e ricevono incentivi sulla base delle loro capacità di aggregazione attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate.*";
- 33) valuti il Governo, al fine di non precludere all'aggiudicatario di conseguire il corrispettivo spettante in ragione di eventi ad esso non imputabili, di espungere la previsione che, nel nuovo comma 3-bis aggiunto all'articolo 99 del Codice [dall'articolo 24](#) dello schema in esame, recita: "*e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo*". In alternativa, valuti il Governo, in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato e al fine di bilanciare in misura proporzionata l'esigenza della stazione appaltante di non corrispondere importi anche parzialmente indebiti con quella dell'operatore economico ad ottenere il pagamento delle prestazioni contrattuali a seguito di esecuzione anche solo iniziale, di riformulare il secondo periodo del nuovo comma 3-bis come segue: "*Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Fino a quando non siano completate le verifiche con esito positivo, l'effettuazione dei pagamenti divenuti esigibili nel medesimo periodo può essere subordinata ad una adeguata integrazione della garanzia definitiva già costituita, ovvero subordinata alla sua costituzione, ove non richiesta per la sottoscrizione del contratto, in ogni caso nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 117, comma 1*";
- 34) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 101, comma 4, del Codice, in materia di soccorso istruttorio, al fine di evitare che le stazioni appaltanti, ricevuta la richiesta da parte dell'operatore economico di rettificare errori materiali relativi al contenuto dell'offerta tecnica o economica, siano costrette, per verificare che tale rettifica non comporti modifiche sostanziali all'offerta stessa, ad aprire e controllare le offerte previamente presentate e quelle rettificate, con conseguente notevole dilatazione dei tempi di conclusione della gara;
- 35) valuti il Governo di integrare l'articolo 27 dello schema in esame con riferimento alla disciplina dell'avvalimento, in modo che agli operatori economici, salvo che non si avvalgano dei requisiti della capogruppo o di altre imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, non sia consentito avvalersi, a fini migliorativi dell'offerta, di requisiti di terzi per soddisfare criteri di valutazione ambientali, sociali e di *governance*, evitando così il paradosso per cui gli operatori economici raggiungono il massimo punteggio previsto dai bandi o dagli avvisi senza effettivamente assumere alcun concreto impegno negli ambiti appena richiamati e avvalendosi di soggetti terzi la cui partecipazione in fase esecutiva è spesso solo eventuale;
- 36) valuti il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera a), dello schema in esame, che interviene sull'articolo 106, comma 3, del Codice, al fine di prevedere che la garanzia fideiussoria possa essere verificabile telematicamente presso l'emittente "*anche attraverso posta elettronica certificata*";
- 37) valuti inoltre il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera b), dello schema in esame, eliminando il punto 1), che prevede che la fideiussione debba essere gestita "in tutte le fasi" mediante

- ricorso a piattaforme DLT. Tale precisazione appare fuorviante, considerato che la garanzia viene emessa e firmata digitalmente e solo successivamente viene caricata nella piattaforma DLT; pertanto, il momento genetico dell'emissione in DLT è soddisfatto con l'*upload* della garanzia. Valuti inoltre il Governo di estendere la scontistica del 10 per cento, prevista per le ipotesi di gestione della garanzia tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, alle ipotesi di verifica telematica della garanzia tramite sito internet dell'emittente, intervenendo sull'articolo 106, comma 8, terzo periodo, del Codice, per inserire dopo le parole: *"L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia"* le seguenti: *"verificabile tramite sito internet dell'emittente o"*;
- 38) sempre con riferimento all'articolo 28 dello schema in esame, valuti il Governo di prevedere che le verifiche delle garanzie stesse siano attuate preferendo il ricorso allo strumento delle piattaforme digitali, così da consentire non solo una maggiore sicurezza, ma anche un'accelerazione della capacità media decisionale da parte delle stazioni appaltanti;
- 39) in considerazione del fatto che, per i settori speciali, tenuto conto della maggiore qualificazione tecnica delle stazioni appaltanti, occorre prevedere che il punteggio riconosciuto alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta sia preponderante rispetto a quello previsto per la componente economica, valuti il Governo di modificare l'articolo 29, comma 1, dello schema in esame, antepoendo alla lettera a) una lettera 0a), che aggiunga alla fine del comma 4 dell'articolo 108 del Codice il seguente periodo: *"Nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa, in deroga a quanto sopra e al comma 11-bis, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono attribuire discrezionalmente alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta un punteggio maggiore rispetto a quello attribuito alla componente economica fatta eccezione per i contratti ad alta intensità di manodopera per i quali il tetto massimo per il punteggio economico è stabilito entro il limite del 30 per cento."*;
- 40) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 108 del Codice, di chiarire che, fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo relativamente all'obbligo di ricorso del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, negli appalti sopra soglia comunitaria il criterio del prezzo più ribasso non può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, ma solo come criterio residuale nelle ipotesi tassativamente indicate (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato); ciò, al fine di superare il grave stato d'incertezza generato da alcuni ultimi pronunciamenti contraddittori sul punto, e soprattutto per scongiurare il ritorno alla logica delle spirali ribassiste, già superata del Codice 50 e non smentita dal Codice 36, in quanto foriera di forti rischi di perdita della qualità dei lavori, di minore trasparenza, e compromissione delle esigenze di sicurezza;
- 41) valuti inoltre il Governo di integrare il medesimo articolo 29 dello schema in esame, valutando l'opportunità di introdurre un tetto massimo al punteggio economico, fissandolo al 10 per cento, per gli affidamenti di lavori con il criterio dell'OEVP;
- 42) in relazione a quanto previsto dall'articolo 32 che modifica l'articolo 116, comma 4-bis, del Codice, valuti il Governo di precisare che, ai fini della nomina dell'organo di collaudo, non si intende richiedere alla stazione appaltante una verifica sistematica sull'assenza di personale qualificato presso altre amministrazioni prima di rivolgersi al mercato;
- 43) valuti il Governo di modificare l'articolo 33, comma 1, lettera a), dello schema in esame, sostituendo le parole: *"al 20 per cento"*, ovunque ricorrano, con le seguenti: *"al 30 per cento"* e sostituendo le parole: *"piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1"* con le seguenti: *"micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1"*;
- 44) valuti inoltre il Governo di integrare l'articolo 33 dello schema in esame con riferimento alla disciplina delle attività che non si configurano come affidate in subappalto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice, che disciplina le attività rese in favore dei soggetti

affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Valuti il Governo di includere in tali attività non solo le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie ma anche quelle principali, alla luce del fatto che i contratti continuativi ricomprendono prestazioni necessariamente unitarie e che appare particolarmente gravoso, e potenzialmente foriero di contenziosi, distinguere la prestazione principale dalle altre. In alternativa, valuti il Governo, in ragione delle specializzazioni acquisite all'interno di molti gruppi societari che fanno ricorso ai predetti contratti continuativi, di aggiungere alle "prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari", già escluse dall'ambito di applicazione del subappalto, anche le prestazioni (a questo punto unitarie, senza distinzione tra principali e secondarie) delle "società appartenenti al medesimo gruppo societario rese in favore dei soggetti affidatari del gruppo", in modo che solo tali ultime prestazioni, rese da operatori economici in favore di soggetti aggiudicatari appartenenti al medesimo gruppo societario, non si configurino quale subappalto;

45) valuti il Governo - rilevato che l'articolo 37 dello schema in esame modifica l'articolo 125 del Codice prevedendo l'anticipazione contrattuale, in caso di affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, e considerata la necessità di evitare situazioni discriminatorie nei confronti di professionisti, studi e società che abbiano invece acquisito incarichi con procedure diverse dall'appalto integrato - di modificare l'articolo 33 dell'allegato II.14 del Codice inserendo un'apposita eccezione per i servizi di ingegneria e architettura nel loro complesso e quindi alla fine del predetto articolo 33 aggiungere le seguenti parole: "*ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura*";

46) valuti inoltre il Governo, in relazione all'articolo 37 dello schema in esame, la possibilità di reintrodurre, per le opere di importo superiori a 500 milioni e 5 miliardi di euro, la soglia obbligatoria del 20 per cento, incrementabile fino al 30 per cento, prevista a legislazione vigente, prevedendo tuttavia meccanismi di flessibilità rispetto ai tempi di erogazione delle corrispondenti risorse, da definire sulla base del cronoprogramma delle cantierizzazioni;

47) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 38 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 126 del Codice, al fine di rendere efficace lo strumento del premio di accelerazione, modificando il comma 1, lettera b), numero 3.1), prevedendo una modalità di corresponsione dello stesso secondo un principio di ragionevolezza e gradualità; in particolare, per i lavori pluriennali, andrebbe eliminata, pertanto, la liquidazione del premio solo all'approvazione del collaudo. Per i lavori infrannuali, prevedere altresì la facoltà per l'appaltatore di optare per una corresponsione integrale entro un termine perentorio, a decorrere dell'ultimazione dei lavori;

48) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 136 Codice - in materia di contratti nel settore difesa e sicurezza - inserendovi, dopo il comma 4, i seguenti: "*4-bis. Le stazioni appaltanti del Ministero della difesa, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, indicano nei documenti di gara che i contratti di subappalto con piccole e medie imprese possono essere stipulati dall'appaltatore anche in misura inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili. 4-ter. Le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, alla peculiarità del bene in acquisizione e all'operatività delle Forze armate costituiscono circostanze imprevedibili per la stazione appaltante che consentono di modificare il contratto in corso d'opera, limitatamente a ciò che è necessario, senza una nuova procedura di affidamento. 4-quater. Le disposizioni sull'anticipazione del prezzo previste per i contratti pluriennali dal codice si applicano all'Amministrazione della difesa solo per i contratti ad impegno pluriennale superiore ai tre anni.*";

49) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, del Codice, di integrare la normativa in materia di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel senso di disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato istituito presso il Ministero dell'interno, precisando, che il predetto organo è presieduto da un prefetto e che mantiene la sua valenza interistituzionale, assicurando la continuità con il Comitato già operante ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

50) valuti il Governo, nell'ottica di assicurare una fluida realizzazione delle opere, se ritiene di

aggiungere al comma 10 dell'Allegato I.8 la prescrizione esplicita che tutti gli adempimenti conseguenti alla seconda fase della VPIA trovino adeguata collocazione nel quadro economico dell'opera e nel capitolato speciale d'appalto per evitare "binari morti" o necessità di improbabili varianti;

51) valuti il Governo di modificare l'articolo 170, comma 2, del Codice, introducendo una clausola di esclusione utilizzabile dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti, oltre che specifici criteri di motivazione nel caso in cui l'esclusione dell'offerta che superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta non sia applicata;

52) si valuti inoltre di modificare il suddetto articolo 170, comma 2, del Codice, inserendo dopo le parole: "*Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture*" le seguenti: "*o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di forniture*";

53) in relazione a quanto previsto dall'articolo 45 dello schema in esame che modifica l'articolo 175, comma 3-*bis*, del Codice, valuti il Governo che sia previsto il parere del NARS anche per le operazioni di PPP tra 50 e 250 milioni di euro (in luogo del parere della sola RGS), al fine di una omogeneizzazione delle procedure per le operazioni partenariato pubblico privato da sottoporre a parere obbligatorio, con conseguente unificazione delle due distinte soglie attualmente previste dal comma 3 e dal comma 3-*bis* dell'articolo 175;

54) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 48 dello schema in esame che modifica l'articolo 193 del Codice in materia di finanza di progetto: di garantire che gli obblighi di trasparenza e pubblicità cui l'ente concedente deve assolvere al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli operatori economici al procedimento siano espletati nel rispetto delle clausole di riservatezza previste dall'articolo 35, comma 4; di prevedere, nel caso in cui il procedimento sia attivato su iniziativa privata, che l'ente concedente verifichi preventivamente la sussistenza dell'interesse pubblico della proposta prima di procedere all'attivazione delle successive fasi della procedura valutativa; in tale ipotesi, valuti altresì il Governo; di adeguare la disciplina dei documenti progettuali e tecnici inseriti a corredo dell'avviso, anche al settore dei servizi che contempla soltanto un unico livello di progettazione;

55) valuti il Governo di modificare l'articolo 57 dello schema in esame, al fine di consentire un'adeguata rappresentatività di tutte le istituzioni coinvolte nell'attuazione del codice dei contratti pubblici, inserendo all'articolo 221 del Codice, anche il Ministro per gli affari europei fra i componenti della Cabina di regia;

56) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 186 del Codice volta a ricondurre l'obbligo di esternalizzazione per i concessionari "senza gara" operanti nei settori speciali, fissando una quota minima compresa tra il 50 e il 60 per cento, in maniera analoga a quella prevista per i settori ordinari;

57) valuti il Governo di integrare la prevista estensione del ricorso a regolamenti di delegificazione per razionalizzare la disciplina degli allegati con la previsione di un'intesa in Conferenza unificata, in considerazione della rilevanza generale della disciplina dei contratti pubblici per le autonomie territoriali, inserendo pertanto all'articolo 62, comma 1, dello schema in esame, capoverso art. 226-*bis*, comma 1, alinea, dopo le parole: "*n. 400,*" le seguenti: "*previa intesa in Conferenza unificata*";

58) in relazione a quanto disciplinato dall'articolo 64 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.1 in materia di definizioni, valuti il Governo se introdurre la nozione di lavori di categoria prevalente e lavori di categoria scorporabili;

59) in relazione a quanto previsto dall'articolo 72 dello schema in esame, con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera b), dell'Allegato I.11 del Codice, valuti il Governo di rimodulare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al fine di ricomprendere, fra i componenti effettivi di tale organo, anche i consiglieri del TAR;

60) valuti il Governo se, in conformità con la definizione contenuta nella direttiva 2014/25/UE (articolo 4, paragrafo 2), ritiene opportuno modificare la definizione di impresa pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dell'Allegato I.1, prevedendo che per imprese pubbliche si intendono le imprese sulle quali le "amministrazioni aggiudicatrici" - e non più genericamente, le "stazioni appaltanti" - possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne

sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. Invero, il riferimento alle stazioni appaltanti rischia di ingenerare fraintendimenti circa l'individuazione dei soggetti qualificabili come imprese pubbliche, in quanto la definizione di stazione appaltante ricomprende in termini più ampi qualsiasi soggetto anche privato che nella scelta del contraente è comunque tenuto all'applicazione del Codice. Pertanto, all'articolo 1, comma 1, lettera f), del suddetto Allegato I.1, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: "*stazioni appaltanti*" con le seguenti: "*amministrazioni aggiudicatrici*" e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Sono considerate imprese pubbliche le società in house operanti nei settori speciali quando svolgono attività di natura industriale o commerciale, là dove sottoposte a rischio operativo*";

61) valuti il Governo di modificare l'articolo 65 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.2, introducendo la certificazione del RUP, ossia un sistema di accertamento delle competenze in base alla formazione ed all'esperienza che consenta di distribuire gli incarichi in base al livello (base/intermedio/avanzato/esperto), nonché di liminare la deroga alla presenza della certificazione o dei requisiti previsti dall'Allegato I.2, ed in ultimo di introdurre l'obbligo formativo dei RUP in materia di intelligenza artificiale;

62) valuti il Governo di modificare l'articolo 66, comma 1, lettera b), dello schema in esame - che sostituisce l'alinea del comma 1 dell'Allegato I.3 - nel punto in cui prevede un termine di soli tre mesi dalla data di approvazione del progetto per l'indizione della procedura di gara, aumentando tale termine, che appare troppo limitato temporalmente, a quattro mesi;

63) valuti il Governo di modificare opportunamente le previsioni dell'Allegato I.3 che individuano come tempo "zero" di calcolo della revisione prezzi, il momento dell'aggiudicazione e allo stesso tempo, al fine di evitare che ritardi della PA possano incidere negativamente sulle condizioni economico-finanziarie per le imprese, prevede che se i tempi di aggiudicazione superano quelli massimi previsti dal Codice per le diverse procedure, il rischio relativo all'incremento prezzi nel periodo del "ritardo" sia imputato alla stazione appaltante;

64) valuti il Governo di modificare l'articolo 68 dello schema in esame con riferimento all'articolo 31, comma 2, lettera b), dell'Allegato I.7 del Codice, aggiornando l'incidenza percentuale delle spese generali, portando la relativa forchetta in un *range* compreso tra il 20 e il 25 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori;

65) valuti il Governo che il sistema delle verifiche è strutturato sulla centralità dei concetti di "terzietà" e "imparzialità" rispetto ai soggetti interessati dal processo di progettazione e realizzazione. Appare evidente che debbano essere garantite l'indipendenza e l'organizzazione del Verificatore e a tal riguardo si ritiene che per progetti il cui importo lavori sia superiore alla soglia comunitaria di cui l'articolo 14 del Codice (€ 5.382.000,00) l'attività di verifica sia effettuata esclusivamente da Organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quindi non solo in caso di appalto integrato;

66) valuti il Governo l'opportunità di correggere attraverso una modifica dell'articolo 68 dello schema in esame il refuso del riferimento normativo per il calcolo del corrispettivo per il soggetto verificatore, attraverso l'utilizzo obbligatorio dei parametri di cui al DM 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. Inoltre, in caso di adozione di metodologia BIM valuti il Governo di prevedere anche per il Verificatore l'applicazione di un incremento pari al 10 per cento, coerentemente con quanto previsto per il Progettista. Inoltre, è opportuno che il compenso per il soggetto incaricato sia adeguato all'effettivo importo dei lavori oggetto della prestazione (progettazione, verifica, ecc.), adeguandolo secondo quanto previsto dal DM 17 giugno 2016. Infatti, scopo del citato DM è quello di garantire la congruità e la proporzionalità del compenso al valore del progetto effettivamente progettato e verificato, perché è in relazione a quest'ultimo parametro che il soggetto incaricato assume maggiori responsabilità;

67) rilevato che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice, l'attività di verifica della progettazione può essere effettuata da professionisti, studi e società in possesso di certificazione ISO 9001 soltanto per progetti di importo superiore a 20 milioni e che tale limitazione determina una sorta di oligopolio - non legittimato da alcuna disposizione di rango europeo - a favore degli organismi di "tipo A" di cui al citato articolo e che, inoltre, agli stessi soggetti è ammessa la verifica dei progetti

esecutivi di appalti integrati soltanto laddove si tratti di interventi di importo non superiore a 5,3 milioni - , valuti il Governo, all'articolo 38, comma 3, primo periodo, dell'Allegato I.7, l'opportunità di sostituire le parole: "*20 milioni di euro,*" con le seguenti: "*50 milioni di euro,*", nonché, all'articolo 34, comma 2, del medesimo Allegato I.7, l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: "*e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice*";

68) valuti il Governo per gli appalti di lavori nei settori speciali una disciplina alternativa a quella dell'utilizzo degli indici ISTAT e di quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni dell'Allegato II.2-bis. In particolare, si propone di contemplare l'alternativa di utilizzare i prezziari settoriali o quelli elaborati dalle stazioni appaltanti, già proficuamente applicati con la normativa emergenziale degli anni 2021-2022 in materia di revisione prezzi, apportando le seguenti precisazioni alle disposizioni contenute nell'Allegato II.2-bis: (i) precisare che il principio secondo il quale: "*Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea*" non si applica ove sia prevista l'indicizzazione dei prezzi al momento della conclusione del contratto o dello stacco dell'ordine nel caso di contratto quadro (articolo 1, comma 3); (ii) precisare che le previsioni in materia di applicazione della revisione dei prezzi debbano essere ancorate al T0 della sottoscrizione del contratto con l'ulteriore precisazione per cui tale termine deve essere il T0 dei contratti attuativi di contratti quadro ipotesi da precisare espressamente, oltre che per gli appalti di lavori, anche per i contratti attuativi dei contratti quadro di servizi e forniture, i quali invece non ricevono nell'Allegato II.2-bis alcuna disciplina specifica; (iii) modificare le disposizioni dell'Allegato II.2-bis che estendono l'applicazione della materia della revisione prezzi anche ai subappalti ed ai subcontratti, in quanto particolarmente critici;

69) in relazione all'articolo 76 dello schema in esame che introduce l'Allegato II.2-bis, all'articolo 4 e al richiamo ivi contenuto ai tempi di aggiudicazione come definiti dall'Allegato I.3., valuti il Governo l'opportunità di chiarire che tali termini sono calcolati ai fini della revisione prezzi al netto di eventuali sospensioni disposte in conseguenza dell'emanazione di un provvedimento cautelare da parte del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo Allegato I.3;

70) valuti il Governo, in materia di clausole revisionali dei prezzi, in relazione a quanto previsto dalle tabelle di cui all'Allegato II.2-bis, introdotto dall'articolo 76 dello schema in esame, di apportare le opportune modifiche, al fine di prevedere che gli indici revisionali relativi all'istituto della "revisione prezzi" di cui all'articolo 60, del Codice e le loro relative disaggregazioni settoriali, siano quanto più adesivi alla realtà negoziale del settore merceologico afferente agli appalti di servizi e forniture;

71) valuti il Governo di modificare l'articolo 76 dello schema in esame in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 dell'Allegato II.2-bis del Codice, ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice, di chiarire che il sistema degli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO è riferito in via preferenziale ai valori degli indici forniti per il mercato interno;

72) per gli stessi motivi di cui all'osservazione n. 30, all'articolo 78, comma 1, dopo la lettera e), si valuti di di inserire la seguente lettera: «*e-bis) all'articolo 13 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: "e-bis) sono definiti in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli incentivi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate sulla base dei percorsi di aggregazione avviati attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate."*»;

73) valuti il Governo, al fine di coordinare le attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, di prevedere la costituzione presso l'ANAC di un tavolo costituito da rappresentanti di tutte le istituzioni che concorrono al buon funzionamento del sistema di qualificazione e digitalizzazione degli appalti pubblici. All'articolo 78, comma 1, lettera f), dello schema in esame, che modifica l'Allegato II.4), si valuti pertanto di sostituire il capoverso "Articolo 13-bis" con il seguente: "*Articolo 13-bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza) 1. Presso l'ANAC è costituito un tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate composto da tre rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti in*

materia di appalti e da tre rappresentanti designati in Conferenza unificata da parte di ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, a cui sono attribuite le seguenti funzioni: a) monitora l'attività di committenza svolta ai sensi dell'articolo 62, commi 9 e 10; b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, tenuto conto anche della presenza territoriale dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza; c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluse il ricorso al partenariato pubblico - privato e alla finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale; d) individua le centrali di committenza e i soggetti aggregatori dotati di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali; e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente.";

74) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera a), la seguente: «a-bis) all'articolo 16, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Lo stato di efficacia dell'attestato SOA deve risultare dal casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ed essere conoscibile e liberamente accessibile da parte di chiunque. 5-ter. Nel caso in cui l'operatore economico sia ammesso alla dilazione di pagamento del corrispettivo in favore della SOA e non vi provveda entro il termine concordato, la SOA, trascorsi quindici giorni dalla data dell'inadempimento, dispone la sospensione dell'efficacia dell'attestazione dandone comunicazione all'ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico. Qualora, successivamente, l'operatore economico provveda al pagamento del corrispettivo dovuto alla SOA, quest'ultima è tenuta a disporre la revoca della sospensione dell'efficacia dell'attestazione entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento, dandone comunicazione all'ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico."»;

75) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera g), la seguente: "g-bis) In caso di mancato accesso o di malfunzionamento anche parziale del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati e sistemi di operabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla richiesta di informativa in merito ai requisiti generali che le società organismi di attestazione (SOA) hanno l'obbligo di verificare, in caso di mancato riscontro da parte dell'ente competente, queste ultime emettono l'attestazione richiesta, facendo affidamento sull'autodichiarazione dell'operatore economico, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Una volta abilitato all'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora a seguito di verifica sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti alla data della autodichiarazione rilasciata, la Soa provvederà ad aprire il procedimento di revoca dell'attestato emesso per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 100, comma 13, e dell'articolo 94, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell'articolo 11, comma 7, dell'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

76) con riferimento all'articolo 82 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare modifiche all'articolo 7 dell'Allegato II.14 del Codice, per chiarire le modalità di iscrizione delle riserve, reintroducendo, dopo il primo periodo le seguenti parole: "Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione delle stesse, l'esecutore esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve nei modi e nei contenuti di cui al presente articolo";

77) all'articolo 83 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare le seguenti ulteriori modificazioni all'Allegato II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali: a) all'articolo 11, comma 3, lettera c), sostituire le parole: "a soggetti" con le seguenti: "ad archeologi"; b) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: "i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;"; c) all'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività

di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento."; al comma 2, dopo le parole: "*è redatta da archeologi*" inserire le seguenti: "*di I fascia ai sensi del DM 244/2019*"; sostituire il comma 6 con il seguente: "*6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), e), f), g), h) i), l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive.*" E, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "*9-bis. Qualora ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base dal momento che lo scavo archeologico rientra nella categoria di lavori per cui è più del PFTE questo dovrà essere integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) dovrà prevedere adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.*";

78) all'articolo 2, comma 1, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, al fine di evitare il rischio di potenziali situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità, occorre introdurre una generale causa di inconferibilità degli incarichi di presidente o membro del collegio ai prefetti e dirigenti della carriera prefettizia, ai magistrati in ruolo ed agli avvocati dello stato in ruolo. Valuti pertanto il Governo di sostituire la lettera e) con la seguente: "*e) avvocato dello stato, magistrato ordinario, amministrativo, contabile o tributario fuori ruolo o in quiescenza*";

79) [all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di](#) inserire dopo le parole: "*membri del collegio*" la seguente: "*esclusivamente*";

80) all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di inserire all'inizio della lettera c) le seguenti parole: "*con riferimento al presidente del collegio*";

81) all'articolo 5, comma 1, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di sostituire il primo periodo con il seguente: "*Ogni componente del Collegio Consultivo Tecnico non può ricoprire più di dieci incarichi contemporaneamente e, comunque, non può svolgere più di venti incarichi ogni due anni*", in quanto la limitazione a cinque del numero massimo di incarichi che è possibile assumere contemporaneamente rende estremamente difficile l'individuazione e la designazione dei membri che devono possedere particolari competenze nella materia.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BASSO, IRTO E FINA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

La 8ª Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante «disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto. 226),

Premesso che,

a) l'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78 della legge «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, "con la stessa procedura" e nel "rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega";

b) l'iter procedurale prevede, poi, ai sensi della medesima legge delega, una scansione temporale ben precisa per l'adozione dei decreti legislativi correttivi;

c) secondo la lettera di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, i decreti legislativi sono adottati "previa acquisizione" del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Solo "successivamente" all'acquisizione di tali pareri gli schemi dei decreti legislativi sono

trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione;

d) lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere in data 7 novembre, senza la preventiva acquisizione dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Tale evenienza è stata comunicata nel corso della seduta del 25 novembre della Commissione ambiente, durante la quale i deputati sono stati informati che "la richiesta di parere sull'atto non è corredata dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e che, pertanto, la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato." Tali pareri risultano essere stati trasmessi alle Camere solo in data 5 dicembre 2024;

e) stando a quanto previsto dalla lettera della legge delega, la trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo, con conseguente avvio della decorrenza del termine di trenta giorni per l'espressione del parere, sarebbe dovuta avvenire non in data 7 novembre, ma solo "successivamente" all'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato;

f) in questa occasione, invece, il Governo, allo scopo di accelerare i tempi di emanazione del testo in esame, ha proceduto "contestualmente" all'invio dello schema di decreto legislativo alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari, dimezzando di fatto i termini previsti per l'espressione dei pareri e in violazione di quanto disposto dalla legge delega;

g) anche il Consiglio di Stato ha espresso rilievi molto critici riguardanti il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge delega per l'adozione dei decreti correttivi, segnalando il rischio, potenzialmente rilevante, di un eventuale sindacato di legittimità formale;

h) entrando nel merito delle modifiche al testo vigente, lo schema in esame, agli articoli 1 e 63, introduce l'allegato I.01 per disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del codice, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4. Inoltre, lo schema di decreto, all'articolo 81, comma 1, lett. d), modifica l'articolo 18, comma 15, dell'allegato II.12 del codice (avente ad oggetto il "sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori") eliminando il riferimento alle Casse Edili, ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;

i) si tratta di modifiche che violano i principi e criteri direttivi della legge delega n. 78/2022 che non prevede né la possibilità per l'operatore economico di applicare un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quelli sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, né domanda al decreto legislativo di individuare i parametri per la valutazione delle tutele equivalenti, la cui disciplina è peraltro esaustivamente dettagliata con l'articolo 3 dell'allegato I.01.

l) va evidenziato, infatti, che all'art. 3 dell'Allegato I.01 si introduce una "presunzione di equivalenza" tra contratti sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (sottinteso "comparativamente più rappresentative") con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese;

m) la presunzione di equivalenza, così come disciplinata nella norma in esame, finisce, concretamente, per legittimare forme di concorrenza tra imprese che, a ragione del loro diverso inquadramento previdenziale (conseguente alla loro diversa dimensione o natura giuridica, come accade, ad esempio, per le imprese industriali rispetto a quelle del settore dell'artigianato) sostengono costi del lavoro diversi e non comparabili tra loro. Dunque, l'effetto di questa norma, in sostanza, è quello di rendere "lecito" un elemento di "distorsione" della libera concorrenza tra imprese che finisce altresì per non garantire le "stesse tutele" ai dipendenti che, ad esempio, non sarebbero assistiti dallo stesso sistema di ammortizzatori sociali. Si introducono quindi effetti di "dumping" e di "ribasso di fatto mascherato" rispetto al CCNL leader e al costo del lavoro come calcolato e comunicato dalla Stazione Appaltante.

n) inoltre, il nuovo allegato I.01, accanto al principio che è l'oggetto dell'appalto a "fare il CCNL",

introduce anche altri indicatori (codici Ateco e specifici criteri di rappresentatività) e poi il principio della "dimensione" e della "natura giuridica dell'impresa". Questo sia per identificare il CCNL da applicare, sia per verificare l'equivalenza tra CCNL diversi da quelli indicati dalla Stazione appaltante;

o) in questo caso, i rischi sono molteplici: l'ambito di applicazione di un CCNL da prendere a riferimento per "valutare la stretta connessione" all'attività svolta anche in modo prevalente oggetto dell'appalto è prima di tutto dato dal perimetro del medesimo che contempra in modo "stretto" l'attività oggetto dell'appalto oltre che i diversi indicatori sulla maggiore rappresentatività comparata dei firmatari;

p) per prima cosa, quindi, si contesta il riferimento primario ai codici Ateco che indicano l'attività economica dell'impresa (e per cui l'impresa è iscritta in Camera di Commercio) che può anche non coincidere o contemplare l'oggetto dell'appalto. Indicativa al riguardo è la stessa relazione di accompagnamento che, per esempio, per le costruzioni (appalti di lavori) cita 4 classificazioni Ateco quando sono, in base ai Codici CPV solo 3 (i Codici Ateco 41, 42 e 43). Codici Ateco che, si ricorda, (così come il riferimento alla dimensione e alla natura giuridica dell'impresa) non sono mai stati contemplati come indicatori nella stessa legge 78/2022 rispetto al criterio di delega che indica chiaramente che è l'oggetto dell'appalto che fa il CCNL e non l'impresa;

q) altrettanta preoccupazione desta l'articolo 2 dell'allegato I.01, che individua i parametri per la verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In merito si rileva, in primo luogo, che tale individuazione non è anch'essa prevista dalla legge delega e, in secondo luogo, che i criteri indicati non colgono in maniera adeguata gli elementi caratterizzanti il tema della rappresentatività delle predette associazioni;

r) tra questi criteri vi sono la composizione numerica degli associati, la presenza nelle diverse categorie, l'ampiezza e diffusione territoriale, la formazione e la stipula di contratti collettivi, la presenza di rappresentati all'interno del CNEL;

s) con riferimento al criterio del numero complessivo delle imprese associate, si osserva che, allo stato non esiste un meccanismo generalizzato ed omogeneo di rilevazione di tale criterio che possa garantire che il relativo dato abbia carattere di obiettività e verificabilità per tutti i settori produttivi e le diverse forme di impresa, ai fini dell'individuazione degli agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi; Quanto al criterio della diffusione territoriale delle associazioni di rappresentanza, con riferimento al numero delle sedi della singola organizzazione datoriale, si osserva che si possono aprire centinaia di sedi legali senza avere alcun lavoratore o imprenditore associato. Da ultimo, va sottolineato come altrettanto critico e fuorviante può risultare il parametro costituito dal numero di CCNL sottoscritti, così pure la presenza di rappresentanti all'interno del CNEL, non è indicativa di rappresentanza certa;

t) nello schema in esame vengono, quindi, introdotte una serie di norme che, in buona sostanza, finiscono per ridimensionare il ruolo della contrattazione collettiva posta in essere da agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi, contrattazione che invece, in base alle disposizioni della legge delega approvata dal Parlamento (cfr. art. 1, comma 2, lett. h) n. 2) dovrebbero costituire il principale riferimento per individuare, appunto, quale contratto collettivo vada applicato da parte delle imprese che partecipano ad appalti pubblici;

u) tali criteri non sono stati oggetto di confronto con le parti sociali che, sia pure nell'articolazione delle proprie posizioni, dapprima in audizione durante l'esame in commissione, e poi con interventi pubblici, hanno evidenziato la necessità di una riflessione più approfondita e di un confronto che coinvolga tutte le principali forze sociali sulla corretta definizione di organizzazioni sindacali e datoriali 'comparativamente più rappresentative'. Si ritiene pertanto fondamentale espungere dal testo le norme che intervengono sull'individuazione del contratto più rappresentativo, mantenendo la versione vigente dell'articolo 11 e sopprimendo l'Allegato I.01;

v) altrettanto critico risulta il disposto dell'art. 4 dell'Allegato I.01 che disciplina l'ipotesi di un operatore economico che applica un contratto collettivo "diverso" da quelli sottoscritti da agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi quando: a) il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua delle voci individuate al comma 2 dell'art. 4 risulta

almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando b) gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 (13 parametri), che attengono alle tutele normative, sono "marginali";

z) in primo luogo, una valutazione sugli scostamenti rispetto ai parametri normativi comporta una complessità e presuppone una conoscenza tecnica certamente non comuni, esponendo pertanto tale valutazione al concreto rischio che prevalgano aspetti di natura puramente formale piuttosto che sostanziale;

aa) in secondo luogo, va detto che il pur "marginale" scostamento, apertamente ammesso dalla norma in esame, comporta, ancora una volta, un giudizio di valore con apprezzabili margini di discrezionalità da parte della stazione appaltante;

bb) in ogni caso il "marginale" scostamento, espressamente ammesso dalla legge, significa finire per ammettere una marcata differenza tra le tutele assicurate ai lavoratori che partecipano agli appalti, in aperto contrasto con il principio che il differente contratto collettivo adottato dall'impresa che intende partecipare all'appalto debba garantire le "stesse tutele" di quello indicato dalla stazione appaltante e che, in linea di principio deve essere quello "stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

cc) non è chiaro poi a chi toccherebbe valutare il grado di "marginalità" (le stazioni appaltanti?) e se lo stesso venga poi definito con uno specifico decreto ministeriale, come previsto dal comma 5 dell'articolo 4, senza quindi un preventivo confronto con Parlamento e parti sociali magari firmatarie dei CCNL;

dd) al riguardo si ricorda quanto stabilito dalla stessa legge delega n. 78 del 2022, che ha sempre fatto riferimento ad un principio "rigido" di tutele economiche e normative connesse all'applicazione del CCNL individuato, utilizzando termini come "le medesime", le "stesse" ecc.;

ee) l'articolo 14 dello schema in esame, modifica poi l'articolo 57 riguardo le clausole sociali. La disciplina vigente prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali orientate a garantire la stabilità del personale impiegato, garantendo stesse tutele anche al personale in subappalto. Inoltre riporta l'obbligo di previsione di meccanismi idonei a realizzare la parità di genere e l'inserimento lavorativo di giovani e persone con disabilità o svantaggiate. Il nuovo articolo inserisce misure "che siano orientate" e non più come obbligo. Inoltre la stabilità occupazionale è rimandata al nuovo articolo 11 in materia di tutele lavoristiche. In tal modo viene chiaramente depotenziata la norma sulle clausole sociali attualmente vigente, di cui si chiede pertanto il mantenimento;

f) in estrema sintesi, lo schema in esame prevede una inaccettabile riduzione della cogenza di alcune norme a tutela dei lavoratori, presenti sin dalla legge delega 78/2022, in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione dei CCNL, l'applicazione del medesimo CCNL (e la "parità" reale e completa delle tutele economiche e normative lungo la filiera dei subappalti), le clausole sociali. Tali modifiche, se approvate, romperebbero l'attuale equilibrio tra tutele reali - assetti contrattuali collettivi - libertà di impresa;

Considerato che,

gg) in via generale, uno degli aspetti maggiormente preoccupanti dello schema in esame riguarda l'assenza di interventi volti ad assicurare una maggiore concorrenzialità del mercato, che il vigente Codice ha complessivamente ridotto. Contrariamente alle attese, sono rimaste le soglie molto alte per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, come pure le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'affidamento di lavori fino ad oltre cinque milioni senza avvisi pubblici, né è stato introdotto alcun rafforzamento delle misure di pubblicità e trasparenza quale necessario contrappeso alla compressione della concorrenza;

hh) il correttivo in esame avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per introdurre elementi per accrescere la trasparenza, che senza comportare costi a carico delle amministrazioni in virtù dell'impiego di strumenti digitali, avrebbe consentito di realizzare l'obiettivo di un più ampio accesso al mercato, specie da parte delle piccole e medie imprese, e, conseguentemente, di allargare la platea dei possibili contraenti delle pubbliche amministrazioni, a beneficio della qualità delle prestazioni.

Tale criticità non è ancora emersa in tutta la sua portata solo perché negli ultimi mesi le grandi disponibilità legate anche al Pnrr hanno comunque soddisfatto l'offerta privata. Via via che questo elemento verrà meno, anche in ragione dei nuovi vincoli di finanza pubblica, il problema si presenterà in modo decisivo;

ii) in tal senso, quindi lo schema in esame avrebbe dovuto prevedere, in materia di «affidamenti sottosoglia», che nelle procedure di affidamento venga garantita adeguata pubblicità preventiva e successiva per scongiurare eventuali abusi nell'utilizzo dell'affidamento diretto e della procedura negoziata senza bando per acquisizioni per importi «sottosoglia», prevedendo, al contempo, la riduzione della soglia a 2,5 milioni entro la quale si può fare ricorso alla procedura negoziata senza bando nel «sottosoglia» e della soglia per gli affidamenti diretti degli appalti di servizi e forniture da 140 mila euro a 100 mila euro e da 140 mila a 75 mila euro per i servizi di ingegneria e architettura, al fine di garantire una maggiore tutela della concorrenza e della trasparenza negli affidamenti;

ll) in particolare, adeguati presidi di trasparenza dovrebbero essere assicurati nell'ambito degli affidamenti in house, in relazione ai quali dovrebbe essere almeno introdotto l'obbligo di motivazione rafforzata, che è attualmente previsto soltanto per i servizi pubblici locali di rilevanza economica;

mm) tra gli aspetti maggiormente critici vi è la mancata previsione di interventi di aggiustamento del Codice vigente in tema di:

1) aggiudicazione dell'appalto per singoli lotti che nella formulazione dell'articolo 14 va oltre quanto stabilito dalla direttiva europea, laddove prevede che ai lotti in questione non si applichi il Codice. Risulta evidente, invece, che agli affidamenti in questione andrebbe applicato il regime previsto per gli affidamenti sottosoglia, in ragione del relativo valore, anziché disporre la totale esclusione dall'ambito di applicazione del Codice.

2) suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi degli appalti in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nella prassi, il ricorso a tale istituto è scarsamente praticato e l'obbligo di motivare la scelta di accorpate più appalti in un'unica procedura a evidenza pubblica (dimostrando, peraltro, i benefici derivanti da detta scelta rispetto alle altre soluzioni possibili), non è sempre osservato o conforme alle dettagliate prescrizioni normative, soprattutto in termini di pubblicità e conoscibilità. Occorrerebbe quindi rafforzare tale l'obbligo, anche al fine di garantire il massimo controllo da parte delle stazioni appaltanti sugli appalti da realizzare e limitare il fenomeno della catena lunga dei subappalti, prevedendo altresì l'obbligo per le stazioni appaltanti di invio all'ANAC della motivazione della mancata suddivisione in lotti, così da darne evidenza pubblica e permettere una valutazione di tale scelta;

3) rafforzamento dell'istituto del conflitto d'interessi, in ragione del contenuto molto generico dell'articolo 16 del Codice e che pone un onere probatorio molto gravoso a carico di chi invoca il conflitto;

4) categorie di opere prevalenti e/o scorporabili;

5) requisiti professionali dei progettisti interni all'amministrazione;

6) la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione contrattuale per le quali permane l'incertezza in merito a cosa accade in caso di mancata qualificazione per l'esecuzione. A tal proposito non risulta risolta la questione relativa alla qualificazione delle istituzioni scolastiche, che rischia di compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione. Sul punto, non si può contare solo sull'intervento di Anac, che ha deciso la qualificazione con riserva delle scuole fino al 31 maggio 2025, affinché le stesse possano procedere autonomamente all'acquisizione dei codici identificativi di gare per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti. Occorre infatti individuare una soluzione strutturale che sia funzionale alle scuole per organizzare regolarmente e senza impedimenti i viaggi di istruzione.

7) poteri di vigilanza e sanzionatori di ANAC per quanto attiene specificamente al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

8) le clausole di esclusione che necessitano di un coordinamento tra il principio di tassatività delle

cause di esclusione definite dal Codice e l'esistenza di ulteriori norme, contenute in diversi testi normativi, che recano obblighi, adempimenti e condizioni aventi portata parimenti escludente;
9) individuazione del "titolare effettivo" delle imprese che partecipano alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di appalto e concessione, non solo per esigenze di trasparenza e legalità, peraltro confermate da recenti fatti di cronaca, ma anche al fine di prevenire casi di offerte combinate o altri fenomeni di alterazione della concorrenza che potrebbero incidere gravemente sul corretto funzionamento del mercato;

10) mancato coordinamento 94, 95 e 98 del Codice in tema di illecito professionale grave;

11) sistema di qualificazione SOA;

12) applicabilità del soccorso istruttorio

Rilevato che,

nn) diversi interventi normativi previsti nello schema di decreto correttivo in esame sembrano andare in una direzione diametralmente opposta a quella indicata e attesa dagli operatori del settore, introducendo nel Codice dei contratti pubblici ulteriori elementi problematici, rispetto ai quali si evidenzia la necessità di profondi cambiamenti;

pp) la disciplina delle clausole di revisione dei prezzi rappresenta una delle principali linee di intervento del decreto in esame. L'articolo 16, interviene infatti sulla disciplina della revisione dei prezzi, prevedendo che questa operi solo nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento. Tale modifica sterilizza, di fatto, l'efficacia di tale istituto in contrasto con principio alla conservazione dell'equilibrio contrattuale originario (art. 9), nonché con quello del risultato, di cui all'articolo 1 del codice; Il testo avrebbe dovuto chiarire, invece, che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale. Andrebbe poi operata una distinzione tra appalti di lavori e quelli di servizi e forniture, con particolare riferimento ai servizi sociosanitari e di ristorazione scolastica e sociosanitaria, garantendo, per questi ultimi settori, un meccanismo obbligatorio e automatico di revisione dei prezzi che includa anche i rinnovi contrattuali, al fine di tutelare l'equilibrio economico delle imprese e salvaguardare la qualità del servizio pubblico;

qq) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 3 dello schema in esame, in tema di modalità di stipula del contratto di appalto, al fine di ridurre da 35 a 30 giorni il periodo del c.d. stand still per la stipula del contratto, si evidenzia che a fronte di una modesta riduzione del termine procedurale (cinque giorni su trentacinque), l'intervento appare estraneo alla milestone m1c1-84 bis che è riferita ai tempi dell'aggiudicazione. Inoltre, la coincidenza di tale innovazione con il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro l'aggiudicazione rischia di determinare un'eccessiva costrizione dei diritti di difesa in giudizio, con conseguente vulnus dell'articolo 24 della costituzione e della direttiva 2007/66/ce del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2007, per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

rr) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 5, in tema di affidamenti in house si registra un preoccupante arretramento rispetto al previgente Codice, con particolare riguardo alla tutela e alla vigilanza del mercato. La soppressione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, precedentemente previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha fatto venire meno il fondamentale vaglio dell'ANAC sull'effettiva esistenza dei requisiti del in house, utile a prevenire eventuali contenziosi fra le parti. Con le ulteriori modifiche introdotte nello schema in esame, si esclude di fatto la possibilità per l'Autorità di utilizzare i dati raccolti in relazione agli affidamenti in house per finalità di vigilanza e per perseguire gli obiettivi di trasparenza ed efficacia dei procedimenti;

ss) In relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 9, in tema di equo compenso si evidenzia una soluzione di solo compromesso. Le formule utilizzate nel correttivo, a partire dal metodo di calcolo, comportano un appiattimento verso il basso e, soprattutto, rischi di applicabilità ai servizi di natura

intellettuale (ingegneria e architettura) e alle altre prestazioni intellettuali, dai servizi legali alle consulenze. Altro profilo problematico emerge dalle prospettate previsioni normative concernenti la possibilità di applicare il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale; Sul punto occorrerebbe confermare espressamente il principio dell'equo compenso delle prestazioni professionali nell'applicazione del codice degli appalti prevedendo, conseguentemente, l'applicabilità di ribassi solo sulle spese accessorie;

tt) in relazione all'articolo 10 dello schema in esame, relativo a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, le modifiche introdotte rischiano di generare incertezze in relazione agli appalti interessati dall'adozione della metodologia Building Information Modelling, con conseguente necessità di indispensabili chiarimenti applicativi. L'implementazione degli strumenti digitali è infatti limitata e poco coerente con gli obiettivi di semplificazione e trasparenza. La digitalizzazione, come il bim, non risulta pertanto estesa a tutte le fasi del processo di appalto. Infine, mancano indicazioni chiare sull'utilizzo delle piattaforme interoperabili che garantiscono il monitoraggio in tempo reale delle procedure e dei contratti;

uu) le modifiche introdotte dall'articolo 11, che modificano l'articolo 44, dello schema in esame, relative all'appalto integrato, non modificano la possibilità del ricorso generalizzato all'appalto integrato introdotte nel vigente Codice dei contratti pubblici e non prevede misure per circoscriverne l'utilizzo alle sole ipotesi di effettiva necessità o utilità. Il Codice pertanto continuerà a prevedere un'applicazione generalizzata dell'istituto dell'appalto integrato, con l'unica esclusione dei contratti aventi ad oggetto attività di manutenzione ordinaria, per i quali, peraltro, la componente progettuale è fisiologicamente assente o, comunque, molto ridotta; Le modifiche avrebbero dovuto circoscrivere la possibilità di ricorrere all'appalto integrato ai soli appalti di lavori complessi di cui all'art. 2 lett. d) dell'Allegato I.1 del codice vigente di valore superiore alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti;

vv) l'articolo 15 dello schema in esame, con riferimento all'accordo quadro, non risolve le numerose criticità rilevate in sede di vigilanza sull'applicazione dei contratti quadro e non circoscrive i limiti di applicazione dell'istituto, chiarendo che le prestazioni oggetto di tali lavori e servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, il quando e il quantum delle prestazioni. Inoltre, non reca alcuna misura tesa ad introdurre maggior equilibrio nei rapporti tra committente ed affidatari in caso di accordi quadro (art. 59, D.lgs. 36/2023); gli operatori economici continuano, quindi, a non avere alcuna certezza sull'attivazione dei contratti attuativi, nonostante gli ingenti impegni assunti in sede di gara (sul piano economico, assicurativo e della qualificazione). A tal fine occorrerebbe invece assicurare, anzitutto, all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo; nonché chiarire che i certificati di esecuzione lavori debbano essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;

zz) l'articolo 18 dello schema di decreto correttivo apporta varie modifiche alla disciplina delle aggregazioni e della centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 62 del vigente Codice dei contratti pubblici. Tra le criticità di maggior rilievo si segnala quella relativa all'attribuzione di un punteggio premiale alle stazioni appaltanti particolarmente virtuose in merito al tempo medio intercorrente tra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara, e la data di stipula del contratto. Al riguardo le criticità applicative possono emergere in caso di affidamenti delegati a stazioni appaltanti qualificate, posto che la data di presentazione delle offerte è legata chiaramente alla fase di affidamento (gestita dalla stazione appaltante delegata), mentre la data di stipula attiene alla fase di esecuzione (di competenza della stazione appaltante delegante). In simili casi, dunque, la responsabilità di eventuali comportamenti virtuosi o, soprattutto, dello sforamento dei tempi massimi previsti potrebbe ricadere tanto su una sola stazione appaltante quanto su entrambe, ma sarebbe comunque difficile da accertare.

aaa) l'articolo 20 dello schema di decreto reca modifiche dell'articolo 67 del codice, in materia di consorzi non necessari e, in particolare, dei consorzi di artigiani, di cooperative e dei consorzi stabili.

In tale ambito la disciplina introdotta appare troppo rigida, laddove postula la necessità di ricorso all'avvalimento ordinario, in luogo del meccanismo automatico di cumulo, anche nella ipotesi in cui le imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto posseggano effettivamente i requisiti di qualificazione. Tale soluzione finirebbe per eliminare del tutto il meccanismo di qualificazione cumulativa, per gli appalti aventi ad oggetto lavori, anche nei casi in cui la stessa si rivela giustificata, secondo il meccanismo dell'avvalimento (consiglio di stato). Sarebbe stato quindi più opportuno il mantenimento del vigente articolo 20. Questo schema di correttivo non interviene neanche sulla rubrica dell'art. 67 ("ConSORZI non necessari"). Sin dall'entrata in vigore del codice non è stato chiaro il significato di tale dicitura. Se è stata pensata per differenziare i consorzi disciplinati dall'art. 67 dai consorzi ordinari, sarebbe stata preferibile la formulazione "consorzi non ordinari". Inoltre, l'art. 20, comma 1, lett. c), dello Schema precisa che per tutte le tipologie di consorzi (non soltanto per i consorzi stabili, quindi) è necessario che i requisiti di ordine generale siano posseduti, oltre che dal consorzio, stesso, anche dalle consorziate esecutrici nonché dalle consorziate "che prestano i requisiti". Quest'ultima previsione, originariamente prevista per i soli consorzi stabili i quali dimostrano il possesso dei requisiti tramite il c.d. "cumulo alla rinfusa", non appare applicabile ai consorzi di cooperative e ai consorzi artigiani, i quali per partecipare alla gara utilizzano requisiti propri, senza che vi sia un "prestito di requisiti", come già previsto anche all'art. 67, comma 5, del codice. Per evitare dubbi interpretativi, andrebbe, quindi, chiarito che per i consorzi di cooperative e artigiani l'assenza di cause di esclusione debba sussistere in capo al consorzio e alle consorziate esecutrici, mentre per i consorzi stabili l'assenza di cause di esclusione debba sussistere, oltre che in capo al consorzio e alle consorziate esecutrici, anche in capo alle consorziate che prestano i requisiti (nella forma dell'avvalimento, come lo Schema vorrebbe chiarire con le modifiche da apportare all'art. 67, comma 2), con un riferimento espresso a tale fattispecie;

bbb) l'articolo 22 introduce nel codice un nuovo articolo 82-bis, che conferisce alle stazioni appaltanti la facoltà di inserire nei documenti di gara lo schema di accordo di collaborazione plurilaterale. Lo strumento sembra avere l'attitudine ad aggravare l'area degli oneri e degli adempimenti gestionali della fase esecutiva, duplicando, nei suoi stessi contenuti "tipizzati", istituti e meccanismi già regolati in forma auto-applicativa nel codice. pur non potendo sostituire il contratto o integrarne i contenuti, l'accordo di collaborazione estende oggettivamente gli impegni a carico delle parti, al punto da aumentare la superficie di attrito degli interessi contrapposti. l'esito di tale meccanismo, finisce per condurre, inevitabilmente, ad ulteriori ragioni di controversia tra le parti. In definitiva, l'oggettiva complessità di elaborazione e gestione di un tale accordo, portano alla conclusione di una forte incertezza circa la sua adeguatezza nell'apportare un quid migliorativo nella gestione esecutiva dei contratti;

ccc) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 30 dello schema in esame, in materia di reputazione dell'impresa/rating legalità, emergono preoccupanti criticità posto che la qualificazione degli operatori economici, al pari della qualificazione delle stazioni appaltanti, costituisce uno dei pilastri su cui deve fondarsi l'intero sistema dei contratti pubblici, affinché sia realmente efficiente e capace di premiare i migliori e di generare un valore, sia per il pubblico che per il privato. Si cancella il "rating di legalità" che ha istituito presso l'ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni e si promuove la scomparsa dal casellario ANAC delle indicazioni di reputazione, facendo venir meno uno strumento di informazione ulteriore sulla legalità. I criteri premiali basati sulla past performance, legati al riconoscimento del premio di accelerazione e all'aver adempiuto correttamente all'accordo di collaborazione, non appaiono efficaci e tanto meno coerenti con i principi che governano il sistema di aggiudicazione degli appalti delineato dalla direttiva. In tale contesto, appare indispensabile prevedere una diversa modalità per valorizzare la past performance, consistente nell'implementazione di una piattaforma digitale di monitoraggio dei tempi e delle modalità di esecuzione dei contratti di appalto, basata sui dati acquisiti tramite la BDNCP, i cui esiti sarebbero resi disponibili alle stazioni appaltanti con lo scopo di consentire alle stesse di conoscere come il comportamento tenuto dall'operatore economico nella fase esecutiva di precedenti contratti di appalto abbia inciso su tempi e modalità di esecuzione dei contratti medesimi. Queste informazioni potrebbero

meglio orientare le stazioni appaltati contribuendo al miglioramento della qualità degli affidamenti. In assenza di tali previsioni appare evidente, per definizione più soggetti a fenomeni di rischio corruttivo o di favoritismo, a vantaggio di imprese che, spesso, si rivelano meno efficienti di altre presenti sul mercato;

ddd) in materia di «requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti» occorre prevedere, con particolare riferimento alle attività nel settore dell'edilizia, tra i requisiti di ordine speciale richiesti il possesso di una qualificazione dell'operatore economico basato su criteri di salute e sicurezza e includere, nella presentazione delle offerte, oltre alla presentazione dei documenti che comprovano la corretta situazione dei versamenti contributivi e retributivi da parte dell'operatore economico che risponde al bando, anche un certificato degli infortuni occorsi nell'impresa partecipante per carenze di sicurezza, emesso dall'INAIL, e prevedere che, qualora tale comportamento sia reiterato nel tempo, lo stesso sia causa di esclusione automatica dell'operatore economico. Occorre, inoltre, prevedere che i dati relativi agli infortuni occorsi nell'impresa partecipante per carenze di sicurezza siano un elemento di valutazione dei requisiti reputazionali dell'impresa nell'ambito della gestione del sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni da parte dell'ANAC;

eee) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 33 dello schema in esame, relativo all'equivalenza delle tutele in relazione all'istituto del subappalto, emerge un preoccupante depotenziamento della norma del vigente Codice. In particolare, mentre l'articolo 119, comma 12 del Codice, nella formulazione attuale, dispone che il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, la nuova previsione normativa contenuta nello schema in esame introduce un ulteriore elemento di flessibilità che consente al subappaltatore di applicare un contratto collettivo diverso da quello applicato dall'appaltatore, purché questo garantisca ai dipendenti le medesime tutele. La modifica proposta di fatto introduce un fattore di incertezza per le stazioni appaltanti tenute a verificare anche in relazione ai subappaltatori la sussistenza dell'equivalenza delle tutele. Diversamente, la norma attuale, assicurando che in tutta la filiera si applichino i medesimi contratti, appare maggiormente idonea ad evitare che i subappalti possano divenire uno strumento attraverso il quale eludere le garanzie contrattuali. Per tali motivi occorre mantenere il testo vigente. Sempre in materia di subappalto, a tutela delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano in regime di subappalto e dei lavoratori delle stesse, occorre introdurre norme volte a prevedere che l'affidatario sia obbligato a dichiarare già al momento dell'offerta quali lavorazioni o servizi intenda appaltare, nonché i relativi valori economici, e a corrispondere al subappaltatore l'intero importo relativo alla lavorazione o servizio, così come aggiudicato dalla stazione appaltante senza alcun ribasso su alcuna componente di prezzo e indicandone il relativo importo economico, ribadendo la priorità sui costi della manodopera e della sicurezza, ma impedendo che ulteriori ribassi possano indirettamente incidere sull'organizzazione delle prestazioni o sulla tenuta economica della impresa subappaltatrice; occorre in ogni caso prevedere di limitare il ricorso al subappalto a un solo livello aggiuntivo e ad integrare l'attuale previsione dell'articolo 119, comma 14, al fine di prevedere la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera anche nella esecuzione dei servizi, da verificare mediante la Piattaforma Mocoa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

fff) in relazione all'articolo 34 dello schema in esame, le modifiche introdotte in materia di contratto in corso di esecuzione, relativamente all'emergere di "circostanze impreviste o imprevedibili", rischiano di legittimare prassi, già ampiamente in uso tra gli operatori, di richieste di revisione dei contratti. Sul tema è bene sottolineare che la giurisprudenza europea ha chiarito, in diverse occasioni, che la valutazione sulla imprevedibilità delle circostanze ai fini della modifica di un contratto in corso d'opera andrebbe effettuata caso per caso dalla stazione appaltante e non si presta a indicazioni normative;

ggg) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 38, in materia penali e premi di accelerazione, si evidenzia che l'obbligo di corresponsione dei premi di accelerazione, senza disciplinare i criteri di

riconoscimento degli stessi presenta evidenti criticità applicative. L'omessa previsione di una modalità di quantificazione del premio di accelerazione suscita perplessità, in costanza dell'obbligo di corrispondere il premio (al ricorrere dei presupposti), in quanto lo rende inattuabile. considerato altresì che gli istituti in esame (penali e premi) sono destinati ad essere applicabili anche agli affidamenti diretti, per i quali non esiste una disciplina espressa, appare opportuno procedere, in termini generali, ad una puntuale ricognizione degli istituti applicabili agli affidamenti diretti, intervenendo, a fini di chiarificazione, onde evitare l'insorgere di numerose controversie in sede giurisdizionale;

hhh) in relazione al divieto di attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dirigente ai sensi dell'art. 45 del vigente Codice, si evidenzia che il medesimo art. 45, eleva il massimale di retribuzione individuale del beneficio dal 50% al 100% della retribuzione annua del dipendente ed estende gli incentivi a tutte le tipologie d'appalto, affidamenti diretti compresi. I dirigenti, pur risultando responsabili di progetto (rup), firmatari di progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/collaudato per la fase d'esecuzione con relativa assunzione di rischi e responsabilità, percepiscono un trattamento economico complessivo annuale spesso minore, rispetto ai propri collaboratori addetti alla preparazione in bozza delle pratiche (in taluni casi senza nemmeno l'apposizione di alcuna firma). Lo schema in esame non interviene sul punto, laddove sarebbe invece opportuno eliminare tale disparità e prevedere la possibilità per i Dirigenti di percepire, senza alcuna limitazione né per materia, né per tipologia di appalti, né temporale, gli incentivi di che trattasi;

iii) l'articolo 48 dello schema in esame riscrive totalmente la disciplina della finanza di progetto, introducendo una regolamentazione che risulta per alcuni aspetti contraddittoria, di non semplice comprensione e foriera di criticità applicative. Il complesso delle modifiche introdotte sul project financing, così come disciplinato dalla norma attuale, rischia, in alcuni casi, di riconoscere una posizione di vantaggio all'operatore uscente. In particolare, si evidenziano le criticità connesse alla previsione di un diritto di prelazione a favore del proponente, in quanto anticoncorrenziale e disincentivante alla partecipazione di altri soggetti potenzialmente aggiudicatari;

lll) le modifiche introdotte dall'articolo 75 dello schema in esame in materia di esclusione automatica delle offerte anomale non pongono rimedio alla criticità relativa al mancato riferimento ai contratti di forniture, che andrebbero ugualmente ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina, nonché al mancato riferimento alla motivazione circa la ritenuta assenza del carattere transfrontaliero dell'appalto, quale condizione di applicazione di tale istituto;

mmm) l'articolo 85 modifica dello schema in esame modifica l'art. 1, comma 1, dell'Allegato V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia, al fine di integrarne la composizione con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR. Riguardo la composizione si ritiene che la stessa debba essere integrata con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dal Ministero del lavoro;

nnn) lo schema in esame introduce il comma 15-bis che chiarisce, secondo quanto già disposto dall'art. 108 comma 2, i criteri di aggiudicazione secondo offerta economicamente più vantaggiosa: 65% assume la forma di prezzo fisso, il restante 35% può essere assoggettato a ribasso. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i calcoli dell'allegato I.13, ma il tetto, per questo punteggio, deve essere nel limite del 30%;

ooo) sarebbe stato inoltre opportuno intervenire per rafforzare la portata dell'articolo 170 per la tutela delle forniture "Made in" negli appalti dalla concorrenza sleale proveniente dai Paesi Terzi. In tal senso andava inserita una clausola di esclusione che possa essere utilizzata dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti e prevedendo che, qualora non si applichi la restrizione relativa ai prodotti originari d Paesi terzi, la stazione appaltante sia tenuta a fornire una giustificazione dettagliata

Valutato che,

a distanza di poco più di un anno dall'acquisto di efficacia del nuovo Codice appalti sono emerse in fase di applicazione delle criticità che imponevano la necessità di modifiche finalizzate a garantire che gli appalti pubblici rispettino i principi di semplificazione, trasparenza, equità e tutela del lavoro;

le modifiche proposte dallo schema correttivo in esame contribuiscono, invece, ad aggravare i problemi interpretativi, nonché a stravolgere l'equilibrio tra i diritti dei lavoratori, le esigenze di semplificazione ed operatività per gli operatori, la qualità delle opere pubbliche, la valorizzazione dei professionisti e il rafforzamento delle stazioni appaltanti e dei presidi istituzionali preposti al controllo di legalità:
esprime parere contrario.

1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 164 (ant.) dell'11/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025

164ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci, accompagnato dal capo di Gabinetto Riccardo Riggillo, dal capo del Dipartimento Casa Italia Luigi Ferrara e dal vice capo Ufficio legislativo Andrea Luberti.

La seduta inizia alle ore 12,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1294 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità)

Il [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo, dà il benvenuto al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e gli cede la parola.

Il ministro MUSUMECI svolge la propria relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori [DI GIROLAMO](#) (M5S), [SIRONI](#) (M5S), [FINA](#) (PD-IDP) e [SIGISMONDI](#) (Fdl).

Il ministro MUSUMECI replica agli interventi.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di considerare esaurita tale fase procedurale e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del

giorno a martedì 18 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano ([n. 247](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 - il cosiddetto decreto "sblocca cantieri" - ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che era disposta con i medesimi decreti. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti dovevano essere adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

La suddetta disposizione prevede inoltre che si proceda con le medesime modalità quando, per sopravvenute ragioni soggettive o oggettive, sia necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari.

Con l'atto in esame - che si compone di un unico articolo e di un allegato - si procede alla nomina del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna *pro tempore* a nuovo Commissario straordinario per la riorganizzazione di alcuni presidi di sicurezza a Bologna e Milano, nonché per la ristrutturazione del palazzo di Giustizia di Milano, in sostituzione dell'ingegner Fabio Riva, che era a capo del medesimo Provveditorato interregionale nel 2021, quando furono nominati i Commissari straordinari ai sensi del decreto "sblocca cantieri".

Dalle premesse allo schema in esame emerge che la nuova nomina è effettuata nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, si dovrà adottare un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai Commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari.

L'allegato 1 dettaglia gli interventi affidati al Commissario straordinario.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1366\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, volto a rafforzare la protezione della salute pubblica nell'esercizio di impianti di interesse strategico nazionale (tra cui rientrano gli stabilimenti siderurgici dell'ex gruppo ILVA), inserendo nel procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) la valutazione dei profili di rischio sanitario, alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea del 25 giugno 2024 e dell'interpretazione che tale sentenza ha dato della direttiva 2010/75 in materia di emissioni industriali.

In particolare, l'articolo 1 prevede che il decreto ministeriale recante i criteri metodologici per la

redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) debba essere aggiornato almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali.

In sede di prima applicazione, il decreto in questione, che risale al 2013, dovrà essere aggiornato entro i prossimi 12 mesi. Si prevede inoltre che il rapporto suddetto debba fornire elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti anche ai fini del riesame dell'AIA.

Conseguentemente, l'articolo 2 modifica la procedura di riesame dell'AIA per gli impianti di interesse strategico nazionale, inserendo il suddetto rapporto VDS tra le informazioni che i gestori degli impianti devono fornire in sede di riesame periodico dell'AIA.

Nelle more dell'aggiornamento del decreto ministeriale recante i criteri metodologici per la redazione del rapporto VDS, i gestori devono predisporre lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), che viene posto a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA.

L'articolo 3 introduce una disciplina transitoria per i procedimenti di riesame dell'AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame e aventi ad oggetto impianti strategici.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **FAZZONE** (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il decreto-legge in esame, con riferimento ai profili di particolare interesse per l'8ª Commissione.

L'articolo 1 affida al Ministro della cultura il compito di adottare il "Piano Olivetti per la cultura", ispirato alla figura di Adriano Olivetti, volto, tra l'altro, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento. La Camera dei deputati ha inoltre previsto che il Piano debba promuovere e valorizzare il cinema e il settore dell'audiovisivo.

L'articolo 4 autorizza la spesa di 800 mila euro per l'anno 2025 al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.

L'articolo 7, comma 1, dispone l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione.

Il comma 2 rende permanente - a decorrere dal 1º gennaio 2025 - la disciplina sperimentale il cui termine finale di applicazione era in precedenza fissato al 31 dicembre 2024, la quale sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, con la SCIA, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

L'articolo 10, comma 2, sostituisce alcuni riferimenti normativi, che sino ad ora erano indirizzati a norme del vecchio codice dei contratti pubblici, con riferimenti a norme del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Tali riferimenti sono rispettivamente inseriti nella vigente disposizione che consente al Ministero della cultura di derogare alla previsione che impone l'adozione per ciascun affidamento di un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività qualora esso decida di avvalersi - a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2025 - della società Ales S.p.A. per lo svolgimento di attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, nonché nella previsione secondo cui, anche al di fuori di tali ipotesi, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a proprie società *in house* dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, trova applicazione la disposizione relativa alle clausole sociali nei bandi relativi al settore dei beni culturali e del paesaggio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per

assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Considerata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(29\) MIRABELLI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(42\) Anna ROSSOMANDO e altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

[\(761\) GASPARRI e PAROLI.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(863\) OCCHIUTO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(903\) DREOSTO.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1028\) Elena SIRONI e altri.](#) - *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

[\(1122\) DE PRIAMO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1131\) Mariastella GELMINI.](#) - *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo unificato adottato dalla Commissione come testo base.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) illustra il complesso degli emendamenti a sua prima firma, sottolineando l'importanza dell'articolo 2, che reca le definizioni. Considerato che il concetto di rigenerazione urbana è strettamente connesso alla riduzione del consumo di suolo, evidenzia che alcuni degli emendamenti da lei presentati sono volti a migliorare e a rafforzare la definizione di "consumo di suolo" presente nell'articolato. Ritiene inoltre che il testo unificato dovrebbe essere rivisto e modificato alla luce degli obiettivi del regolamento europeo sul ripristino della natura.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 si danno per illustrati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di dare per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti al testo unificato e di considerare pertanto esaurita tale fase procedurale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2024**

72ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1228) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1229) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 14) *ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(180) *ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

(1041) *MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*

(Parere alla 7a Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per

promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione su testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), si rappresenta l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il semplice parere, ai fini dell'emanazione del dPCm di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana;
- relativamente all'articolo 7 sulla disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana, risulta opportuno inserire una clausola di cedevolezza, secondo cui le disposizioni di dettaglio contenute nel medesimo articolo perderanno di efficacia contestualmente all'entrata in vigore della corrispondente disciplina legislativa regionale.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore **CATALDI** (M5S) si associa a tale richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 253 (pom.) del 15/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024

253ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2024, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 ([n. 200](#))

(Parere al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 9 ottobre.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ricorda di aver rivolto due quesiti alla rappresentante del Governo, nella scorsa seduta, circa la necessità di mantenere almeno inalterate rispetto al 2023 le risorse da attribuire alle associazioni combattentistiche e di non modificare le percentuali di riparto storicamente applicate.

Il sottosegretario [Wanda FERRO](#) precisa preliminarmente che il criterio per l'attribuzione del fondo è sempre stato quello del numero degli iscritti alle tre associazioni, che tuttavia ha subito una flessione nel corso degli ultimi quindici anni, come risulta dalla documentazione allegata alle richieste di assegnazione delle risorse.

In ogni caso, ricorda che, in sede di esame del decreto-legge n. 60 del 2024, convertito nella legge n. 94 del 2024 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione"), il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1133/1/5, a prima firma del senatore Paroli, che prevede uno stanziamento di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno. In tal modo, si compenserebbe la decurtazione attualmente prevista.

Sarà certamente necessario, per il futuro, istituire un tavolo tecnico per la revisione dei criteri di attribuzione e ripartizione delle risorse, non essendo possibile modificarli in corso di adozione del decreto ministeriale, prevedendo magari una soglia minima.

Tuttavia, ribadisce l'attenzione del Governo nei confronti dell'attività svolta dalle tre associazioni, respingendo altresì le critiche strumentali delle opposizioni con riferimento all'80° anniversario della Liberazione: in occasione del 70° anniversario, infatti, i tagli furono ben più pesanti, nonostante l'Esecutivo fosse di orientamento politico diverso da quello attuale.

Assicura quindi che non vi è alcuna intenzione da parte del Governo di cancellare una memoria condivisa, confermando l'impegno a garantire alle tre associazioni la possibilità di continuare a svolgere la loro attività.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), alla luce delle precisazioni fornite dalla rappresentante del Governo, ribadisce la proposta di parere già formulata, pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 2 ottobre.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), intervenendo in dichiarazione di voto, apprezza l'intenzione del Governo di corrispondere all'impegno, assunto in sede di esame del cosiddetto "decreto coesione", di sterilizzare la decurtazione del fondo per le associazioni combattentistiche per quest'anno, tornando all'ammontare previsto per il 2023.

Resta tuttavia la questione della modifica delle percentuali di riparto del fondo, che sono rimaste identiche per decenni, nonostante le ovvie oscillazioni del numero di iscritti, proprio perché l'attribuzione delle risorse non è mai stata strettamente legata solo al numero degli iscritti, come infatti aveva previsto l'ordine del giorno 0/6277/IV/1 dell'onorevole Giuseppe Cossiga, che faceva riferimento anche all'attività svolta, al fine di non determinare una rincorsa alle nuove iscrizioni. Ritiene che il tavolo per la revisione dei criteri di attribuzione e riparto si sarebbe dovuto convocare prima di predisporre lo schema di decreto, in modo da poter accogliere eventuali osservazioni delle tre associazioni. Al contrario, sono state assunte decisioni unilaterali, peraltro premiando una sola associazione e mettendo a grave rischio la prosecuzione dell'attività delle altre due, violando così lo spirito solidaristico che da sempre lega le tre realtà associative.

Assicura che il Partito democratico non intende formulare accuse strumentali nei confronti del Governo, purché vi sia la disponibilità a rivedere la modifica delle percentuali di riparto, che altrimenti avrebbe una giustificazione politica, peraltro proprio nell'anno di una importante ricorrenza e pochi mesi dopo l'assegnazione della medaglia d'oro al valor civile all'ANED, che annovera tra i suoi iscritti la senatrice a vita Liliana Segre.

Chiede se vi sia la disponibilità a votare la proposta di parere per parti separate, in modo da consentire alle opposizioni di precisare l'orientamento favorevole sul ripristino dell'ammontare dello stanziamento e contrario sulla modifica delle percentuali di ripartizione dei fondi.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) apprezza il tentativo del Governo di porre rimedio al taglio del contributo alle associazioni combattentistiche. Rileva, tuttavia, che, per risolvere le difficoltà di bilancio, si potrebbe, per esempio, porre in essere una più decisa lotta alla corruzione, invece di privare le procure dei necessari mezzi investigativi e di contrasto.

Critica quindi la revisione delle percentuali di riparto, legata solo al numero degli iscritti, perché questo potrebbe determinare un'apertura indiscriminata a nuove iscrizioni, senza la selezione operata finora, al solo scopo di poter richiedere un contributo più elevato. A suo avviso, quindi, è necessario fare riferimento anche all'attività svolta dalle associazioni.

Si associa pertanto alla richiesta del senatore Parrini di procedere a una votazione per parti separate dello schema di parere.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea l'opportunità di una votazione per parti separate dello schema di parere, in modo da poter evidenziare il consenso sulla intenzione di ripristinare l'ammontare delle risorse da distribuire e il dissenso sulla inedita modifica delle percentuali di riparto. Ritiene che, probabilmente, gli effetti di questa scelta siano stati sottovalutati, in quanto due delle tre associazioni beneficiarie rischierebbero di dover interrompere la loro attività, con evidenti ripercussioni anche dal punto di vista dell'opinione pubblica. Potrebbe sembrare, infatti, che siano messi in discussione il patrimonio valoriale e la memoria civile del Paese.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, esprime soddisfazione per l'impegno del Governo a ripristinare l'ammontare dello stanziamento, sia pure in un momento di difficoltà per il bilancio statale. Ritiene altresì condivisibile la scelta di attenersi ai criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse finora applicati, legati appunto al numero degli iscritti, in attesa di aprire un confronto con le tre associazioni per valutare se e come modificarli.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) chiede se il relatore intenda modificare la proposta di parere,

inserendo un riferimento all'ordine del giorno G/1133/1/5.

Precisa inoltre che la modifica delle percentuali di riparto, legata al solo numero di iscritti, rischia di incidere sulle condizioni essenziali per l'esistenza stessa di almeno due delle tre associazioni, mentre il contributo per la terza risulta incrementato.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il Governo ha assunto un impegno politico all'attuazione del menzionato ordine del giorno G/1133/1/5, ma la formulazione dello schema di parere è di competenza del relatore, che tiene conto degli spunti di riflessione emersi durante il dibattito.

Il sottosegretario [Wanda FERRO](#) esprime sorpresa per le dichiarazioni degli esponenti delle opposizioni, considerato che, negli ultimi dieci anni, lo stanziamento per le associazioni combattentistiche ha subito tagli considerevoli, anche in occasione del 70° anniversario della Liberazione, con un Governo che era espressione del Partito democratico.

Assicura quindi che il Governo non intende penalizzare le tre associazioni e l'assegnazione della medaglia d'oro all'ANED è appunto un riconoscimento dell'alto valore dell'attività svolta.

Ritiene che il Governo abbia operato in modo trasparente, nella ripartizione del fondo, applicando appunto un criterio oggettivo qual è quello del numero degli iscritti dichiarati dalle stesse associazioni. Per il futuro si potrà tenere conto di altri elementi, considerando per esempio anche la disponibilità di sedi o la possibilità di ricevere altri contributi. Ribadisce altresì l'intenzione del Governo di valutare la possibilità di assegnazione di beni confiscati alla mafia. Ritiene comunque importante prevedere criteri di attribuzione che restino stabili, in modo che le associazioni possano programmare la loro attività.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) propone quindi di inserire nello schema di parere, dopo il terzo punto delle premesse, le seguenti parole: «preso atto degli impegni assunti dal Governo, anche in relazione all'ordine del giorno G/1133/1/5, accolto in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024, ove si prevede uno stanziamento di centomila euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario».

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) rinnova la richiesta di votazione per parti separate, purché sia inserito un'osservazione riferita alle percentuali di riparto.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) rileva la necessità di modificare anche il dispositivo dell'atto di indirizzo, essendo cambiato l'ammontare complessivo dello stanziamento. Ritiene tuttavia inopportuno impegnare il Governo a non modificare le percentuali di riparto.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) ritiene opportuno lasciare al Governo la decisione sui criteri di attribuzione del fondo e sulle percentuali di riparto.

Propone poi di modificare il dispositivo, sostituendo le parole: «non inferiore all'attuale importo di 1.858.388 euro» con le altre: «non inferiore all'importo che verrà erogato nell'annualità in corso».

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) obietta che, lasciando solo al Governo la facoltà di decidere sulle modalità di attribuzione dello stanziamento, si marginalizza il ruolo del Parlamento.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che il dibattito abbia invece contribuito all'accoglimento di alcune istanze dei gruppi di opposizione; precisa poi che la proposta di parere sarà votata nel suo complesso.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), nell'apprezzare la modifica operata dal relatore con il riferimento allo stanziamento di centomila euro, esprime rammarico per la decisione di non inserire un richiamo alla questione delle percentuali di riparto che, pure, è stato oggetto di un ampio dibattito. Annuncia quindi un voto di astensione.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), pur apprezzando la modifica della proposta di parere, ritiene che si sarebbe dovuto fare riferimento ai criteri e alle percentuali di riparto dello stanziamento. A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto di astensione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nell'associarsi alle considerazioni dei senatori Parrini e Cataldi, annuncia un voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazione, presentata dal relatore e pubblicata in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione su testo unificato. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) esprime alcune considerazioni critiche, ritenendo che il testo unificato proposto non rappresenti una sintesi efficace dei provvedimenti in esame, tra cui segnala il disegno di legge n. 863 a sua prima firma.

Sottolinea che la parola "rigenerazione" riguarda ambiti diversi da quelli relativi alla riqualificazione, alla ristrutturazione di edifici o all'efficientamento energetico e sismico, che invece sono contemplati nel testo in esame, con il rischio di complicare il quadro normativo e lasciare di nuovo margini alla speculazione edilizia, come è avvenuto negli anni Settanta.

A nome del Gruppo, chiede un supplemento di riflessione, annunciando, qualora si procedesse alla votazione, un voto contrario.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene necessario integrare la proposta di parere, censurando la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana. Sarebbe preferibile piuttosto il ricorso alla fonte regolamentare attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, perché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non è soggetto a controlli formali, non essendo per esempio sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato. Sarebbe quindi opportuno un approfondimento, per evitare di stravolgere il sistema delle fonti.

Inoltre, ritiene condivisibili le considerazioni del senatore Occhiuto riguardo a un testo che, almeno nella ispirazione originaria, doveva avere un obiettivo molto più ambizioso.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che il testo unificato non tiene davvero conto di tutti i disegni di legge in titolo. Infatti, non vi è alcun riferimento a molti dei temi affrontati nel disegno di legge n. 1028, a prima firma della senatrice Elena Sironi.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) chiede un rinvio della votazione della proposta di parere, per esaminare i rilievi del senatore Occhiuto e le criticità poste dall'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene ingiustificato un rinvio della votazione della proposta di parere, dal momento che le questioni di merito sollevate, come anche il riferimento allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, potranno essere affrontate presso la 8ª Commissione, attraverso la presentazione di appositi emendamenti. Ribadisce quindi la propria proposta di parere. Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte giovedì 10 ottobre 2024, in sede di Ufficio di Presidenza, sul disegno di legge n. 1192 (*Semplificazione normativa*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, analogamente ad altri contributi che saranno eventualmente depositati in successive audizioni.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 200**

La Commissione,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

richiamato come la normativa vigente non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi e come pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, anche quest'anno lo schema di decreto faccia riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate;

visti i rendiconti relativi all'anno 2023, presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi;

considerate le attività dall'alto valore sociale poste in essere dalle associazioni mediante i contributi, come da rendiconti trasmessi, e la necessità di mantenere e rafforzare il loro sostegno attraverso l'assegnazione di risorse in misura non inferiore a quella attuale;

preso atto degli impegni assunti dal Governo, anche in relazione all'ordine del giorno G/1133/1/5, accolto in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024, ove si prevede uno stanziamento di centomila euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale di previsione, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche in premessa, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, non inferiore all'importo che verrà erogato nell'annualità in corso.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL TESTO UNIFICATO**

PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 E 1131

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), si rappresenta l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il semplice parere, ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana;
- relativamente all'articolo 7 sulla disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana, risulta opportuno inserire una clausola di cedevolezza, secondo cui le disposizioni di dettaglio contenute nel medesimo articolo perderanno di efficacia contestualmente all'entrata in vigore della corrispondente disciplina legislativa regionale.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 190 (pom.) del 01/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 1º OTTOBRE 2024
190ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono iscritti a parlare il senatore Bazoli, la senatrice Stefani e il senatore Zanettin. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, la durata degli interventi non può superare i 10 minuti.

I senatori [BAZOLI](#) (PD-IDP), Erika [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) e [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) chiedono di poter posticipare il loro intervento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Interviene il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) per segnalare che il disegno di legge introduce disposizioni che incidono sul tema della riduzione ereditaria. Poiché la materia è da tempo in discussione, chiede di poter approfondire questo aspetto, ed in particolare di verificare che il provvedimento non introduca riduzioni eccessive dei termini di azione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni del senatore Zanettin rimarcando l'estrema delicatezza della questione: secondo la normativa vigente l'erede pretermesso ha oggi dieci anni per azionare la propria pretesa, mentre laddove dovesse essere approvato senza modifiche il disposto dell'articolo 15 del disegno di legge in esame rimarrebbe la sola pretesa risarcitoria. È necessaria pertanto una valutazione accurata di questi profili in quanto non si tratta di una questione politica bensì di un approfondimento tecnico finalizzato al miglior bilanciamento degli interessi in gioco.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito svolto, assicura che sarà garantito il necessario coordinamento con i lavori di approfondimento che saranno svolti dalla Commissione di merito, invita quindi il relatore ad individuare, insieme a tutti i componenti della Commissione, la migliore sintesi rispetto alle problematiche segnalate ai fini dell'espressione di un parere tecnicamente motivato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 12 articoli ed è suddiviso in quattro Capi.

Il Capo I riguarda la «Legge annuale di semplificazione normativa». In particolare, l'articolo 1 prevede che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione, individuando quale finalità del provvedimento la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente; conseguentemente, si prevede che all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, sia abrogato l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta Legge Bassanini 1) che ha introdotto nell'ordinamento la previsione di una legge annuale di semplificazione, quale strumento periodico di semplificazione e razionalizzazione di procedimenti amministrativi attraverso lo strumento della cosiddetta delegificazione.

Il disegno di legge di semplificazione potrà conferire deleghe legislative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. È indicata poi la procedura di adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 individua la normativa di principio a cui i decreti legislativi previsti dalla legge annuale per la semplificazione dovranno attenersi.

Il Capo II stabilisce misure volte al miglioramento della qualità della normazione.

Nel dettaglio, l'articolo 4 promuove l'equità intergenerazionale, prevedendo che i disegni di legge siano accompagnati da un'analisi preventiva del Governo circa gli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale - VIG) da effettuarsi nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per la disciplina delle modalità digitali di produzione normativa e prevede la riunificazione in un regolamento unico delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di attività e procedimento di produzione normativa. In particolare, al comma 3, prevede che tali decreti legislativi siano adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

L'articolo 6 concerne i regolamenti ministeriali prevedendo che, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 5, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottati con modalità digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice. In questo caso, ai sensi del successivo comma 2, la sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastri e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli stessi. Si prevede pertanto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, un decreto del Ministro della giustizia, individui le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti adottati con modalità digitale.

Il Capo III contiene alcune deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente.

L'articolo 7 è diretto a codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in tali ambiti di competenza, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con indicazione di principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Sono indicati i principi e criteri direttivi specifici della delega e la procedura di adozione dei relativi decreti legislativi.

L'articolo 9 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, ivi compresi gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno. Nel dettaglio, il principio di delega specifico di cui alla lettera b) del comma 1 prevede «riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205». Al riguardo, ricorda che l'interdizione e l'inabilitazione, disciplinate dagli articoli da 414 a 432 del codice civile, concernono rispettivamente i soggetti maggiorenni che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente - tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi - qualora l'interdizione risulti necessaria per assicurare l'adeguata protezione degli stessi ovvero i soggetti maggiorenni aventi uno stato di infermità mentale non talmente grave da far luogo all'interdizione, quelli che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, esponano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici e quelli affetti da sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente.

Sia l'interdizione sia l'inabilitazione sono disposte, con sentenza, dal giudice tutelare. All'interdizione, a cui è connessa la nomina di un tutore, consegue l'incapacità giuridica di agire; alcuni atti giuridici - individuati dall'articolo 374 del codice civile - non possono essere compiuti dal tutore senza l'autorizzazione del giudice tutelare. Il soggetto inabilitato può agire invece in via autonoma per gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione, mentre per gli altri atti sono necessari il consenso del curatore (nominato in relazione all'inabilitazione) e l'autorizzazione del giudice tutelare.

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è disciplinato invece dagli articoli da 404 a 413 del codice civile. Esso prevede l'assistenza, da parte di un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare, ad una persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno individua l'oggetto dell'incarico, gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può riguardare anche una persona interdetta o inabilitata, con la necessaria presentazione contestuale di un'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

In merito alla portata e alle finalità dei principi e criteri direttivi di cui al criterio di delega specifico richiesto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), precisa che la relazione tecnica e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegate al disegno di legge osservano in particolare che nella prassi applicativa si assiste, da un lato, a un tendenziale superamento dell'istituto dell'interdizione, in ragione dell'utilizzo dell'istituto - il quale è modulabile a seconda dei casi specifici - dell'amministrazione di sostegno, e, dall'altro, al perdurante ricorso alla misura dell'interdizione per alcune valutazioni di opportunità giuridica (tra cui quella inerente all'applicabilità dell'istituto testamentario del fedecommesso o sostituzione fedecommissaria). Inoltre, le osservazioni formulate all'Italia, nell'agosto del 2016, dal Comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità hanno raccomandato il superamento dei meccanismi di sostituzione della persona - ivi comprese le forme di sostituzione operate mediante l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Con riguardo a quanto descritto dalla relazione tecnica di accompagnamento e dall'AIR del disegno di legge, osserva che la norma di delega di cui alla lettera b) dell'articolo 9, comma 1, non sembra prevedere, almeno letteralmente, una revisione sostanziale dell'istituto dell'amministratore di sostegno. La Commissione di merito dovrebbe pertanto considerare l'opportunità di indicare espressamente, tra i principi e criteri direttivi specifici della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche la revisione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Con riferimento invece alla semplificazione degli oneri, prevista in particolare per i rappresentanti che siano anche *caregiver* familiari (ovvero la persona responsabile di un altro soggetto dipendente, anche

disabile, di cui si prende cura in un ambito domestico, in genere un familiare di riferimento) la relazione tecnica e l'AIR precisano che questa potrebbe condurre anche al superamento dell'attuale formulazione del combinato disposto degli articoli 380 e 424 del codice civile. In base a tale combinato disposto, il tutore dell'interdetto deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare; tali obblighi implicano una complessa documentazione contabile (basata anche su scontrini di spesa), con un conseguente onere di attività anche a carico degli uffici giudiziari.

L'articolo 10 contiene una nuova delega finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel Codice della protezione civile per la valorizzazione dei principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile, introducendo una serie di principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi specifici ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 2.

Di particolare importanza, rispetto alle competenze della Commissione giustizia, è l'articolo 9 che reca una delega molto ampia di riforma degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, senza tuttavia indicare specifici principi e criteri direttivi: sul punto appare pertanto assolutamente necessario svolgere approfondimenti mirati in quanto, dal punto di vista tecnico-giuridico, è essenziale segnalare la diversità esistente tra gli istituti citati e quello dell'amministrazione di sostegno. Certamente il superamento degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno non può che passare attraverso una revisione anche di questo strumento, ad esempio prevedendo una gradualità dell'amministrazione al fine di consentire, nei casi individuati dalla legge o dal giudice, al soggetto tutelato di compiere alcuni atti autonomamente. È noto infatti che il frequente utilizzo - nella cornice normativa vigente - dell'istituto dell'amministrazione di sostegno può nella pratica creare numerosi problemi, anche laddove tale istituto sia applicato a persone con disabilità.

Con riferimento poi all'attività di approfondimento e valutazione della Commissione nell'esercizio della sua funzione consultiva, osserva che i pareri espressi devono essere tenuti in debita considerazione dai soggetti destinatari. In particolare, il Governo in sede di adozione definitiva dei decreti legislativi non può non tener conto dei pareri espressi da Senato e Camera: esprime pertanto il proprio disappunto per il fatto che il testo definitivo del cosiddetto "correttivo civile Cartabia" non abbia preso in considerazione nessuna delle numerose osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato - e nell'analogo parere espresso dalla Camera - svolgendo il lavoro parlamentare e al contempo non individuando soluzioni adeguate rispetto a problematiche ampiamente segnalate nella prassi dagli operatori del diritto. Si riferisce in particolare al tema del diritto di famiglia e al mancato inserimento nel correttivo citato della previsione di un'udienza filtro, pure sollecitata nel parere parlamentare approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) esprime a nome di tutta la Commissione piena adesione alle considerazioni della senatrice Stefani, chiedendo al contempo al rappresentante del Governo di farsi carico di tali istanze e ricordando come la Commissione esprima i propri pareri svolgendo un rigoroso approfondimento tecnico-giuridico.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ringrazia la relatrice per l'illustrazione del provvedimento in titolo e condivide l'importanza di una riflessione e di un approfondimento sulle modifiche che si intendono apportare agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) e il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) si associano alla richiesta della senatrice Stefani di una maggiore considerazione da parte del Governo dei pareri parlamentari espressi. In relazione al provvedimento in esame condividono altresì la necessità di ulteriori approfondimenti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) rimarca al rappresentante del Governo la necessità di tenere in considerazione le osservazioni contenute nei pareri parlamentari, frutto di un rigoroso lavoro di

approfondimento. Diversamente, ciò rappresenterebbe una mortificazione del lavoro parlamentare e contribuirebbe ad inficiare il dialogo necessario tra Parlamento ed Esecutivo.

Il vice ministro SISTO assicura che svolgerà le opportune verifiche sui temi segnalati dai senatori, ricordando al contempo che nel caso dei pareri parlamentari non vincolanti il Governo gode di ampia discrezionalità, ferma restando l'importanza di una pronuncia concorde di entrambi i rami del Parlamento e nella piena considerazione del lavoro svolto dalle Camere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **RAPANI** (Fdl), relatore, illustra i provvedimenti in titolo. La Commissione è chiamata a esprimere il parere sul testo unificato redatto per i connessi disegni di legge n. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122 e 1131 in materia di rigenerazione urbana, adottato come testo base dell'esame dall'8ª Commissione. Il disegno di legge si compone di 14 articoli ed è suddiviso in tre Capi.

Il Capo I reca le «Finalità e definizioni» dell'intervento normativo. In particolare, l'articolo 1 prevede che la legge individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. Il comma 2 individua gli obiettivi specifici per il conseguimento di tale finalità. Il successivo comma 3 precisa che le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella legge in esame.

L'articolo 2 reca nel dettaglio le definizioni generali relative alle materie oggetto del disegno di legge, come «ambiti urbani», «rigenerazione urbana», «consumo di suolo» etc.

Il Capo II introduce disposizioni per la «Governance della rigenerazione urbana». L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, in primo luogo nel Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nei comuni; i successivi commi da 2 a 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Ministero, delle regioni e dei comuni. Il comma 5 dispone infine la possibilità di svolgere la conferenza dei servizi semplificata per gli interventi adottati ai sensi dell'articolo 3.

Il Capo III riguarda «Strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana».

L'articolo 4 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previa istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Programma Nazionale è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF).

L'articolo 5 reca invece disposizioni per la programmazione comunale di rigenerazione urbana.

L'articolo 6 introduce disposizioni per assicurare la qualità della progettazione e attuazione degli interventi, prevedendo in particolare che a progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, possa essere affidata mediante concorso di progettazione.

L'articolo 7 disciplina gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana; nel dettaglio il comma 2

dispone che sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, alcuni interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo.

L'articolo 8 introduce disposizioni per assicurare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana.

L'articolo 9 prevede invece che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico- testimoniale e a interventi di riuso.

L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana - con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037 - destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana.

L'articolo 11 introduce incentivi economici e fiscali per gli interventi di rigenerazione urbana. In particolare, il comma 4 dispone che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

L'articolo 12 prevede che l'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

L'articolo 13 reca modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Segnala quindi alcune questioni su cui chiede alla Commissione un supplemento di riflessione; si riferisce in primo luogo al tema della conformità agli strumenti urbanistici vigenti richiesta alle amministrazioni comunali ma non sempre in relazione agli interventi dei privati, in secondo luogo segnala possibili sovrapposizioni tra le modifiche al Testo unico dell'edilizia e la disciplina recentemente approvata nel cosiddetto decreto-legge casa n. 69 del 2024.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) concorda con la necessità di un approfondimento sui punti segnalati dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) si farà carico di mettere a disposizione della Commissione la documentazione acquisita dalla Commissione di merito nello svolgimento delle audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale (Parere alla 8a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con un'osservazione)

Il senatore [BERRINO](#) (FdI), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo. Con riferimento agli emendamenti inviati dalla Commissione di merito, segnala come di interesse della Commissione Giustizia i seguenti: gli emendamenti 2.1 (che sostituisce integralmente gli articoli 2, 3 e 4 inserendo le novelle in materia di verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica direttamente nel decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, cosiddetto codice in materia di protezione dei dati personali), 2.0.1 già 2.6 (che introduce un nuovo articolo in materia di diritto alla riservatezza del minore, tutela dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati), 3.1 (interamente suppressivo dell'articolo 3 in materia di validità dei contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione conclusi da minorenni), 3.2 e 3.3 (che

modificano il requisito anagrafico relativo alla disciplina della validità dei citati contratti per i minorenni), 3.7 (che sopprime, in relazione alle sanzioni previste nei confronti dei fornitori di servizi della società dell'informazione, l'esplicito riferimento al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed al regolamento UE 2016/679; al riguardo, segnala che la sola soppressione non sembra realizzare pienamente l'osservazione formulata nel parere della Commissione Giustizia), 4.1 e sullo stesso tema 4.2, 4.3 e 4.4 (che sostituiscono l'articolo introducendo una novella all'articolo 2-quinquies del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, cosiddetto codice in materia di protezione dei dati personali, innalzando l'età del minorenne ai fini del consenso al trattamento dei propri dati in relazione ai servizi della società di informazione), 5.1 (che sostituisce integralmente l'articolo 5, recependo anche due delle osservazioni formulate nel parere della Commissione Giustizia; segnala tuttavia che al comma 5 continua a farsi riferimento genericamente alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, senza specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - tra quelle elencate sia applicabile alla violazione delle disposizioni di cui al comma 4), 5.2 e gli analoghi 5.3, 5.4 e 5.5 (che sostituiscono l'articolo introducendo una specifica disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni; segnala tuttavia che al comma 5 continua a farsi riferimento genericamente alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, senza specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - tra quelle elencate sia applicabile alla violazione delle disposizioni), 5.6 (che sostituisce l'articolo introducendo novelle alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, prevedendo altresì una specifica disposizione sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali; nell'emendamento viene specificato nel dettaglio per ogni violazione quale sanzione amministrativa indicata dall'articolo 26 della legge citata debba applicarsi), 5.7 (che sostituiscono l'articolo introducendo una specifica disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni; segnala tuttavia che al comma 5 continua a farsi riferimento genericamente alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, senza specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - tra quelle elencate sia applicabile alla violazione delle disposizioni), 5.14 e sullo stesso tema 5.15 (che sostituiscono - quale organismo competente ad autorizzare in caso di emergenza le somme percepite dal minore - il giudice tutelare al tribunale per i minorenni, recependo in parte un'osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia), 5.0.1 (che introduce un nuovo articolo che sancisce il diritto del minore alla riservatezza dei dati ed il divieto di diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori) e 5.0.2 (che introduce un nuovo articolo per l'esercizio, da parte del minore a partire dai quattordici anni, dell'esercizio del diritto all'oblio digitale).

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, in relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare, ribadisce tuttavia il parere già espresso sul testo in relazione all'articolo 5 e che vale anche per gli emendamenti, segnalando che nel caso in cui la Commissione di merito dovesse mantenere il riferimento alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sarebbe necessario specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - sia applicabile alle violazioni delle disposizioni dell'articolo in questione.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti con l'osservazione relativa alla legge n. 977 del 1967.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione presentata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto) viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 24 settembre sono stati illustrati tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al provvedimento.

Chiede pertanto alla relatrice ed al rappresentante del Governo se abbiano operato i necessari approfondimenti per giungere all'espressione dei pareri.

Il vice ministro SISTO chiede di poter disporre di ulteriore tempo per gli approfondimenti necessari all'espressione del parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che a partire dalla prossima settimana sarà avviata la discussione generale sui disegni di legge concernenti il cognome dei figli (Atti Senato 2, 21, 131 e 918) sui quali sono ormai terminate le audizioni. Invita pertanto i senatori che intendano intervenire in discussione generale a una revisione complessiva di tutto il materiale raccolto al fine di individuare le soluzioni più appropriate per il prosieguo dell'esame.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), in qualità di relatrice, auspica un'ampia discussione generale che possa consentire alla Commissione l'individuazione di un testo base su cui proseguire l'esame dei provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1136

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

qualora la Commissione di merito dovesse approvare uno degli emendamenti riferiti all'articolo 5 nel quale è presente il riferimento alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, si segnala la necessità di specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - sia applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo in questione.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 200 (ant.) del 30/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2024
200ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la relatrice ed il Governo hanno proposto una riformulazione degli emendamenti 1.4 e 2.2, su cui nella seduta di ieri il senatore Bazoli ha chiesto dei chiarimenti, con particolare riguardo alla tutela prevista nei casi di sottrazione senza consenso del minore ultraquattordicenne.

Chiede pertanto alla relatrice ed al rappresentante del Governo se intendano intervenire al riguardo. Il vice ministro SISTO informa che la questione sollevata dal senatore Bazoli è all'attenzione del Governo che sta svolgendo gli approfondimenti necessari.

La relatrice [CAMPIONE](#) (FdI) assicura che sono in corso gli approfondimenti con il Governo e che pertanto è opportuno rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato) sottolineando che su un tema così delicato e complesso come la tutela attraverso gli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno appare opportuno intervenire con un autonomo disegno di legge di iniziativa governativa oppure parlamentare. Rileva inoltre come financo la collocazione della delega prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 possa ingenerare confusione, in quanto la disabilità è certamente un settore diverso rispetto alla materia dell'interdizione e dell'inabilitazione. In proposito ricorda infatti che, secondo quanto previsto dalla Convenzione Onu in materia, la disabilità rappresenta lo stato di una persona nei confronti del contesto: confondere tale stato con gli istituti di protezione per i soggetti con riferimento alla loro capacità di agire è certamente un'incongruenza anche sotto il profilo sistematico.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice. Non solo infatti il principio di delega previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo

9 appare troppo generico; sotto il profilo del merito non appare infatti condivisibile la sostituzione *tout court* degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione con l'istituto dell'amministrazione di sostegno, che pur essendo uno strumento molto utile non riesce a coprire pienamente tutte le diverse necessità di tutela interessate. Concorda pertanto con la proposta della relatrice di espungere questa delega dal provvedimento e di affrontare il tema compiutamente in sede parlamentare.

A nome del suo Gruppo la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) esprime un voto favorevole sulla proposta di parere condividendo tutte le perplessità segnalate nel dibattito.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdl) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere, che pone il giusto rilievo su un tema molto delicato e sensibile come l'amministrazione di sostegno. Le amministrazioni di sostegno, infatti, pur rappresentando certamente un aiuto anche solo con riferimento a delle fasi transitorie della vita, rischiano troppo spesso di trasformarsi in prigioni senza sbarre, da cui l'amministrato, lasciato solo, non riesce più ad uscire. Si tratta di una problematica complessa che il Parlamento ha il dovere di approfondire, soprattutto con riferimento al profilo del controllo circa il perdurare dello stato di necessità, ovvero del controllo della gestione dell'amministratore.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) a nome del suo Gruppo esprime un voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice evidenziando la palese genericità della formulazione legislativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*). Sottolinea quindi le numerose criticità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno che emergono nella prassi applicativa: non solo l'ascolto dell'amministrato è troppo spesso sacrificato, ma uno dei problemi più frequenti è rappresentato dal rendiconto annuale e dal fatto che spesso si trovano a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno familiari dell'amministrato, che non di rado non hanno piena consapevolezza degli adempimenti e degli obblighi gravanti sull'amministratore. Poiché inoltre il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno ha sostanzialmente sostituito quasi del tutto l'istituto dell'interdizione, ritiene necessario intervenire normativamente per evitare sovrapposizioni e ricostruire una coerenza sistematica nella regolamentazione di tali fondamentali istituti di tutela.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), alla luce del dibattito svolto, propone di trasformare il parere favorevole con osservazione in un parere favorevole con condizione (pubblicato in allegato), al fine di evidenziare alla Commissione del merito l'importanza del tema.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con condizione presentata dalla relatrice viene approvata.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il relatore, senatore [RAPANI](#) (Fdl), informa di avere acquisito la documentazione depositata dagli auditi intervenuti presso l'8a Commissione in relazione alla proposta di testo unificato. Anche in quella sede, sottolinea, sono emerse le criticità da lui evidenziate nella relazione illustrativa, riguardanti ad esempio la *governance* e la contraddizione che prevede per i privati e non per i comuni la possibilità di effettuare interventi di rigenerazione urbana anche in deroga.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), componente anche dell'8a Commissione permanente, informa che la scadenza del termine per gli emendamenti sul testo unificato è prevista per la giornata odierna e che per conto del suo Gruppo ha già presentato proposte di modifica che incidono proprio sui profili di criticità rilevati dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di esaminare congiuntamente, per i profili di competenza, anche gli emendamenti che saranno presentati, al fine di poter esprimere un parere il più completo possibile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Parere alla 4a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **RASTRELLI** (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che, insieme con la legge europea, è uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Si tratta, in altri termini, di uno dei provvedimenti normativi che costituiscono la cosiddetta "fase discendente", ossia la fase che attiene al recepimento e all'attuazione, nell'ordinamento nazionale degli atti legislativi adottati dall'Unione europea. Mentre la legge europea contiene disposizioni di diretta attuazione, la legge di delegazione europea (il cui contenuto è stabilito in linea generale dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012) contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento da parte del Governo delle direttive e degli altri dell'Unione europea.

Il disegno di legge di delegazione europea 2024 si compone di 16 articoli, divisi in tre Capi (intitolati, rispettivamente, "Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea", "Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee", "Deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei") ed è assegnato in sede referente alla 4a Commissione permanente. L'articolato contiene, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a quattro direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a dieci regolamenti europei. L'annesso Allegato A elenca invece quindici direttive, per il recepimento delle quali non vengono proposti principi e criteri direttivi specifici; per l'esercizio delle deleghe relative al recepimento di tali direttive, trovano quindi applicazione - oltre ai principi e criteri delle stesse direttive - i soli principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge. Di competenza della Commissione, risultano specificamente le direttive elencate al numero 10) - Direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673; al numero 11) - Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente; e al numero 14) - Direttiva UE 2024/1260 riguardante il recupero e la confisca dei beni. Nel merito del disegno di legge, si sofferma quindi sui profili di diretta competenza della Commissione giustizia. L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Nello specifico, può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa - ossia con fonti non primarie idonee a istituire sanzioni penali - o di regolamenti dell'Unione europea. Essa risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di rango primario - atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale - l'eventuale disciplina sanzionatoria necessaria all'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa. La stessa necessità si ravvisa per eventuali sanzioni da introdurre per violazioni di norme contenute in regolamenti dell'Unione europea che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento. Fra le disposizioni di specifica competenza della Commissione si segnala poi l'articolo 5 il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2023/1544 recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 febbraio 2026. Nell'esercizio della delega, ai sensi del comma 1, il Governo è tenuto ad osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la

violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; individuare una o più autorità quale autorità centrale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544; prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544; apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili. Dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2). Ancora di competenza della Commissione è l'articolo 7 il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali. Occorre rilevare come la richiamata direttiva (UE) 2023/1544 e l'implementando regolamento (UE) 2023/1543 si propongano l'obiettivo comune di rafforzare la lotta alla criminalità e permettere l'utilizzo delle prove raccolte nello spazio Ue anche quando costituite da dati digitali. Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 7 reca una delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543. Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: individuare le autorità competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini di produzione (EPOC) e degli ordini di conservazione (EPOC-PR); coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni del regolamento al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria di emettere ordini europei di produzione in casi di emergenza; prevedere che il Ministero della giustizia sia responsabile della trasmissione amministrativa dei certificati di ordini europei di conservazione e di produzione; prevedere, in ogni caso, che copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia se si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e al Procuratore generale presso la Corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; individuare le autorità giudiziarie competenti a ricevere le notifiche nell'ambito della speciale procedura di notifica di cui all'articolo 8 del regolamento; disciplinare, in applicazione dell'articolo 13 del regolamento, le modalità di informazione della persona i cui dati sono richiesti, definendo altresì i casi in cui l'autorità di emissione può ritardare od omettere detta informazione; prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di inadempimento; individuare le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni, prevedendo per i destinatari della sanzione un ricorso giurisdizionale effettivo; individuare le autorità competenti per le procedure di esecuzione dell'ordine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento; individuare l'organo giurisdizionale competente e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento; prevedere, in conformità all'articolo 18 del regolamento, mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona i cui dati sono stati richiesti; provvedere all'adozione delle misure necessarie a garantire la piena funzionalità del sistema informatico nazionale per lo scambio di certificati e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato; prevedere quali siano le lingue dell'Unione accettate per la trasmissione degli ordini, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento; prevedere che le autorità competenti trasmettano periodicamente al Ministero della giustizia dati ai fini del monitoraggio previsto dall'articolo 28 del regolamento; prevedere la competenza del Ministero della giustizia per l'elaborazione dei dati di monitoraggio a fini statistici; apportare ogni ulteriore opportuna modifica normativa necessaria ad adeguare l'ordinamento nazionale alle previsioni del regolamento. Infine i

commi 3 e 4 recano norme finanziarie.

Dà infine conto anche di alcune disposizioni che presentano profili di interesse per la Commissione: segnala in primo luogo l'articolo 3, il quale reca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta *Second Consumer Credit Directive*, o CCD2. Nell'attuazione della delega il Governo è, fra i vari criteri, tenuto a disporre le opportune modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L'articolo 4 fornisce invece i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi *online*, via telefono o mediante altre forme di *marketing* a distanza. Ancora, l'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2631 in materia di obbligazioni verdi nazionali, indicando una serie di principi e criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti, insieme a quelli generici, nell'esercizio della delega. Con specifico riguardo alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631 il Governo è chiamato ad attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo; a stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000; e infine a coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti. L'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845, avente ad oggetto la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi. L'articolo 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i principi e i criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012 nonché criteri specifici tra cui: l'aggiornamento del sistema sanzionatorio per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza, l'individuazione di soggetti responsabili della catena di fornitura nell'ipotesi di prodotti forniti *online*, la previsione di una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti già immessi sul mercato e la previsione della riassegnazione delle somme incassate attraverso sanzioni da destinare al potenziamento della vigilanza sul mercato. L'articolo 12 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Nell'attuazione della delega il Governo è chiamato, tra gli altri criteri direttivi, anche ad adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo alle disposizioni del regolamento, prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse. L'articolo 13 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1115 (*European Deforestation-free products Regulation* - EUDR), che mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici. In particolare, il Governo dovrà - fra gli altri criteri - prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive; e individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini.

Con riferimento alla relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVI*, n. 2), che è esaminata congiuntamente, si sofferma quindi sulle quattro parti

in cui è suddivisa.

La prima parte riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea, osservato attraverso la lentezza delle questioni istituzionali e delle politiche macroeconomiche. La seconda è dedicata alle politiche strategiche, quali: le iniziative avviate nell'ambito del Green deal europeo; il completamento del mercato interno e la digitalizzazione; la promozione dello stile di vita europeo; e le iniziative per conferire nuovo slancio alla democrazia europea. La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di dimensione esterna dell'Unione europea con particolare riferimento all'autonomia strategica europea, alle iniziative per il rafforzamento della difesa europea, anche da punto di vista industriale, al supporto militare e finanziario all'Ucraina, alla politica di allargamento ed a quella del vicinato meridionale, e alle attività alla dimensione esterna delle politiche migratorie dell'Unione europea. La quarta infine è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, alle politiche di coesione, nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea. In linea con la precedente relazione, il contenuto delle varie parti, dopo una breve introduzione, è strutturato in 138 schede relative a "dossier" specifici - su singole questioni o proposte legislative dell'Unione europea - che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi. Nell'ambito della parte prima relativa allo sviluppo del processo di integrazione europea, la relazione programmatica richiama espressamente il pacchetto di riforme antiriciclaggio. Nell'ambito della seconda parte relativa alle politiche strategiche segnala infine: il dossier n. 64 in tema di intelligenza artificiale e di tutela del diritto di autore; il n. 71 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e da I.A; il dossier n. 78 in tema di norme comuni in materia di insolvenza; il dossier n. 88 in materia di trasferimento dei procedimenti penali in ambito UE e i dossier nn. 97-100, rispettivamente in materia di: lotta contro la violenza domestica e sulle donne; lotta contro la corruzione; protezione delle vittime di reato e di lotta alla tratta degli esseri umani. Da ultimo, nella parte quarta - coordinamento nazionale delle politiche europee- si segnala il dossier n. 117 in tema di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e lotta contro le frodi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi parlamentari al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192

La Commissione, esaminato per i profili di competenza il provvedimento in titolo,

premesse che:

- l'articolo 9 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, ivi compresi gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno;
- il principio di delega specifico di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 prevede il «riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

considerato che:

- nonostante nella prassi si registri un tendenziale superamento dell'istituto dell'interdizione, in ragione dell'utilizzo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, alcune valutazioni di opportunità giuridica - tra cui quella inerente all'applicabilità dell'istituto testamentario del fedecommissario o sostituzione fedecommissaria - segnalano il perdurante ricorso alla misura dell'interdizione;

preso atto che:

anche con riguardo a quanto descritto dalla relazione tecnica di accompagnamento e dall'AIR del disegno di legge, la norma di delega di cui alla lettera b) dell'articolo 9, comma 1, preveda un

superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione senza prevedere invece anche una revisione dell'istituto della amministrazione di sostegno;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione riferita all'articolo 9:

- poiché la delega prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera b), prevede il superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione in favore dell'istituto della amministrazione di sostegno senza indicare sufficienti criteri direttivi di esercizio della delega, considerato che la materia, particolarmente delicata, necessita invece di essere disciplinata con una previsione normativa specifica, valuti la Commissione di merito l'espunzione della disposizione ovvero, in subordine, si valuti di inserire criteri più dettagliati e che prevedano, nel caso di superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione verso l'amministrazione di sostegno, la graduazione quantomeno della misura di protezione nei confronti dei soggetti beneficiari della amministrazione di sostegno in ragione della capacità di autodeterminarsi e di attendere alle ordinarie occupazioni, prevedendo in ogni caso misure autorizzative da parte del Tribunale o del Giudice Tutelare degli atti dispositivi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192

La Commissione, esaminato per i profili di competenza il provvedimento in titolo,

premesse che:

- l'articolo 9 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, ivi compresi gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno;
- il principio di delega specifico di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 prevede il «riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
- nonostante nella prassi si registri un tendenziale superamento dell'istituto dell'interdizione, in ragione dell'utilizzo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, alcune valutazioni di opportunità giuridica - tra cui quella inerente all'applicabilità dell'istituto testamentario del fedecommesso o sostituzione fedecommissaria - segnalano il perdurante ricorso alla misura dell'interdizione;

preso atto che:

anche con riguardo a quanto descritto dalla relazione tecnica di accompagnamento e dall'AIR del disegno di legge, la norma di delega di cui alla lettera b) dell'articolo 9, comma 1, preveda un superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione senza prevedere invece anche una revisione dell'istituto della amministrazione di sostegno;

esprime parere favorevole con la seguente condizione riferita all'articolo 9:

- poiché la delega prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera b), prevede il superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione in favore dell'istituto della amministrazione di sostegno senza indicare sufficienti criteri direttivi di esercizio della delega, considerato che la materia, particolarmente delicata, necessita invece di essere disciplinata con una previsione normativa specifica, valuti la Commissione di merito l'espunzione della disposizione ovvero, in subordine, si valuti di inserire criteri più dettagliati e che prevedano, nel caso di superamento degli istituti di interdizione ed inabilitazione verso l'amministrazione di sostegno, la graduazione quantomeno della misura di protezione nei confronti dei soggetti beneficiari della amministrazione di sostegno in ragione della capacità di autodeterminarsi e di attendere alle ordinarie occupazioni, prevedendo in ogni caso misure autorizzative da parte del Tribunale o del Giudice Tutelare degli atti dispositivi.

1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 27/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024
206ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(1155) Deputato Marta SCHIFONE e altri. - Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se i rappresentanti del Gruppo di Fratelli d'Italia possano esprimersi sull'opportunità di svolgere audizioni sul provvedimento in titolo.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI), in qualità di capogruppo, ritiene che, avendo la Camera dei deputati operato tutti gli approfondimenti necessari anche attraverso le audizioni, non sia necessario al momento ripeterne altre. Propone pertanto di proseguire la discussione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene invece per insistere sulla necessità di svolgere almeno un breve ciclo di audizioni e, ad esempio, audire i revisori legali che hanno sollevato il problema dell'ambito di applicazione della norma approvata dalla Camera che sembra non ricomprendere i revisori che non siano membri del collegio sindacale.

Il [PRESIDENTE](#), prima di decidere, si riserva pertanto di sentire i Gruppi che al momento non si sono espressi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1044) Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento era stato illustrato dal relatore Bazoli. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.

La senatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS), prima firmataria del disegno di legge, sottolinea che si tratta di un provvedimento indispensabile per la tutela non solo delle vittime ma anche della stessa amministrazione penitenziaria. A fronte di morti sospette avvenute in carcere, infatti, è interesse dello Stato tutelare l'operato dell'istituzione carceraria. Con riferimento poi ai costi informa la Commissione di aver interpellato vari esperti che hanno sottolineato come l'importo medio di un'autopsia si aggiri intorno ai settecento euro e che pertanto la copertura finanziaria del disegno di legge potrebbe essere contenuta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(745) ZANETTIN. - Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense.

Ricorda che l'articolo 3 della legge di riforma della professione forense, la n. 247 del 2012, è dedicato ai doveri e alla deontologia forense. L'articolo unico del disegno di legge aggiunge al comma 2 di questo articolo un ulteriore periodo con il quale si precisa che per gli atti e i comportamenti posti in essere nell'esercizio della professione l'avvocato risponde dei danni arrecati con dolo e colpa grave e che non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto.

A ben vedere, come si precisa nella relazione di accompagnamento, la legge di riforma della professione forense del 2012 non ha previsto specifiche disposizioni in materia di responsabilità degli avvocati. La giurisprudenza prevalente ha affermato che l'avvocato risponde anche per colpa lieve nei confronti del cliente, salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e sempre che non sussista negligenza e imperizia. Tale orientamento giurisprudenziale ha determinato un incremento delle cause intraprese da clienti che richiedono danni al difensore, anche in conseguenza di pronunce di inammissibilità dei ricorsi presentati avanti la Corte di Cassazione. In considerazione del fatto che i giudizi definiti sulla base di una valutazione di inammissibilità sono una percentuale rilevante e crescente del totale di quelli decisi, non è da escludere il rischio di un aumento esponenziale di questo contenzioso. Del resto la colpa lieve o l'imperizia potrebbe essere contestata al difensore anche nell'ipotesi di un mero errore interpretativo o, con un giudizio *ex post*, a fronte di un mutamento degli orientamenti della giurisprudenza. Non si deve peraltro ignorare il fatto che gli avvocati come i giudici operano in un contesto di notevole incertezza del diritto e in ragione di ciò per i magistrati la disciplina del risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ne limita la responsabilità ai casi di dolo e colpa grave, con esclusione dell'attività di interpretazione di norme di diritto.

Il disegno di legge quindi non fa altro che uniformare il regime della responsabilità civile, quanto meno sotto il profilo dei presupposti, delle due principali categorie di operatori del diritto.

Ribadisce in conclusione che il provvedimento risponde all'esigenza di precisare ulteriormente i profili di responsabilità in relazione all'esercizio della professione forense, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpretazione delle norme di diritto, attività che non può automaticamente dare luogo ad una responsabilità civile dell'avvocato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), primo firmatario del disegno di legge, sottolinea come la norma che si intende proporre con il provvedimento è finalizzata, in particolare nel procedimento penale in seguito alla riforma Cartabia, a limitare gli effetti dannosi dell'alto numero di inammissibilità dei ricorsi, a volte peraltro incomprensibili, che espongono gli avvocati a procedimenti civili nei loro riguardi da parte del cliente che li ritiene responsabili.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(978) Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

(Discussione e rinvio)

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), relatore illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di migliorare l'attuale sistema di realizzazione del credito rendendolo meno farraginoso e più funzionale.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 introduce nel Libro IV, Titolo I del codice di procedura civile il nuovo Capo 1-*bis* che disciplina il procedimento di intimazione formale. L'articolo 656-*bis* (rubricato « Intimazione di pagamento ») del nuovo Capo disciplina modalità e condizioni per l'emissione dell'atto di intimazione di pagamento per somme liquide di denaro per crediti di valore non eccedente la rispettiva competenza del giudice di pace per i quali vi è prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile e, relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai

(ai sensi dell'articolo 633, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile), con obbligo di allegazione di parcella e parere della competente associazione professionale (ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie. Nell'intimazione deve essere assegnato il termine di giorni quaranta dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l'eventuale opposizione dell'intimato. Sono inoltre esclusi i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche. Nell'atto di intimazione sono infine quantificate spese e onorari per la redazione dello stesso, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigenti. Il nuovo articolo 656-*ter* del codice di procedura civile (rubricato «Verifica dei presupposti») stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all'avvocato che emette l'intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo 656-*bis* del codice di rito.

L'articolo 2 prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche intese a sanzionare la violazione da parte del professionista che, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza dei suddetti requisiti.

L'articolo 3, infine, demanda ad un decreto del Ministero della giustizia, da approvarsi nel termine di mesi sei, previo parere del Consiglio nazionale forense, l'adozione delle modifiche o delle integrazioni regolamentari necessarie ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge, fa presente che il tema trattato dalle norme è stato affrontato anche nella scorsa legislatura giungendo quasi all'approvazione di un testo sul quale erano state effettuate anche delle audizioni, i cui rilievi sono stati recepiti nel testo attuale che tiene conto, peraltro, anche dell'approvazione delle modifiche al codice di procedura civile apportate dalla riforma Cartabia. Precisa che il capo introdotto dal provvedimento a sua prima firma è diretto a disciplinare il recupero dei crediti nell'ambito di competenza del giudice di pace; inoltre, il procedimento di intimazione di pagamento emesso dall'avvocato può essere paragonato al controllo meramente formale svolto dalla cancelleria. In ogni caso, la contestazione del credito potrà essere fatta valere in sede giurisdizionale nella fase di opposizione. Conclude infine invitando alla riflessione i componenti della Commissione in ordine allo specifico profilo dell'apposizione della formula esecutiva, ed in particolare del soggetto delegato a effettuare tale adempimento.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), pur dichiarando di nutrire alcune perplessità sul testo, ritiene tuttavia che il disegno di legge vada nella direzione di ampliare gli strumenti di tutela legale che possano facilitare il recupero dei crediti. Infatti, il problema esiste e viene spesso lamentato dagli investitori stranieri che rinunciano a operare nel nostro Paese anche in considerazione della difficoltà di avere una giustizia celere in particolare in relazione al recupero dei crediti. Ritiene pertanto che il provvedimento vada certamente approfondito ma che appare senz'altro utile a mitigare il cosiddetto *litigation risk*.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto ed esame dei relativi emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il senatore [RAPANI](#) (*FdI*) dà conto brevemente degli emendamenti riferiti agli articoli di interesse della Commissione, gli articoli 3, 5 e 7 già illustrati in relazione al provvedimento. Precisa che molte proposte vanno nella direzione delle osservazioni da lui già formulate in relazione al testo unificato. Al riguardo, ricorda che oggetto della rigenerazione urbana dovrebbe essere una porzione di territorio e non un fabbricato e che andrebbe sanata la contraddizione tra gli articoli 5 e 7. Infatti, l'articolo 5

individua delle casistiche precise per i Comuni in materia di rigenerazione urbana mentre l'articolo 7 introduce la possibilità per i soli privati di poter agire in deroga agli strumenti urbanistici; ritiene pertanto che sia utile una riflessione ulteriore sul punto dal momento che, in una lettura sistematica delle norme e dell'organizzazione degli strumenti urbanistici vigenti, sarebbe opportuno che solo la programmazione comunale urbanistica possa intervenire in deroga agli strumenti urbanistici medesimi. Inoltre, occorre individuare soluzioni per vincolare la conformità degli interventi dei privati agli strumenti urbanistici vigenti, pur in considerazione delle innovazioni legislative recentemente approvate in materia. Chiede pertanto di disporre di un tempo ulteriore per poter formulare una proposta di parere complessiva.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che si compone di 8 articoli ed è finalizzato a ridefinire un quadro organico del trasporto intermodale stabilendo, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete.

Per le parti di competenza, segnala l'articolo 5 che definisce il regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti. In particolare, il comma 3 prevede che al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori dell'interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Il comma in questione stabilisce altresì i criteri per la durata del diritto di superficie. Il comma 4 prevede altresì che i soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Illustra quindi gli emendamenti di competenza della Commissione.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posto ai voti il parere non ostativo su testo ed emendamenti è approvato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 208 (ant.) del 06/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2024

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(29\) MIRABELLI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(42\) Anna ROSSOMANDO e altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

[\(761\) GASPARRI e PAROLI.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(863\) OCCHIUTO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(903\) DREOSTO.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1028\) Elena SIRONI e altri.](#) - *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

[\(1122\) DE PRIAMO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1131\) Mariastella GELMINI.](#) - *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8ª Commissione su testo unificato e sui relativi emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo unificato. Parere non ostativo su emendamenti)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul testo unificato (e relativi emendamenti), riferito ai disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana.

Dopo aver ricordato il parere espresso dalla Commissione il 6 marzo 2024 sui disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028, rileva che il testo unificato in esame si basa sul testo del disegno di legge n. 761, apportandovi alcune modifiche, tra cui l'introduzione della conferenza di servizi semplificata per gli interventi di rigenerazione urbana previsti dall'articolo 3.

Per quanto riguarda i programmi europei, ricorda l'Iniziativa urbana europea, gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027. Il Relatore ritiene che il testo unificato in esame non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso, anzi, favorisca l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, osservando, in riferimento all'articolo 1, comma 2, che l'indicazione dell'azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050 si pone in linea con l'ottavo Programma d'azione dell'Unione per l'ambiente (decisione (UE) 2022/591) e con la Strategia dell'Unione per il suolo per il 2030 (COM(2021) 699). Rileva, inoltre, alla lettera *b*), un refuso nella parola "meteorologici".

In riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, propone di invitare a valutare l'opportunità di un

coordinamento con le definizioni contenute nella proposta di direttiva COM(2023) 416 sul monitoraggio del suolo e la resilienza, con particolare riguardo alla definizione di "consumo di suolo" e alle definizioni a questa connesse.

Richiamando l'osservazione già espressa nel citato parere del 6 marzo scorso, propone di suggerire che, in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), sia inserito il riferimento alla realizzazione dell'investimento 6, "Programma innovativo della qualità dell'abitare", della componente M5C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui scadenza è prevista per il primo trimestre del 2026.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al testo unificato e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede ulteriori dettagli circa l'osservazione sulla divergenza tra le definizioni contenute nel testo in esame e quelle recate nella proposta di direttiva sul monitoraggio del suolo, per valutare se ciò possa esporre l'Italia all'apertura di una procedura di infrazione. Chiede quindi se vi sia tempo per approfondire la questione.

Il [PRESIDENTE](#), in relazione all'andamento dei lavori in Commissione di merito, rileva le necessità di procedere già nella seduta odierna.

Il relatore [MATERA](#) (FdI), in relazione alla richiesta di chiarimento sulle definizioni, ricorda che la direttiva è ancora in fase di discussione presso il Legislatore europeo e che, quindi, la Commissione di merito avrà modo di poter valutare l'opportunità di un allineamento con la formulazione delle definizioni in questione.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) osserva come la questione sollevata avrebbe meritato un ben più ampio approfondimento. Preannuncia quindi il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1262) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, riepiloga i contenuti essenziali della proposta di parere, già illustrata, sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo con la Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, volto a promuovere e sviluppare meccanismi di cooperazione nella prevenzione e nel contrasto della criminalità, anche nelle sue forme più gravi ed emergenti, e del terrorismo.

Propone, quindi, di ricordare in premessa che la Costa d'Avorio è tra i Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale, come confermato dal decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, e che, in materia di trattamento dei dati personali, l'Accordo stabilisce una disciplina sostanziale specifica, che consente il rispetto della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione dei dati personali utilizzati a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo, valutato che esso non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e che la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza è riservata alle competenze nazionali.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede di espungere il riferimento al decreto-legge n. 158 del 2024, poiché è ancora oggetto di confronto in sede di conversione. Diversamente, preannuncia l'astensione dal voto da parte del suo Gruppo di appartenenza.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) si associa alla richiesta della senatrice Rojc, con la medesima prospettiva di astensione qualora non sia accolta.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) ritiene che la menzione del decreto n. 158 completi il quadro nel quale si colloca l'Accordo in ratifica, sottolineando come la Costa d'Avorio sia un Paese con cui l'Italia

intrattiene buone relazioni di cooperazione e che questo vada evidenziato, anche in riferimento alla discussione che si è svolta in Commissione.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) propone di trovare una riformulazione che possa ottenere il favore anche delle forze di minoranza.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), con riferimento alla discussione svolta in Commissione, su proposta dal senatore Claudio Borghi, ritiene che questa abbia riguardato un tema diverso, ovvero quello del primato del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto nazionale.

Ritiene quindi che non spetti alla 4ª Commissione valutare se un Paese rientra o meno tra i Paesi sicuri e che il punto in premessa vada espunto.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il tema proposto dal senatore Claudio Borghi riguarda il rapporto tra l'ordinamento europeo e l'ordinamento nazionale, anche con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia e alla legislazione europea relativa ai criteri per l'elencazione dei Paesi sicuri, e che quindi il punto in questione sia di piena attinenza alla valutazione politica sulla ratifica dell'Accordo in esame.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) sottolinea come l'Accordo in ratifica riguardi proprio la materia dell'immigrazione, al pari del decreto-legge menzionato, e che quindi non ci sono motivi per espungere il punto dal parere della Commissione.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) ribadisce che, proprio sulla base delle motivazioni addotte, il punto vada espunto dallo schema di parere, perché il decreto-legge è ancora soggetto a possibili modifiche in sede parlamentare di conversione.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), pur esprimendo condivisione per la proposta del senatore Matera di trovare una formulazione condivisa, ricorda che il decreto-legge è attualmente vigente e che quindi sia corretto, anche nel merito, includerne un riferimento nelle premesse.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), alla luce del dibattito, non ritiene di dover modificare lo schema di parere.

Posto, quindi ai voti, previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato dalla Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione ([COM\(2024\) 316 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, è volta a sostituire il regolamento (UE) 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, senza modificarne la sostanza, ma solo la base giuridica, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea *Landeshauptstadt Wiesbaden* (C-61/22), del 21 marzo 2024.

Ricorda che nella precedente seduta era emersa la richiesta di approfondimento sul tema della compatibilità con il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali di un obbligo generale di registrazione delle impronte digitali nelle carte d'identità.

Al riguardo, la Relatrice evidenzia che, nella predetta sentenza della Corte di giustizia, si riconosce che l'obbligo di inserire le impronte digitali nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e delle carte di soggiorno dei cittadini dell'Unione e loro familiari stranieri, nonché l'obbligo di acquisire e conservare provvisoriamente tali dati biometrici ai fini della fabbricazione dei documenti, costituiscono una limitazione tanto del diritto al rispetto della vita privata, quanto del diritto alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali (punti 73 e 74 della sentenza).

Tale limitazione può, tuttavia, essere consentita, nel rispetto del principio di proporzionalità, ove necessaria e rispondente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di

proteggere i diritti e le libertà altrui (punto 76), in considerazione del fatto che le informazioni fornite con le impronte digitali non consentono, di per sé, di avere una visione d'insieme sulla vita privata e familiare della persona interessata (punto 80).

La limitazione in questione potrebbe non ritenersi, quindi, di gravità sproporzionata rispetto all'importanza delle finalità perseguite dal regolamento di determinare con certezza l'identità di una persona.

Per quanto riguarda la vigente normativa nazionale, l'articolo 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza già prevede l'obbligo, a partire dal 31 dicembre 2012, di apporre, nella carta d'identità elettronica, anche le impronte digitali del titolare. L'apposizione delle impronte digitali sulla carta di identità era comunque prevista in via facoltativa dall'articolo 289 del regio decreto n. 635 del 1940. L'obbligo della rilevazione dei dati fotodattiloscopici (fotografia e impronte digitali) degli stranieri non europei, al momento della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno, era inoltre già previsto con la legge n. 189 del 2002 (cosiddetta Bossi-Fini) che ha modificato il Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).

Infine, per quanto riguarda il passaporto, l'obbligo di apposizione dell'immagine del volto e delle impronte digitali è già previsto, sin dal 2004, con il regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

Sulla legittimità di tale obbligo relativo ai passaporti, la Corte di giustizia si è pronunciata, il 17 ottobre 2013, nella causa *Michael Schwarz v Stadt Bochum* (C-291/12), stabilendo che è lecito inserirvi le impronte digitali, per le medesime considerazioni riprese poi dalla citata sentenza *Landeshauptstadt Wiesbaden* del 21 marzo 2024.

Lo scorso 6 settembre è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano le finalità del progetto in modo complessivamente positivo, in quanto la previsione di elementi di sicurezza comuni a tutti gli Stati membri faciliteranno l'esercizio della libera circolazione e miglioreranno la sicurezza all'interno dell'Unione e alle sue frontiere.

Per quanto attiene all'Italia, l'attuale modello della carta d'identità elettronica è già conforme ai contenuti del regolamento (UE) 2019/1157, che sono stati sostanzialmente riprodotti nella nuova proposta, non necessitando quindi di adeguamenti normativi.

Il Governo ritiene che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto l'azione dell'Unione europea non obbliga gli Stati membri a rilasciare documenti che non vengono attualmente emessi.

Per quanto concerne alcune disposizioni della proposta in esame, va ricordato che a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1157, i dati biometrici conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno, ossia l'immagine del volto e due impronte digitali del titolare, possono essere utilizzati esclusivamente dal personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali e delle agenzie dell'Unione competenti.

Tuttavia, in situazioni di identificazione remota *online*, con enti pubblici o privati, potrebbe essere previsto l'utilizzo dei dati contenuti nel supporto di memorizzazione della carta d'identità, poiché si tratta di una modalità più affidabile rispetto al controllo visivo del documento.

Per questo motivo, la proposta modifica la formulazione del predetto paragrafo 6 dell'articolo 11, per precisare che solo le impronte digitali sono di esclusiva consultazione da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali e delle agenzie dell'Unione.

Con tale modifica, quindi, l'altro dato biometrico, ovvero l'immagine del volto, viene considerato alla stessa stregua degli altri dati (non biometrici) contenuti nel supporto di memorizzazione della carta d'identità (tra cui la firma elettronica), a cui già oggi la normativa consente l'accesso anche da parte di altri soggetti, pubblici o privati, sebbene sempre solo ai fini dell'identificazione del titolare e in conformità alla legge nazionale o europea.

Tuttavia, l'utilizzabilità dell'immagine del volto anche da parte di altri soggetti costituisce una novità normativa che non è neutrale ed è altamente sensibile. L'accesso all'immagine del volto richiede quindi forme di consenso rafforzate, vista la portata altamente impattante sui diritti fondamentali.

Inoltre, per ridurre gli obblighi di comunicazione a carico delle autorità degli Stati membri, è soppresso l'obbligo di tenere, e di comunicare alla Commissione europea, l'elenco delle autorità competenti che hanno accesso ai dati biometrici contenuti nella carta d'identità.

Infine, si rileva un'apparente difformità testuale, nella parte in cui la nuova proposta fa riferimento al personale "*delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione*", lasciando intendere che tutte le agenzie dell'Unione, e non solo quelle competenti, possono accedere anche alle impronte digitali.

Trattasi, tuttavia, di una difformità solo nella traduzione italiana, poiché nella versione inglese la dizione è rimasta identica rispetto al regolamento vigente ("*competent national authorities and Union agencies*"), in cui è chiaro che ci si riferisce solo alle agenzie competenti, tra cui per esempio Frontex. Si tratta comunque di una formulazione che potrebbe essere precisata.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 21 ottobre 2024.

Il provvedimento risulta all'esame di 11 Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora sollevato criticità. Di questi, la Camera dei deputati italiana, quella tedesca, il Senato polacco e il Parlamento irlandese e quello portoghese hanno concluso l'*iter*, confermando la conformità della proposta al principio di sussidiarietà.

Pertanto, valutate le finalità del provvedimento, preso atto dell'orientamento del Governo, considerate le posizioni dei Parlamenti degli Stati membri, e rilevato che l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento andrebbe precisato per chiarire che le agenzie dell'Unione che possono accedere alle impronte digitali sono quelle competenti e andrebbe integrato con l'obbligo di una forma di consenso rafforzato per l'accesso all'immagine del volto, la Relatrice ritiene di poter confermare l'orientamento secondo cui la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante misure urgenti in materia economica e fiscale e a favore degli enti territoriali, che si compone di 10 articoli suddivisi in 4 capi.

Il capo I (articoli da 1 a 6) reca interventi economici in materia di investimenti e lavoro. Nello specifico, l'articolo 1 dispone cinque rifinanziamenti, che rivestono carattere di urgenza, di interventi relativi alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma di Rete ferroviaria Italiana e al servizio civile universale.

Con l'articolo 2 si prevede un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale (anticipo pensionistico), al fine di riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell'anno 2024.

L'articolo 3 reca stanziamenti per l'anno 2024 per la realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, ovvero i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026, i Giochi Paralimpici 2024, il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 e la Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, che si terrà a Roma il 10 e 11 luglio 2025.

L'articolo 4 incrementa le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 5 dispone per l'anno scolastico 2024/2025 un incremento del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica (FUN), per la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, si prevedono misure urgenti per la riduzione dei tempi di pagamento, al fine di dare attuazione alla riforma 1.11 della componente M1C1-72-*bis* del PNRR, introdotta con la revisione del Piano approvata dal Consiglio l'8 dicembre 2023.

La riforma è finalizzata a garantire che entro il primo trimestre 2025 le amministrazioni pubbliche a livello centrale, regionale e locale riducano i tempi di pagamento a 30 giorni e le autorità sanitarie regionali a 60 giorni. A tal fine, l'articolo 6 stabilisce l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di adottare un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi, al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie.

Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, tramite il sistema informatico «ReGis», il Ministero dell'economia e delle finanze potrà effettuare, entro 15 giorni, anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti, attingendo al Fondo *Next generation EU* - Italia.

Il capo II (articoli 7 e 8) reca disposizioni in materia fiscale. L'articolo 7 interviene allargando l'accesso al regime di ravvedimento che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mentre l'articolo 8 apporta modifiche al credito di imposta ZES (Zone economiche speciali), prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione già presentata entro la scadenza del 12 luglio 2024, prevista dal decreto ministeriale sulle modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica.

Il capo III, composto dal solo articolo 9, riconosce alla Regione siciliana un contributo per l'anno 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti alla riforma fiscale dell'IRPEF, attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023. Si ricorda che la Regione siciliana, in quanto regione a statuto speciale, riceve una quota del gettito statale dell'IRPEF riferita al proprio territorio, nella misura pari a 7,1 decimi.

Inoltre, l'articolo 9 riconosce alla provincia autonoma di Trento la restituzione del gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, in seguito alla sentenza del Tar del Lazio del 10 maggio 2023.

Infine, il capo IV, composto dagli articoli 10 e 11, reca rispettivamente la copertura finanziaria per gli oneri discendenti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9, e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto che introduce misure urgenti allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alle valutazioni ambientali, dare impulso alle bonifiche e al contrasto al dissesto idrogeologico, rafforzare la tutela delle acque e promuovere l'economia circolare.

Il decreto-legge in titolo si compone di 12 articoli. L'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, nell'approssimarsi delle scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima per la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica.

L'articolo 2 introduce disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti ed è volto a garantire certezza nel quadro normativo per il settore della ricerca e della produzione di idrocarburi, a seguito dell'annullamento da parte del Giudice amministrativo del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) del 28 dicembre 2021.

L'articolo 3 reca misure urgenti per la gestione della crisi idrica, adeguando la normativa nazionale vigente a quella dell'Unione europea, tra cui la disciplina delle acque affinate, sulla base del regolamento (UE) 2020/741, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.

L'articolo 4 reca ulteriori disposizioni in materia di economia circolare e in particolare su alcuni aspetti di *governance*.

L'articolo 5, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando

operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel *sub*-portuale e alla Diga foranea di Genova, prevede che il Commissario straordinario adotti il Piano per la gestione integrata e circolare dei materiali che ne garantisca il miglior utilizzo.

L'articolo 6 reca misure urgenti in materia di bonifica dei siti orfani, con la finalità di consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi PNRR di riqualificazione dei siti medesimi.

L'articolo 7 reca l'istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotona Cassano e Cerchiara.

L'articolo 8 introduce disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo, stabilendo l'obbligo per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale di alimentare tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS), essenziale per la pianificazione degli interventi, il rispetto dei cronoprogrammi e la relativa gestione finanziaria.

L'articolo 9 detta disposizioni volte a semplificare e a imprimere un'ulteriore accelerazione nei processi di programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, e disposizioni relative agli eventi calamitosi del 2022 e 2023.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 11 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 12 l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 E 1131 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana, adottato dalla Commissione di merito come testo base nella seduta del 18 settembre 2024;

ricordato il parere espresso il 6 marzo 2024 sui disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028, incentrato sul disegno di legge n. 761, corrispondente, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;

considerato che il testo unificato, si basa sul testo del disegno di legge n. 761, apportandovi alcune modifiche, tra cui l'introduzione della conferenza di servizi semplificata per gli interventi di rigenerazione urbana previsti dall'articolo 3;

ricordata l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027,

valutato che il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso favorisce l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo unificato, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, comma 2, si rileva che l'indicazione dell'azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050 si pone in linea con l'ottavo Programma d'azione dell'UE per l'ambiente (decisione (UE) 2022/591) e con la Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 (COM(2021) 699); si suggerisce, inoltre, alla lettera *b*), di correggere il refuso nella parola "meteorologici";

in riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, si valuti l'opportunità di un coordinamento con le definizioni contenute nella proposta di direttiva COM(2023) 416 sul monitoraggio del suolo e la resilienza, con particolare riguardo alla definizione di "consumo di suolo" e alle definizioni a questa

connesse;

in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole "anche ai fini della realizzazione dell'investimento 6 'Programma innovativo della qualità dell'abitare' della componente M5C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entro la scadenza prevista del primo trimestre del 2026".

Esaminati, inoltre, gli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1262

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023;

considerato che l'Accordo è finalizzato a promuovere e sviluppare meccanismi di cooperazione nella prevenzione e nel contrasto della criminalità, anche nelle sue forme più gravi ed emergenti, e del terrorismo;

considerati, in particolare, i principali settori della cooperazione: criminalità organizzata transnazionale, reati contro la persona e il patrimonio, tutela della salute, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, tratta di persone, traffico illecito di migranti, traffico illecito di armi, criminalità informatica, reati economici e finanziari, reati contro il patrimonio culturale, reati contro l'ambiente, traffico illegale di specie protette, corruzione, pirateria, reati di falso e contraffazione, e repressione del terrorismo;

ricordato che la Costa d'Avorio rientra tra i Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale, come confermato dal decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158;

rilevato che, non rientrando la Costa d'Avorio tra i Paesi terzi la cui normativa in materia di trattamento dei dati personali è considerata adeguata dall'UE, l'accordo stabilisce, nell'articolo 8 e nell'Allegato 1, una disciplina sostanziale specifica, relativa al trasferimento dei dati personali tra le Autorità competenti dei due Paesi, nel rispetto della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione dei dati personali utilizzati a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e che la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza è riservata alle competenze nazionali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 290 (pom.) dell'08/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2024

290ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029

(Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il documento in titolo, segnalando che il Piano strutturale di bilancio a medio termine (Piano strutturale di bilancio - PSB) è previsto dalla riforma della *governance* economica europea (regolamento (UE) 2024/1263, regolamento (UE) 2024/1264, direttiva (UE) 2024/1265) quale strumento per la definizione del quadro programmatico di finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido per un periodo pari alla durata della legislatura nazionale. Il quadro di riferimento esposto nel Piano include un orizzonte temporale che si estende dal 2025 al 2029.

La disciplina transitoria stabilita dalla nuova normativa europea prevede la presentazione alle istituzioni europee del primo Piano entro il 20 settembre 2024, salvo proroghe concordate con la Commissione. Il Governo italiano ha comunicato alla Commissione l'intenzione di posticipare la trasmissione del Piano al fine di poter disporre della revisione dei dati di contabilità nazionale pubblicati dall'ISTAT lo scorso 23 settembre. L'invio del Piano alle istituzioni europee dovrebbe avvenire entro la metà di ottobre, in concomitanza con la trasmissione del Documento programmatico di bilancio.

Sulla base delle condizioni previste dalla normativa europea e dello scambio tecnico avuto con il Governo, il 21 giugno 2024 la Commissione ha trasmesso all'Italia la traiettoria di riferimento della spesa netta. Nel mese successivo, si è svolto un dialogo tecnico tra il Governo e la Commissione europea per discutere i principali contenuti del Piano, tra cui il sentiero di spesa netta, le prospettive economiche e fiscali e il programma di riforme e investimenti. Il 26 luglio il Consiglio dell'UE ha avviato una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell'Italia e di altri sei Stati membri. A settembre l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze i propri rilievi relativi al quadro macroeconomico tendenziale provvisorio del PSB 2025-29 e, in data 25 settembre 2024, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha inviato una lettera di conferma della validazione del quadro macroeconomico tendenziale aggiornato alla luce delle stime diffuse dall'Istat relative alla revisione generale dei Conti Economici Nazionali.

Il 25 settembre il Governo ha presentato alle parti sociali lo schema di Piano strutturale di bilancio. La proposta di Piano è stata quindi deliberata dal Consiglio dei ministri e trasmessa al Parlamento il 27 settembre.

Dopo l'esame parlamentare, il Governo dovrà inviare il Piano alle istituzioni europee. La Commissione europea valuterà la proposta entro sei settimane. Il Piano dovrà infine essere approvato con

raccomandazione dal Consiglio dell'UE.

Per lo svolgimento dell'esame parlamentare dello schema del Piano, si applicano, come già delineato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva appena svolta, le procedure attualmente previste per l'esame del DEF, in attuazione dell'articolo 118-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato della Repubblica. Lo schema di Piano è assegnato alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in sede referente, nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede consultiva. La deliberazione sullo schema del Piano da parte delle Assemblee dei due rami del Parlamento ha luogo con l'approvazione di risoluzioni che approveranno il Piano e il livello dell'andamento della spesa netta riferita al periodo di aggiustamento.

Secondo le disposizioni transitorie, durante il periodo in cui è in vigore il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere presi in considerazione per l'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio da quattro a sette anni. Inoltre, tale disciplina transitoria prevede che i progetti di spesa finanziati con i prestiti del PNRR o con forme di cofinanziamento nazionale di programmi dell'UE negli anni 2025 e 2026 possano valere per modulare in modo più graduale la correzione di bilancio richiesta durante il percorso di aggiustamento. Nonostante il Piano rappresenti un documento di programmazione valido fino al 2029, il Governo italiano intende richiedere l'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio da quattro a sette anni. Di conseguenza, il Piano espone la programmazione delle correzioni di bilancio richieste dalla nuova *governance* economica in un orizzonte temporale che arriva al 2031.

Il PSB si pone le finalità di porre le basi di una programmazione pluriennale della politica di bilancio, tendente alla sostenibilità delle finanze pubbliche (seguendo un determinato percorso della spesa netta nazionale) e all'aumento della crescita potenziale supportata da riforme e investimenti; affrontare le criticità strutturali del sistema economico e sociale dell'Italia, tra cui quelle riportate nel *Country Report 2024* e nelle Raccomandazioni specifiche per Paese; contribuire al raggiungimento degli obiettivi connessi alle priorità comuni dell'UE.

Il livello dell'andamento della spesa netta previsto dal Governo tiene conto della necessità di ricondurre il rapporto tra indebitamento netto e PIL al di sotto della soglia del 3 per cento nel 2026, in linea con le previsioni della NADEF 2023 e del Documento programmatico di bilancio (DPB) del 2024. Si propone altresì di rispettare i criteri dell'analisi di sostenibilità del debito e le condizioni previste dalla normativa europea vigente. Il tasso di crescita della spesa netta indicato dal Governo risulta in linea con la correzione strutturale minima richiesta dalla procedura per disavanzi eccessivi. In considerazione di tali condizioni, il percorso di aggiustamento del bilancio fino al 2031 richiederebbe una correzione media del saldo primario strutturale prevista pari allo 0,53 per cento del PIL. Il percorso di aggiustamento programmato esposto nel Piano si caratterizza per un'anticipazione della correzione di bilancio nei primi due anni, con obiettivi di correzione annuale del saldo primario strutturale pari a circa lo 0,55 per cento del PIL nel 2025 e 2026, e obiettivi per una correzione lineare pari a circa lo 0,52 per cento del PIL per gli anni dal 2027 al 2031.

Secondo quanto esposto nel Piano elaborato dal Governo, i citati obiettivi di correzione annuale del saldo primario strutturale corrispondono al tasso medio di crescita annuale della spesa netta espresso a prezzi correnti - pari all'1,5 per cento fino al 2031 - che la Commissione europea ha formulato nella traiettoria di riferimento trasmessa lo scorso giugno.

Nel nuovo quadro europeo di *governance* economica, la sostenibilità del debito nel lungo periodo è assicurata tramite il raggiungimento di un obiettivo di miglioramento del saldo primario strutturale nel medio termine (4 o 7 anni, su richiesta, come nel caso dell'Italia). Il raggiungimento dell'obiettivo del saldo primario strutturale è, a sua volta, assicurato dal rispetto di un profilo di crescita della spesa netta, che deve anche attenersi agli ulteriori benchmark e salvaguardie introdotte nel Patto di Stabilità e Crescita (PSC).

Per quanto riguarda l'Italia, per la definizione del profilo di spesa rileva, oltre all'obiettivo del saldo primario strutturale, il cosiddetto *minimum benchmark* che prevede, per gli Stati membri che - come l'Italia dal 2024 - si trovano nella Procedura per disavanzi eccessivi (PDE), un percorso di correzione

di bilancio tale da assicurare un miglioramento minimo del saldo strutturale complessivo di almeno 0,5 punti percentuali del PIL all'anno. Le nuove regole prevedono una eccezione per gli anni 2025-2027, in relazione ai quali il *minimum benchmark* è applicato con riferimento non già al saldo strutturale complessivo, ma al saldo primario strutturale, per tenere conto dell'aumento atteso del rapporto tra spesa per interessi e PIL rispetto agli anni precedenti.

Il profilo di spesa identifica i tetti massimi di crescita annuali della spesa netta che gli Stati membri si impegnano a non superare. Nel dettaglio, l'aggregato della spesa netta sottoposto a sorveglianza fiscale è definito come spesa finale delle amministrazioni pubbliche al netto delle seguenti voci: spesa per interessi, spese per i programmi dell'Unione interamente finanziati dai trasferimenti provenienti dalla UE, spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dalla UE, componente ciclica della spesa per disoccupazione, misure discrezionali dal lato delle entrate, misure una tantum e di altre misure temporanee di bilancio.

Il Governo adotta una metodologia differente da quella della Commissione europea per stimare l'andamento dei principali indicatori di bilancio. Nel Piano si fa presente come, introducendo il citato tasso medio di crescita annuale della spesa netta, il *deficit* possa migliorare più rapidamente di quanto previsto dalle stime della Commissione europea pur considerando le previsioni di crescita prudenziali. Ciò deriverebbe dal fatto che l'Analisi della sostenibilità del debito (*Debt Sustainability Analysis*, DSA) della Commissione si fonda su una metodologia che considera parametri comuni per tutti gli Stati membri e dati di partenza differenti rispetto a quelli usati dal Governo, per quanto riguarda sia il profilo annuale dell'aggiustamento sia il valore dei dati di finanza pubblica considerato. Le metodologie impiegate dal Governo consentirebbero altresì un più elevato grado di titolarità nazionale delle scelte di programmazione economica.

Infine, il Piano espone anche le variabili rilevanti per la sostenibilità delle finanze pubbliche: i saldi di bilancio nominali e strutturali, gli investimenti pubblici, con particolare enfasi sulla componente finanziata da risorse nazionali, gli interessi passivi e il rapporto debito/PIL.

Nel Piano strutturale di bilancio è espresso l'impegno a completare l'attuazione del PNRR ed a estenderne la portata negli anni futuri. Negli anni 2025 e 2026 l'Italia concentrerà i propri sforzi per conseguire la piena attuazione del PNRR, mentre, negli anni successivi l'azione riformatrice sarà dedicata a consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati raggiunti.

Dopo il 2026 il Piano prevede ulteriori interventi strutturali volti a migliorare la qualità delle istituzioni e quella dell'ambiente imprenditoriale con interventi in cinque ambiti: giustizia; amministrazione fiscale; gestione responsabile della spesa pubblica; supporto alle imprese e promozione della concorrenza e Pubblica Amministrazione.

La previsione di quest'ultime misure, che tiene in considerazione anche gli altri programmi di intervento già avviati dall'Italia (il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, il Programma strategico per il decennio digitale 2030 e il cosiddetto "Piano Mattei per l'Africa"), è finalizzata all'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio a sette anni.

Il Piano descrive anche altre politiche di carattere settoriale per il perseguimento delle priorità strategiche nazionali ed europee, che necessiteranno di forme di coordinamento con gli altri Stati membri dell'UE: la resilienza sociale ed economica, l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (inclusi i relativi obiettivi in materia di natalità, occupazione, competenze e riduzione della povertà); la transizione verde e quella digitale; lo sviluppo delle filiere produttive compatibile con il contrasto ai cambiamenti climatici; la sicurezza energetica; il contrasto al degrado e all'illegalità. Il Piano include anche delle misure per il rafforzamento della capacità di difesa.

Gli interventi delineati nel Piano offrono altresì una risposta ai rilievi emersi nell'ambito delle Raccomandazioni specifiche del Consiglio dell'UE indirizzate all'Italia dal 2019 ad oggi.

Infine, il Piano nel suo insieme mira a sviluppare ulteriormente quanto intrapreso con il PNRR, in particolare con riguardo agli investimenti per migliorare le prospettive demografiche, l'istruzione e la ricerca, nonché l'allineamento delle competenze dei lavoratori a quelle richieste dal mercato del lavoro, oltre ad assicurare maggiori servizi di cura per la prima infanzia, il potenziamento delle politiche attive per il mercato del lavoro e la coesione economica e sociale, nonché ad accelerare le

transizioni verde e digitale.

Il Piano strutturale di bilancio espone anche la stima dell'impatto sul PIL reale delle riforme e degli investimenti del PNRR fino all'anno 2031, suddividendo tale impatto tra le riforme implementate e da implementare e tra gli investimenti implementati e da implementare. Sono inoltre analizzati gli impatti sul PIL delle nuove riforme valide per l'estensione del Piano strutturale di bilancio. La riforma prevista dal Piano relativa all'amministrazione fiscale è valutata nell'ambito del Quadro Macroeconomico Programmatico del disegno di legge di bilancio 2025. Tuttavia, nel Piano si afferma che le misure in materia fiscale potrebbero avere un impatto positivo anche nel lungo periodo. Nel Piano si afferma pertanto che l'insieme delle riforme PNRR implementate produrrebbe un incremento del livello del PIL del 2,2 per cento al 2031; il completamento delle riforme da implementare produrrebbe, al 2031, un ulteriore aumento di 1,7 punti percentuali. L'insieme degli investimenti PNRR implementati porterebbe ad un aumento del livello del PIL dello 0,7 per cento nel 2031, a cui si sommerebbe un ulteriore effetto positivo pari a 1,5 punti percentuali realizzando anche gli ulteriori investimenti da implementare dopo il 2024. Per quanto riguarda le nuove misure valide per l'estensione del Piano, queste produrrebbero un aumento del livello del PIL al 2031 dello 0,5 per cento. Nel complesso, le misure valide per l'estensione del Piano, ovvero gli investimenti e le riforme da implementare del PNRR e le nuove riforme, potrebbero condurre ad un aumento del PIL del 3,8 per cento entro il 2031. Dopo l'approvazione con raccomandazione da parte del Consiglio dell'UE del livello di variazione della spesa netta, il Piano sarà realizzato secondo le misure previste annualmente dalla legge di bilancio e dalle altre politiche pubbliche. Il monitoraggio è demandato alla Relazione annuale sui progressi compiuti, da trasmettere alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno.

Segnala, infine, che il Governo ha elencato nel Piano il seguente elenco di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2025: disegno di legge di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero; misure di rafforzamento dei settori dell'agricoltura, della pesca e delle foreste; disposizioni in materia di riforma del settore ippico; disposizioni in materia di riforma del sistema venatorio; disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari; misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria; revisione del Testo Unico degli enti locali; disposizioni in materia di semplificazione ed efficientamento del sistema nazionale di istruzione; disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico; riforma delle amministrazioni straordinarie e della vigilanza sulle società cooperative e fiduciarie - Delega al Governo; disegno di legge recante misure per favorire l'attrazione di investimenti e la destagionalizzazione dei flussi turistici - 'Destinazione Italia'; disegno di legge per il rilancio degli investimenti strategici nelle infrastrutture e nelle reti di trasporto, nella prospettiva di bilancio strutturale; interventi in materia di disciplina pensionistica; disposizioni in materia di lavoro (A.C. 1532-bis); interventi a favore delle politiche di contrasto alla povertà; rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca; delega al Governo in materia di politiche abitative per gli studenti universitari; misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel SSN e dell'assistenza ospedaliera; delega in materia di riordino delle professioni sanitarie e degli enti vigilati dal Ministero della salute; misure a sostegno delle famiglie numerose; disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia [non ancora presentato]; delega per la revisione della gestione dei diritti audiovisivi, connessi agli eventi e ai contenuti, e per lo sviluppo delle infrastrutture in ambito sportivo; disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese [A.S. 1184]; disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni; misure in materia di economia del mare; codice in materia di disabilità; disposizioni volte a contrastare la pubblicazione di recensioni integranti pratiche commerciali ingannevoli; disegno di legge recante delega a introdurre un quadro legislativo di riferimento per la filiera *carbon capture and storage* (CCS), anche disciplinando le attribuzioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in materia; disegno di legge recante un quadro

legislativo *ad hoc* per lo sviluppo dell'idrogeno, l'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete; disegno di legge recante delega a introdurre un quadro legislativo di riferimento per accogliere la proposta di ripresa della produzione di energia nucleare in Italia a partire dal 2030, come inserita nel PNIEC 2024, abilitando le necessarie infrastrutture, potenziando le risorse umane, promuovendo partenariati pubblico-privati nell'ambito dell'intero sistema nucleare, incentivando accordi internazionali e creando un quadro finanziario stabile e sostenibile in grado di promuovere investimenti privati in un settore particolarmente capital intensive quale quello del nucleare; disegno di legge recante previsioni normative in tema di mercato del gas naturale e rinnovabile, volte, tra l'altro, a disciplinare la materia dello stoccaggio del gas naturale in un'ottica di incremento del grado di sicurezza degli approvvigionamenti; disegno di legge recante la disciplina del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, in conformità al regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

Il Governo conferma, altresì, quale collegato alla decisione di bilancio il disegno di legge già indicato nel precedente Documento programmatico (DEF 2024): disegno di legge recante norme di principio in materia di Intelligenza artificiale (A.S. 1146).

Al riguardo rammenta che sono stati presentati alle Camere i seguenti disegni di legge dichiarati collegati sulla base di precedenti documenti programmatici (NADEF 2023) e che tali provvedimenti non risultano compresi nell'elenco presente nel documento trasmesso dal Governo: disegno di legge recante modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali" (approvato dal Senato) (A.C. 2049); disegno di legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (A.S. 1192); disegno di legge recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento (A.C. 1950); disegno di legge recante disposizioni in materia di economia dello spazio (A.C. 2026).

Dopo aver evidenziato la coerenza del percorso programmatico con il perseguimento di un obiettivo di saldo primario strutturale sostanzialmente in linea con quello scaturito dalla DSA condotta dalla Commissione, il Piano dimostra la conformità del medesimo percorso anche ai vincoli imposti sia dalla Procedura sui disavanzi eccessivi (PDE), sia dalle clausole di salvaguardia quantitative individuate nel quadro della nuova *governance* economica europea. Queste ultime indicano una dimensione minima dell'aggiustamento fiscale annuo richiesto agli Stati membri, con riguardo al debito e al saldo complessivo di bilancio. Infine, la normativa europea prevede la clausola del "*no backloading*", volta ad evitare che la maggior parte dello sforzo di correzione del saldo primario strutturale sia differita agli anni finali del periodo di aggiustamento.

In particolare, per quanto attiene alla Procedura sui disavanzi eccessivi (PDE), ricorda che nel giugno scorso la Commissione ha pubblicato un rapporto, ai sensi dell'articolo 126.3 TFUE, con il quale ha proposto l'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo per sette Paesi, tra cui l'Italia, il cui *deficit* risultava superiore alla soglia del 3 per cento in ragione del PIL in tutti gli anni dell'orizzonte di previsione. L'adozione delle decisioni del Consiglio sull'avvio della procedura per i predetti Stati è stata poi rinviata in attesa della presentazione dei Piani redatti secondo il nuovo disegno di *governance* economica.

La normativa in vigore, non modificata sul punto rispetto alla precedente versione del Patto di stabilità e crescita, prevede per i Paesi in PDE una correzione annua del saldo di bilancio non inferiore a 0,5 punti percentuali del PIL, in termini strutturali. Peraltro, in base ad un "considerando" riportato nella premessa del regolamento di riforma del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, nel periodo 2025-2027, lo sforzo di correzione richiesto deve tener conto dell'incremento della spesa per interessi. Ciò presumibilmente al fine di non penalizzare eccessivamente gli Stati membri con debito relativamente più ingente rispetto ad altri Stati. Il Piano evidenzia in proposito che la previsione in questione si interpreta nel senso di escludere del tutto la spesa per interessi dall'aggiustamento richiesto: pertanto, la correzione di 0,5 per cento annuo imposta dalla procedura EDP deve intendersi riferita esclusivamente al saldo primario strutturale.

Nel quadro programmatico delineato nel Piano: il *deficit* ritorna su valori inferiori al 3 per cento già nel 2026; la correzione annua del saldo primario strutturale risulta pari a 0,55 punti percentuali del PIL nel 2025 e 2026, mentre dal 2027 al 2031 assume carattere "lineare" attestandosi sullo 0,52 per cento del PIL all'anno.

Risulta quindi implicitamente soddisfatta la correzione richiesta dalla procedura sui disavanzi eccessivi.

L'aggiustamento minimo annuo richiesto dal nuovo disegno di *governance* con riguardo al debito è indicato dalla relativa clausola di salvaguardia (articolo 7 Reg. UE 2024/1263, sul cosiddetto braccio preventivo del Patto). Tale clausola prescrive, per i Paesi che, come l'Italia, espongono un debito superiore al 90 per cento del PIL, che la traiettoria posta alla base del percorso di aggiustamento garantisca la diminuzione del rapporto debito/PIL di un importo medio annuo pari ad almeno l'1 per cento: la diminuzione è calcolata ponendo come esercizio di riferimento quello che precede l'inizio della traiettoria stessa, oppure, per i Paesi soggetti a PDE, l'anno in cui "si prevede l'abrogazione della procedura" e si applica fino alla fine del periodo di aggiustamento.

In base a tale previsione, il Piano specifica che, essendo il 2027 l'anno in cui si prevede l'abrogazione della procedura in ragione del rientro del *deficit* sotto il 3 per cento nel 2026, per verificare il rispetto della clausola occorre calcolare il valore medio della riduzione del rapporto debito/PIL prevista per gli esercizi 2027-2029, compresi nel Piano.

Nel quadro programmatico la riduzione prevista per i predetti anni è pari, rispettivamente, a 0,4, 1,1 e 1,5 per cento del PIL, con una riduzione media dell'1 per cento, conforme all'impegno richiesto dal regolamento sul braccio preventivo, come da ultimo modificato. Per i restanti anni del periodo di aggiustamento, la riduzione, ricavabile dalla tavola II.1.4 del Piano, si attesta sull'1 per cento nel 2030 e l'1,4 per cento nel 2031.

Il Governo sostiene che l'avanzo primario strutturale conseguito alla fine del periodo settennale di aggiustamento, pari al 3,2 per cento del PIL, sarà sufficiente a garantire che, nei dieci anni successivi alla fine di tale periodo e in assenza di ulteriori misure di correzione fiscale: il rapporto debito/PIL sia posto su una traiettoria plausibilmente discendente; l'indebitamento netto continui a essere mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL.

Sebbene la Commissione europea abbia richiesto esplicitamente di non considerare gli effetti sulle previsioni di crescita programmatiche interne al Piano delle riforme e degli investimenti non ancora attuati, nel PSB il Governo mostra che l'impatto delle riforme del PNRR da attuare e delle riforme aggiuntive oggetto dell'estensione del periodo di aggiustamento del PSB porterebbe il rapporto debito/PIL a ridursi fino al 102,5 per cento nel 2041. Anche con il metodo di analisi stocastico, l'ipotesi di riduzione del debito pubblico appare plausibile. In dettaglio, la probabilità che il rapporto debito/PIL si collochi nel 2036 (il quinto anno successivo alla fine del periodo di aggiustamento) su un livello inferiore a quello del 2031 è pari al 74,5 per cento, quindi una probabilità superiore alla soglia minima del 70 per cento.

L'Ufficio parlamentare di bilancio, nell'audizione del 7 ottobre 2024, ha proceduto a validare le previsioni macroeconomiche programmatiche, dopo aver validato il quadro macroeconomico tendenziale sull'orizzonte temporale del PSB.

Per approfondimenti, rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 13 curata dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE, dopo aver aperto la discussione generale, nel prendere atto che i Commissari si riservano di intervenire in sede di dichiarazioni di voto, dichiara esperita tale fase procedurale e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1175) Deputato FURFARO e altri. - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non si hanno osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata dalla Commissione all'unanimità.

(932-A) Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo e né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla valutazione della Commissione.

La RELATRICE propone di approvare un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli ulteriori emendamenti approvati, relativi al documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di risposta sui quesiti posti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre valutare se indicare in modo esplicito che la speciale elargizione di cui al comma 2 opera nei limiti delle risorse stanziare dal comma 1.

Analogamente, occorre avere conferma e valutare se esplicitare nel testo, che le ulteriori iniziative di solidarietà sociale di cui al comma 3 del medesimo articolo debbano essere intraprese nel limite delle risorse stanziato dal comma 1.

Per quanto concerne le assunzioni dirette, previste all'articolo 5, occorre valutare se il collocamento obbligatorio possa operare nell'ambito delle risorse stanziato dalla legge n. 407 del 1998 per il collocamento obbligatorio dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o, comunque, nei limiti delle risorse stanziato a legislazione vigente.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante elementi di risposta alle richieste formulate dalla relatrice.

La relatrice [AMBROGIO \(FdI\)](#), [alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore:](#) "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, comma 3, viene condivisa la necessità che la disposizione sia riformulata al fine di chiarire che l'individuazione delle misure ulteriori dovrà comunque avvenire nel limite delle risorse del fondo di cui al comma 1; viene quindi rappresentata l'esigenza che, conseguentemente, anche l'articolo 4, comma 2, lettera *d*), sia riformulato;

- in relazione all'articolo 5, viene fatto presente che non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le assunzioni obbligatorie nel pubblico impiego dei familiari delle vittime di eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, avverranno nell'ambito della quota d'obbligo prevista a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 2, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, eventuali ulteriori iniziative di solidarietà sociale a favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

- all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1".

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, che risulta approvata all'unanimità.

(1230) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MISIANI \(PD-IDP\)](#) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le intese sono,

rispettivamente, un accordo quadro, un accordo di garanzia, un accordo di supporto al progetto e cessione e, infine, una dichiarazione di adesione tra la Società per azioni Ukrhydroenergo, il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli accordi oggetto di ratifica sono volti a finanziare un progetto di cofinanziamento tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), per il sostegno al settore idroelettrico in Ucraina per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a carico dello Stato italiano e 100 milioni di euro a valere sulle risorse della BERS.

Si tratta quindi della partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, mediante la concessione di un credito di aiuto alla Società statale Ukrhydroenergo (UHE), tramite la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), che sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle finanze ucraino.

Le condizioni del credito di aiuto prevedono un tasso di interesse annuo pari a zero, un periodo di rimborso di quindici anni, di cui cinque di grazia, ed un grado di slegamento del 100 per cento. Rappresenta poi che l'Italia non è parte dell'Accordo di prestito, che sarà concluso tra la BERS e la mutuataria: l'operazione finanziaria pertanto non prevederà per la parte italiana il pagamento di commissioni. La BERS si occuperà di svolgere l'istruttoria per l'intero progetto, inclusa la *tranche* italiana, le procedure di gara, il monitoraggio e l'*auditing*, nonché tutte le attività connesse, informandone regolarmente l'Italia, ed i relativi oneri saranno a carico della BERS, della UHE in quanto mutuataria e del Garante.

Alla copertura degli oneri per lo Stato italiano derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125, un fondo fuori bilancio gestito sul conto di tesoreria 23501.

Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che alle eventuali spese derivanti dal paragrafo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), nonché dall'articolo VIII, sezione 8.04, del terzo degli allegati all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dall'articolo IX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), e dall'articolo III, sezione 3.02, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), relative ad oneri eventuali in caso di controversie tra le parti e la necessità di applicare le clausole che prevedono il ricorso all'arbitrato, si farà fronte, nel caso si dovessero verificare tali eventualità, con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto di competenza, risulta necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo richiamate a copertura.

Occorre inoltre che il Governo fornisca elementi informativi ulteriori in relazione alle condizioni del credito di aiuto: in particolare, si chiede di chiarire se il periodo di grazia consista nel posticipare le rate dei primi cinque anni al termine del medesimo periodo, e se la componente a dono consista esclusivamente nell'azzeramento del tasso d'interesse.

Andrebbe infine specificata la dinamica temporale, con indicazione dei relativi importi, con cui il Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo sarà reintegrato mediante il pagamento delle rate inerenti alla restituzione del credito di aiuto.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore

Il relatore [MISIANI](#) (PD-IDP), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: viene confermata la disponibilità delle risorse del Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo richiamate a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame; in relazione alle condizioni di aiuto, viene confermato che il periodo di grazia consiste nello stabilire che la prima rata della restituzione da parte ucraina della somma a credito sarà dovuta cinque anni dopo la prima erogazione da parte italiana. Viene inoltre precisato che l'elemento dono del credito (*grant element*) quantificato nel caso di specie al 48 per cento, consiste nella differenza tra due piani di ammortamento: uno cui verrebbe applicato il tasso d'interesse annuale e le condizioni stabiliti sulla

base delle attuali condizioni di mercato per crediti commerciali, ed un altro - il caso di specie - in cui il tasso è fisso e sussidiato allo 0 per cento annuo;
viene infine rappresentato che la reintegrazione del Fondo rotativo avverrà, a partire dalla decorrenza del periodo di grazia sopra citato, in 21 rate semestrali di uguale importo, nell'arco complessivo di quindici anni, fatto salvo il caso di mancato o tardivo prelievo del totale della somma a credito, in cui gli importi e le scadenze delle rate di restituzione verranno rimodulati di conseguenza. Viene quindi aggiunto che, in caso di ritardato pagamento da parte del mutuatario, si applicherà un tasso di interesse annuo del 2 per cento,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice **NOCCO** (*FdI*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che gli articoli 1, 2 e 3 recano rispettivamente le finalità e gli obiettivi, le definizioni, nonché l'individuazione dei soggetti istituzionali della rigenerazione urbana. Al riguardo si segnala che il comma 4, lettera *d*), dell'articolo 3, prevede che i comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definiscano la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

Gli articoli 4 e 5 dettano disposizioni in materia, rispettivamente, di programmazione nazionale e comunale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di qualità della progettazione e attuazione degli interventi. In particolare il comma 4 individua le finalità che devono essere assicurate dagli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana, destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dal provvedimento. Il comma 3 prevede che i comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

L'articolo 7 disciplina gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana, mentre l'articolo 8 contiene disposizioni in materia di partecipazione delle comunità locali e dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.

L'articolo 9 prevede che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *d*), siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-artistica e a interventi di riuso.

L'articolo 10, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con uno stanziamento complessivo di 3 miliardi e 550 milioni di euro, prevedendo una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037.

Il comma 2 dispone che le risorse del Fondo siano destinate annualmente in modo vincolato al finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, mentre il comma 4 prevede che in caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. L'articolo 11, in materia di incentivi economici e fiscali, al comma 1 prevede che le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, aggiornino le tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione per i nuovi edifici. Al comma 3, viene stabilito che fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non siano soggetti all'imposta municipale propria (IMU) e alla tassa sui rifiuti (TARI). Al comma 4, si dispone che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applichino le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Il comma 5 prevede che agli interventi di rigenerazione urbana di cui al provvedimento in esame si applichino le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 6 prevede che le agevolazioni di cui al comma 4 si applichino anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi. Al comma 7, si dispone che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dal provvedimento. Viene previsto inoltre che tale detrazione sia pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto e sia ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. Al comma 8, viene stabilito che i comuni possano elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni e che lo stesso possano fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendo che l'aliquota possa essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019.

L'articolo 12 reca disposizioni di semplificazione in materia di rigenerazione urbana, mentre l'articolo 13 apporta modifiche al citato testo unico in materia edilizia.

L'articolo 14 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004.

Per quanto di competenza, in relazione alla copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, occorre acquisire dal Governo elementi informativi in relazione alle disponibilità delle risorse richiamate a copertura sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, nonché avere con ferma che l'utilizzo di tali somme non possa pregiudicare altre finalità a cui tali risorse erano eventualmente preordinate.

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali, quale quella del citato comma 4, lettera *d*) dell'articolo 3, e quelle di cui all'articolo 11, che configurano diritti soggettivi non comprimibili, segnala che tali disposizioni appaiono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura. In relazione ai rilievi sopra illustrati, appare necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata. La sottosegretaria SAVINO concorda con la relatrice sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 328 (ant.) del 18/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024

328ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CALANDRINI rivolge un indirizzo di benvenuto al senatore Russo, entrato a far parte della Commissione bilancio.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 1, in relazione all'emendamento 1.1, il parere di nulla osta dovrebbe essere condizionato alla sostituzione delle parole: "o emolumento comunque denominato" con le parole: ", rimborso di spese o emolumento comunque denominato". Sull'emendamento 1.4, occorre valutare la compatibilità della misura con il tetto di spesa e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.10, 1.21 (che ai capoversi 11-bis e 11-ter prevede maggiori oneri per cassa integrazione ordinaria e al capoverso 11-quater appare suscettibile di attribuire diritti soggettivi non comprimibili nei limiti della dotazione del fondo), 1.0.3, 1.0.13, 1.0.17 e 1.0.19. Appare necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.9, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.2, 1.0.5, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.15, 1.0.16, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, 1.0.18 e 1.0.22. In relazione all'emendamento 1.0.6, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 2.1. Occorre acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 2.2 e 2.3. Con riferimento agli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.0.1, è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, appare necessario acquisire dal Governo la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura sugli emendamenti 3.5 e 3.0.1. Per quanto

concerne gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.6, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 4.3, 4.4, 4.9, 4.10 e 4.11. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 4.5, per assenza della copertura finanziaria, nonché 4.6, 4.7 e 4.8, per incapienza delle risorse poste a copertura. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3. Comportano maggiori oneri le proposte 4.0.4, per incapienza del fondo impiegato a copertura, nonché 4.0.6, 4.0.100 (già 6.0.1) e 4.0.7 per inidoneità della copertura. Occorre verificare la quantificazione degli oneri e l'idoneità della copertura dell'emendamento 4.0.11.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comporta maggiori oneri la proposta 6.2. Occorre verificare la corretta quantificazione e la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 6.3. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 6.100 (già 6.0.9) e 6.4. Comportano maggiori oneri, per incapienza delle risorse poste a copertura, gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.4. Comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura, le proposte 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 6.0.3 e 6.0.8. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari dell'emendamento 6.0.100 (già 6.5).

[In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7](#), occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 7.4. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari relativi all'emendamento 7.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle analoghe proposte 8.5, 8.7 e 8.8, nonché dell'emendamento 8.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la sussistenza delle risorse impiegate a copertura dell'emendamento 9.1. Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 9.2, nonché la sussistenza delle risorse poste a copertura.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 10.4. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, per incapienza o inidoneità della copertura, le proposte 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9. Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari nonché confermare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 10.10. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria per le analoghe proposte 10.11 e 10.12. Relativamente agli identici emendamenti 10.13 e 10.14, occorre valutare se le disposizioni possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 11.1. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, per incapienza del fondo impiegato a copertura, gli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5. Riguardo agli emendamenti 11.6 e 11.7, nonché 11.8, occorre avere conferma della sussistenza delle somme utilizzate per la copertura finanziaria. Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 11.0.1. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria dell'emendamento 11.0.2, delle identiche proposte 11.0.4 e 11.0.5, nonché dell'emendamento 11.0.6. Comporta maggiori oneri la proposta 11.0.3. Riguardo agli emendamenti 11.0.7 e 11.0.8, occorre valutare se le disposizioni possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria ALBANO, relativamente all'emendamento 1.1, esprime un avviso conforme alla valutazione non ostativa della relatrice condizionata a una riformulazione della clausola di salvaguardia. In merito alle proposte emendative 1.4, 1.16, 1.17, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.9 e 1.0.10, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la copertura risulta inidonea poiché il fondo utilizzato a legislazione vigente non reca le occorrenti disponibilità. In relazione alle proposte 1.10, 1.0.3 e 1.0.13, esprime la contrarietà del Governo in quanto le misure determinano maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti. In merito all'emendamento 1.21, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la disposizione comporta maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e

comunque non comprimibili in un tetto di spesa. In relazione alle proposte 1.0.17, 1.0.19 e 1.0.22, si pronuncia in senso contrario per copertura in contrasto con la vigente disciplina contabile. In merito alle proposte 1.9, 1.15 e 1.0.11, esprime un avviso contrario in quanto le proposte comportano maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. In relazione alle proposte 1.18 e 1.19, il parere è contrario in quanto le proposte determinano maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura finanziaria. In relazione alla proposta 1.20, il parere è contrario in quanto la proposta comporta oneri per la finanza pubblica che appaiono sottostimati e la cui congruità, rispetto alla copertura indicata, allo stato non è dimostrabile. Relativamente alle proposte 1.0.2, 1.0.15, 1.0.16 e 1.0.18, il parere è contrario in quanto le proposte sono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura finanziaria.

In merito alle proposte emendative 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.9, il parere è contrario in quanto le proposte comportano maggiori oneri privi di idonea quantificazione e relativa copertura finanziaria. In relazione alle proposte 2.8 e 2.0.1, il parere è contrario per copertura inadeguata poiché i fondi utilizzati a copertura, a legislazione vigente non recano le occorrenti disponibilità.

In merito alla proposta 3.1, il parere è contrario in quanto la proposta è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. In relazione alle proposte 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, il parere è contrario in quanto le proposte comportano oneri per la finanza pubblica la cui congruità, rispetto alla copertura indicata, allo stato non è dimostrabile. In merito alle proposte 3.6 e 3.0.1, il parere è contrario in quanto le proposte sono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. In relazione alle proposte 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, il parere è contrario in quanto le proposte determinano oneri per la finanza pubblica non correttamente quantificati e la copertura risulta inadeguata poiché il fondo utilizzato a legislazione vigente non reca le occorrenti disponibilità. In merito alle proposte 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, il parere è contrario per inadeguatezza della copertura in quanto il fondo non reca le occorrenti disponibilità. In relazione alle proposte 4.0.4, 4.0.6, 4.0.100 (già 6.0.1) e 4.0.7, esprime l'avviso contrario del Governo, concordando con la Commissione. In merito alla proposta 4.0.11, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la proposta determina nuovi o maggiori oneri non correttamente quantificati e le risorse del fondo sono già impegnate a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti 6.2, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7, esprime l'avviso contrario del Governo, concordando con la Commissione. In merito alle proposte emendative 6.3, il parere è contrario in quanto la proposta determina nuovi o maggiori oneri non correttamente quantificati e le risorse del fondo sono già impegnate a legislazione vigente. In relazione alle proposte 6.100 (già 6.0.9), 6.4, 6.0.3 e 6.0.8, il parere è contrario in quanto le proposte recano una copertura inadeguata poiché le risorse sono già impegnate a legislazione vigente. In merito alla proposta 6.0.100 (già 6.5), esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri né quantificati e né coperti.

In merito alla proposta 7.4, il parere è contrario in quanto la proposta reca una copertura inadeguata in quanto il fondo non reca le occorrenti disponibilità. In relazione all'emendamento 7.0.3, il parere è contrario in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica non correttamente quantificati e la copertura risulta inadeguata in quanto il fondo utilizzato a legislazione vigente non reca le occorrenti disponibilità.

In merito alle analoghe proposte emendative 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8, il parere è contrario in quanto le proposte recano una copertura inadeguata in quanto il fondo non reca le occorrenti disponibilità. In relazione all'emendamento 9.1, il parere è contrario in quanto la proposta reca una copertura inadeguata in quanto il fondo non reca le occorrenti disponibilità. In merito alla proposta 9.2, il parere è contrario in quanto la proposta determina oneri per la finanza pubblica non correttamente quantificati e la copertura risulta inadeguata in quanto il fondo utilizzato a legislazione vigente non reca le occorrenti disponibilità.

In relazione agli emendamenti 10.4, 10.13 e 10.14, il parere è contrario in quanto le proposte determinano nuovi o maggiori oneri non correttamente quantificati. Relativamente alle proposte 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le proposte determinano oneri

per la finanza pubblica non correttamente quantificati e la copertura risulta inidonea in quanto il fondo utilizzato a legislazione vigente non reca le occorrenti disponibilità. In relazione agli emendamenti 10.10, 10.11 e 10.12, il parere è contrario in quanto le proposte recano una copertura inidonea in quanto il fondo non reca le occorrenti disponibilità.

In relazione alla proposta 11.1, esprime il parere contrario del Governo in quanto la proposta determina nuovi o maggiori oneri non correttamente quantificati. In merito alle proposte 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto il fondo non reca le occorrenti disponibilità. Relativamente agli emendamenti 11.6 e 11.7 e 11.8, il parere è contrario in quanto la copertura risulta inidonea poiché il fondo utilizzato a legislazione vigente non reca le occorrenti disponibilità. Sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.3, concordando con la Commissione, esprime parere contrario. In merito alle proposte 11.0.2, alle identiche proposte 11.0.4 e 11.0.5, nonché all'emendamento 11.0.6, l'avviso del Governo è contrario in quanto le proposte recano una copertura inidonea poiché il fondo non reca le occorrenti disponibilità. In relazione alle proposte 11.0.7 e 11.0.8, il parere è contrario in quanto le proposte determinano oneri per la finanza pubblica non correttamente quantificati.

Non ha osservazioni da formulare, in conformità alla relatrice, sui restanti emendamenti.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), nel constatare le differenti motivazioni date dal Governo della contrarietà sugli emendamenti esaminati, chiede chiarimenti in merito alla variabilità delle risposte fornite.

In particolare, richiede una spiegazione, con riguardo alla contrarietà per incapienza dei fondi usati per la copertura finanziaria, sul riferimento o meno alla legislazione vigente.

Il PRESIDENTE fa presente che il tema inquadrato dal senatore Nicita si presta a essere esaminato per singoli determinati emendamenti, sui quali possono essere fornite specifiche risposte in ordine alle ragioni della contrarietà del Governo.

La sottosegretaria ALBANO precisa che nella maggior parte dei casi l'istruttoria ha evidenziato l'incapienza dei fondi utilizzati per la copertura a legislazione vigente e tale motivazione è stata resa nell'espressione del parere. Invece, in alcuni limitati casi, non si è ritenuto di effettuare tale specificazione.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) evidenzia, al di là dei casi specifici, l'atteggiamento fazioso e incoerente del Governo, che utilizza l'incapienza dei fondi come motivazione per dare parere contrario sugli emendamenti di opposizione, mentre in precedenti casi analoghi, di fronte alle proposte della maggioranza, ha fatto più attente valutazioni ed è riuscito a trovare i fondi necessari.

Anche per tale ragione, annuncia il proprio voto contrario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.9, 1.10, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.13, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.22, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.0.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.11, 4.0.100 (già 6.0.1), 6.2, 6.3, 6.4, 6.100 (già 6.0.9), 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.100 (già 6.5), 7.4, 7.0.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.1, 9.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7 e 11.0.8. Sulla proposta 1.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "o emolumento comunque denominato" con le seguenti: ", rimborso di spese o emolumento comunque denominato".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise ([n. 237](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 12 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che lo schema in esame, composto di 10 articoli, dà attuazione alle disposizioni recate dagli articoli 12, 16 e 18, comma 3, lettera *a*), della legge n. 111 del 2023 ("delega fiscale").

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *c*), con riferimento al procedimento di riconoscimento della qualifica di "soggetto obbligato accreditato" (SOAC), dell'attribuzione dell'indice di affidabilità e del relativo monitoraggio, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi, andrebbe fornita una conferma circa l'effettiva possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere le predette attività (che appaiono più strutturate rispetto al regime vigente) nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale, in luogo di quella vigente fra usi civili e usi industriali del medesimo gas (articolo 1, comma 1, lettera *e*)), evidenzia che, ai fini di una puntuale verifica della quantificazione degli effetti di minore gettito, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi quali, ad esempio, la distribuzione per scaglioni del volume dei consumi degli usi domestici, per calcolare le differenze di gettito da accisa derivante dall'applicazione delle diverse aliquote. Tale distribuzione sarebbe utile anche per la verifica della quantificazione degli effetti di segno opposto sul gettito IVA (maggiori entrate per il passaggio dell'aliquota IVA dal 10 per cento al 22 per cento per i primi due scaglioni di consumo e minori entrate per IVA non dovuta sulla minore accisa). Con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso articolo 26-ter), andrebbero forniti dati ed elementi informativi al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa derivanti dal differente computo delle rate di acconto dell'imposta. Infatti, nonostante tale meccanismo non incida sull'ammontare dell'imposta (in sede di accertamento e liquidazione), esso potrebbe comportare una riduzione delle entrate in termini di cassa in relazione al versamento degli acconti mensili. Tale chiarimento si rende necessario anche con riferimento alla finalità della norma esposta nella relazione illustrativa, la quale precisa che il nuovo meccanismo, che prevede il passaggio da una dichiarazione annuale a una semestrale, consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli operatori del settore. Questi ultimi, infatti, eviteranno, chiarisce la medesima relazione illustrativa, di dover versare importi determinati sulla base di dati sulle vendite o sui consumi di gas non attuali in quanto riferiti all'annualità precedente. Al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa per l'anno 2025, i medesimi dati ed elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento alle norme transitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame. Tale norma disciplina espressamente il caso in cui le somme versate con la normativa vigente siano superiori rispetto agli acconti determinati con il nuovo criterio di calcolo delle rate mensili introdotto dalle disposizioni in esame. L'articolo 5, comma 2, ultimo periodo prevede infatti che "le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati" nei mesi del secondo semestre o richiesti a rimborso. Riguardo [all'articolo 1, comma 1, lettera g](#)), andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai dati delle licenze di vendita, utilizzati della relazione tecnica nella quantificazione delle minori entrate, che sembrerebbero riferirsi esclusivamente al numero delle licenze di minuta vendita rilasciate nel triennio 2021-2023. In proposito, andrebbe specificato se il predetto ammontare include anche la seconda categoria di operatori ora esclusi dall'obbligo di licenza ovvero gli esercizi di vendita non tenuti all'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In merito a tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), considerato che vengono riformulate le fattispecie di consumo dell'energia elettrica non sottoponibili ad accisa o esenti, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'assenza di effetti finanziari delle disposizioni in commento dal momento che esse sembrano intervenire nella definizione del perimetro di

applicabilità dell'imposta. Con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso "articolo 55", andrebbero forniti dati ed elementi informativi al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa derivanti dal differente computo delle rate di acconto dell'imposta. Tale chiarimento si rende necessario anche con riferimento alla finalità della norma esposta nella relazione illustrativa (riferita all'analoga norma in materia di accisa sul gas), la quale precisa che il nuovo meccanismo consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli operatori del settore. Al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa per l'anno 2025, i medesimi dati ed elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento alle norme transitorie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame. Tale norma disciplina espressamente il caso in cui le somme versate con la normativa vigente siano superiori rispetto agli acconti determinati con il nuovo criterio di calcolo delle rate mensili introdotto dalle disposizioni in esame. L'articolo 5, comma 4, ultimo periodo prevede infatti che "le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati" nei mesi del secondo semestre o richiesti a rimborso. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, lettera p) rileva che la norma in esame prolunga - limitatamente a esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie - da due a quattro anni la validità dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione. Nella relazione tecnica sono ascritte minori entrate tributarie, di carattere permanente, valutate in euro 13.472 per l'anno 2027, euro 48.864 per l'anno 2028, euro 16.288 per l'anno 2029, che ricorsivamente si ripetono di triennio in triennio, derivanti dalla riduzione dei versamenti dell'imposta di bollo dovuta in occasione dei rinnovi delle autorizzazioni. Al fine di escludere che si verificino effetti finanziari già a partire dall'esercizio 2025, in coerenza con quanto previsto dalla relazione tecnica, dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare nel testo che la validità di 4 anni delle autorizzazioni di vendita non riguarda in ogni caso le autorizzazioni in corso di validità al 1° luglio 2025, giacché in mancanza di un'espressa previsione in tal senso potrebbero conseguire minori entrate derivanti dal mancato versamento dell'imposta di bollo relativo al rinnovo biennale. In relazione all'articolo 1, comma 1, lettera s), osserva che il numero 1 introduce l'esenzione dall'accisa per i carburanti impiegati per la pesca nelle acque interne. In mancanza di elementi forniti dalla relazione tecnica o desumibili dalla relazione illustrativa e stante la differenza testuale rispetto alla legislazione vigente, appare necessario che il Governo fornisca elementi idonei a dimostrare l'invarianza finanziaria della presente disposizione. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4 mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, e mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1. Quanto alla prima modalità di copertura finanziaria, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo utilizzato a copertura, tenuto conto della riduzione delle medesime risorse prevista dalla seconda sezione del disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 212.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita al Governo la produzione della relazione tecnica già richiesta dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO, nel prendere atto del sollecito, assicura che si attiverà presso le amministrazioni interessate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.5. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 155 (pom.) del 24/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024

155ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(29\) MIRABELLI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(761\) GASPARRI e PAROLI.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(863\) OCCHIUTO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(903\) DREOSTO.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1028\) Elena SIRONI e altri.](#) - *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

[\(1122\) DE PRIAMO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1131\) Mariastella GELMINI.](#) - *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere all'8ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, presentato dal relatore e adottato dalla 8ª Commissione permanente, alla quale i provvedimenti sono assegnati in sede di merito, nella seduta dello scorso 18 settembre.

Evidenzia, innanzitutto, che il tema della rigenerazione urbana riveste grande importanza nel contesto delle politiche di sviluppo sostenibile e di riqualificazione delle città. Si rammarica, al riguardo, che in Italia l'argomento sia stato spesso trascurato dal dibattito politico, lasciando il Paese indietro rispetto ad altre Nazioni che hanno già messo in atto strategie efficaci di rigenerazione. Reputa che una legge sulla rigenerazione urbana rappresenti un'opportunità per colmare detto vuoto normativo, ma ritiene essenziale che il testo legislativo sia sufficientemente chiaro, bilanciato e coerente, per evitare di creare confusione o generare inefficienze che potrebbero compromettere i risultati attesi.

Chiarisce poi che la rigenerazione urbana è un processo multidimensionale che va ben oltre interventi di ristrutturazione edilizia o efficientamento energetico. A suo giudizio, la proposta in discussione confonde il suddetto concetto con operazioni tecniche di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e rinaturalizzazione del territorio che, sebbene importanti, non sono sufficienti a garantire una vera trasformazione urbana. Fa presente che la rigenerazione urbana dovrebbe includere una visione olistica della città, che integri aspetti sociali, economici, ambientali e culturali. Paventa che la riduzione di questo processo così complesso a un insieme di azioni tecniche possa condurre a una banalizzazione del concetto stesso, privando le città della possibilità di evolversi in modo sostenibile e a misura d'uomo. Oltre alle, a suo parere, già evidenti criticità tecniche e operative, sottolinea il potenziale danno culturale che la proposta in esame potrebbe causare. Ribadisce, quindi, che regolare in modo confuso e mal calibrato un concetto così centrale come la rigenerazione urbana rischia non

solo di rendere inefficace l'intervento, ma di svuotare di significato il termine stesso, banalizzandolo e rendendolo un mero strumento per interessi speculativi. Esprime il timore che questo possa compromettere le future possibilità di promuovere una vera rinascita delle città italiane.

Passa poi a porre in evidenza che il testo in esame introduce, a suo giudizio, una serie di sovrapposizioni normative che rischiano di complicare ulteriormente il quadro legislativo esistente, penalizzando le amministrazioni locali. La proposta - prosegue il relatore - concentra il potere decisionale nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riducendo significativamente l'autonomia delle amministrazioni locali. Ciò non solo ostacola la capacità di rispondere alle esigenze specifiche del territorio, ma impedisce anche l'adozione di politiche culturali mirate.

In merito ai profili di semplificazione, ritiene che la proposta in esame crei nuove barriere burocratiche, impedendo ai territori di agire in maniera autonoma e tempestiva per rispondere alle specifiche esigenze delle proprie comunità. Le città italiane hanno una storia e un patrimonio culturale unici, e la rigenerazione urbana dovrebbe partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione di queste peculiarità. Ritiene fondamentale che le amministrazioni locali siano messe in condizione di gestire i processi di rigenerazione in modo autonomo e flessibile, senza dover fare i conti con una *governance* centralizzata che potrebbe non essere in grado di rispondere efficacemente alle esigenze specifiche del territorio.

Individua, quindi, una ulteriore criticità nella mancanza di incentivi adeguati per stimolare la partecipazione del settore privato a progetti che abbiano un reale impatto culturale e sociale. La proposta di legge unificata non prevede, a suo parere, misure sufficienti per incoraggiare investimenti privati che possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico delle città. Paventa il rischio che, senza un chiaro quadro di incentivi, gli interventi di rigenerazione urbana si riducano a operazioni di facciata, prive di contenuti e di reale impatto sociale.

Esprime indi la sua convinzione che la rigenerazione urbana non possa essere trattata come un semplice intervento tecnico. Essa deve essere un processo che coinvolge vari aspetti della vita urbana, dalla sostenibilità ambientale alla coesione sociale, dalla tutela del patrimonio culturale allo sviluppo economico locale. A suo giudizio, il testo in esame sembra trascurare questa complessità, concentrandosi esclusivamente su interventi tecnici come l'efficientamento energetico e sismico. Dopo aver asserito che questi elementi sono senza dubbio importanti, si dichiara tuttavia convinto che essi non possano essere l'unico obiettivo della rigenerazione urbana. Sottolinea che le città hanno bisogno di interventi che migliorino la qualità della vita dei cittadini, mettendo al centro la cultura, la storia e il tessuto sociale dei luoghi. La vera rigenerazione urbana dovrebbe puntare a creare città vive e coese, in cui la cultura sia al centro dei processi di trasformazione. Altrimenti, si rischia di perdere il carattere unico delle città italiane, lasciando spazio a un'omologazione che non riflette le ricchezze storiche e culturali del Paese.

Pur dichiarando di comprendere le ragioni che hanno portato alla stesura della proposta in esame, ritiene che ci siano ancora ampi margini di miglioramento della stessa. Auspica, pertanto, che il relatore presso la Commissione di merito e i membri della medesima Commissione si prendano il tempo necessario per rivedere il testo, con l'obiettivo di arrivare ad una stesura finale che possa davvero essere utile e significativa per il Paese.

Ribadisce, conclusivamente, che solo un approccio più integrato e olistico potrà garantire che la rigenerazione urbana diventi uno strumento efficace per la trasformazione delle città italiane, in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di valorizzare il patrimonio culturale e storico del Paese.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), nel condividere l'orientamento contrario espresso dal relatore Occhiuto sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, pone in luce che il processo di rigenerazione urbana non può essere calato dall'alto mediante l'imposizione di un modello *standard*, ma deve essere promosso facendo leva sugli specifici contesti locali, così da garantire il rispetto e la valorizzazione delle differenti peculiarità storiche, culturali, antropologiche e sociali dei contesti medesimi.

Anche il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) si richiama all'intervento del relatore Occhiuto, che ha

evidenziato le gravi criticità presenti nel testo unificato dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana. Si tratta, a suo avviso, di un intervento legislativo che peggiora il quadro normativo vigente e che risulta, in particolare, non rispettoso delle competenze spettanti alle autonomie territoriali. Nel ribadire il giudizio estremamente negativo della propria parte politica sul testo unificato, si dichiara disponibile a convergere su un eventuale schema di parere contrario.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI) e il senatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) propongono di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) condivide la proposta di rinvio appena formulata e auspica che, nel frattempo, la Commissione di merito possa ulteriormente approfondire i contenuti del testo unificato, tenendo conto delle criticità evidenziate in sede di illustrazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)

(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre nel corso della quale si è svolta la discussione generale.

La [PRESIDENTE](#), tenuto conto che il presidente Marti, relatore sul provvedimento in titolo, è impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, propone il rinvio dell'esame ad altra seduta.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#), tenuto conto che il rappresentante del Governo designato a seguire i lavori della Commissione in sede redigente, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello, è impegnata nella partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo in corso, dispone di sospendere la seduta sino alle 16,15.

Prende atto la Commissione

La seduta, sospesa alle ore 15,50 riprende alle ore 16,15.

Preso atto che la Conferenza dei Gruppo è ancora in corso e che, pertanto, il rappresentante del Governo non può partecipare ai lavori della Commissione, apprezzate le circostanze, la [PRESIDENTE](#) toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.5.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 165 (pom.) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024

165ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, incaricato di definire la programmazione dei lavori.

A partire dalle sedute che saranno convocate nella settimana prossima, la Commissione esaminerà, in sede consultiva, il disegno di legge n. [1274](#) (Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali).

Inoltre, è stato deliberato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. [1240](#) (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca), d'iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, assegnato alla Commissione in sede redigente. Si è altresì convenuto di fissare a lunedì 4 novembre il termine entro cui i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, nel numero massimo di due per ciascun Gruppo.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha indi conferito mandato alla Presidenza di prendere contatti con il Presidente della 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) al fine di proporre l'avvio dell'esame del disegno di legge n. [823](#) (Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari), d'iniziativa della sen. Cantù, assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Al riguardo, informa che la senatrice Bucalo ha peraltro segnalato l'imminente presentazione, unitamente ad altri colleghi del proprio Gruppo, di un provvedimento che interviene sulla medesima materia e che sarà, ove ne sussistano le condizioni, esaminato congiuntamente all'Atto Senato n. 823.

Infine, nel corso dell'Ufficio di Presidenza, è stata esaminata ed espressa condivisione per l'iniziativa dell'Associazione italiana editori "Io leggo perché", volta alla promozione della lettura tramite il potenziamento delle biblioteche scolastiche. L'iniziativa, che si terrà tra il 9 e il 17 novembre, con il coinvolgimento di oltre 27.000 scuole e 3800 librerie, prevede la disponibilità a recarsi in una libreria e donare un libro a una delle scuole, con la quale la libreria è gemellata. Al riguardo, l'Ufficio di Presidenza auspica un'ampia partecipazione di tutti i commissari alla lodevole iniziativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4a Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4a Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 2)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.

La relatrice [COSENZA](#) (*FdI*) presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258 (pubblicata in allegato).

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) preannuncia un voto di astensione della propria parte politica. Al riguardo, giudica inopportuna la scelta di affidare l'attuazione anche di direttive di estremo rilievo al Governo, affermando che l'eccessivo ricorso a norme di delega legislativa sviscerisce il ruolo del Parlamento.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame è posta ai voti e approvata.

La relatrice [COSENZA](#) (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2 (pubblicato in allegato).

Si passa indi alla votazione dello schema di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, lo schema di parere favorevole della relatrice, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

[\(29\) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana](#)

[\(761\) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana](#)

[\(863\) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana](#)

[\(903\) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana](#)

[\(1028\) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo](#)

[\(1122\) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana](#)

[\(1131\) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana](#)

(Parere all'8ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 settembre nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva e aperta la discussione generale. Poiché non vi sono ulteriori interventi, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore designato, senatore Occhiuto, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra uno schema di parere favorevole, con osservazioni, sui provvedimenti in titolo (pubblicato in allegato).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara un voto di astensione del proprio Gruppo. Pur condividendo le osservazioni recate nello schema di parere, fa presente che il giudizio complessivo sul testo unificato adottato dalla Commissione di merito sui provvedimenti in titolo dipenderà dall'esito della fase emendativa, ancora incerto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Veneto ([n. 221](#))

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lombardia ([n. 222](#))

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per

la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Campania (n. 223)

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania (n. 224)

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Abruzzo (n. 225)

(Pareri al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il correlatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) premette che gli atti del Governo in titolo recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale con riferimento a quattro regioni (Veneto, Lombardia, Campania e Abruzzo), istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2014 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Le risorse del Fondo sono dirette alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno. I programmi per le annualità 2021-2023 e per le annualità 2022-2024, finanziati con il richiamato Fondo, sono stati approvati, rispettivamente, con decreti ministeriali 16 dicembre 2021 e 18 luglio 2022, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il correlatore procede dunque ad illustrare gli atti del Governo nn. 221 e 222, i quali recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alle regioni Veneto e Lombardia.

Lo schema di decreto di cui all'atto n. 221 propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Veneto, per un importo complessivo di euro 125.292,43.

In particolare, il provvedimento propone una riduzione, pari al richiamato importo, delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Opere edili di finitura ed impiantistiche finalizzate al ripristino dell'alloggio per il custode o di servizio presso la sede principale dei Frari", con contestuale destinazione del medesimo importo a favore del nuovo intervento "Opere edili di finitura e impiantistiche finalizzate al ripristino di ambiente di deposito di materiale archivistico presso la sede principale dei Frari".

Dalla documentazione trasmessa, prosegue l'oratore, si evince che su tale proposta di rimodulazione, presentata dall'Archivio di Stato di Venezia, è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi.

La richiesta di rimodulazione è motivata in ragione "delle mutate esigenze dell'Istituto rispetto alle quali l'intervento originariamente previsto risulta obsoleto a fronte della contestuale necessità di effettuare opere finalizzate a ripristinare gli ambienti da destinarsi alla originaria funzione di deposito presso il medesimo Istituto".

Soffermandosi indi sullo schema di decreto di cui all'atto n. 222, il correlatore fa presente che esso dispone una rimodulazione - anche in questo caso senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2021-2023, relativamente alla regione Lombardia, per un importo complessivo di euro 1.094.420.

In particolare, si propongono delle riduzioni, pari a euro 55.000 per l'anno finanziario 2021, a euro 102.473 per l'anno finanziario 2022 e a euro 300.000 per l'anno finanziario 2023 delle risorse originariamente assegnate agli interventi denominati "Restauro e consolidamento locali e

Realizzazione deposito opere d'arte, con adeguamento impiantistico e inserimento controllo termoisolante" da realizzarsi presso il Cortile *ex* Scuderie Reali e Depositi Corte Nuova (piano terreno, locali *ex* ristorante). In virtù di dette rimodulazioni, vengono destinati i medesimi importi a favore degli interventi denominati "Recupero, restauro e rifunzionalizzazione del primo piano del "Casino delle Guardie Nobili", destinato ad accogliere il museo dell'arte del XIX e del XX secolo di Mantova" da effettuarsi, in riferimento alle annualità sopra richiamate, presso il richiamato Casino delle Guardie Nobili.

L'Atto del Governo n. 222 propone inoltre riduzioni pari a euro 24.000 per l'anno finanziario 2021, a euro 146.000 per l'anno finanziario 2022 e a euro 466.947 per l'anno finanziario 2023 delle risorse originariamente assegnate agli interventi aventi ad oggetto "Restauro superfici" da realizzarsi presso il Cortile delle Otto Facce. In virtù di detta rimodulazione, vengono destinati i medesimi importi a favore dei nuovi interventi concernenti "Accessibilità al grande salone dell'Armeria, di 1000 mq, a completamento del progetto finanziato con fondi FSC, lotto 1" da effettuarsi, in relazione alle annualità sopra richiamate, presso il Palazzo del Capitano.

L'oratore rileva che su tali proposte di rimodulazione, presentate dal Palazzo Ducale di Mantova, è stato acquisito l'avviso favorevole del Comitato tecnico-scientifico per i Musei e l'economia della cultura.

La richiesta di rimodulazione è motivata con "l'impossibilità di avviare l'intervento originariamente proposto nel breve-medio termine a causa delle notevoli e non risolvibili interferenze con l'attiguo recupero del Casino delle Guardie Nobili, nonché a fronte dell'assoluta necessità di realizzare interventi volti a conferire una maggiore accessibilità e la piena fruibilità al grande salone dell'Armeria" e con "la necessità di effettuare tali interventi in continuità e complementarietà con altre opere attualmente in corso presso il medesimo oggetto".

La correlatrice [COSENZA](#) (*FdI*) illustra gli atti del Governo nn. 223, 224 e 225, i quali recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale con riferimento alle regioni Campania e Abruzzo.

Lo schema di decreto di cui all'atto n. 223 propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma relativo alle annualità 2021-2023, per la regione Campania, per un importo complessivo pari a euro 370.000.

In particolare, per l'anno finanziario 2023, propone di destinare parte delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Allestimento sezione espositiva dedicata al Cratere di Assteas", presso il Museo Archeologico del Sannio Caudino, a favore dell'intervento "Allestimento dei depositi e del nuovo Museo Archeologico nazionale dell'antica Allifae" da effettuarsi presso il Museo archeologico Nazionale dell'Antica Allifae, per un importo complessivo oggetto di rimodulazione pari a euro 370.000.

Pertanto, con riferimento all'anno finanziario 2023, l'importo originariamente assegnato ai lavori di "Allestimento sezione espositiva dedicata al Cratere di Assteas" presso il Museo Archeologico del Sannio Caudino, pari ad euro 380.000, viene rideterminato in euro 10.000.

Fa indi presente che su tale proposta di riformulazione, presentata dalla Direzione regionale Musei Nazionali Campania, è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per i Musei e l'Economia della Cultura.

La richiamata richiesta di rimodulazione è motivata dall'Esecutivo in ragione della "presenza di altre fonti di finanziamento a parziale copertura dell'intervento originariamente previsto", nonché della "concomitante necessità di operare un intervento organico finalizzato ad adeguare il Museo archeologico Nazionale dell'Antica Alifae agli *standard* previsti dai "Livelli Uniformi di qualità per i Musei", elaborati in attuazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 42/2004 e adottati dal Ministero della cultura con decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018".

Per quel che concerne lo schema di decreto di cui all'atto n. 224, lo stesso dispone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2022-2024, relativamente alla regione Campania, per un importo complessivo di euro 302.725.

In particolare, si propongono delle riduzioni, pari a euro 100.000 per l'anno finanziario 2022, a euro

150.000 per l'anno finanziario 2023 e a euro 52.725 per l'anno finanziario 2024 delle risorse originariamente destinate agli interventi denominati "Tutela, recupero, manutenzione e valorizzazione della fortificazione sannitica su Monte Alifano (Caiazzo) e del suo contesto ambientale" da realizzarsi presso la richiamata Fortificazione sannitica. In virtù di dette rimodulazioni, vengono assegnati i medesimi importi a favore degli interventi denominati "Interventi di recupero, consolidamento e restauro delle strutture emergenti e nuove indagini archeologiche" da effettuarsi presso l'area archeologica dell'antica Atella a Sant'Arpino (CE).

La correlatrice fa presente che su tali proposte di rimodulazione, presentate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, è stato acquisito l'avviso favorevole del Comitato tecnico-scientifico per l'Archeologia.

La richiesta di rimodulazione in esame è motivata in quanto "l'area su cui ricade l'intervento originario, non ancora avviato, vincolata ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1991, è risultata essere di proprietà privata e pertanto non rientrante nella casistica prevista dalla norma".

Quanto, infine, allo schema di decreto di cui all'atto n. 225, esso propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma relativo alle annualità 2022-2024, per la regione Abruzzo, per un importo complessivo pari a euro 300.000.

In particolare, per l'anno finanziario 2024, lo schema di decreto propone di destinare parte delle risorse originariamente assegnate all'intervento relativo allo "scavo, restauro e valorizzazione di un municipium tra i monti" da realizzarsi presso l'Area archeologica di Juvanum, a favore dell'intervento "Allestimento del Centro di documentazione Millenni a Colle Gallo" da effettuarsi presso il Centro di documentazione Colle Gallo, per un importo complessivo oggetto di rimodulazione pari a euro 300.000.

Pertanto, con riferimento all'anno finanziario 2024, l'importo originariamente assegnato al richiamato intervento relativo allo scavo, restauro e valorizzazione di un municipium tra i monti" da realizzarsi presso l'Area archeologica di Juvanum, pari ad euro 660.000, viene rideterminato in euro 360.000.

La correlatrice evidenzia che su tale proposta di riformulazione, presentata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, è stato acquisito il parere favorevole dei Comitati tecnico-scientifici per l'Archeologia e per il Paesaggio.

La richiesta di rimodulazione è giustificata dal Governo alla luce della "necessità di ridimensionare l'attività di scavo presso l'Area archeologica di Juvanum poiché a seguito della predisposizione di un progetto di manutenzione ordinaria di una parte delle murature dell'area archeologica, si è valutato di concentrare il successivo intervento su opere di conservazione e di ridurre l'esecuzione dello scavo di ampliamento, nonché in ragione della contestuale necessità di provvedere all'allestimento del Centro di documentazione "Millenni a Colle Gallo" per la valorizzazione degli esiti dello scavo di Piazza San Giustino Colle Gallo a Chieti".

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il correlatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sugli Atti nn. 221 e 222.

La correlatrice [COSENZA](#) (*FdI*), a sua volta, propone l'espressione di un parere favorevole sugli Atti nn. 223, 224 e 225.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà separatamente alla votazione di ciascuna delle proposte di parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori su ciascuno dei provvedimenti in titolo, la Commissione, in esito a distinte votazioni, approva le proposte di parere favorevole del correlatore Paganella sull'atto del Governo n. 221 e sull'atto del Governo n. 222, nonché le proposte di parere favorevole della correlatrice Cosenza sull'atto del Governo n. 223, sull'atto del Governo n. 224 e sull'atto del Governo n. 225.

SULL'ODIERNA RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il [PRESIDENTE](#) informa che, su richiesta della senatrice D'Elia avanzata a nome del Partito Democratico, nel corso dell'odierna riunione della Sottocommissione per i pareri, l'esame, in sede

consultiva, dei disegni di legge n. [1192](#), recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie", e n. [1264](#), recante "Disposizioni in materia di lavoro", è stato rimesso alla sede plenaria.

Avverte che l'avvio della trattazione di tali disegni di legge potrà avvenire già nella seduta convocata per domani, alle ore 9.30.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#), come poc'anzi stabilito, avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [1192](#), recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie", e del disegno di legge n. [1264](#), recante "Disposizioni in materia di lavoro".

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che la legge di delegazione europea è uno dei principali strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea (UE) introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto che i provvedimenti dell'UE che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale non incidono in modo rilevante nelle materie di più stretta competenza della Commissione; tenuto conto di quanto comunque disposto dalle disposizioni nel loro complesso e, nello specifico, dalla direttiva (UE) 2024/1262, adottata dalla Commissione europea il 13 marzo 2024, recante la modifica della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, al fine di adeguarne alcune norme alle attuali conoscenze scientifiche, si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC LXXXVI, n. 2

La Commissione, esaminato il documento in titolo, premesso che esso si compone di quattro parti, articolate al loro interno in tematiche sviluppate attraverso appositi *dossier*; considerati, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, i *dossier* n. 44 "I settori culturali e creativi verso l'obiettivo climatico per il 2040"; n. 45 "Cambiamenti climatici e tutela del patrimonio culturale"; n. 46 "Produzione di energia eolica e tutela dei valori paesaggistici"; n. 54 "Istruzione digitale"; n. 65 "Geoblocking nel settore cinematografico e audiovisivo"; n. 90 "Diploma europeo congiunto"; n. 91 "Coordinamento del progetto ERASMUS +"; n. 92 "Settimana europea per lo sport (edizione 2024)"; n. 130 "Programma quadro di Ricerca e Innovazione"; n. 135 "Desk Italia Europa Creativa per i settori culturali e creativi"; e n. 136 "Il Grant Office nel settore culturale", esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903, 1028, 1122 e 1131

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, premesso che:

essi dettano misure in materia di rigenerazione urbana;

la Commissione di merito, in sede di esame congiunto dei richiamati disegni di legge, ha adottato, nella seduta dello scorso 18 settembre, un testo unificato, presentato dal relatore, senatore Rosso, che opera una sintesi delle proposte legislative;

nel nuovo testo la rigenerazione urbana è da intendersi quale "strumento finalizzato al recupero del

patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo";

l'articolo 3, nel dettare norme sulla *governance* della rigenerazione urbana, definisce i compiti istituzionali spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché ai comuni;

nell'ambito della *governance* non è pertanto contemplato il Ministero della cultura;

considerato invece opportuno un tale coinvolgimento, atteso che il Ministero della cultura ha competenza in materia di paesaggio e che l'articolo 1 del testo unificato:

a) al comma 1, fa esplicito riferimento alla Convenzione europea sul paesaggio, ratificata ai sensi della legge n. 14 del 2006;

b) al medesimo comma 1, individua, come già segnalato, nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio in modo da perseguire, fra l'altro, proprio la tutela del paesaggio;

c) al comma 2, lettera g), individua la tutela dei centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche come uno degli obiettivi dell'intervento normativo in esame;

tenuto conto che:

l'articolo 7, al comma 7, del testo unificato stabilisce che, all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale o di piani urbanistici di recupero e riqualificazione particolareggiati. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologica, belle arti e del paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica;

la definizione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero non richiede l'autorizzazione paesaggistica è, invero, ai sensi della disciplina recata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, demandata, in via ordinaria, alla pianificazione paesaggistica condotta dalle Regioni congiuntamente al Ministero della cultura;

parrebbe pertanto opportuno un approfondimento in ordine al richiamato articolo 7, comma 7, che reca deroga all'autorizzazione paesaggistica, al fine di verificarne il mantenimento o la sua espunzione dal testo alla luce delle competenze spettanti alle regioni in materia,

esprime, anche alla luce del testo unificato adottato alla Commissione di merito, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 3, che individua i soggetti istituzionali coinvolti nella *governance* della rigenerazione urbana, al fine di includere anche il Ministero della cultura;

b) valuti altresì l'opportunità di svolgere un approfondimento in merito all'articolo 7, comma 7, che introduce una deroga all'autorizzazione paesaggistica, alla luce delle competenze spettanti alle regioni ai sensi della normativa vigente.

1.4.2.6. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161 (ant.) del 26/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2024
161ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(29\) MIRABELLI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(42\) Anna ROSSOMANDO e altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

[\(761\) GASPARRI e PAROLI.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(863\) OCCHIUTO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(903\) DREOSTO.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1028\) Elena SIRONI e altri.](#) - *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

[\(1122\) DE PRIAMO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1131\) Mariastella GELMINI.](#) - *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sui disegni di legge in titolo, sui quali la Commissione è chiamata da tempo a rendere un parere all'8ª Commissione, che li esamina congiuntamente. Fa presente che l'esame delle numerose proposte ha condotto, nella Commissione di merito, all'elaborazione di un testo unificato, adottato quale base per la discussione nella seduta di mercoledì 18 settembre.

Evidenzia poi che tutti i testi prevedono la redazione di un Piano o programma per la rigenerazione urbana, dettano finalità e definizioni, disciplinano la *governance* e gli eventuali interventi agevolativi, individuano i compiti degli enti locali e stanziavano le relative risorse.

Riferisce indi che il disegno di legge n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, si compone di 20 articoli. Esso menziona, tra le finalità della rigenerazione urbana, anche quelle di: favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali; tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti; tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali.

Il disegno di legge n. 42, a prima firma della senatrice Rossomando, si compone di 5 articoli. Esso

detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, anche ai fini di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità. Il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il disegno di legge n. 761, a prima firma del senatore Gasparri, si compone di 14 articoli. Esso individua tra gli obiettivi anche quelli di favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di aree già urbanizzate e di aree produttive e di integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali.

Il disegno di legge n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, si compone di 5 articoli. Esso stabilisce che gli interventi di rigenerazione urbana sono riferibili, tra l'altro, a determinati ambiti di intervento, tra cui le aree dismesse, ovvero luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado o che contribuiscono alla formazione di un microclima più caldo all'interno delle aree urbane, la cui conseguente alterazione termica incide sulla vivibilità.

Il disegno di legge n. 903, a prima firma del senatore Dreosto, si compone di 12 articoli. Esso mira, tra l'altro, a favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti e al recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

Il disegno di legge n. 1028, a prima firma della senatrice Sironi, si compone di 24 articoli. Tra le definizioni, esso include quella di "compendio agricolo neo-rurale", quale insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che, limitando il consumo di suolo, viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale, nonché quella di "boschi di neoformazione", intesi quali giovani formazioni di specie arboree e arbustive originate da processi naturali a seguito dell'abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo. I boschi e le foreste sono considerati risorsa strategica nazionale, ai fini della salvaguardia naturalistica e paesaggistica, della difesa dei suoli e della tutela idrogeologica e del sistema climatico. Anche in questo caso, si affida il monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo all'ISPRA, che si avvale della collaborazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e del CREA.

Il disegno di legge n. 1122, a prima firma del senatore De Priamo, si compone di 11 articoli. Tra le altre misure, esso istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana le cui risorse sono destinate annualmente, per la parte immateriale, anche a: riorganizzare, mediante processi di partecipazione sociale e imprenditoriale, il tessuto storico urbano recuperandone la sua memoria identitaria, i negozi storici, i laboratori ovvero tutte quelle realtà che si sono consolidate nel tempo e che valorizzano l'aspetto tradizionale e culturale del territorio; promuovere progetti innovativi, *start-up* e aziende che favoriscano la socializzazione e l'integrazione tra soggetti differenti per genere, cultura e religione.

Il disegno di legge n. 1131, a prima firma della senatrice Gelmini, si compone di 7 articoli. Tra i principi fondamentali che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni legislative di propria competenza, nonché i comuni, le unioni dei comuni, le città metropolitane e le province, sono tenuti a rispettare sono citati: la valorizzazione del verde pubblico e privato nonché delle filiere agricole di qualità anche nei territori urbanizzati e lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, coniugando le diversificate funzioni produttive con il presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico; lo sviluppo regionale attraverso la rigenerazione delle aree industriali, l'implementazione della mobilità sostenibile e intermodale, la realizzazione delle infrastrutture digitali; l'implementazione di politiche territoriali mirate all'ottimizzazione e alla funzionalizzazione delle procedure di pianificazione per agevolare e

promuovere lo sviluppo delle attività economiche, sociali e turistico-ricettive.

Considerati i predetti provvedimenti, il relatore si sofferma sul testo unificato adottato a base dell'esame in 8ª Commissione che annovera, tra le finalità, per quanto di competenza, quelle di: favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee; elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali; tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, favorendo fra l'altro la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità. All'interno delle definizioni vi sono poi quelle di: "cintura verde", quale area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane; "isola di calore", ossia l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento.

Avviandosi alla conclusione, segnala che per quanto attiene alle funzioni degli enti locali, le regioni, in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata e, tra essi: l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico. I comuni individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, assicurano anche il recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

Si apre la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere un unico parere favorevole sui testi, che tiene conto delle disposizioni di competenza confluite nel testo unificato.

In dichiarazione di voto interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), premettendo che tutti i disegni di legge contengono principi condivisibili, tanto più che il tema della rigenerazione urbana è qualificante per il suo Gruppo. Tuttavia, alcuni testi, ed in particolare il n. 1131, sembrano perseguire finalità diverse, assimilabili ad una sorta di condono. Considerata l'esigenza di approfondire i contenuti del testo unificato adottato dall'8ª Commissione, dichiara pertanto in questa sede un voto di astensione. Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ([n. 183](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono concluse le audizioni e che sono stati trasmessi i testi dell'intesa in Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. La Presidenza del Senato ha pertanto sciolto la riserva e autorizzato la Commissione a concludere l'esame dell'atto in titolo. Ricorda peraltro che il relatore Paroli aveva preannunciato l'intenzione di veicolare informalmente tra i Gruppi uno schema di parere, onde raccogliere eventuali suggerimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AL G7
AGRICOLTURA*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nelle giornate del 23 e 24 settembre, una delegazione della Commissione, composta da lui medesimo e dai vicepresidenti, ha partecipato, su invito del ministro Lollobrigida, a due eventi connessi al G7 agricoltura, attualmente in corso a Ortigia, unitamente ad una delegazione della XIII Commissione della Camera. In particolare, la delegazione ha preso parte, lunedì 23 settembre, all'incontro pubblico sul contrasto alle agromafie e, martedì 24 settembre, al confronto sul futuro dell'agricoltura e della pesca con le Istituzioni italiane ed europee.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione depositata dagli auditi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 (Riduzione dello spreco alimentare), svolte in sede di Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che perverrà successivamente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.